86287
Decreti - Parte 1 - Anno 2013

Provincia Autonoma di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg.

Approvazione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;
- visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Province;
- visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- visto il decreto del Presidente della Provincia del 28 dicembre 2006, n. 26-79/leg., recante: "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (artt. 20 - 21 d.lgs. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali)";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1992 di data 27 settembre 2012, concernente: "Approvazione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).";
- dato atto che, in sede di coordinamento tecnico del testo del regolamento approvato dalla Giunta provinciale, applicando le regole per la redazione dei testi normativi, sono stati inseriti in ciascuno degli Allegati A e B le "Avvertenze per la compilazione/consultazione delle schede relative ai singoli trattamenti" nonché gli indici

emana

il seguente regolamento:

ART. 1
Oggetto

1. Questo regolamento identifica, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle strutture della Provincia autonoma di Trento, degli enti e agenzie provinciali e degli altri enti per i quali la Provincia autonoma esercita poteri di indirizzo e controllo, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, quando non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

2. Questo regolamento non trova applicazione agli enti pubblici economici, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

ART. 2
Disposizioni generali

1. Ai fini di questo regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

ART. 3
Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite e le operazioni eseguibili sono individuati per i soggetti titolari di cui all'articolo 1 nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:
   1. **ALLEGATO A** Trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dalla Provincia autonoma di Trento, dagli enti e agenzie provinciali e dagli altri enti per i quali la Provincia autonoma esercita poteri di indirizzo e controllo, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).
   2. **ALLEGATO B** Trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
   3. **ALLEGATO C** Trattamenti di dati sensibili e giudiziari dell'Allegato A che, in quanto di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono inclusi nell'allegato B.

ART. 4
Abrogazione

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore di questo regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 26-79/leg..

ART. 5
Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 8 ottobre 2013

IL VICEPRESIDENTE F.F.
ALBERTO PACHER

ALLEGATO A

Trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dalla Provincia autonoma di Trento e dagli enti e agenzie provinciali, nonchè dagli altri enti per i quali la Provincia autonoma esercita poteri di indirizzo e controllo, ai sensi dell’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE/CONSULTAZIONE DELLE SCHEDE RELATIVE AI SINGOLI TRATTAMENTI

Tutte le disposizioni contenute nel regolamento relative alle Regioni si intendono riferite anche alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Denominazione del trattamento: si intende il titolo del trattamento, che deve individuare categorie omogenee di attività abbastanza ampie, tali da poter includere nella stessa scheda i trattamenti che riguardano tutte le fasi relative a quella specifica attività (es. instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale).

Fonte normativa legislativa: si intende la specifica disposizione di legge che origina o regola l'attività istituzionale in relazione alla quale la Regione/Provincia autonoma effettua il trattamento. Al fine di una maggiore semplificazione le disposizioni normative citate si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Altre Fonti: si fa riferimento a quei provvedimenti amministrativi (delibere, decreti) che istituiscono o regolano l'attività cui il trattamento si riferisce, ma non hanno la forma della legge, che si ritiene utile indicare nella scheda per fini conoscitivi.

Finalità del trattamento: si intende la finalità di rilevante interesse pubblico per il cui perseguimento è possibile effettuare il trattamento e la normativa che riconosce il rilevante interesse pubblico. La finalità deve essere compresa fra quelle individuate dal d.lgs. n. 196/2003 (specificare sempre l'articolo relativo alla finalità cui è riconducibile il trattamento), oppure espressamente dichiarata "di rilevante interesse pubblico" dalla specifica legge di riferimento o da provvedimento del Garante.

Tipi di dati trattati: si ricorda che il presente regolamento disciplina i dati sensibili e giudiziari escludendo quelli cosiddetti comuni ("dati non sensibili o giudiziari"). Pertanto nell'individuazione dei tipi di dati trattati devono essere menzionati esclusivamente quelli di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 196/2003. Devono, conseguentemente, essere barrate le caselle che specificano la tipologia dei dati sensibili o giudiziari trattati, mentre i dati comuni non sono indicati nella scheda.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 196/2003, i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. Il Titolare deve verificare periodicamente la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa,
I dati eccedenti, non pertinenti o non indispensabili, anche se acquisiti in modo occasionale o forniti spontaneamente dall'interessato o desumibili indirettamente da altre informazioni legittimamente trattate (ad esempio dai dati anagrafici), non possono essere utilizzati, salvo che per la eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Tipologia delle operazioni eseguite: le operazioni eseguibili sui tipi di dati trattati si dividono in **operazioni standard** e **operazioni particolari.**
Nella prima categoria rientrano la raccolta del dato (avvenuta sia in maniera diretta presso l'interessato sia acquisita da altri soggetti esterni), la registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, accesso, distruzione del dato.

Nella seconda categoria rientrano l'interconnessione e il raffronto con altri trattamenti o archivi, sia dello stesso Ente sia di altri soggetti, nonché la comunicazione e la diffusione del dato.
Nel regolamento sono individuati soltanto l'interconnessione e il raffronto con altre banche dati relative anch'esse a dati sensibili e giudiziari.
L'interconnessione e il raffronto tra dati sensibili e giudiziari contenuti in banche dati appartenenti a due o più diversi titolari sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge (art. 22 d.lgs. n. 196/2003). Pertanto se nella scheda è indicata l'operazione di interconnessione o raffronto con dati sensibili e giudiziari contenuti in una banca dati di altro Titolare, è necessario indicare la norma di legge che prevede tale operazione.

Se il raffronto è effettuato fra archivi di dati sensibili e giudiziari dello stesso Titolare è comunque necessario specificare quali trattamenti/archivi vengono raffrontati o interconnessi e fornire una motivazione adeguata.

Nel caso della comunicazione è necessario anche indicare i soggetti destinatari della stessa. Si precisa che questi ultimi sono i soggetti esterni all'ente Titolare (Provincia/Giunta provinciale/Consiglio provinciale) mentre non costituisce "comunicazione" ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il dare conoscenza di dati personali al rappresentante del Titolare nel territorio dello Stato, ai Responsabili e agli Incaricati del trattamento (così come all'interessato).

Modalità del trattamento: si intende specificare se le operazioni eseguite sul tipo di dato vengono effettuate con procedure informatizzate e quindi contenute su supporti informatici oppure con attività manuale e quindi contenute solo su supporti cartacei.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo: si intende specificare quanto contenuto nella denominazione del trattamento, ovvero descrivere in forma sintetica tutte le varie fasi relative a quel determinato trattamento. Questa voce è, per così dire, riepilogativa di tutta la scheda e ha lo scopo di dare al cittadino una informazione più immediata sul percorso che il suo dato segue una volta venuto in possesso dell'Amministrazione.
Si ricorda che si prendono in considerazione soltanto quelle fasi in cui sono presenti dati sensibili e giudiziari perché questo è l'oggetto del regolamento; eventuali fasi comprendenti solo dati comuni esulano da questa descrizione di flusso.

ALLEGATO A Trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dalla Provincia autonoma di Trento, dagli enti e agenzie provinciali e dagli altri enti per i quali la Provincia autonoma esercita poteri di indirizzo e controllo, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

N°

1 *(a)* Nomine e designazioni da parte della Provincia, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, degli enti e agenzie provinciali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Provincia.

2 *(a)* Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale inserito a vario titolo presso la Provincia, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, gli enti e le agenzie provinciali e gli altri enti vigilati e controllati dalla Provincia, compreso collocamento obbligatorio e assicurazioni integrative.

3 *(a)* Attività sanzionatoria e di tutela amministrativa e giudiziaria riguardante la Provincia , l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, gli enti e le agenzie provinciali e gli altri enti vigilati e controllati dalla Provincia.

4 *(a)* Attività correlata alla mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali riguardante la Provincia, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, gli enti e le agenzie provinciali e gli altri enti vigilati e controllati dalla Provincia.

5 *(a)* Attività amministrative correlate a :

i. anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive, di cariche direttive e di incarichi dirigenziali
ii. gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità dei consiglieri, ex consiglieri e assessori provinciali.

6 *(a)* Assicurazione per i dipendenti da infortunio o infermità, sui rischi di morte, invalidità permanente o temporanea, e assicurazione invalidità dei consiglieri, assessori, dipendenti e collaboratori provinciali e dei consiglieri degli enti strumentali in carica.

7 *(a)* Attività ispettiva

8 Attività in materia di tributi provinciali

9 *(a)* Attività amministrative relative a concessioni, autorizzazioni, iscrizioni, agevolazioni, finanziamenti ed altri benefici a persone fisiche da parte della Provincia, degli enti e agenzie provinciali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Provincia.

10 *(b)* Attività amministrative correlate al diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio), all'incontro domanda-offerta di lavoro, alla banca dati provinciale agevolazioni per le assunzioni.

11 *(c)* Gestione dati relativi ai partecipanti a corsi ed attività formative.

12 *(e)* Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

13 *(d)* Attività amministrative correlate all'assistenza socio-sanitaria a favore di fasce deboli di popolazione e di soggetti in regime di detenzione.

14 Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro.

15 Profilassi generale delle malattie infettive e diffusive.

16 Attività amministrative correlate all'attività trasfusionale e all'indennizzo per danni da trasfusione, da somministrazione di emoderivati, e da vaccinazioni obbligatorie.

17 Attività amministrative correlate alle cure all'estero (urgenti e programmate).

18 Attività amministrative correlate all'assistenza integrativa.

19 Attività amministrative correlate a prestazioni sanitarie ad alta specializzazione a stranieri extracomunitari per ragioni umanitarie.

20 Attività amministrative correlate all'assistenza extraospedaliera in regime residenziale e semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare erogata a soggetti non autosufficienti, a disabili fisici, psichici e sensoriali e a malati terminali.

21 Attività amministrative correlate all'assistenza termale.

22 Attività amministrative correlate all'assistenza ospedaliera in regime di ricovero.

23 Attività amministrative, programmatorie, gestionali e di valutazione correlate ai trapianti.

24 Attività amministrative correlate all'assistenza sanitaria di emergenza.

25 Attività amministrative correlate all'assistenza specialistica in regime ambulatoriale.

26 Attività amministrative correlate alla promozione e tutela della salute mentale.

27 Attività amministrative correlate alla tutela della salute materno-infantile.

28 Attività amministrative correlate all'assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera.

29 Farmacovigilanza e rilevazione reazioni avverse a vaccini e farmaci.

30 Attività amministrative correlate all'assistenza a favore delle categorie protette (morbo di Hansen).

31 *(f)* Trattamenti per scopi scientifici, diversi da quelli medici, biomedici ed epidemiologici.

32 Trattamenti non ricompresi nel PSN per scopi statistici effettuati da soggetti SISTAN (ufficio di statistica della Provincia).

33 Attività di pianificazione e gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile.

34 *(*)* Attività amministrativa correlata alla difesa civica regionale e provinciale.

35 *(*)* Strumenti di democrazia diretta (iniziativa legislativa popolare, petizioni e referendum).

36 *(*)* Attività politica, di indirizzo e di controllo – sindacato ispettivo.

37 Verifica elettorato passivo e requisiti per l'esercizio del mandato.

38 *(*)* Riconoscimento inabilità totale e permanente al lavoro degli eletti alla carica di Consigliere Regionale/Provinciale.

39 *(a)* Documentazione dell'attività della Giunta provinciale e degli organi di altri enti pubblici provinciali o vigilati dalla Provincia.

40 *(*)* Insindacabilità dei Consiglieri Regionali/Provinciali

41 *(*)* Attività del Comitato Regionale/Provinciale per le Comunicazioni.

42 Pubblicità immobiliare – Impianto e tenuta dei libri fondiari.

43 Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale.

Note:
(*) Trattamenti di competenza dei Consigli Regionali/Provinciali;

(a) Trattamenti di competenza Regione/Provincia, degli enti e agenzie regionali/provinciali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione/Provincia;

(b) Trattamenti di competenza Regione/ Provincia e degli enti e agenzie regionali/ provinciali in materia di lavoro;

(c) Trattamenti di competenza della Regione/Provincia, dell'ARPA/APPA, delle Agenzie Servizi alla Persona;

(d) Trattamenti di competenza della Regione/Provincia, delle Agenzie Servizi alla Persona;

(e) Trattamenti di competenza della Regione/Provincia, delle altre agenzie e istituti scientifici in ambito sanitario, dell'ARPA/ APPA per quanto di competenza sanitaria;

(f) Trattamenti di competenza della Regione/Provincia, a supporto della propria attività istituzionale, e degli Istituti e enti regionali/ provinciali di ricerca.

Scheda n. 1

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

NOMINE E DESIGNAZIONI DA PARTE DELLA PROVINCIA, DELL'AZIENDA SANITARIA, DEGLI ENTI E AGENZIE PROVINCIALI, DEGLI ALTRI ENTI VIGILATI E CONTROLLATI DALLA PROVINCIA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 giugno 1970, n. 503 "Ordinamento degli Istituti Zooprofilattici sperimentali"

legge 23 dicembre 1975, n. 723 "Trasferimento delle funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali"

legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina"

legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 comma 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421"

d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'articolo 1 comma 1 lettera h) della legge 23 ottobre 1992 n. 421"

legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio. Industria artigianato e agricoltura (nomina degli organi delle Camere CCIAA)"

legge 21 gennaio 1994, n. 61 "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496 recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente"

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali in attuazione del capo I della legge15 marzo 1997 n. 59"

d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419"

legge 8 aprile 2000, n. 328 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 "Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell'articolo 42 comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3"

d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge n.133/2008) "'"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico la semplificazione la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"- art.28 che prevede l'istituzione dell'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale)

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 "Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi"

legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 recante "Nuove disposizioni in materia di beni culturali", con particolare riferimento all'art. 4: Funzione consultiva

legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)"

legge provinciale 16 giugno 2006, 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"

legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino"

legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)"

legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

ALTRE FONTI

statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige")

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

d.p.c.m. 6 febbraio 2009 "Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale: Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 bis della legge 6 marzo 2001 n. 164"

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 24 luglio 1996, n. 501 "Regolamento di attuazione dell'art. 12 comma 3 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante riordino delle Camere di commercio industria e artigianato e agricoltura"

statuti ex IPAB

statuti e regolamenti interni in materia di nomine e designazioni di competenza degli enti e agenzie provinciali

regolamenti in materia di nomine e designazioni di competenza provinciale

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Designazione e nomina di rappresentanti in commissioni enti istituti uffici (art. 65 comma 2 lett. e) d.lgs.196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica **|X|**

Convinzioni religiose	|_|	Filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|
Opinioni politiche	|**X**|				
Adesione a partiti sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso filosofico politico o sindacale					|**X**|
Stato di salute: attuale	|**X** |	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale	|_|				
Dati giudiziari	|**X**|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- automatizzato |**X**|
- manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato |**X**|
- acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione organizzazione conservazione consultazione elaborazione modificazione selezione estrazione utilizzo blocco cancellazione distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |_|
- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|

Secondo alcune leggi provinciali in materia di nomine e designazioni di competenza provinciale, per le nomine di competenza della Giunta viene inviata comunicazione al Consiglio provinciale, per l'espressione del parere e per l'attivazione delle procedure di competenza. Per le nomine di competenza del Consiglio, la comunicazione di cui sopra viene trasmessa alla Giunta.

Diffusione |**X**|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Trattamento finalizzato alla designazione e nomina da parte della Provincia, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie provinciali e degli enti vigilati e controllati dalla Provincia, di rappresentanti in commissioni, enti e uffici compresa la eventuale gestione delle relative indennità (applicazione di disposizioni in materia di tributi, deduzioni e detrazioni di imposta).
I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, ed anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000.

1.Fase di presentazione delle candidature
Nella fase di presentazione delle candidature, l'interessato dichiara l'insussistenza di situazioni di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici ovvero di condanne con sentenze irrevocabili a pene detentive o reclusioni, a seguito di particolari reati.
I dati giudiziari sono acquisiti, dalla procura della Repubblica e dal Tribunale, in sede di controllo della veridicità delle dichiarazioni dei nominandi circa l'assenza di condanne e carichi pendenti. Tali dichiarazioni entrano a far parte del fascicolo, su supporto cartaceo o elettronico, relativo all'intero procedimento di nomina.
I dati sensibili relativi all'origine razziale ed etnica sono trattati, ove previsto da specifica normativa, per assicurare la rappresentanza di soggetti appartenenti a particolari gruppi di popolazione (minoranze etniche, immigrati ecc…).
Il curriculum che il candidato invia all'ente puo' contenere altri dati sensibili (ad esempio le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche ecc.). Tali informazioni non sono "necessarie" per il perseguimento delle finalità del trattamento (procedimento nomine) e pertanto non vengono utilizzate, in alcun modo, dal Titolare, ma soltanto conservate in quanto inviate spontaneamente dall'interessato.
I dati personali relativi alle opinioni politiche, o all'adesione oppure all'appartenenza a partiti politici, sindacati o associazioni, anche di categoria, riferiti alle persone candidate, possono essere trattati laddove la normativa provinciale preveda che la designazione delle candidature sia effettuata dai predetti organismi.

2. Fase successiva alla nomina o designazione.
Nella fase successiva alla nomina, fra gli adempimenti previsti, il nominato certifica/dichiara l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere oppure quando tale appartenenza o vincolo associativo possa determinare un conflitto di interesse con l'incarico assunto. Tali dichiarazioni possono essere integrate con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente al momento della nomina. Inoltre, il nominato dichiara l'assenza di cause ostative a ricoprire l'incarico.
Se richiesto dalla normativa, l'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni, acquisendo il certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti.
L'amministrazione verifica, altresì, la rimozione di eventuali cause di incompatibilità con l'incarico assunto.
Il nominato provvede, inoltre, a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale (previo oscuramento delle informazioni sensibili eventualmente contenute) da aggiornare, annualmente, per tutto il periodo della carica.
Per i nominati le dichiarazioni riferite alla gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità vengono acquisite dagli uffici competenti. Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni, ai fini della deduzione per familiari a carico e per assicurare la progressività dell'imposizione, si possono desumere anche dati sanitari, dei familiari dell'interessato, i quali, ove indispensabili, sono trattati esclusivamente ai fini dell'applicazione della normativa di riferimento, visto che coinvolgono la situazione familiare.

3. Procedimento di decadenza o revoca

Comunicazione dei dati sensibili solo nel caso di trasmissione al Consiglio o alla Giunta per attivazione del procedimento per la dichiarazione di decadenza o di revoca previsto dalla normativa.

4. Procedimento di nomina/designazione in via sostitutiva

Qualora il Consiglio o la Giunta non procedano alla nomina, o designazione, nei termini previsti dalla normativa, la competenza e' trasferita all'organo deputato in sede di esercizio dei poteri sostitutivi.

5. Adozione e pubblicazione dei provvedimenti di nomina.

I dati personali relativi a designazioni provenienti da partiti, sindacati o associazioni anche di categoria, ove previsto da specifica normativa, sono riportati nel provvedimento di nomina adottato, dall'Amministrazione provinciale, e pubblicato secondo le disposizioni vigenti in materia di pubblicità legale degli atti.

Scheda n. 2

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE INSERITO A VARIO TITOLO PRESSO LA PROVINCIA, L'AZIENDA SANITARIA, GLI ENTI E LE AGENZIE PROVINCIALI E GLI ALTRI ENTI VIGILATI E CONTROLLATI DALLA PROVINCIA, COMPRESO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E ASSICURAZIONI INTEGRATIVE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

codice civile

codice procedura civile

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

legge 13 marzo 1958, n. 308 " Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti"

legge 12 febbraio 1968, n.132 "Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera" (assistenza religiosa)

legge 8 marzo 1968, n. 152 "Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali"

legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, delle libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"

legge 24 maggio 1970, n.336 "Norme a favore dei dipendenti dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati"

legge 24 dicembre 1970, n. 1088 "Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi"

legge 6 agosto 1975, n. 419 "Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi"

legge 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico"

legge 22 maggio 1978, n.194 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale"

legge 14 aprile 1982, n. 164 "Norme in materia di rettificazione e attribuzione di sesso"

legge 4 maggio 1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e affidamento dei minori"

d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito in legge 11.11.1983 n.638), "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini (art.13)"

legge 29 marzo 1985, n. 113 "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti"

legge 24 dicembre 1986, n. 958 "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata"

legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro”

legge 7 febbraio 1990, n. 19 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

legge 8 maggio 1991, n. 274 “Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse Pensioni, degli Istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi”

legge 2 dicembre1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”

legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria ai sensi dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”

d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istituzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”

d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”

legge 23 dicembre 1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 22 comma 25)”

legge 8 agosto 1995, n. 335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”

d.lgs. 19 marzo 1996, n. 242 “Modifiche ed integrazioni al d.lgs.19 settembre 1994 n.626 recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”

d.lgs. 25 novembre 1996, n. 645 “Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento art. 7”

d.lgs. 1 dicembre .1997, n. 468 “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997 n.196”

legge 16 giugno 1998, n. 191 “Norme in materia di formazione del personale dipendente della PA e di lavoro a distanza”

legge 23 novembre 1998, n. 407 “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”

legge 31 dicembre 1998, n. 476 “Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale dell’Aja del 29 maggio 2003 .Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n.184 in tema di adozione di minori stranieri”

legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili 68 **(**art. 9 comma 6)”

legge 3 maggio 1999, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”

d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del servizio Sanitario nazionale”

d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio a valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”

d.lgs. 4 agosto 1999, n. 359 "Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature da parte dei lavoratori"

legge 17 agosto 1999, n. 288 "Disposizioni per l'espletamento dei compiti amministrativi contabili da parte dell'amministrazione civile del ministero dell'Interno in attuazione dell'art. 36 della legge 212 dell' 1.4.1981 (art. 2)"

d.lgs. 17 agosto 1999, n. 299 "Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999 n.144"

d.lgs. 19 novembre 1999, n. 528 "Modifiche ed integrazioni al d.lgs.14 agosto 1996, n. 494 recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili"

d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"

legge 08 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno alla maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (artt. 3, 11, 12, 13)"

d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 "Norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta del lavoro"

d.lgs. 26 maggio 2000, n. 241 "Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti"

d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001- art. 80, comma 2)"

legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici"

legge 6 marzo 2001, n. 64" Istituzione del servizio civile nazionale"

d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53"

legge 27 marzo 2001, n. 97 "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"

legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante " Disciplina dell'adozione e affidamento dei minori" nonche' al titolo VIII del libro primo del codice civile"

legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi correlati"

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"

d.lgs. 19 aprile 2001, n. 202 "Disposizioni correttive del d.lgs.23 febbraio 2000 n.38 in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"

d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE dal CEEP e dal CES"

d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 "Attuazione della direttiva 98/24/Ce sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro"

legge 15 luglio 2002, n. 145 “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato”

legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003 art. 40: utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)”

legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”

legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro"

d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro” (art. 11)

d.lgs. 12 giugno 2003, n. 233 “Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e di salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive”

d.lgs. 8 luglio 2003, n. 235 “Attuazione della direttiva 2001/45/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”

d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro a norma dell’articolo 8 della legge 14.2.2003, n. 30”

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”

d.l. 10 gennaio 2006, n. 4 (convertito in legge 09.03.2006 n. 80) recante “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”

legge 20 febbraio 2006, n. 95 “Nuova disciplina a favore dei minorati uditivi”

d.lgs. 10 aprile 2006, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003710/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”

d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna norma dell’articolo 6 della legge 28.11.2005 n. 246”

legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007- art.1 comma 1180**)”**

legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Finanziaria 2008 - art. 2, commi 452-456, “lavoratori lavoratrici per affido o adozione di un figlio)”

d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge n.123 del 3.8.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”

d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge 6.8.2008, n. 133**)** “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanzia e la perequazione tributaria”

legge 4. marzo 2009, n. 15 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e dell’efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni nonche’ disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro e alla corte dei Conti”

legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonche’ in materia di processo civile”

d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del d.lgs 9.04.2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 12 dicembre 1993, n. 41 “Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna”

legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale della PAT"

legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”

legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 “Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)” (Capo II)

legge provinciale 14 marzo 2013, n. 2 “Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità”

leggi provinciali in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 “Norme generali per l’igiene del lavoro”

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera del deputati (art. 119 -assenze per partecipare in qualità di rappresentanti dei candidati o dei partiti o gruppi politici o dei comitati promotori dei referendum alle consultazioni elettorali)”

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 “Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra in attuazione della delega prevista dall’art. 1 della legge 533/1981”

decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 662 “Equiparazione delle qualifiche del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali e quelle del personale del SSN ai sensi dell’art. 2 della legge 7 marzo 1985 n. 97”

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento, dei concorsi,dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine"

decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246 "Regolamento recante modificazioni al capo IV del d.p.r. 487/1994 in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici"

decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 "Regolamento recante al disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del SSN"

decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 "Regolamento recante al determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN"

decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del SSN"

decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie"

d.p.c.m. 14 febbraio 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi"

d.p.c.m. 14. ottobre 1997, n. 412 "Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali"

d.p.c.m. 13 gennaio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili"; d.p.c.m.**.** 23 dicembre 2003 " Attuazione dell'art.51 comma 2 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003 n. 306 in materia di tutela della salute dei non fumatori"

decreto 12 settembre 1958 "Istituzione del registro degli infortuni"

decreto del Ministro della Sanità, 15 dicembre 1994, "Modificazioni all'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità"

decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, 5 dicembre 1996, "Modificazione al registro degli infortuni sul lavoro con riferimento all'inabilità temporanea"

decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministro della Sanità, 16 gennaio 1997, "Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per al sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile di prevenzione e protezione"

decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, 10 marzo 1998, "Criteri generali di sicurezza antincendio e per l'emergenza nei luoghi di lavoro"

decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 20 maggio 1999, n. 179 "Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti"

decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, 8 settembre 1999, "Modificazioni al d.m. 10 marzo 1998 recante "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"

decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, 22 novembre 1999, "Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 13 gennaio 2000, n. 91 "Regolamento recante norme per il funzionamento del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68"

decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro della Sanità, 2 ottobre 2000, "Linee guida d'uso dei videoterminali"

decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 2 maggio 2001, "Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)"

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e con il Ministro della Salute, 14 febbraio 2002, "Attuazione dell'art. 23, comma 4, del d.lgs.19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro"

decreto dei Ministri della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali, per la Funzione pubblica, e delle Attività produttive 15 luglio 2003, n. 388 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs.19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni"

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 12 febbraio 2004, "Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461**,** ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita' di svolgimento dei lavori"-Pubblici dipendenti criteri per l'infermità di servizio

decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, 27 aprile 2004, "Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art.139 del TU, approvato con d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni"

decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione, 30 ottobre 2007, "Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti"

circolare n. 4/2000- Disciplina generale sul collocamento obbligatorio

circolare n. 36/2000-Collocamento obbligatorio legge 68/99 – richiesta di avviamento per compensazione territoriale

circolare n. 41/2000 – Assunzioni obbligatorie –Ulteriori indicazioni per l'applicazione della legge n.68/99 -integrazioni alle circolari 4/2000 e 36/2000

circolare 346/M22 del 16. febbraio 2000 – Trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99

circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001 - legge 388/2000: congedo per gravi e documentati motivi familiari

circolare n. 150 del 7 maggio 2001 – Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'art.1 comma 4 della legge 68/99

regolamenti ex IIPPAB

contratti collettivi; accordi di settore e decentrati; concertazioni con le OO.SS; circolari INPS, INPDAP, INAIL ; Dipartimento della Funzione Pubblica, Ragioneria generale dello Stato, pareri ARAN., Corte dei Conti

contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria (Operai forestali)

deliberazione della Giunta regionale. di recepimento del contratti regionale integrativo del CCNL per gli operai forestali

protocolli regionali di intesa in materia di relazioni sindacali

contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'area V della dirigenza scolastica relativa al periodo 1 settembre 2000- 31 dicembre 2001 siglato in data 1 marzo 2002

contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Scuola

provvedimento del Garante del 14 giugno 2007 " Linee guida in materia di trattamento dei dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico"

decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg e s.m. "Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e di direttore"

decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg "Regolamento concernente "Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche""

decreto del Presidente della Provincia di Trento 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg "Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

decreto del Presidente della Provincia di Trento 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg "Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e articolo 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

decreto del Presidente della Provincia di Trento 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg "Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

decreto del Presidente della Provincia di Trento 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

decreto del Presidente della Provincia di Trento 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg "Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

decreto del Presidente della Provincia di Trento 24 luglio 2008, n. 28-135/Leg “Regolamento di attuazione del capo II della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 relativo alla disciplina del servizio civile provinciale”

decreto del Presidente della Provincia di Trento 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg “Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”

decreto del Presidente della Provincia di Trento 5 ottobre 2009, n. 19-21/Leg Approvazione del "Regolamento per la costituzione e la gestione dell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 101 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

decreto del Presidente della Provincia di Trento 12 ottobre 2009, n. 20-22/Leg Approvazione del “Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 16 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 12 giugno 2009, n. 1396 “Applicazione dell'articolo 84, comma 4, lettera a) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino": Utilizzazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, presso la Provincia, altri enti pubblici e privati, o associazioni, per compiti connessi alla scuola”

contratti collettivi nazionale e provinciale del comparto scuola

norme regolamentari attuative delle leggi provinciali che disciplinano le attività e i procedimenti oggetto della scheda

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento di compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (art. 112 d.lgs. 196/2003)

Benefici economici ed agevolazioni al personale dipendente (art. 68 d.lgs. 196/2003)

Istruzione e formazione in ambito professionale (art. 95 d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|					
Convinzioni religiose	|**X**|	filosofiche	|**X**|	D’altro genere	|**X**|	
Opinioni politiche	|**X**|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|**X**|
Stato di salute:	attuale |**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell’interessato		|**X**|

Vita sessuale |**X**|

Dati giudiziari |**X**|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato |**X**|
- acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,

blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |_|

-di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|

Provincia/Giunta provinciale e rispettivamente Provincia/Consiglio provinciale): nel caso di titolari disgiunti Giunta/ Consiglio regionale/ **provinciale**;

INPS (per erogazione e liquidazione trattamento pensione l. n. 335/1995 e l. n. 152/1968);

Commissioni mediche (per visite medico collegiali art. 21 CCNL del 6 luglio 1995, CCNL di comparto l. n. 335/1995; d.p.r. n. 461/2001, Regolamenti provinciali);

Comitato di verifica per le cause di servizio (nell'ambito della procedura per riconoscimento causa di servizio e equo indennizzo ai sensi d.p.r. n. 461/2001);

INAIL e Autorità di PS (denuncia infortunio, d.p.r. n. 1164/1965);

Enti preposti alla vigilanza delle norme in materia di previdenza, lavoro e sicurezza (d.lgs. n. 229/1999 l. n. 502/92, art.7 bis e seguenti, e d.lgs. n.124/2004);

Strutture sanitarie competenti per visite fiscali art. 21 CCNL 6 luglio 1995; CCNL comparto;

Enti di appartenenza dei collaboratori comandati in entrata;

Altri enti per collaboratori ivi trasferiti;

Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i dati relativi ai permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50 d.lgs. n. 165/2001);

Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ispettorato della funzione pubblica – in relazione ai soli dati indispensabili allo svolgimento delle funzioni ispettive e di verifica attribuite all'ispettorato dalla legge (artt. 53, comma 16 bis, e 60, comma 6, del d.lgs. n.165/2001)

Soggetti pubblici e privati a cui, ai sensi delle leggi provinciali, viene affidato il servizio di formazione del personale, con riferimento ai corsi per particolari categorie di soggetti (es. categorie protette);

Uffici competenti per il collocamento mirato, in ordine alle assunzioni, cessazioni e modifiche al rapporto di lavoro relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle cd "categorie protette";

Ufficio Territoriale del Governo su richiesta per l'accertamento del diritto a pensione di privilegio; Autorità giudiziaria (c.p. e c.p.p.);

Organizzazioni sindacali (dati relativi ai dipendenti che hanno conferito delega o hanno fruito di permessi sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali e altri dati necessari per l'esercizio delle libertà sindacali nel luogo di lavoro);

Ministero Economia e Finanze, nel caso in cui l'Ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi art.17 del d.m n.164/1999 e art.12 d.p.r. n. 600/1973;

Comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza (ex d.p.r. n.1124/65 artt. 53-54) entro 48 ore dall'infortunio se supera le 3 giornate;

Centro per l'impiego competente (ai sensi dell'art.1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006 n. 296);

Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento all'elenco del personale disabile assunto (ai sensi art. 7 del d.l. n. 4/2006 convertito in l. n. 80/2006);

Comitato dei garanti, istituito ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 165/2001

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione e gestione del rapporto di lavoro a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione nonche' relativi ad altre forme di impiego che comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (amministratori e organi istituzionali di enti controllati, incarichi libero professionali, collaborazioni coordinate e continuative, stages, tirocini, borse di studio, lavoro interinale, volontari per attività di protezione civile, obiettori di coscienza per servizio civile presso la Provincia ecc…).

Il trattamento concerne altresì tutti i dati relativi all'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro in relazione alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, durante il lavoro, per qualunque tipo di rapporto di lavoro, anche a tempo parziale o temporaneo e per le altre forme di collaborazione ed impiego che comportano la costituzione di un rapporto di lavoro

subordinato (comprese le collaborazioni coordinate e continuative, gli stages, tirocini, borse di studio, contratti di somministrazione lavoro, lavoro interinale, volontari per attività di protezione civile, personale in servizio civile presso la Provincia autonoma ecc..).

Nell'ambito delle attività relative alla formazione del personale, può accadere che alcuni dipendenti si dichiarino portatori di determinate disabilità. Il dato viene trattato per le singole iniziative di formazione e da parte solo della competente struttura dell'Ente o comunicato ai soggetti pubblici e privati a cui, ai sensi delle leggi provinciali, viene affidato il servizio di formazione del personale, sempre che sia indispensabile nelle medesime iniziative per aderire a richieste degli interessati o riconoscere loro benefici.

I dati sulle opinioni filosofiche o di altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza.
I dati relativi all'appartenenza sindacale possono essere trattati qualora i dipendenti abbiano conferito delega, fruiscano di permessi sindacali o siano soggetti a trattenute sindacali o ai fini dell'esercizio delle libertà sindacali nel luogo di lavoro.
Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.
I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione laddove il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; inoltre, alcune scelte per il servizio di mensa, rispondenti a particolari dettami religiosi, potrebbero fare emergere le convinzioni religiose dell'interessato in relazione al contesto in cui sono trattate o al tipo di trattamento effettuato.
Per quanto concerne le Aziende Sanitarie, i dati idonei a rivelare le opinioni religiose riguardano anche il personale comunque incaricato di fornire assistenza religiosa agli utenti dei servizi sanitari.

I dati sullo stato di salute, relativi a familiari dell'interessato, possono essere trattati ai fini della concessione di benefici solo nei casi previsti dalla normativa.
I dati sono oggetto di trattamento sia in modo centralizzato presso le strutture organizzative competenti per materia sia presso le strutture di assegnazione limitatamente al personale assegnato.

In ordine alla tutela della salute dei lavoratori, e all'attuazione della sorveglianza sanitaria, il dirigente della struttura organizzativa di assegnazione conserva una copia del giudizio medico legale di idoneità o di quello di non idoneità alla mansione, rilasciato dal medico competente in occasione degli accertamenti periodici svolti dal personale dipendente, in applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

I dati provengono all'Amministrazione, su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione ed anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000.

I dati sono registrati e conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali e di legge.
Il trattamento ha ad oggetto ogni attività e operazione concernente la gestione giuridica ed economica, previdenziale, fiscale e pensionistica del personale, comprese le attività di formazione, assicurazioni integrative, eventuale elaborazione diretta dei dati (su richiesta del dipendente) per la presentazione del modello semplificato della dichiarazione dei redditi (mod.730), agevolazioni

economiche, forme di contributi e agevolazioni al personale dipendente, adempimenti in materia di igiene e sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio).
Comunicazioni obbligatorie (COB). I dati relativi all'assunzione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro, con la indicazione dei dati relativi allo stato di disabilità dei lavoratori assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio, sono comunicati dall'amministrazione di appartenenza del dipendente al Centro per l'impiego competente, nell'ambito della procedura della comunicazione obbligatoria prevista dalla legge (art.1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006 n. 296).

Scheda n. 3

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITÀ SANZIONATORIA E DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA RIGUARDANTE LA PROVINCIA, L'AZIENDA SANITARIA, GLI ENTI E LE AGENZIE PROVINCIALI E GLI ALTRI ENTI VIGILATI E CONTROLLATI DALLA PROVINCIA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

codice Civile

codice procedura penale

codice procedura civile

legge costituzionale 18. ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

r.d. 17 agosto 1907, n. 642 "Regolamento per la procedura dinnanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato"

r.d. 14 aprile 1910, n. 639 "Approvazione del t.u. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato"

r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e relativo regolamento r.d.l. 1126/1926

r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 "Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato"

r.d.l. 19 ottobre 1927 n. 1923 "Disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica" convertito nella legge13.5.1928 n. 1120;

r.d. 12. luglio 1934, n. 1214 "Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti"

r.d. 30 marzo 1942, n. 327 "Codice della navigazione"

legge 30 aprile 1962, n. 283 "Modifica degli art.242-243-247-250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934 n.1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentarie delle bevande"

legge 28 novembre 1965, n. 1329 "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili"

legge 9 ottobre 1967, n. 1950 "Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale"

legge 24 dicembre 1969, n. 990 "Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"

legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"

legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali"

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"

legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari"

legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia , sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie"

legge .27 febbraio 1985, n. 49 “Provvedimenti per i credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”

legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge quadro per l’artigianato”

legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del ministero del’ambiente e norme in materia di danno ambientale”, art.18

legge 23 dicembre 1986, n. 898 “Indebita percezione di contributi comunitari”

d.lgs. 23 novembre 1988 n. 509 “Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie ai sensi dell’articolo 2,comma 1, della legge 26 luglio 1988 n. 291”

legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza sugli impianti”

legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”

legge 15 gennaio 1991, n. 30 ”Disciplina della riproduzione animale”

legge 5 ottobre 1991, n. 317 “Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. Contributi a favore dei consorzi e delle società consortili tra le PMI aventi natura industriale e artigianale”, art. 17

legge 2 dicembre 1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”

legge 5 febbraio 1992, n. 122 “Disposizioni in materia di sicurezza delle circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”

legge 25 febbraio 1992, n. 215 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile” art.12 (incentivi alle imprese femminili)

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421”

d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 “Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell’articolo 1 lettera H) della legge 23 ottobre 1992 n. 421”

legge 14 gennaio 1994, n. 19 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”

legge 21 gennaio 1994, n. 61 “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496 recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientale e istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente”

legge 28 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale”

d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”

legge 27 ottobre 1994, n. 598 “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 29 agosto 1994 n.516 recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato nonche’ ulteriori disposizioni concernenti EFIM e altri organismi”, art. 11

d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”

legge.8 agosto 1995, n. 341 “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse” art. 1

legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”

d.lgs. 14 agosto 1996, n. 493 “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro “

d.lgs. 25 novembre 1996, n. 624 “Attuazione della direttiva 92/91/CE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”

legge 28 maggio 1997, n. 140 “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79 recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica”

legge 7 agosto 1997, n. 266 “Interventi urgenti per l’economia”, art. 8 comma 2

d.lgs. 11 maggio 1999, n. 52 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”

d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del SSN a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998 n. 419”

legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione elle pubbliche amministrazioni”

d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza,beneficenza a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328”

legge 22 febbraio 2001, n. 36 “ Legge quadro sulla protezione dalle esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”

d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57”

d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386 “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”

d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137”

legge .27 febbraio 2004, n. 47 “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 24 dicembre 2003 n.355 recante proroga in termini previsti da disposizioni legislative”, art. 23 quinquies

legge 15 dicembre 2004, n. 308 “Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”

d.lgs. 12 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”

d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale –Codice ambientale e provvedimenti attuativi”

d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246"

d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore

d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro"

d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.", (articolo 68- codice disciplinare e procedure di conciliazione)

legge 4 novembre 2010, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"

trattato di funzionamento dell'Unione europea, artt. 258 e 260

regolamento CE 2220/1985 "Applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli"

regolamento CE 1681/1994 "Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema di informazione nel settore"

regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

regolamento (CE) n. 1848/2006 "Regolamento della Commissione relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio"

statuto regionale

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 recante "Nuove disposizioni in materia di beni culturali"

legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona"

legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino"

legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 "Disciplina dell'attività di cava"

legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 "Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime"

legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 "Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini"

legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi"

legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 "Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie**"**

legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10 "Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze**"**

leggi provinciali ed atti normativi subordinati che disciplinano le attività e i procedimenti oggetto della scheda

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 "Approvazione del Regolamento per la navigazione interna"

decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro"

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"

decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave"

decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi"

decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1994, n. 698 "Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici"

decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 2000, n. 333 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'accertamento della capacità del disabile ai fini del collocamento mirato al lavoro"

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico sull'edilizia"

d.p.c.m. 19 maggio 1995 "Schema generale di riferimento della " Carta dei servizi pubblici sanitari " punto 3.3.B " Commissione mista conciliativa o Commissione di seconda istanza"

d.p.c.m. 26 maggio 2000 "Concessione trattamento economico a invalidi civili"

d.p.c.m. 31 marzo 2009, n. 49 "Regolamento di integrazione al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006 n. 312 concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del consiglio dei Ministri"

decreto del Ministro del Tesoro 5 agosto 1991, n. 387 "Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento di invalidità civile"

decreto del Ministro della Sanità, 18 febbraio 1982, "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"

decreto del Ministro della Sanità, 28 febbraio 1983, "Integrazione e rettifica al d.m. 18.2.1982 concernente norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"

decreto del Ministro della Sanità, 5 febbraio 1992, “Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”

decreto del Ministero della Sanità, 4 marzo 1993, “Determinazione dei protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alla persona handicappata”

decreto del Ministro della Sanità, 13 marzo 1995, “Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti”

decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della Sanità 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente disciplina della riproduzione animale”

decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, 22 novembre 1999, “Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge12 marzo 1999 n. 68 recante “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 dicembre 2001, n. 454 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”

decreto del Ministro delle Attività produttive di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 30 giugno 2003, n. 221 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57 in materia di riqualificazione delle spese di facchinaggio”

decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. “Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”

decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 15 giugno 2000, n. 11-29/Leg. “Disciplina della imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico”

decreto del Presidente della Provincia di Trento 30 aprile 2008, n. 16-123/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8,"Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale"”

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività sanzionatorie e di tutela. Esercizio del diritto alla difesa in sede amministrativa e giudiziaria (art.71 d.lgs.196/2003)

Attività di controllo e ispettive (art.67 d.lgs.196/2003)

Applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio del mandato degli organi rappresentativi; compiti concernenti l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi (art.65 c.2 lettera c) d.lgs.196/2003)

Attività dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, esame dei ricorsi amministrativi, comparire in giudizio o partecipare alle procedure di arbitrato o conciliazione

nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro (art.112 comma 2 lett. b) g) h) d.lgs.196/2003)

Attività di polizia amministrativa con particolare riferimento ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo (art.73 comma 2 lett. f) d.lgs.196/2003)

Attività degli uffici per la relazione con il pubblico (art.73 comma 2 lett. g) d.lgs.196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica		**X**				
Convinzioni religiose	|**X**| filosofiche	|**X**| d'altro genere	|**X**|
Opinioni politiche		**X**				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|**X**|
Stato di salute: attuale	|**X**| pregresso	|**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale		**X**				
Dati giudiziari		**X**				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- automatizzato |**X**|
- manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato |**X**|
- acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |_|

di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|

Strutture sanitarie, CCIAA, Enti previdenziali (INAIL, INPS), Direzione provinciale del Lavoro (quali soggetti controinteressati nell'istruttoria dei ricorsi amministrativi in tema di artigianato, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 443/1985 e dell'art. 4 del d.p.r. n. 1199/1971); Collegi di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro, in caso di procedure di conciliazione (d.lgs. n. 165/2001); Autorità giudiziaria, Polizia giudiziaria; Società assicuratrici (per valutazione e copertura economica indennizzi per la responsabilità civile verso terzi); Incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi/sanzioni, consulenti della controparte (per finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale sia in corso di causa , per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi); Amministrazioni coinvolte, nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione ai sensi d.p.r. n.1199/1971); Ministeri competenti limitatamente alle segnalazioni di procedure di infrazione; Ufficio Europeo Lotta Antifrode tramite il Dipartimento Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per le politiche agricole e forestali (per procedimenti penali relativi a Fondi Comunitari ai sensi regolamento CE n. 1828/2006);

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

La scheda riguarda i trattamenti effettuati dalla Provincia, dalle aziende sanitarie, dagli enti e agenzie provinciali e dagli enti controllati e vigilati dalla Provincia.
I dati sensibili e giudiziari riguardano ogni fattispecie che possa dar luogo a contenzioso e il loro trattamento può avvenire nell'ambito dell'intero procedimento di gestione dei contenziosi (in tutte le fasi e gradi del giudizio e nell' ipotesi in cui l'ente sia in veste di attore o convenuto, o comunque in tutti i casi in cui l'Ente sia a vario titolo coinvolto) e nell'ambito di procedure non formalizzate in un contenzioso vero e proprio.

I dati relativi alla vita sessuale possono essere trattati per compiere attività dirette all'accertamento della responsabilità, disciplinare e contabile, esaminare i ricorsi amministrativi, comparire in giudizio o partecipare a procedure di arbitrato e di conciliazione nella materia del rapporto di lavoro, soltanto se strettamente indispensabili in caso di commissione di illecito.

I dati provengono, all'Amministrazione, su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, ed anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo delle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000.

Il trattamento comprende la raccolta dei dati, da parte dei soggetti del procedimento, e il loro utilizzo. Include, inoltre, l'eventuale elaborazione per fini istruttori nell'iter procedurale (i dati possono essere oggetto di memorie, ricorsi o controricorsi, corrispondenza fra uffici, organi giudiziari, cancellerie, avvocati di parte, altri soggetti legati al procedimento legale) e la conclusiva archiviazione nell'archivio cartaceo dei fascicoli processuali e nella corrispondente banca dati su supporto informatico.

Il trattamento di dati giudiziari può avvenire anche a seguito di fattispecie che vedano l'ente/amministrazione coinvolta in ripetizioni dell'indebito in relazione a fattispecie che configurino reati ovvero nell'ambito di attività ispettiva, qualora emergano elementi atti a configurare fattispecie di reato.

Il trattamento può comportare la comunicazione di dati personali a istituti di credito, società ed Enti incaricati delle riscossioni delle sanzioni, nel caso questi non siamo nominati responsabili del trattamento dei dati, ma si configurino come titolari autonomi.

Si individuano le seguenti tipologie:

1) **Gestione reclami o ricorsi, segnalazioni, esposti da parte dei cittadini** sia nell'ambito lavorativo, a cura del Comitato unico di garanzia di cui alla l. n. 183/2010, sia tramite la consigliera o il consigliere di parità provinciale, per l'attività conciliativa riferita alle discriminazioni di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 198/2006, sia in altri ambiti, tramite l'Ufficio relazioni con il Pubblico e/o Commissione mista Conciliativa (o Commissione di seconda istanza), alla quale il cittadino può rivolgersi se non soddisfatto dal riscontro delle Aziende USL sul reclamo presentato anche in relazione a problemi in ambito ambientale, sanitario compreso:

   -gestione ricorsi per assistenza sanitaria indiretta,

   -gestione delle diffide rivolte all'Assessorato Sanità, ai sensi del d.p.r. n. 698/1994, per fissare la data della visita da parte delle Commissioni sanitarie di accertamento invalidità delle Aziende ASL;

   -gestione dei ricorsi, avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica, presentati alla Commissione d'appello, presso l'assessorato alla Sanità, ai sensi del d.m. 18 febbraio 1982 e del d.m. 4 marzo 1993;

   -gestione dei ricorsi in materia di diritto allo studio universitario;

   Gli esposti possono riguardare dati di qualunque tipo.

2) **Gestione cause**

   Redazione degli atti difensivi, da parte delle strutture competenti per la tutela dell'Ente in giudizio, con il supporto della documentazione acquisita dagli uffici dell'Ente, registrazione dati relativi ai ricorrenti e all'andamento delle cause, acquisiti direttamente e attraverso i contatti con le cancellerie. Questa attività comporta la comunicazione di dati personali, ad avvocati e consulenti tecnici incaricati dall'Autorità giudiziaria nonché a incaricati di indagini difensive proprie e altrui e consulenti della controparte.

3) **Recupero crediti**

   Richieste di rimborso delle competenze che l'Ente, a causa di terzi, ha corrisposto ai dipendenti che sono assenti dal servizio. Le richieste di rimborso vengono inoltrate alle assicurazioni dei terzi, o direttamente ai soggetti che con il loro comportamento hanno causato l'assenza dal servizio del dipendente. Per questa attività l'ufficio si avvale di un archivio di registrazione e aggiornamento dati e di documenti, ivi inclusi i certificati medici acquisiti dai dipendenti medesimi e da altri uffici.

4) **Recupero crediti maturati dall'ente a fronte di prestazioni eseguite a favore di terzi**

5) **Applicazione delle sanzioni amministrative derivanti da reato ex legge n. 689/1981**;

Ai fini del presente regolamento si considerano soltanto le sanzioni amministrative dipendenti da reato, che implicano il trattamento di dati giudiziari. I processi verbali, relativi a sanzioni amministrative, sono trasmessi, alla Provincia (o Agenzia, ente provinciale e/o ente vigilato, controllato), da parte degli organi preposti all'accertamento (ASL, CFS, APPA) o possono essere redatti, nell'ambito della Provincia, da funzionari amministrativi e da soggetti che operano in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria. Gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e possono chiedere di essere ascoltati. Se l'accertamento è fondato, viene emessa ordinanza motivata di ingiunzione: di tale provvedimento viene data comunicazione all'organo verbalizzante. Avverso l'ordinanza ingiuntiva gli interessati possono proporre ricorso al Giudice.

6) **Gestione diffide, verbali di accertamento infrazioni e contravvenzioni,** ricorsi, denunce all'Autorità giudiziaria nonché notizie di reato comunicate, da quest'ultima, in riferimento alle competenze di polizia giudiziaria, polizia mineraria, polizia forestale, o Servizio forestale ed anche alle competenze in materia di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare nonchè di tutela dei beni paesaggistici (gli Enti parco provinciali possono essere autorità amministrative preposte alla tutela paesaggistica nel territorio del Parco).

7) **Patrocinio legale per amministratori e dipendenti**:

Il trattamento dei dati è finalizzato alla tutela di diritti in occasione di procedimenti di responsabilità civile o penale, nei confronti dei dipendenti o amministratori, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio o del mandato.

Sono previste due fattispecie procedurali :

-il dipendente/amministratore informa che, nei suoi confronti, si e' instaurato un procedimento giudiziario e chiede che gli venga messa a disposizione l'assistenza legale. In tal caso, deposita i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;

-il dipendente Amministratore non chiede l'assistenza legale, ma si difende con proprio difensore di fiducia. Una volta assolto, chiede che gli vengano rimborsate le spese legali. In questa fattispecie deposita la sentenza. La richiesta viene inviata all'Amministrazione che ne dispone il patrocinio.

8) **Archivio procedure di infrazione comunitaria** :

Il trattamento dei dati è finalizzato all'adempimento degli obblighi comunitari relativi alle procedure di infrazione, ai sensi degli art. 258 (ex 226 TCE) e 260 (ex 228 TCE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE); sono trattati i dati giudiziari, relativi a persone fisiche, indispensabili all'istruzione delle procedure di infrazione in cui e' coinvolta la Provincia.

Per ciascuna infrazione, la Provincia collabora con i Ministeri competenti interessati in base al tipo di segnalazione, comunicando esclusivamente gli esiti della propria istruttoria: in questi casi possono rivelarsi dati giudiziari.

9) **Gestione dei procedimenti penali relativi ai Fondi Comunitari**

Il trattamento riguarda i soggetti coinvolti nel procedimento ed il relativo esito; i soggetti coinvolti sono persone fisiche che hanno commesso illeciti penali o compiuto irregolarità amministrative con riferimento ai contributi dei Fondi Comunitari.

Sono trattati i dati giudiziari indispensabili alle segnalazioni, e alle comunicazioni, che lo Stato membro deve inoltrare, all'Ufficio Europeo per la lotta Antifrode (OLAF), come previsto dal regolamento CE n.1828/2006 attraverso il sistema IMS (Irregularities Managment System), di cui al Regolamento stesso, in cui le Autorità nazionali competenti

sono autorizzate ad accedere secondo le proprie funzioni istituzionali. I dati possono essere, altresì, trattati dalla Provincia, quale Autorità di Certificazione e di Audit e di Gestione, che li comunica al Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché ai singoli Ministeri, per i singoli Fondi Comunitari di competenza, e di seguito all'Ufficio OLAF, come previsto dai singoli regolamenti comunitari che istituiscono i fondi. Sono ugualmente trattati i dati giudiziari indispensabili alle segnalazioni ed alle comunicazioni che le Agenzie provinciali per le erogazioni in agricoltura (Organismi Pagatori) debbono effettuare, nei confronti dell'OLAF, per il tramite del MIPAAF, ai sensi del regolamento CE n. 1848/2006.

Per cio' che concerne i procedimenti penali, il flusso delle informazioni proviene dalla Procura della Repubblica e/o dal legale incaricato dalla Provincia, nel rispetto del segreto istruttorio.

10) **Conciliazione in materia di vertenze agrarie ed acquisizione contratti di affittanza agraria**:

Ai sensi dell'art. 61 della legge n. 203/1982, i compiti attribuiti, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ove questo sia stato soppresso, sono svolti dal corrispondente organo regionale di livello provinciale. I dati idonei a rivelare l'adesione ad organizzazioni a carattere sindacale possono essere desunti qualora l'interessato sia assistito, nella presentazione dei documenti e/o nella fase del contenzioso, da un'organizzazione sindacale di categoria.

11) **Gestione procedure di conciliazione in sede amministrativa e sindacale** :

Possono essere trattati dati sensibili relativi allo stato di salute, all'appartenenza ad un sindacato o ad organizzazioni o associazioni a carattere sindacale o politico, o dati giudiziari, forniti dal soggetto interessato, nelle comunicazioni alla Direzione provinciale del lavoro, a difensori, procuratori e assistenti della controparte, alla Commissione e ai collegi di conciliazione, a conciliatori e mediatori, nonché al Comitato dei Garanti di cui al d.lgs. n.165/2001 in sede di procedure di accertamento delle responsabilità dirigenziale.

12) **Attività di controllo e verifica ai sensi dell'art. 8 octies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 e per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'art. 88, comma 2, della Legge n. 388/2000**.

Il trattamento riguarda gli adempimenti connessi all'attività di monitoraggio e controllo, da parte delle Regioni/Provincie autonome, ASL ed enti delegati, sulla qualità dell'assistenza erogata e sull'appropriatezza delle prestazioni rese, ai sensi dell'articolo 8 octies del d.lgs. n. 502/1992, e, per l'assistenza ospedaliera, dell'art. 88 della l. n. 388/2000 e all'eventuale rilevazione di comportamenti soggetti a sanzioni amministrative o di elementi che possono configurare fattispecie delittuose (vedi scheda 12 allegato A).

Scheda n. 4

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITÀ CORRELATA ALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI RIGUARDANTE LA PROVINCIA, L'AZIENDA SANITARIA, GLI ENTI E LE AGENZIE PROVINCIALI E GLI ALTRI ENTI VIGILATI E CONTROLLATI DALLA PROVINCIA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e disposizioni attuative"

LEGGI PROVINCIALI

ALTRE FONTI

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 2 Marzo 2012, n. 399 "Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio- assistenziali di livello locale e criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2012"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 19 Ottobre 2012, n. 2261 "Atto di Organizzazione del Servizio di mediazione familiare"

provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 21 aprile 2011 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività sanzionatorie e di tutela. Esercizio del diritto alla difesa in sede amministrativa e giudiziaria (art.71, comma 1, lett. b) d.lgs.196/2003).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	**|X|**				
Convinzioni religiose	**|X|**	filosofiche	**|X|**	d'altro genere	**|X|**

Opinioni politiche |**X**|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |**X**|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |**X**|

Vita sessuale |**X**|

Dati giudiziari |**X**|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- automatizzato |**X**|
- manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato |**X**|
- acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |_|
- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|

Alle parti nel procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali laddove indispensabile, nei limiti strettamente pertinenti all'espletamento dello specifico incarico di mediazione conferito e nel rispetto del d.lgs. n. 28/2010.

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

L'organismo di mediazione tratta i dati sensibili e giudiziari forniti, dalle parti, nell'ambito dell'attività di mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali relative alle materie di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In particolare, all'atto della presentazione della domanda di mediazione (attraverso il deposito di un'istanza che reca l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa), l'organismo designa un mediatore, presente nel proprio elenco, che si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

Nel caso in cui sia indispensabile, l'accordo amichevole, o la proposta di conciliazione formulata dal mediatore, possono contenere dati sensibili e giudiziari relativi alle parti o a terzi. Il processo verbale, formato dal mediatore con allegato l'accordo amichevole ovvero l'indicazione della proposta (anche nel caso in cui la conciliazione non riesca), viene depositato presso la segreteria dell'organismo e le parti possono richiederne copia anche ai fini dell'omologazione da parte del tribunale.

Scheda n. 5

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE A:

A. ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE, DI CARICHE DIRETTIVE E DI INCARICHI DIRIGENZIALI

B. GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE INDENNITÀ, DEGLI ASSEGNI VITALIZI E DELLE REVERSIBILITÀ DEI CONSIGLIERI, EX CONSIGLIERI E ASSESSORI PROVINCIALI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 18 novembre 1981, n. 659 "Modifiche ed integrazioni alla legge 02.05.1974 n. 195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"(art. 4, comma 3)

legge 5 luglio 1982, n. 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti"

d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564 "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione"

legge 15.maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" (Art. 17, comma 22)

d.lgs.18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico dell'ordinamento sugli enti locali"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale**"**

legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)"

decreto del Presidente della Provincia di Trento 24 febbraio 2006, n. 18 "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

regolamento interno, consiliare o dell'Ufficio di Presidenza

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi (art. 65 D.Lgs.196/2003)

Materia tributaria e doganale (art. 66 D.Lgs.196/2003)

Benefici economici ed abilitazioni (art. 68 d.lgs.196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|					
Convinzioni religiose	|**X**|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|**X**|	
Opinioni politiche	|**X**|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|**X**|
Stato di salute:	attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale	|_|					
Dati giudiziari	|**X**|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato	|**X**|
manuale	|**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato	|**X**|
acquisizione da altri soggetti esterni	|_ |

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. \|**X**\|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) \|_\|

- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|

Comunicazione, al Ministero dell'Interno, dei dati relativi all'anagrafe degli amministratori regionali e provinciali (art. 76 d.lgs.18/08/2000, n. 267)

Diffusione |**X**|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento è finalizzato all'applicazione di disposizioni in materia di tributi, deduzioni e detrazioni d'imposta ed al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile, nonché alla gestione della documentazione inerente alla situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e/o di cariche direttive e/o di incarichi dirigenziali.

Per i titolari di cariche elettive e/o di cariche direttive e/o di incarichi dirigenziali, la dichiarazione, riferita alla situazione patrimoniale, ove previsto dalla legge, viene acquisita dagli uffici competenti.

Alcuni elementi, contenuti nella copia della dichiarazione dei redditi dei titolari di cariche elettive e/o di cariche direttive e/o di incarichi dirigenziali e dei loro familiari che vi abbiano acconsentito, possono essere idonei a rivelare, indirettamente, dati sensibili, i quali non sono utilizzati se non quando siano indispensabili all'espletamento delle finalità di attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei medesimi titolari di cariche elettive e/o di cariche direttive e/o di incarichi dirigenziali. In tal caso, i dati sono soltanto conservati, in quanto contenuti nelle dichiarazioni dei redditi acquisite.

Si tratta, ad esempio, dei seguenti dati, riguardanti i vari codici di identificazione che contraddistinguono gli oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta spettante per:

- "erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici";
- "erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)";
- "i contributi associativi versati, dai soci, alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge n. 3818 del 15 aprile 1886, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie";
- "le spese sostenute, per i servizi di interpretariato, dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della l. 26 maggio 1970, n. 381";
- "erogazioni liberali, in denaro, a favore delle istituzioni religiose" specificate nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi";
- "spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap".

Queste informazioni non sono oggetto di pubblicazione, in quanto vengono pubblicati solo i dati patrimoniali desunti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi dei titolari di cariche elettive e/o di cariche direttive e/o di incarichi dirigenziali.

Per i Consiglieri, ex Consiglieri e Assessori (ove lo preveda la legge provinciale), le dichiarazioni riferite alla gestione economico, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità vengono acquisite dagli uffici competenti. Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni, ai fini della deduzione per familiari a carico e per assicurare la progressività dell'imposizione, si possono desumere dati sensibili, che coinvolgono anche la situazione familiare, i quali sono utilizzati, ove indispensabili, soltanto ai fini dell'applicazione di disposizioni tributarie in materia.

Poiché i citati titolari di cariche elettive e/o di cariche direttive e/o di incarichi dirigenziali devono allegare, alla dichiarazione (*ex* art. 2, comma 1, n. 3, legge n. 441/1982), le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti per spese elettorali, la doverosa indicazione - nelle pubblicazioni istituzionali - dei soggetti, dai quali sono stati ricevuti contributi, può comportare una diffusione di dati idonei a rivelare l'opinione politica e/o l'adesione a partiti, sindacati e altre associazioni dei soggetti finanziatori predetti.

Scheda n. 6

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ASSICURAZIONE PER I DIPENDENTI DA INFORTUNIO O INFERMITÀ, SUI RISCHI DI MORTE, INVALIDITÀ PERMANENTE O TEMPORANEA, E ASSICURAZIONE INVALIDITÀ DEI CONSIGLIERI, ASSESSORI, DIPENDENTI E COLLABORATORI PROVINCIALI E DEI CONSIGLIERI DEGLI ENTI STRUMENTALI IN CARICA.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 8 marzo 1968, n. 152 "Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali"

legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"

d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17.05.1999, n. 144" (Art. 5)

LEGGI REGIONALI/PROVINCIALI

legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale**"**

legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" (art. 2 - dipendenti regionali)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Benefici economici ed abilitazioni (art. 68 d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |_|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato |**X**|

manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |**X**|

acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |_|

- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|

Compagnia assicurativa: la comunicazione è effettuata solo in attuazione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta.

Comunicazione all'INAIL, nei casi previsti dalla normativa (d.p.r. 30.06.1965 n. 1124).

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento è finalizzato alla stipulazione di contratti di assicurazione e all'adempimento dei relativi obblighi.

L’amministrazione funge, normalmente, solo da tramite fra i soggetti beneficiari della tutela assicurativa, da una parte, e la Compagnia Assicurativa, dall’altra.

I dati concernenti l’anamnesi vengono acquisiti su moduli (cartacei o informatizzati), presso gli assicurati, e trasmessi, alla compagnia assicurativa, solo se indispensabili all’esecuzione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta.

Qualora si verifichi uno degli eventi il cui rischio è coperto dalla polizza assicurativa, stipulata dall’Amministrazione ai sensi della normativa vigente in materia, gli assicurati possono inviare all’Amministrazione i certificati sanitari necessari per la denuncia.

Scheda n. 7

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITÀ ISPETTIVA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

r.d. 30 marzo 1942, n. 327 "Codice della navigazione"

legge 29 luglio 1975, n. 405 "Istituzione dei consultori familiari"

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23.10.1992, n. 421"

d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado"

d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"- art. 128

legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile"

d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro" (art.1)

d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"

regolamento CE 1234/2007 del 22 ottobre 2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli

regolamento CE 657/2008 del 10 luglio 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento n. 1234/07 relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento"

legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo"

legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale della PAT"

legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 recante "Nuove disposizioni in materia di beni culturali"

legge provinciale n. 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino"

legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 "Disciplina dell'attività di cava"

leggi provinciali in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1949, n. 631 "Approvazione del regolamento per la navigazione interna"

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige" (art. 54, n. 5)

decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare"

d.p.c.m. 6 febbraio 2009 "Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale. Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64"

decreti del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 1 febbraio 2005, n. 1/L, 2/L e 3/L (decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali); (decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 1 febbraio 2005 n. 2/L – modificato dal d.p.reg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal d.p.reg. 11 luglio 2012 n. 8/L, recante il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige); (decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 1 febbraio 2005 n. 3/L, recante il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività di controllo e ispettive (art. 67 d.lgs.196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|X|					
Convinzioni religiose	|X|	filosofiche	|X|	d'altro genere	|X|
Opinioni politiche	|X|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|X|
Stato di salute:	attuale	|X|	pregresso	|X|	dati relativi a familiari dell'interessato	|X|
Vita sessuale		|X|				
Dati giudiziari		|X|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato |X|

manuale |X|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |X|

acquisizione da altri soggetti esterni |X|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |X|

di altro titolare |_|

Comunicazione |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

L’attività ispettiva concerne la verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono comunque attribuite dalla legge, a soggetti pubblici, funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; nonché l’accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all’articolo 65, comma 4.
Il trattamento ha per oggetto le attività di vigilanza sugli enti dipendenti e strumentali della Provincia, nonché altre attività ispettive svolte dalla Provincia, dagli enti strumentali provinciali e dagli enti vigilati dalla Provincia, connesse allo svolgimento di funzioni istituzionali e non indicate nelle specifiche schede del Regolamento, alle quali si rinvia per quanto riguarda la normativa di riferimento.

La medesima attività può riguardare, sulla base di quanto disposto dallo Statuto speciale di autonomia (articolo 54, n. 5), la vigilanza nei confronti degli organi (e, dunque, anche delle persone fisiche che li compongono) di enti territoriali (Comuni) e non (Consorzi, Enti o Istituti locali). La richiamata funzione, comprensiva anche dell’eventuale adozione di provvedimenti repressivi, implica, ove necessario, il trattamento di dati giudiziari (con particolare riferimento a quelli rappresentati dalle sentenze penali).

I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari, individuati nella presente scheda, sono effettuati nell’ambito dell’attività ispettiva in materia scolastica dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome, qualora la materia dell’organizzazione scolastica sia affidata, dai rispettivi statuti, alla potestà esclusiva di tali enti.

Il personale ispettivo incaricato del trattamento dei dati accede ai soli dati sensibili la cui conoscenza sia indispensabile per adempiere ai propri compiti e doveri d’ufficio, curandone la conservazione secondo le norme di legge. Tali informazioni possono consistere in dati giudiziari, qualora emergano elementi atti a configurare fattispecie di reato.

Scheda n. 8

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI PROVINCIALI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"

legge 21 maggio 1955, n. 463 "Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche"

legge 26 gennaio 1961, n. 29 "Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari"

legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"

d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito in legge con modificazioni con l'art. unico, legge 28 febbraio 1983 n. 53) "Misure in materia tributaria"-art.5

legge 14 giugno 1990, n. 158 "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni"

legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 "Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione"

d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 "Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158"

legge 8 agosto 1991, n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"

d.lgs. 23 gennaio 1992, n. 31 "Rettifica alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230",

legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" (art. 23)

d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413"

d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime"

d.l. 3 maggio 1994, n. 330 “Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria” convertito con Legge 27 luglio 1994, n. 473 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria”

d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”

legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”

d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 43 “Attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture”

d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’irpef e istituzione di un’ addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” (art.23)

d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”

d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”

d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 “Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”

legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”

d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 “Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433”

legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” (Finanziaria 1999- art. 31, comma 42.)”

d.lgs. 22 febbraio 1999, n. 37 “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1, comma1, lettera a) e c), della legge 28 settembre 1998, n. 337”

d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”

d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28.09.1998, n. 337”

d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133”

legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”

legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in materia fiscale” (artt. 50 e 62)

legge 23 dicembre.2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

d.l. 8 luglio 2002, n. 138 “Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 8 agosto 2002, n. 178, art. 2”

legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)”

d.l. 13 gennaio 2003, n. 2 “Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 14 marzo 2003, n. 39

d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”

d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”

legge 30 dicembre 2004, n. 311 (modificata decreto legge 17 agosto 2005 n. 163-art. 1) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”

legge 17 agosto 2005, n. 168 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 giugno 2005, n. l115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative”

d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 149 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso”

d.l. 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248

legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”

d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità”

legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008- art. 1 cc 43,44,45)

d.l. 31 dicembre .2007, n. 248 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 28 febbraio 2008, n. 31

d.l. 29 novembre 2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” convertito, con modificazioni, in legge. 28 gennaio 2009, n. 2- art. 16

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 “Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l’abilitazione all’esercizio professionale”

legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 “Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale”

legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 “Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998”

legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 “Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000”

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 "Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche"

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative"

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 605 "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti"

decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976 n. 784 "Modificazioni ed integrazioni al d.p.r. 29 settembre 1973 n. 605, concernenti disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti"

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)"

d.p.c.m. 25 gennaio 1999 "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge n. 449 del 1997"

decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 "Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463"

decreto del Ministro delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418 "Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali"

decreto del Ministro delle Finanze, 29 aprile 1999, "Rettifica al d.m. 9 aprile 1999 concernente la riscossione del diritto fisso di L. 3.000 per l'interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli od autoscafi consegnati per la rivendita".

decreto del Ministro delle Finanze, 13 settembre 1999, "Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie della tassa automobilistica"

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 1 dicembre 2003, "Modifica del saggio di interesse legale"

decreto del Ministro dell'Ambiente e utela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività produttive e il Ministro della Salute, 3 agosto 2005, "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 12 dicembre 2007, "Modifica del saggio di interesse legale"

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 4 dicembre 2009, "Modifica del saggio di interesse legale"

ordinanza della Corte Costituzionale 10 aprile 2003, n. 120

risoluzione del Ministero Economia e Finanze 6 marzo 2008, n. 7/DPF "Art. 29 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 - Applicazione degli ecoincentivi. Quesito"

risoluzione del Ministero Economia e Finanze 21 marzo 2008, n. 8/DPF "Art. 29 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 - applicazione degli ecoincentivi. Quesiti"

circolare 27 gennaio 1998, n. 30/E del Ministero delle Finanze "Disposizioni tributarie in materia di veicoli"

circolare del Ministero delle Finanze 11 maggio 1998, n. 122/E "Veicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico - Esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, soprattasse e accessori, e annullamento delle procedure di riscossione coattiva per perdita della proprietà o del possesso - Art 94, commi 7 e 8, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 17, comma 18, della l. 27 dicembre 1997, n. 449"

circolare 10 luglio 1998, n. 180/E "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 47"

circolare del Ministero delle Finanze 15 luglio 1998, n. 186 "Tasse automobilistiche – Esenzioni per disabili- legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17"

circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 marzo 1999, n. 66 "Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio - Art. 6 decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418"

circolare del Ministero delle Finanze 15 gennaio 2001, n. 2 "Modalita' di tassazione dei rimorchi per il trasporto di cose - Ulteriori precisazioni"

circolare del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2001, n. 12 "Rimorchi adibiti al trasporto di cose precisazioni sulle modalità di tassazione e di riscossione"

circolare dell'Agenzia delle Entrate 11 maggio 2001, n. 46 "Legge finanziaria per l'anno 2001 e ulteriori chiarimenti in materia di agevolazioni per disabili"

circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 luglio 2002, n. 5/DPF "Art. 2 del decreto legge 8 luglio 2002, n.138. Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica per l'acquisto di autoveicoli"

circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 agosto 2002, n. 6/DPF "Art. 2 del decreto legge. 8 luglio 2002, n. 138. Ulteriori precisazioni sulle agevolazioni fiscali concernenti l'acquisto di autoveicoli"

circolare dell'Agenzia delle Dogane 28 maggio 2007, n. 17/D "Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità"

circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 giugno 2007, n. 2 con oggetto "Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Art. 1, commi 226 e seguenti. Ulteriori chiarimenti in ordine all'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale"

decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg "Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente "Disciplina della tassa automobilistica provinciale""

decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 15 giugno 2000, n. 11-29/Leg. "Disciplina della imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico"

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività dirette all'applicazione delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni. Attività in materia di imposte, dirette alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o attuazione della normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote di imposta. (Art.66 d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|				
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	D'altro genere	|_|
Opinioni politiche	|_|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					|_|
Stato di salute: attuale	|**X**|	pregresso	|_|	dati relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale	|_|				
Dati giudiziari	|**X**|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato	|**X**|
manuale	|**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato	|**X**|
acquisizione da altri soggetti esterni	|**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |**X**|

archivi amministrativi

- di altro titolare |_|

Comunicazione |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Nell'ambito del trattamento di dati personali per la gestione del rapporto tributario, da parte della competente struttura provinciale, il trattamento di dati giudiziari può verificarsi in relazione allo specifico tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, nell'eventualità di contenzioso di fronte alla Commissione Tributaria: ai fini della decisione della controversia, la Commissione Tributaria può acquisire provvedimenti giudiziari penali definitivi, di condanna o di proscioglimento, che vengono trasmessi in copia alla Provincia.

I dati relativi allo stato di salute (autocertificazioni relative allo stato di invalidità, verbali e certificati rilasciati dalle Commissioni competenti al riconoscimento dell'invalidità, comunque privi dell'indicazione della diagnosi) vengono utilizzati per l'esenzione al pagamento del bollo auto da parte degli invalidi, e vengono trattati direttamente dalla Provincia o da ACI, per conto della Provincia, o da altri Enti delegati dalla Provincia sulla base della normativa provinciale.

I dati provengono, all'Amministrazione provinciale, da parte degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione in fase di controllo delle dichiarazioni rese dai contribuenti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 ed in fase di concessione di agevolazioni fiscali.

Sono registrati e conservati, sia in forma cartacea che informatizzata, e sono trattati ai fini degli adempimenti d'ufficio a carattere tributario previsti dalla legge.

Scheda n. 9

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE RELATIVE A CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, ISCRIZIONI, AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI ED ALTRI BENEFICI A PERSONE FISICHE DA PARTE DELLA PROVINCIA, DEGLI ENTI E AGENZIE PROVINCIALI, DEGLI ALTRI ENTI VIGILATI E CONTROLLATI DALLA PROVINCIA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Concessione beni demaniali e autorizzazioni ambientali:

r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

r.d. 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"

r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno" (cave e torbiere)

r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario", Art. 11 (beni di demanio e patrimonio regionale)

legge 21 gennaio 1994, n. 61 "Conversione in legge, con modificazioni del d.l. n. 496/1993 recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente" (ora ISPRA *ex* art. 28, decreto legge 25.06.2008 n. 112, convertito in legge 133/2008)

legge. 24 ottobre 2000, n. 323 "Riordino del settore termale" (acque termali)

d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" (foreste)

d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", (IPPC), artt. 16 e 17

d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 " Norme in materia ambientale"

Interventi di promozione economica

r.d. 2 novembre 1933, n. 1741 "Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti"

r.d. 30 marzo 1942, n. 327 "Codice della navigazione"

legge 25 luglio 1952, n. 949 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione" - contributi in conto interesse e in conto canoni relativi agli investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane

legge 28 novembre 1965, n. 1329 "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili"

legge 10 aprile 1981, n. 151 "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore"

legge 27 febbraio 1985, n. 49 "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione". (Fondo rotazione cooperazione)

legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge-quadro per l'artigianato"

legge 21 febbraio 1989, n. 83 "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane"

legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"

legge 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", art. 21

legge 19 febbraio 1992, n. 488 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive" - agevolazioni a favore di investimenti in aree depresse

legge 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"

legge 27 ottobre 1994, n. 598 "Investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale"

legge 8 agosto 1995, n. 341 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse". (Art. 1). (Incentivi alla imprese)

legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". (Incentivi alle imprese)

legge 28 maggio 1997, n. 140 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica -: Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali"

legge 7 agosto 1997, n. 266 "Interventi urgenti per l'economia" - incentivi alle imprese

legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"

legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Legge finanziaria 2001” art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”

d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”(ART. 16)

d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154 “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”

d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”

d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 “Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di G.P.L., nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di G.P.L. in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239”

decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 “Approvazione del regolamento per la navigazione interna”

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 “Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali”

decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali, 7 aprile 2006, “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento” *(misure di sostegno)*

regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

regolamento (CE) n. 2792/1999 (Azioni strutturali nel settore della pesca – SFOP)

regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002 che modifica il regolamento CE n. 438/01 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali

regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica che modifica il Regolamento CE n. 1685/00 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali

regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento CE n. 1685/00 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento CE n. 1145/2003

regolamento (CE) n. 2035/2005 della Commissione del 12 dicembre 2005 che modifica il regolamento CE n. 1681/1994 relativo alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente

pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema di informazione in questo settore

regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento Ce n. 1783/99

regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/1999

regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT)

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento n. 1260/1999

regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento CE n. 1164/1994

regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo della Pesca

regolamento (CE) n. 1828/2006 Regolamento Della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (*Modificato dal Regolamento (CE) n. 846/2009)*

regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26.03.2007 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca

Normativa antimafia, accertamento requisiti morali:

r.d. 17 novembre 1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato"

r.d. 23 novembre 1936, n. 2523 "Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo"

legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia"

legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico"

legge 6 giugno 1974, n. 298 "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada"

legge 3 maggio1985, n. 204 "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio"

legge 3 febbraio 1989, n. 39 "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958 n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore"

legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”

legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di transito”

legge 25 agosto 1991, n. 287 “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”

legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”

legge 30 marzo 1998, n. 61 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi”

legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”

legge 24 novembre 2003, n. 326 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 269/2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (art. 48 e art. 50)”

d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”

d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 “Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia”

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 “Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”

decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni”

decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 giugno 1985, n. 1533 "Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri"

decreto del Ministro dei Trasporti e e della Navigazione di concerto con il Ministro delle Finanze 16 aprile 1996, n. 338 "Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"

Garante Privacy-Autorizzazione n. 7/2009 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (Capo IV, punto 2, lett. e|, *Certificazioni antimafia*)

Ex II.PP.AB

legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale" (in particolare l'art.5)

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449"

legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328"

Studi Universitari

legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari"

Normativa di carattere generale applicabile ai controlli di secondo livello sui contributi comunitari FESR e FSE erogati dalla Provincia

regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione (modifica del regolamento CE n. 1685/00 recante disposizioni del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e revoca il Regolamento CE n. 1145/2003)

regolamento (CE) n. 1083/2006 dell' 11.07.2006 Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08.12.2006 Regolamento della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di

coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

Politiche del lavoro

legge 23 luglio 1991, n. 223 "Cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione"

legge 19 luglio 1993, n. 236 "Interventi a sostegno dell'occupazione"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 "Organizzazione degli interventi di politica del lavoro"

legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 "Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale"

legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"

legge provinciale 12 dicembre 1993, n. 41 "Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna"

legge provinciale 12 dicembre 1999, n. 6 "Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale"

legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 recante "Nuove disposizioni in materia di beni culturali"

legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino"

legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 "Disciplina dell'attività di cava"

legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 "Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)"

legge provinciale 29 ottobre 2009, n. 12 "Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento"

legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 "Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato"

legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 "Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini"

legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2014)**"**

leggi provinciali che disciplinano le attività e i procedimenti oggetto della schede

norme regolamentari attuative delle leggi provinciali che disciplinano le attività e i procedimenti oggetto della scheda

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 "Polizia delle miniere e delle cave"

statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige" e relative norme di attuazione, ivi comprese le norme che disciplinano l'esistenza di specifici albi, elenchi, catasti

decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di di trasferimento alle Provincie autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 463/1999" (art. 8, c.1, lett. e)

decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare" e ss. mm. (d.lgs. n. 63/2008)

decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche"

decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 "Regolamento di istituzione del sistema di qualità per gli esecutori di LL.PP."

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)" (patentini)

d.p.c.m. 30 marzo 1994, n. 298 "Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico"

d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate"

d.p.c.m. 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'unificazione di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art.4 della legge n.390/1991"

decreto ministeriale 17 dicembre 1945 "Disciplina per l'assunzione del taglio dei soprassuoli boschivi"

decreto del Ministero della Sanità, 6 luglio 1999, "Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano"

decreto del Ministero della Sanità, 1 agosto 2000, "Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie"

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica"

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, n. 266 "Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460"

decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161 "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci"

provvedimenti regionali di attuazione di interventi di natura comunitaria

decisioni U.E. di approvazione dei DOCUP regionali

docup 2000-2006 Misura 1.2 "Fondo di rotazione per l'artigianato"

decisioni della Commissione Europea che approvano i Programmi di iniziativa comunitaria Interreg IIIA Italia-Slovenia, Italia-Austria, Transfrontaliero adriatico, Spazio alpino, CADSES, Medoc. DGR che adottano i documenti di programmazione dei Programmi predetti

atti di intesa stipulati dagli Enti per il Diritto allo Studio con le Università

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modificazione e revoca di benefici economici, agevolazioni, abilitazioni al rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri titoli abilitativi (art.68 d.lgs 196/2003)

Attività di controllo e ispettive. (art.67 d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica		**|X|**				
Convinzioni religiose		**|X|**	filosofiche	**|X|**	d'altro genere	**|X|**
Opinioni politiche		**|X|**				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						**|X|**
Stato di salute:	attuale	**|X|**	pregresso	**|X|**	Anche relativi a familiari dell'interessato	**|X|**
Vita sessuale		|_|				
Dati giudiziari		**|X|**				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato |**X**|

manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |**X**|

acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |_|

- di altro titolare |**X**|

(*raffronti*: Amministrazioni Certificanti, ai fini dei controlli previsti dal d.p.r. n. 445/2000).

Comunicazione |**X**|
Autorità Giudiziaria

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

La scheda riguarda i trattamenti effettuati dalla Provincia, dagli enti e agenzie provinciali (agenzie provinciali per le erogazioni in agricoltura, enti per il diritto allo studio universitario, altri enti strumentali) e dagli altri enti vigilati e controllati dalla Provincia.
Il trattamento dei *dati giudiziari* è effettuato per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ad appalti pubblici, ai sensi del d.lgs. n. 163/06, per attività di controllo, ispettive, sanzionatorie connesse ai procedimenti in oggetto, nonché per l'accertamento dei requisiti morali richiesti da specifiche normative (iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari, rilascio licenza di P.S. ai titolari delle agenzie di viaggio, concessione di finanziamenti o contributi alle imprese di costruzione ed alle cooperative di abitazione per la realizzazione o il recupero di alloggi di edilizia residenziale agevolata, apertura di autoscuole e scuole nautiche, autorizzazione officine di revisione, etc.).

Il trattamento dei *dati relativi allo stato di salute* riguarda anche specifici trattamenti di dati relativi al rilascio di autorizzazioni/concessioni a persone fisiche, quando la disciplina di settore applicabile prevede la verifica delle condizioni fisiche degli interessati (autorizzazione uso gas tossici, concorsi per gestione farmacie, etc.).

I dati relativi allo stato di salute possono essere trattati, altresì, nei procedimenti di erogazione di contributi/agevolazioni, se indispensabili per l'accertamento dei requisiti previsti dalla disciplina di settore applicabile per l'erogazione dei contributi/agevolazioni medesimi e/o per la loro revoca.

I dati dei soggetti dichiarati inidonei al proprio lavoro (relativi, dunque, alla inidoneità al lavoro) sono trattati, ove necessario e a seguito di segnalazione del Servizio Lavoro (o dell'inoltro della domanda di assunzione stagionale), per l'inserimento, presso cooperative e consorzi convenzionati con la struttura provinciale competente in materia di ripristino e valorizzazione ambientale, nell'ambito delle attività previste dalla legge provinciale n. 32/1990 (art. 8 bis) e ss. mm..

Altri dati sensibili vengono trattati in applicazione delle norme sulla riduzione di imposte e tariffe. La riduzione dell'imposta sulla pubblicità (art. 16 d.lgs. n. 507/1993) implica, infatti, in quanto connessa alla natura della manifestazione alla quale l'agevolazione si riferisce, il trattamento di dati relativi all'adesione a partiti, sindacati od organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale.

Ai fini dei controlli delle dichiarazioni rese, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, dai richiedenti i benefici ed in fase di concessione dei benefici medesimi, possono essere effettuati *raffronti* di dati sensibili e giudiziari con altri Titolari/Amministrazioni Certificanti, ai fini dei controlli previsti dal d.p.r. predetto.

Contributi a soggetti privati a seguito di eventi calamitosi

A seguito di un evento calamitoso possono essere previsti, Provincia o a carico di questa (di norma con ordinanze di protezione civile ex art. 5 legge n. 225/1992), ausili finanziari a sostegno dei soggetti privati danneggiati. In particolare, nel caso di nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione, particolari stati di salute della persona, come la sua disabilità, possono essere previsti come requisiti per l'erogazione dei contributi. In tal caso, le informazioni vengono trattate, da parte della Provincia, solo per la verifica del possesso dei requisiti previsti.

Dati relativi ad alunni delle Scuole statali e paritarie - diritto allo studio non universitario:
Nei casi di interventi a favore delle famiglie di alunni delle scuole statali e paritarie, il trattamento ha ad oggetto la raccolta, la conservazione e l'utilizzo (ai fini dell'idoneità all'ottenimento del contributo) dei dati sanitari, dei richiedenti il beneficio, indispensabili per l'accertamento dei relativi requisiti.

Enti/Aziende per il Diritto allo Studio Universitario

Il trattamento effettuato, dagli Enti/Aziende per il Diritto allo studio universitario, ha ad oggetto le procedure amministrative finalizzate all'erogazione di borse di studio, o benefici economici, a persone fisiche in possesso di requisiti predefiniti, nell'ambito di quanto disposto dalla legge 2 dicembre 1991 n. 390 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
Nel corso di tale attività, l'Ente/azienda per il Diritto allo Studio effettua un trattamento di dati sensibili in sede di acquisizione della documentazione contenente alcuni requisiti, il cui accertamento è indispensabile per l'erogazione, in certe situazioni personali, della borsa di studio o comunque del beneficio, e precisamente:

- in caso di richiedente disabile, questi deve presentare idonea certificazione di riconoscimento della invalidità priva di diagnosi;
- in caso di richiedente straniero non appartenente all'Unione Europea, questi deve presentare copia del visto e del permesso di soggiorno in corso di validità, ed eventualmente, se del caso, attestato ufficiale relativo alla condizione di apolide o rifugiato politico.

Le notizie, riferite alle condizioni economiche dei richiedenti le borse di studio e i benefici, sono idonee a rivelare dati sensibili di terzi qualora, in sede di richiesta di revisione dell'importo del beneficio, l'indicazione *dello stato di salute di componenti il nucleo familiare* del richiedente (componenti individuati con i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999) sia indispensabile per attestare il peggioramento delle condizioni economiche del richiedente e, quindi, per la rideterminazione del beneficio economico spettantegli.

Il beneficio economico, erogato dall'Ente/Azienda per il Diritto allo Studio, può concretarsi anche sotto forma di assegnazione di posto letto in apposite residenze individuate dall'Ente. Può essere effettuato il trattamento di dati sensibili nel caso in cui il beneficiario intenda prorogare la presa di possesso del posto assegnatogli, in quanto questi è tenuto a presentare documentazione idonea a giustificare la proroga per motivi di salute o di famiglia.

Scheda n. 10

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE AL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO), ALL' INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO, ALLA BANCA DATI PROVINCIALE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 13 marzo 1958, n. 308 "Norme per assunzione dei sordomuti"

legge 29 marzo 1985, n. 113 "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti"

legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione"

d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59"

legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

d.lgs. 23 maggio 2000, n. 196 "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144"; (art. 10, comma 4)

legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro"

d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14.02.2003, n. 30"

regolamento (CE) n. 1612/1968 "Regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità"

regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008 "Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)"

Leggi provinciali

legge provinciale 16 giugno1983, n. 19 "Organizzazione degli interventi di politica del lavoro"

legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 "Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa"

legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 "Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna"

legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 "Disposizioni per agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili" (Art. 26)

legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e della Programmazione economica 13 gennaio 2000, n. 91 "Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68"

decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro per l'Innovazione e le tecnologie, 13 ottobre 2004, "Borsa Nazionale Continua del Lavoro"

decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 4 febbraio 2010, "Criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili"

decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, 2 novembre 2010, "Disposizioni riguardanti il prospetto informativo disabili"

decisione 22 ottobre 1993, n. 93/569/CEE Decisione della Commissione relativa all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità riguardo segnatamente ad una rete denominata EURES (EURopean Employment Services). (La decisione 93/569/CEE è abrogata. Tuttavia, essa continua ad applicarsi a operazioni rispetto alle quali è stata presentata domanda prima dell'entrata in vigore della presente decisione)

decisione 23 dicembre 2002, n. 2003/8/CE Decisione della Commissione che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro. (compresa la rete EURES- *European Employment Services* - Servizi europei per l'impiego)

circolare del Ministero del Lavoro del 22 gennaio 2010, n. 2 "Assunzioni obbligatorie. Prospetto informativo di cui al novellato art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Indicazioni operative"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 8 marzo 2013, n. 412 "Modifica e sostituzione del documento allegato della deliberazione n. 3000 di data 28 novembre 2003 recante intese operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili"

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro (art. 73, comma 2, lettera i) d.lgs. 196/2003)

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di diritti delle persone handicappate, con particolare riferimento al collocamento obbligatorio (art. 86, comma 1, lettera c) punto 2 d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| D'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |**X**|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |_| Anche relativi a familiari dell'interessato |_|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato |**X**|

manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |**X**|

acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |_|

- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|

Enti strumentali provinciali a cui la Provincia abbia delegato competenze in materia di mercato del lavoro

INPS, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati è effettuato dalla Provincia e/o dagli enti strumentali provinciali in materia di lavoro (ente/agenzia provinciale lavoro).

A) Procedimento per l'assunzione di disabili (collocamento obbligatorio)

Le leggi provinciali attribuiscono, alla Provincia, la titolarità dell'archivio relativo alle attività di supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro. Il trattamento di dati sanitari riguarda la parte relativa al collocamento dei disabili.

Il trattamento dei dati personali, da parte della Provincia, riguarda esclusivamente i compiti di gestione e di manutenzione del sistema informativo di supporto all'attività degli Enti cui sono delegate le funzioni amministrative relative al collocamento obbligatorio.

Eventuali elaborazioni e analisi statistiche sono effettuate su dati privi di elementi identificativi.

B) Banca dati provinciale agevolazioni per le assunzioni

Trattamento previsto dalla legge n. 68/1999, art. 13, e dalle leggi provinciali in materia.

Il trattamento è finalizzato a definire eventuali maggiorazioni del contributo esonerativo previsto dalla Legge n. 68/1999 e all'adozione dei provvedimenti di assegnazione di facilitazioni (contributi e sgravi), ai datori di lavoro privati, per l'assunzione di lavoratori disabili.

Le Regioni/Province autonome comunicano i dati necessari, alla ripartizione del Fondo, al Ministero delle politiche sociali e del lavoro di cui al d.m. 4 febbraio 2010, secondo le modalità previste nel parere del Garante 3 febbraio 2011 (Registro provvedimenti n. 45 del 3 febbraio 2011) - pubblicato sul Bollettino del Garante per la protezione dati personali n. 124/febbraio 2011.

La legge prevede che i datori di lavoro, avendo l'obbligo di assumere personale disabile, inviino periodicamente al **Sistema Informativo Lavoro (SIL),** quale nodo informativo provinciale della rete telematica "Borsa Nazionale Continua del Lavoro", dei prospetti indicanti l'organico e i disabili in forza. In base a tali prospetti sono inviati, presso i medesimi datori di lavoro, disabili con professionalità che possono essere occupate nelle unità produttive.

I prospetti sono redatti ai sensi dell'art. 9, comma 6, della l. 68/1999, sulla base delle indicazioni di cui al d.m. 2.11.2010.

Il trattamento ha ad oggetto dati in ordine allo stato di salute attuale di persone disabili, acquisiti anche da altri soggetti esterni alla Provincia (o Ente provinciale strumentale), nell'ambito delle proprie attribuzioni e funzioni (Centri per l'impiego delle province), elaborati sia in forma cartacea sia in forma automatizzata presso i competenti uffici provinciali. Tali dati sono trattati solo se indispensabili al collocamento dei lavoratori disabili.

Le schede anagrafico-professionali dei disabili contengono l'indicazione delle percentuali di invalidità e i contenuti della relazione conclusiva, rilasciata dalla commissione sanitaria, in ordine a prescrizioni e suggerimenti per l'inserimento lavorativo.

Il procedimento amministrativo, per l'erogazione, ai datori di lavoro, degli incentivi alle assunzioni (*ex* art. 13, l. 68/1999), è effettuato, interamente, all'interno delle strutture provinciali e richiede che la Provincia acquisisca i dati personali identificativi dei lavoratori assunti, con il relativo periodo di assunzione, sulla base del quale si determina il contributo ai datori di lavoro.

C) Servizio EURES: incontro domanda-offerta di lavoro

Nell'ambito dell'attività del servizio EURES (*EURopean Employment Services*), le persone in cerca di lavoro possono presentare il *curriculum vitae* al predetto servizio.

Il *curriculum vitae* può contenere dati sensibili quali, ad esempio, informazioni idonee a rivelare lo stato di salute e dati idonei a rivelare l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

Tali dati sensibili sono oggetto di trattamento solo se strettamente indispensabili per valutare le esperienze professionali e le competenze personali ai fini dell'incontro domanda-offerta.

Datori di lavoro.

Nei casi in cui i datori di lavoro presentino, ai sensi dell'art. 9, co. 6°, della legge n. 68/1999 e del relativo decreto attuativo, d.m. 2.11.2010, i prospetti indicanti l'organico e i disabili in forza per il tramite di associazioni sindacali od organizzazioni di categoria, il trattamento riguarda anche informazioni relative all'adesione, dei datori di lavoro medesimi, a tali organizzazioni od organizzazioni a carattere sindacale.

Scheda n. 11

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

GESTIONE DATI RELATIVI AI PARTECIPANTI A CORSI ED ATTIVITÀ FORMATIVE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 6 dicembre 1971, n. 1044 "Piano quinquennale per l'Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato"

legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina"

legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina"

legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (art. 13. Integrazione scolastica.)

d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

legge 21 gennaio 1994, n. 61 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.61, in materia di riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale" (artt. 1 e 3)

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" (art. 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni.)

legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"

legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"

d.lgs. vo 4 maggio 2001, n. 207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8/11/2000 n. 328. (EX IPAB)"

d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53"

d.l. 29 novembre 2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, commi 1, 1-bis, 8 e 9)

d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario", (convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33., art. 7-ter)

regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, modificato dal regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 6 maggio 2009

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, stabilisce le norme generali che disciplinano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo di coesione

regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, modificato dal Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione dell'1 settembre 2009

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 "Ordinamento della formazione professionale"

legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 "Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente"

legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 "Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento"

legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino"

legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 "Disciplina della formazione in apprendistato"

legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10 "Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze**"**

leggi provinciali che disciplinano le attività e i procedimenti oggetto della scheda

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione"

decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166 "Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale"

decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 5 agosto 2010, n. 74 "Anagrafe nazionale degli studenti"

circolare Interministeriale del 12 ottobre 2007 "Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario"

circolare del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 febbraio 2009, n. 2

decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg "Regolamento concernente "Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche""

decreto del Presidente della Provincia di Trento 25 luglio 2005, n. 15-45/Leg. "Approvazione del regolamento concernente "Disciplina degli istituti di formazione professionale provinciali (art. 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21)""

decreto del Presidente della Provincia di Trento 1 ottobre2008, n. 42-149/Leg. Approvazione del "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Finalità di istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 95 d.lgs. 196/2003)

Applicazione della disciplina in materia di concessione di contributi in materia di formazione professionale (art. 68, comma 2, lett. e) d.lgs. 196/2003)

Attività di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro (art. 73, comma 2, lett. i) d.lgs. 196/2003)

Gestione di asili nido e delle scuole per l'infanzia (art. 73, comma 2, lett. a), D. Lgs.vo. 196/2003) (*per quanto riguarda le EX IPAB)*

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|					
Convinzioni: religiose	|**X**|	Filosofiche	|**X**|	d'altro genere	|**X**|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale *(limitatamente all'attività formativa dell'APPA)*						|**X**|
Stato di salute: attuale	|**X**|	Pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato		|_|
Vita sessuale	|_|					
Dati giudiziari	|**X**|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato	|**X**|
manuale	|**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |**X**|
acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |_|

- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|
Gestori esterni del servizio mense e società che effettuano il servizio di trasporto scolastico (nel caso in cui tali gestori e società esterne si configurino come Titolari autonomi e non come Responsabili esterni di trattamento).

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

La Provincia, le Aziende Sanitarie e gli altri Enti strumentali, per i quali la Provincia esercita poteri di indirizzo e controllo, trattano dati sanitari per la gestione di corsi di istruzione ed aggiornamento professionale limitatamente alla conoscenza di eventuali situazioni di malattia, limitazione funzionale e disabilità, ove indispensabili per l'accesso alle attività formative e la loro gestione e/o per mettere a disposizione, dei partecipanti che lo richiedano, ausili didattici indispensabili all'utile frequenza delle attività formative medesime.
Il trattamento può riguardare dati sensibili, inerenti allo stato di salute, le convinzioni filosofiche e d'altro genere, o l'adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, e dati giudiziari, in quanto i corsi sono rivolti anche a particolari categorie di soggetti (ad es. corsi per tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti, corsi per non vedenti, corsi per ex-carcerati, ecc.) o a partecipanti con particolari requisiti, anche con riferimento all'appartenenza a determinate organizzazioni sindacali, di opinione, o di categoria. Tali dati sono trattati nei limiti in cui ciò sia strettamente indispensabile per gestire le attività di erogazione della suddetta formazione.

Il trattamento di dati sensibili può avvenire anche nell'ambito della raccolta dei dati relativi agli studenti soggetti all'obbligo scolastico e formativo, in attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, modificata, dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, che ha istituito il sistema nazionale e provinciale delle anagrafi degli studenti. In tali anagrafi sono oggetto di trattamento dati idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o di altro genere e dati giudiziari indispensabili ad individuare il soggetto presso il quale lo studente assolve l'obbligo scolastico (scuole paritarie, strutture ospedaliere, case circondariali, ecc.).

Nel caso di gestione del servizio di mensa/ristorazione, fornito nell'ambito dell'attività di formazione dall'ente/amministrazione che gestisce i corsi/progetti di formazione, dati sensibili relativi a convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere e/o di salute dei partecipanti ai corsi/progetti medesimi, possono essere rilevati, indirettamente, da particolari scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani e/o rispondenti a determinati dettami religiosi e/o rispondenti a intolleranze alimentari, ecc.).

Trattamento di dati da parte delle EX IPAB e Aziende servizi alla persona

Il trattamento dei dati riguarda l'attività relativa alla gestione degli asili nido, dei servizi per l'infanzia e di istruzione.

I dati sensibili degli alunni, relativi alle specifiche situazioni patologiche del minore, possono essere comunicati direttamente dalla famiglia.

Inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare, indirettamente, le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori degli alunni e/o di salute degli alunni stessi.

Le informazioni raccolte possono essere comunicate sia ad eventuali gestori esterni del servizio mense, che provvedono all'erogazione del servizio, sia a società che effettuano il servizio di trasporto scolastico (nel caso che tali gestori e società esterne si configurino come titolari autonomi e non come responsabili esterni di trattamento).

Scheda n. 12

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" art. 117

legge 26 maggio 1970, n. 381 "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti"

legge 27 maggio 1970, n. 382 "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili"

legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del d.l. 30.01.1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"

legge 29 luglio 1975, n. 405 "Istituzione dei Consultori Familiari"

legge 22 dicembre 1975, n. 685 "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"

legge 22 maggio 1978, n. 194 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza**"**

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"

legge 11 marzo 1988, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988)"

d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 "Revisione delle minorazioni e dei benefici economici"

legge 5 giugno 1990, n. 135 "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS"

legge 26 giugno 1990, n. 162 "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"

legge 11 ottobre 1990, n. 289 "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi."

legge 15 ottobre 1990, n. 295 "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive

modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.”(*istituzione di commissioni mediche per l’ accertamento nelle ASL*)

legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”

legge 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica” – Art. 11: Previdenza e assistenza

legge 21 gennaio 1994, n. 61 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 04.12.1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. (ANPA)”

legge 23 dicembre 1996, n. 648 “Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1996 . n.36 recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l’anno 1996”

legge 28 agosto 1997, n. 284 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.” (*art. 130. Trasferimento funzioni dello Stato a Regioni ed Enti Locali*)

d.lgs. 24 aprile 1998, n. 124 “Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’art. 59, comma 50, della legge 27.12.1997, n. 449.”

legge 18 febbraio 1999, n. 45 “Disposizioni per il Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze”

legge 26 febbraio 1999, n. 39 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1998 n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998 –2000”

legge 12 marzo 1999, n. 68 “Diritto al lavoro e collocamento mirato del disabile”

d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”

d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230 “Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419”

legge 24 ottobre 2000, n. 323 “Riordino del settore termale”

legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001)

legge 8 febbraio 2001, n. 12 “Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore”

legge 6 marzo 2001, n. 52 “Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo”

legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge-quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”

legge 16 novembre 2001, n. 405 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.”

D.L. 30 settembre 2003, n. 269 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”: art. 50

d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”

d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (in particolare, capo IV Spesa sanitaria e per invalidità, art. 79 Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria)

legge 15 marzo 2010, n. 38 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” e disposizioni attuative

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 “Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento”

legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 “Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente”

legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 “Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)” (articolo 22)

legge provinciale 1 agosto 2005, n. 14 “Riordino del sistema provinciale della ricerca dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse”

legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento”

leggi provinciali in materia sanitaria

leggi provinciali che istituiscono Agenzie e Istituti scientifici regionali in ambito sanitario

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382". (artt. n 17 e 27)

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Regolamento Polizia Mortuaria" art.1 c.7 (Registro Cause di morte)

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"

decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 72 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza"

decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 "Riordinamento procedimenti riconoscimento minorazioni civili e concessione benefici economici"

decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 "Approvazione del progetto obiettivo "Tutela salute mentale 1998 – 2000"

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2000, n. 333 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'accertamento della capacità del disabile ai fini del collocamento mirato al lavoro"

decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 "Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale"

decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271 "Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni"

decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272 "Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta. Allegato e): assistenza domiciliare ai bambini con patologia cronica."

decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"

d.p.c.m. 14 settembre 1999 - Dipartimento per gli Affari sociali – "Istituzione dell'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze"

d.p.c.m. 26 maggio 2000 "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112"

d.p.c.m. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"

d.p.c.m. 29 novembre 2001 "Livelli essenziali di assistenza sanitaria"

d.p.c.m. 26 marzo 2008 "Attuazione dell'art.1, comma 810, lettera c) della legge 296/2006, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività"

d.p.c.m. 1 aprile 2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali della sanità penitenziaria"

decreto del Ministro della Sanità, 18 febbraio 1982, "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"

decreto del Ministro della Sanità, 7 febbraio 1983, "Elenco delle malattie infettive sottoposte a denuncia obbligatoria"

decreto del Ministro della Sanità, 28 febbraio 1983, "Norme per tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica"

decreto del Ministro della Sanità, 28 febbraio 1983, "Integrazione e rettifica al d.m. 18.02.1982 concernente norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"

decreto del Ministro della Sanità, 15 gennaio 1988, "Sorveglianza delle infezioni trasmissibili con trasfusioni di sangue"

decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale 30 novembre 1990, n. 444 "Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei Servizi per le Tossicodipendenze da istituire presso le Unità Sanitarie Locali"

decreto del Ministro della Sanità, 15 dicembre 1990, "Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive – SIMI"

decreto del Ministro della Sanità, 1 febbraio 1991, "Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria"

decreto del Ministro del Tesoro 5 agosto 1991, n. 387 "Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile"

decreto del Ministro della Sanità, 5 febbraio 1992, "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti"

decreto del Ministero della Sanità, 19 febbraio 1993, "Approvazione dello schema - tipo di convenzione tra Unità Sanitarie Locali ed enti, società, cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope"

decreto del Ministero della Sanità, 4 marzo 1993, "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate"

decreto del Ministero della Sanità, 12 luglio 1993, "Registro della malattia di Gaucher"

decreto del Ministro della Sanità, 3 agosto 1993, "Linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di alcoldipendenze"

decreto del Ministro della Sanità, 29 novembre 1993, "Registro degli assuntori dell'ormone della crescita"

decreto del Ministro della Sanità, 13 marzo 1995, "Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti"

decreto del Ministero della Sanità 28 maggio 1999, n. 329 “Regolamento recante norme di individuazione malattie delle croniche e invalidanti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 29 aprile 1998 n. 124”

decreto del Ministro della Sanità, 28 settembre 1999, “Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative”

decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, 22 novembre 1999, “Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili””

decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e il Ministro per la Solidarietà sociale, 24 aprile 2000, “Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al “Piano sanitario nazionale per il triennio 1998–2000””

decreto del Ministro della Sanità 27 ottobre 2000, n. 380 “Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati”

decreto del Ministro della Sanità, 22 marzo 2001, “Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale”

decreto del Ministro della Sanità, 27 aprile 2001, “Istituzione del corso “pilota”, a carattere nazionale, di alta qualificazione teorico-pratica in cure palliative”

decreto del Ministero della Sanità 18 maggio 2001, n. 279 “Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124”- Registro Malattie Rare

decreto del Ministero della Sanità 21 maggio 2001, n. 296 “Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124”

decreto del Ministro per la Solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”

decreto del Ministro della Sanità 16 luglio 2001, n. 349 Regolamento recante: "Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni"

decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 12 dicembre 2001, “Sistemi di garanzie per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria”

decreto del Ministro della Salute, 21 dicembre 2001, “Sorveglianza obbligatoria della malattia di Creutzfeldt-Jakob”- Registro malattia Creutzfeld-Jakob

decreto del Ministro della Salute, 31 luglio 2007, " Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto"

decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 17 dicembre 2008, " Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza"

decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 17 dicembre 2008, "Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali"

decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 17 dicembre 2008, "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare"

decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 10 dicembre 2009, "Controlli sulle cartelle cliniche"

d.m. Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 11 dicembre 2009, "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria , tramite il supporto del sistema tessera sanitaria"

decreto del Ministro della Salute, 11 giugno 2010, "Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze"

decreto del Ministro della Salute, 15 ottobre 2010, "Istituzione del sistema informativo per la salute mentale"

provvedimento 8 Marzo 2001 "Accordo tra il Ministro della sanità e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulle linee-guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l'assistenza in oncologia"

provvedimento Commissione Unica del Farmaco 20 luglio 2000 "Istituzione dell'elenco delle specialità medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario nazionale"

provvedimento Commissione Unica del Farmaco 31 gennaio 2001 "Monitoraggio clinico dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536 convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648"

convenzione nazionale Medici di medicina generale

piano Sanitario Nazionale

piano Sanitario Regionale

"**accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria"** approvato annualmente dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome

accordo Stato - Regioni 21 gennaio 1999, n. 593 per la "Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti"

accordo quadro Stato - Regioni 22 febbraio 2001 per lo "Sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS)"

provvedimento Conferenza Stato-Regioni del 4 aprile 2000 "Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi"

linee guida Garante della privacy in tema di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario - 5 maggio 2011

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 2 settembre 2011, n 1894 "Costituzione osservatorio per la salute - legge provinciale 23 luglio 2010 "Tutela della salute in provincia di Trento" - articolo 14"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 2 dicembre 2011, n. 2617 "Direttive provinciali 2012 in materia di integrazione socio sanitaria**"**

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 18 maggio 2012, n. 990 "Istituzione dell'Osservatorio permanente sulla Sanità Penitenziaria (d.p.c.m. 01/04/2008, All. A)"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 23 novembre 2012, n. 2546 "Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante «Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale». (Rep. n. 5/CU)"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 14 dicembre 2012, n. 2706 "Intesa tra la Provincia autonoma di Trento e l'Università degli studi di Trento in materia di trattamento di dati sensibili e giudiziari. Approvazione dello schema di intesa**"**

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 25 gennaio 2013, n. 106 "legge provinciale 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari nell'ambito della disabilità, salute mentale e dipendenze: direttive 2013"

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|**X**|					
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute:	attuale |**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato		|**X**|
Vita sessuale	|**X**|					

Dati giudiziari |**X**|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato |**X**|

manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |**X**|

acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |**X**|

- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|

Aziende sanitarie, Altre Regioni,/Province autonome/Agenzie Regionali di Sanità, Ministero della Salute (relativamente ai flussi segnalati nelle seguenti schede dell'Allegato A: n.13, n.15, n.20, n.24, n.26 e n.28.)

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di tutela della salute dei cittadini, attraverso interventi di diagnosi, cura e riabilitazione, il Servizio Sanitario Nazionale, nelle diverse articolazioni, ha l'esigenza di svolgere attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei

trattamenti sanitari erogati, di valutazione della appropriatezza e della qualità dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente, di valutazione dei fattori di rischio per la salute (art. 8 octies e art. 10 D. Lgs. n. 502/92).
Il trattamento dei dati è effettuato dalla Provincia, dalle Agenzie e Istituti scientifici provinciali in ambito sanitario, dall'Agenzia Provinciale per la Protezione Ambientale per quanto riguarda le attività tecnico-scientifiche di supporto alle funzioni di prevenzione collettiva e di tutela della salute.

In particolare, il trattamento dei dati ha l'obiettivo di valutare e confrontare (tra gruppi di popolazione o tra strutture) l'appropriatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'assistenza erogata, anche con riferimento a specifiche patologie o problematiche sanitarie e anche attraverso la caratterizzazione dell'esposizione a fattori di rischio, la ricostruzione dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e l'analisi e il confronto degli esiti di salute; per tali scopi, la Provincia ha necessità di effettuare, sulla base di dati privi di elementi identificativi diretti, l'elaborazione e l'interconnessione, con modalità informatizzate, di dati personali gestiti nell'ambito dei diversi archivi del Sistema Informativo Sanitario a livello provinciale ed in particolare quelli relativi a:

- malattie infettive e diffusive
- vaccinazioni
- programmi di diagnosi precoce
- assistenza medica di base
- assistenza specialistica ambulatoriale e riabilitativa
- assistenza domiciliare
- cure all'estero
- salute mentale
- dipendenze
- assistenza ospedaliera
- emergenza sanitaria e 118
- assistenza residenziale, semiresidenziale e negli hospice
- certificati di assistenza al parto e esiti gravidanza
- assistenza farmaceutica e farmacovigilanza
- attività fisica e sportiva
- assistenza integrativa
- assistenza termale
- rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro
- infortuni stradali
- invalidità civile, disabilità, handicap
- riconoscimento del diritto all'esenzione
- indagini di soddisfazione degli utenti
- dati sulla mortalità
- assistenza protesica.

Il trattamento avviene con dati privati degli elementi identificativi diretti.
I dati provenienti dalle aziende sanitarie sono privati, degli elementi identificativi diretti, subito dopo la loro acquisizione da parte della Provincia; ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni e della eventuale interconnessione con altre banche dati sanitarie della Provincia, la specifica struttura tecnica individuata dalla Provincia, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale, provvede ad assegnare, ad ogni soggetto, un codice univoco che non

consente la identificazione diretta dell'interessato durante il trattamento dei dati. Il sistema di codifica adottato non deve consentire alcuna correlazione immediata con i dati anagrafici del soggetto e deve consistere in una frequenza fissa di caratteri alfanumerici casuali ottenuti attraverso procedure di cifratura (algoritmi) non invertibili.

Per le attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione non può essere effettuata la correlazione tra il codice univoco e i dati anagrafici dell'interessato, eccettuati i casi strettamente indispensabili nei quali, secondo le procedure definite formalmente dalla Provincia, e soltanto per specifiche esigenze di controllo e verifiche ai sensi dell'articolo 8 octies del d.lgs. n. 502/92 e, per l'assistenza ospedaliera, dell'art. 88, comma 2, della legge n. 388/2000, l'infrastruttura tecnica può consentire l'identificazione dei soggetti interessati.
Le Regioni/Province autonome che non dispongono di sistemi di codifica come sopra indicato, acquisiscono, dalle aziende sanitarie, solo dati privi del nome e cognome, o di altri elementi idonei ad identificare l'interessato, salvo nei casi in cui l'identificazione dei soggetti sia indispensabile per soddisfare specifiche esigenze di controllo e di verifiche ai sensi dell'articolo 8 octies del d.lgs. n. 502/92 e, per l'assistenza ospedaliera, dell'art. 88, comma 2, della legge n. 388/2000.

I successivi adempimenti, connessi alle attività di controllo ed alla eventuale rilevazione di comportamenti soggetti a sanzioni amministrative o di elementi che possono configurare fattispecie delittuose, sono presi in considerazione nella scheda n. 3 dell'allegato A.

Nella implementazione della funzione sopra indicata, si utilizzano le seguenti definizioni:
1) Dati anagrafici (= elementi identificativi diretti). I dati che consentono di identificare direttamente una persona: codice fiscale, codice sanitario, cognome-nome o combinazione di questi.
2) Flusso informativo provinciale: elementi informativi. File, record o altro materiale informativo che, a prescindere dalla struttura o dalle modalità con cui vengono trasmessi dalle Aziende socio-sanitarie o da altri enti, confluiscono su uno o più sistemi della Regione o Provincia autonoma.
3) Archivio anagrafico provinciale . Archivio di dati anagrafici correlati ad altri dati personali non sensibili che contiene gli assistiti/assistibili (residenti e non) della Regione o della Provincia autonoma.
4) Funzione di correlazione anagrafica. Procedura che consente l'associazione fra gli eventi sanitari e i dati anagrafici mediante codici non direttamente identificativi, ad esempio attraverso una tabella di correlazione anagrafica che contiene un identificativo associato alla scheda anagrafica e un secondo identificativo, diverso dal primo, che viene utilizzato nelle tabelle che contengono dati sensibili. Il secondo identificativo individua sempre la stessa persona nei vari flussi informativi di dati sensibili, ma attraverso di esso non si può risalire all'identità dell'interessato, se non tramite il corrispondente identificativo associato alla scheda anagrafica. Quindi la tabella di correlazione è l'unico mezzo per associare dati anagrafici a dati sensibili.

Tutti gli elementi informativi che contengono dati sensibili, che pervengono a livello **provinciale**, nel momento in cui devono essere utilizzati per le attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, proprie del livello **provinciale**, devono essere assoggettati alla *funzione di correlazione anagrafica*.
Questa procedura consente di non utilizzare i dati anagrafici del soggetto negli ulteriori trattamenti dei dati. La *funzione di correlazione anagrafica* deve essere congegnata in modo tale che la

identificazione dello stesso soggetto possa essere identica per tutti gli oggetti informativi (ricoveri, ambulatoriale, esenzioni per patologia, ecc.).
La *funzione di correlazione anagrafica* è reversibile. L'accesso alla tabella di correlazione anagrafica, per l'identificazione dei soggetti, deve essere espressamente autorizzato. L'autorizzazione deve essere non ripudiabile e le operazioni effettuate devono essere tracciate.
Ogni Regione/Provincia autonoma definisce le modalità e le procedure per l'utilizzo della funzione di reversibilità.
Le strutture **provinciali,** preposte all'attività sistemistica di manutenzione della *funzione di correlazione anagrafica*, garantiscono, nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003, idonee misure di sicurezza.
E' inoltre indispensabile, in taluni casi, poter disporre di dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, in quanto diversi studi mostrano differenze, nel profilo di salute, tra gli italiani e altri gruppi di popolazione, e rilevano come questi ultimi accedano, alle strutture sanitarie, in modo diverso rispetto agli italiani; risulta, dunque, necessario individuare l'appartenenza ai vari gruppi di popolazione, al fine di poter programmare correttamente più azioni.

Previa verifica della stretta indispensabilità nel singolo caso, il trattamento può comprendere i dati giudiziari ed il comportamento sessuale dell'interessato, ove necessari per formulare programmi di prevenzione per soggetti a rischio.

La trasmissione dei dati, dalle Regioni/Province autonome al Ministero della salute, effettuata con riferimento ai flussi informativi sull'assistenza domiciliare, residenziale, semiresidenziale, sull'assistenza negli hospice, sul sistema di emergenza-urgenza, sulle prestazioni farmaceutiche dirette e per conto, sulle dipendenze e sulla salute mentale, istituiti ai fini del monitoraggio delle attività del SSN e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza nelle Regioni/Province autonome stesse, è decritta nelle seguenti schede dell'Allegato A: n.13, n.15, n. 20, n. 24, n. 26 e n. 28.
I trattamenti di dati, contenuti nei nuovi flussi tra medici prescrittori e MEF, previsti dal comma 5-bis dell'art. 50 del d.l. n. 269/2003ai fini di monitoraggio della spesa sanitaria e di verifica dell'appropriatezza prescrittiva., potranno essere effettuati con le cautele già previste per il trattamento dei dati contenuti nelle prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche, in conformità al parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 26 luglio 2012.

Indagini sul grado di soddisfazione dei servizi da parte degli utenti
Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della qualità delle prestazioni nell'area della salute, possono esser realizzate, dalla Provincia, d'intesa con le Aziende Sanitarie, indagini di gradimento degli utenti, rispetto alle prestazioni e ai servizi offerti dal Servizio Sanitario (artt. 8 octies e 10 d.lgs. n. 502/92). Nel rispetto delle Linee guida emanate nel 2011, dal Garante per la protezione dei dati personali, sulle indagini di customer satisfaction in sanità, tali rilevazioni di regola sono effettuate mediante la raccolta di dati anonimi; in casi particolari, correlati a specifiche metodologie di indagine prescelte (telefoniche o tramite e-mail) o a determinate finalità o ambiti di indagine, tali rilevazioni possono comportare trattamenti di dati personali. In questi casi, agli interessati, viene fornita idonea informativa, ai sensi dell'art.13 del Codice sulla protezione dei dati personali, con la quale è posto in particolare evidenza che il conferimento dei dati da parte dell'utente è facoltativo.
Le indagini possono comportare il trattamento di dati sanitari (sensibili) in relazione all'accesso ai servizi fruiti dall'interessato, ove ciò sia strettamente necessario allo scopo dell'indagine.
Se l'indagine viene condotta con il ricorso a interviste telefoniche o a spedizione di questionari tramite e-mail, agli interessati viene richiesto di indicare il recapito telefonico, le fasce orarie di

contatto, l'indirizzo della casella di posta elettronica, in conformità alle linee guida citate, per ridurre il rischio che soggetti diversi dall'interessato vengano a conoscenza delle sue vicende sanitarie.

Scheda n. 13

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE ALL'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA A FAVORE DI FASCE DEBOLI DI POPOLAZIONE E DI SOGGETTI IN REGIME DI DETENZIONE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 17 luglio 1890, n. 6972 "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"

r.d. 5 febbraio 1891, n. 99 "Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"

legge 25 marzo 1953, n. 244 "Approvazione del primo accordo tra il Governo Italiano ed il Comitato Intergovernativo provvisorio per i movimenti immigrati per l'Europa"

legge 26 maggio 1970, n. 381 "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti"

legge 27 maggio 1970, n. 382 "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili"

legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del decreto-legge 30.01.1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"

legge 29 luglio 1975, n. 405 "Istituzione dei Consultori Familiari"

legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" (*edilizia sovvenzionata e agevolata*)

legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"

legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia."

legge 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del mercato del Lavoro"

legge 4 marzo 1987, n. 88 "Provvedimenti a favore dei tubercolotici"

legge 21 novembre 1988, n. 508 "Norme in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti"

legge 9 maggio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" (*Erogazione fondi per abbattimento barriere architettoniche*)

legge 30 dicembre 1989, n. 449 "Accettazione degli emendamenti all'atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella 55ª sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987."

legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20.11.1989"

legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato"

legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" (*Iscrizione albo associazioni e cooperative di volontariato*)

legge 2 febbraio 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari"

legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale, e i diritti delle persone handicappate”

legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l'edilizia residenziale pubblica”

legge 4 dicembre 1993, n. 493 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia”

legge 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme contro la violenza sessuale”

legge 28 agosto 1997, n. 284 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”

legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”

legge 23 dicembre 1997, n. 451 “Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia” (Osservatorio Minori)

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”

legge 21 maggio 1998, n. 162 “Modifiche alla legge 104/1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”

d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”

legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”

legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”

legge 31 dicembre 1998, n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 04.05.1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri” (*Adozioni nazionali e internazionali*)

d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230 “Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419”

legge 28 novembre 1999, n. 17 “Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”

d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130 “Disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”

legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”

d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”

legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”

legge 21 febbraio 2006, n. 49 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi"

legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" – art.1, comma 1264, Istituzione del fondo per le non autosufficienze

legge 3 agosto 2009, n. 102 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" (art 20. *Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)*

legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per l'anno 2010 (art. 2 comma 102)"

legge 15 marzo 2010, n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" e disposizioni attuative

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 "Organizzazione degli interventi di politica del lavoro"

legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 "Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione"

legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 "Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria"

legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 "Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento""

legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 "Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di

Trento"

legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento"

legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 "Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale"

legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa"

legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 "Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in Provincia di Trento"

legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 "Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale"

legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 "Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità"

legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 "Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti"

legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 “Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998”(art. 68)

legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 “Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale”

legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”

legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)” (art. 58)

legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”

legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”

legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”

legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica”

legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 “Disciplina dell’assistenza odontoiatrica in provincia di Trento”

legge provinciale 22 luglio 2009, n. 8 “Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale”

legge provinciale 29 ottobre 2009, n. 12 “Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento”

legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010)” (art. 59)

legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 “Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime”

legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”

legge provinciale 3 giugno 2011, n. 8 “Interventi a favore delle persone affette da celiachia”

legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 “Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria”

legge provinciale 14 marzo 2013, n. 2 “Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità”

legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 “Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie**”**

altre leggi provinciali che disciplinano le attività e i procedimenti oggetto della scheda

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”

decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 "Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia"

d.p.c.m. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"

d.p.c.m. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"

d.p.c.m. 19 dicembre 2003 "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato Italiano per l'anno 2004"

d.p.c.m. 1 aprile 2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"

decreto del Ministro della Sanità, 28 settembre 1999, "Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative"

decreto del Ministro della Giustizia, 24 febbraio 2004, "Regolamento attuativo banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili"

decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 17 dicembre 2008, " Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare"

decreto del Ministro della Salute, 11 giugno 2010, "Istituzione sistema informativo nazionale sulle dipendenze"

decreto del Ministro della Salute, 15 ottobre 2010, "Istituzione del sistema informativo per la salute mentale"

accordo 3 agosto 2000 della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'attivazione di iniziative in materia di adozione internazionale. Anno 2000 – 2002

accordo 19 aprile 2001 tra il Ministro della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province, i comuni e le comunità montane, sul documento di iniziative per l'organizzazione della rete dei servizi delle cure palliative

intesa 8 luglio 2010 della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sull'utilizzo Fondo per le non autosufficienze

regolamenti ex II.PP.A.B.

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 17 aprile 1991, n. 11-24/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, recante norme concernenti l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione ai sensi delle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118"

decreto del Presidente della Provincia di Trento 18 ottobre 2006, n. 18-71/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 30 dicembre 1998, n. 15077 "Direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'erogazione di prestazioni sanitarie aggiuntive a decorrere dal 1 gennaio 1999"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 3 ottobre 2003, n. 2503 "Approvazione del nuovo progetto del servizio di trasporto e accompagnamento a favore di portatori di minorazione"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 23 aprile 2004, n. 869 "Recepimento dell' Accordo 3/08/2000 della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'attivazione di iniziative in materia di adozione internazionale, Anno 2000 – 2002"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 16 dicembre 2005, n. 2755 "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenza Sanitarie Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l'anno 2006 e relativo finanziamento"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 22 dicembre 2006, n. 2752 "Approvazione dello schema di protocollo operativo per gli adempimenti inerenti l'adozione nazionale ed internazionale legge 184/83 come modificata dalle leggi 476/98 e 149/01"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 14 marzo 2007, n. 517 "Piano degli interventi, Ufficio Centro per l'Infanzia"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 20 aprile 2007, n. 806 "Approvazione dello schema di accordo operativo tra il Servizio politiche sociali ed abitative della Provincia Autonoma di Trento e gli Enti Gestori delle competenze socio-assistenziali, per gli adempimenti inerenti il post-adozione"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 29 maggio 2009, n. 1302 "Approvazione del documento "Affidamento familiare e adozione: l'inserimento scolastico. Linee guida per la scuola ed i servizi sociali "predisposto dagli Assessorati alla Salute e alle Politiche sociali e all'Istruzione e allo Sport"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 25 giugno 2009, n. 1589 "Approvazione del nuovo schema di protocollo operativo per gli adempimenti inerenti l'adozione nazionale ed internazionale legge 184/83 come modificata dalle leggi 476/98 e 149/01"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 10 luglio 2009, n. 1721 "Linee guida per l'organizzazione del servizio di spazio neutro "tempo d'incontro""

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 19 novembre 2010, n. 2637 "Adempimenti in attuazione della delibera della Giunta provinciale n. 2503 di data 3 ottobre 2003 riguardante l'approvazione del nuovo progetto del servizio di trasporto e accompagnamento a favore dei portatori di minorazione. Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 28 ottobre 2011, n. 2278 "Approvazione delle linee-guida per l'affidamento familiare in provincia di Trento"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 11 novembre 2011, n. 2377 "Costituzione del Centro di coordinamento delle misure e azioni previste dalla legge provinciale 9 marzo 2010, n.6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere per la tutela delle donne che ne sono vittime)"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 20 gennaio 2012, n. 62 "Approvazione dello schema di disciplinare tra Provincia e Comunità per l'affidamento di compiti e funzioni in materia di adozione"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 18 maggio 2012, n. 990 "Istituzione dell'Osservatorio permanente sulla Sanità Penitenziaria (d.p.c.m. 01/04/2008, All. A)"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 15 giugno 2012, n. 1256 "Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento). Modificazioni della disciplina dettata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1524 del 2010 relativa all'intervento di sostegno economico di cui all'art. 35, comma 2"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 7 settembre 2012, n. 1921 "Approvazione dello schema di intesa istituzionale tra il Ministero della Giustizia, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per azioni integrate e collaborative finalizzate al trattamento e al reinserimento sociale dei minori entrati nel circuito penale, dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, nonché per l'attuazione di percorsi di mediazione e ricomposizione del conflitto"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 15 ottobre 2012, n. 2207 "Disposizioni attuative dell'articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, per la concessione e l'erogazione dell'assegno di cura."

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 28 marzo 2013, n. 576 "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome" (Rep. Atti n. 255/CSR - Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013 - Suppl. Ordinario n. 9) – recepimento"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 3 maggio 2013, n. 791 "Modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo a favore della popolazione giovanile trentina per l'anno 2013. Legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 e s.m.i**"**

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 7 giugno 2013, n. 1125 "Legge provinciale 15 marzo 2005 n. 4 e s.m. - "Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento". Criteri e modalità per la concessione di contributi per gli interventi di emergenza**"**

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 14 giugno 2013, n. 1233 "Disposizioni attuative dell'articolo 10 della L.P. 24 luglio 2012, n. 15, per la concessione e l'erogazione dell'assegno di cura - approvazione nuovo disciplinare**"**

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 27 luglio 2013, n. 1572 "Approvazione dei nuovi Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati previsti dall'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e s.m.**"**

norme regolamentari sulle leggi provinciali che disciplinano le attività e i procedimenti oggetto della Scheda

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive ai fini della verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa (art. 67 comma 1 lett. a) d.lgs. 196/2003)

Applicazione della disciplina in materia di concessione di benefici economici, agevolazioni, elargizioni (art. 68 d..lgs. 196/2003)

Interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare (art. 73, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

Interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto (art. 73, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

Assistenza nei confronti dei minori, anche in relazione a vicende giudiziarie (art. 73, comma 1, lettera c) d.lgs. 196/2003)

Indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale (art. 73, comma 1, lettera d) d.lgs. 196/2003)

Compiti di vigilanza per affidamenti temporanei (art. 73, comma 1, lettera e) d.lgs. 196/2003)

Interventi in tema di barriere architettoniche (art. 73, comma 1, lettera g) d.lgs. 196/2003)

Attività concernenti la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico (art. 73, comma 2, lett. b) d.lgs. 196/2003)

Attività concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia regionale (art. 73, comma 2, lettera d) d.lgs. 196/2003)

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, al fine di curare l'integrazione sociale, l'educazione e l'istruzione del portatore di handicap (art. 86, comma 1, lettera c) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|**X**|				
Convinzioni religiose	|**X**|	filosofiche	|**X**|	d'altro genere	|**X**|
Opinioni politiche	|_|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					|_|
Stato di salute: attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale	|**X**|				
Dati giudiziari	|**X**|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato	|**X**|
manuale	|**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato	|**X**|
acquisizione da altri soggetti esterni	|**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |_|

- di altro titolare |_|

Comunicazione |X|

Per quanto riguarda le ex IPAB, i dati sono comunicati alle ASL, Aziende ospedaliere, Regioni/Province autonome ed organi ispettivi;
Alle cooperative sociali e ad altri enti pubblici e privati cui vengono affidate le attività di assistenza, accoglienza, educazione e l'erogazione di altri servizi socio-assistenziali diretti a fasce deboli;
Ai Comuni;
All'Autorità giudiziaria;
Al Ministero della salute
INPS

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

L'assistenza socio-sanitaria è volta a soddisfare i bisogni e le esigenze della popolazione sia di carattere sanitario che di carattere sociale; la stessa deve essere erogata in maniera integrata dagli enti locali e dalle Aziende Sanitarie. Le prestazioni socio-sanitarie costituiscono attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono, unitariamente, prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità e la connessione tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione (art. 3 septies, comma 1, D.Lgs. n. 502/92).

In particolare, le prestazioni socio-sanitarie comprendono: prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, all'individuazione, alla rimozione e al contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite; prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

Il trattamento, inoltre, concerne i dati sensibili e giudiziari indispensabili alle attività, anche amministrative, di assistenza socio-sanitaria, di competenza della Provincia, comprese le attività, di concessione di contributi, a favore delle fasce più deboli della popolazione.

Il trattamento può riguardare anche dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, ovvero dati giudiziari, atteso che l'erogazione dei servizi socio-assistenziali può essere destinata a particolari gruppi della popolazione.

Il trattamento può riguardare, inoltre, dati idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere.

Il trattamento, inoltre, può riguardare i dati sensibili e giudiziari indispensabili alla erogazione dei servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, comprese le attività di concessione di contributi, che sono trattati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente da figure professionali a ciò specificamente autorizzate, per le sole attività necessarie al raggiungimento delle finalità indicate.

La Provincia comunica all'INPS, attraverso l'Agenzia per l'assistenza e previdenza integrativa (organo provinciale), ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale n. 7/1998, i dati anagrafici degli invalidi che hanno raggiunto il sessantacinquesimo anno di età affinché l'ente previdenziale statale possa effettuare le valutazioni di competenza, finalizzate all'erogazione dell'assegno sociale.

Il trattamento, inoltre, può concernere i dati sensibili e giudiziari indispensabili all'erogazione delle seguenti attività:

- l'erogazione dell'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC, non assistiti dall'INPS (legge n. 88/1987);

- i servizi di assistenza domiciliare, ivi compreso telesoccorso e trasporto;

- l'assegnazione di testi Braille e l'assegnazione di cani guida a cittadini non vedenti;

- le attività amministrative connesse alla concessione delle agevolazioni in materia di edilizia agevolata e sovvenzionata, al sostegno all'accesso ad abitazioni in locazione e all'acquisto della prima casa;

- le attività amministrative connesse alla concessione di agevolazioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati;

- l'erogazione di sussidi, compresi buoni per le mense scolastiche, nonché agevolazioni (quote riservate) per il diritto allo studio, comprese le attività culturali, nei confronti di particolari categorie di soggetti: detenuti, disabili, studenti stranieri o immigrati.

Per quanto riguarda i **minori** in particolari situazioni (legge n. 451/1997, legge n. 149/2001), a livello provinciale sono raccolti ed elaborati soltanto i dati sensibili e giudiziari indispensabili a consentire l'analisi delle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza da parte dell'Osservatorio nazionale dell'infanzia.

Il trattamento dei dati riguarda tutti gli interventi socio-assistenziali a favore di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie, provvedimenti di adozione, affidamenti temporanei, interventi di sostegno psico-sociale, maltrattamenti, inserimento in istituti.

La Provincia raccoglie le informazioni dai servizi territoriali di tutela sui minori, gestiti dalle Aziende sanitarie, dai Comuni o da altre figure giuridiche, a seconda della titolarità delle competenze o delle deleghe in materia.

I dati sensibili riguardano, generalmente, lo stato di salute, sia del minore che dei componenti della sua famiglia, naturale e/o affidataria, e dati giudiziari, oltre a informazioni relative alla situazione familiare che, in casi particolari e in relazione al contesto in cui sono raccolte, possono essere idonee a rivelare la vita sessuale. Tali dati sono trattati soltanto se indispensabili ai fini di assistenza e/o per interventi di sostegno psico-sociale nei confronti dei minori.

Il trattamento concerne anche i dati inerenti all'attività di informazione, preparazione degli aspiranti all'adozione, gestione delle procedure di adozione nonché del periodo di "*post-adozione*", laddove la Provincia abbia istituito un servizio od un Ente strumentale per le adozioni internazionali, sulla base della legge n. 184 del 4.5.1983, art. 39-bis, commi 2 e 3.

Per quanto riguarda la **concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni**, i dati pervengono, all'amministrazione, direttamente dall'interessato o su comunicazione di soggetti terzi istituzionalmente competenti.

I dati sono conservati sia in forma cartacea sia in formato elettronico e vengono trattati ai soli fini del riconoscimento del diritto e/o del beneficio previsto dalle leggi vigenti in materia di servizi sociali.

I dati sensibili riguardano la motivazione per cui viene avanzata richiesta di contributo: essi possono riguardare lo stato di salute di uno o più familiari, la situazione economica familiare o comunque la particolare situazione di disagio in cui versa una persona e/o la famiglia.

L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa provvede all'erogazione di eventuali benefici economici, a seguito della comunicazione, da parte dei competenti uffici dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, dello stato di infermità derivante da invalidità civile, cecità civile e sordomutismo. (art. 14, co. 8, e 27 l. p. n. 7/1998).

Sostegno all'accesso ad abitazioni in locazione. Sostegno acquisto prima casa.

Nelle Regioni/Province autonome che effettuano la gestione direttamente, i dati oggetto di trattamento sono relativi a soggetti che presentano l'istanza per usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 11 della legge n. 431/98. I dati sono prevalentemente di tipo comune, ma in taluni casi possono riguardare anche dati sensibili (interventi in locazione a favore di particolari categorie sociali), in particolare lo stato di salute dei soggetti medesimi (ad esempio con riferimento a situazioni di handicap).

Nelle Regioni/Province autonome in cui sono i Comuni di residenza che, sulla base dei requisiti stabiliti dalla Provincia, indicono e gestiscono le procedure di selezione per l'assegnazione dei fondi disponibili, stanziati annualmente con legge finanziaria e distribuiti dalla Provincia tra le amministrazioni comunali, l'amministrazione provinciale si limita al trattamento dei dati strettamente indispensabili per le funzioni di controllo e di verifiche specifiche su eventuali cumuli di agevolazioni, da parte di uno stesso soggetto.

Edilizia sovvenzionata e agevolata

La gestione dei contributi, in alcuni casi, è effettuata direttamente da parte della Regione/Provincia autonoma, in altri è delegata ai Comuni o altri soggetti. Nel secondo caso, la Regione/Provincia autonoma svolge funzioni di controllo.

a) Gestione diretta da parte della Regione/Provincia autonoma:

I dati personali sono relativi a soggetti che, per il tramite di imprese e cooperative edilizie, presentano, alla Regione/Provincia autonoma, la documentazione per accedere ai contributi pubblici, in conto capitale o in conto interessi, per l'acquisto o la locazione di alloggi realizzati in attuazione di programmi e bandi di concorso emanati dalla Regione/Provincia autonoma.

La documentazione è presentata mediante moduli (fac-simile) approvati dall'Amministrazione. I dati richiesti riguardano, in limitati casi, le condizioni di salute, laddove si sia in presenza di finanziamenti specificatamente riservati a persone portatrici di handicap.

Le principali informazioni sono archiviate in una banca dati informatizzata dei soggetti beneficiari. Le operazioni di trattamento dell'Amministrazione provinciale riguardano la verifica della veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dai richiedenti, al fine di accertare che siano in possesso dei prescritti requisiti soggettivi per ottenere il contributo.

La banca dati serve per verificare che un soggetto non sia beneficiario di più contributi, e a svolgere successivi ulteriori controlli campionari nei cinque anni seguenti alla data del contratto di acquisto o locazione dell'alloggio, al fine di accertare il rispetto dei vincoli posti a carico dei soggetti beneficiari finali dei contributi.

b) Gestione delegata ai Comuni o ad altri soggetti:

La documentazione è presentata, all'Ente titolare delle funzioni amministrative, mediante moduli (fac-simile) da questo predisposti; gli enti trasmettono, alla Provincia, i dati relativi agli esiti dell'istruttoria. La banca dati serve per verificare che un soggetto non sia beneficiario di più contributi, e a svolgere successivi ulteriori controlli campionari nei cinque anni seguenti alla data del contratto di acquisto o locazione dell'alloggio, al fine di accertare il rispetto dei vincoli posti a carico dei soggetti beneficiari finali dei contributi.

Trattamento di dati da parte delle ex-IPAB e Aziende Servizi alla Persona

Il trattamento dei dati riguarda le attività relative alla assistenza domiciliare e alla gestione dei servizi in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, in regime residenziale e diurno e altri servizi di natura diversa

I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta un'apposita istanza, o da terzi (familiari o personale di riferimento, tutori, curatori, amministratori di sostegno, medico di base, ASL, Polizia municipale e Forze di polizia, Autorità giudiziaria, INPS, altra ex IPAB, scuola dell'infanzia e Istituti di istruzione): la domanda deve essere corredata della documentazione (anche sanitaria) necessaria. Le ASL possono fornire d'ufficio, alle ex IPAB, i dati sanitari del soggetto da ricoverare in casa di cura solo in caso di ricovero coatto e d'urgenza di soggetto in stato di abbandono o di grave disagio sociale.

I dati vengono acquisiti anche presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi, in relazione all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000.

I dati sensibili vengono trattati, per la gestione delle situazioni patologiche e per l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie e sanitarie agli interessati, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente, e in ottemperanza alla normativa provinciale in materia.

I *dati etnici* possono venire in rilievo, in modo indiretto, al fine di personalizzare le prestazioni e fornire un servizio maggiormente rispettoso in relazione all'appartenenza degli interessati a diverse culture e/o particolari tradizioni.

Inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare, indirettamente, le *convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere* degli interessati.

L'ex IPAB comunica le informazioni, di volta in volta, indispensabili:

a) alle ASL, Aziende ospedaliere, Regioni/Province autonome ed organi ispettivi (per i controlli e le verifiche periodiche e per ottemperare a richieste degli organi ispettivi);

b) alle cooperative sociali e ad altri enti (cui vengono affidate le attività di assistenza e la erogazione dei servizi);

c) ai Comuni, per assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ricovero,

d) all'Autorità giudiziaria, per l'eventuale adozione di un provvedimento di interdizione, di inabilitazione o per la nomina di un amministratore di sostegno o per avviare le procedure di ricovero relative ai soggetti interdetti o inabilitati.

L'operazione di comunicazione dei dati verso il Ministero della salute, ai fini del monitoraggio delle attività del SSN e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, è effettuata in conformità al decreto ministeriale 11 giugno 2010 "Istituzione del sistema informativo nazionale sulle dipendenze", al decreto ministeriale 15 ottobre 2010 "Istituzione del sistema informativo salute mentale", al decreto ministeriale 17 dicembre 2008 " Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare" così come modificato dal Ministero della salute e sul quale il Garante ha espresso il proprio parere, nel 2012, ai sensi dell'art. 154 del Codice, al decreto relativo all'assistenza erogata presso gli Hospice di cui agli articoli 5, comma 1, e 9, comma 1, della

legge 15 marzo 2010, n. 38 su cui il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il parere, previsto dall'art. 154 del d.lgs.. n. 196/2003, nell'ottobre 2011.

Scheda n. 14

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

TUTELA DAI RISCHI INFORTUNISTICI E SANITARI CONNESSI CON GLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

r.d. 3 febbraio 1901, n. 45 "Regolamento Generale Sanitario"

r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico Leggi Sanitarie"

legge 2 dicembre 1975, n. 638 "Intossicazioni da antiparassitari"

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale".

legge 10 maggio 1982, n. 251 "Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"

legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti"

legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"- art. 7

d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 "Modificazioni al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421."

d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive Euratom n.80/836, n.84/467, n.84/466, n.89/618, n.90/641 e n.92/3 in materia di radiazioni ionizzanti"

d.lgs. 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"

legge 17 maggio 1999, n. 144 istitutiva del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale

d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"

legge 3 dicembre 1999, n. 493 "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici"

d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144."

legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Legge Finanziaria 2001", art. 95: Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro

legge 28 febbraio 2001, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiana in Albania"

d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" - art. 17

legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Normativa antifumo" articolo 51, comma 2

legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"

d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento"

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con d.p.r. 27.4.1955 n. 547"

decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro" art. 64

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo"

decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave"

decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026 "Regolamento di esecuzione della legge 30.12.1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri"

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Predisposizione elementi tutela per ricorsi e/o classificazione industrie insalubri"

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine"

d.p.c.m. 9 gennaio 1986 "Atto di indirizzo e di coordinamento sui flussi informativi dall'INAIL al Servizio sanitario nazionale in materia di infortunistica sul lavoro e malattie professionali"

d.p.c.m. 17 dicembre 2007 "Esecuzione dell'accordo del 1 agosto 2007, recante "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro"

d.p.c.m. 10 dicembre 2002, n. 308 "Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati"

decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro della Difesa e il Ministro dell'Interno, 22 ottobre 2002, "Monitoraggio salute volontari in Bosnia e Kosovo"

decreto interministeriale dei Ministri dell'Interno, dei Trasporti e Navigazione, dei Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione e della Salute, 29 marzo 2000, "Indirizzi generali e linee guida di attuazione" del Piano Nazionale per la sicurezza stradale

piano Sanitario Nazionale

piano Nazionale della Sicurezza Stradale

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione (art. 85, comma 1, lettera e) d.lgs. 196/03)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/03)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|					
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute:	attuale |**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato		|**X**|
Vita sessuale	|_|					
Dati giudiziari	|_|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato	|**X**|
manuale	|**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato	|_|
acquisizione da altri soggetti esterni	|**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |_|

- di altro titolare |_|

Comunicazione **|X|**

I.N.A.I.L., Regioni/Province autonome di residenza dell'interessato ove diverse - d.lgs. n. 81/08;
Istituto Superiore di Sanità (L. n. 493/99);
Comunicazione all'autorità giudiziaria in caso di infortunio che abbia causato lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni (artt. 3, 25, 26 del d.lgs. n. 624/1996);
Ministero della Salute e Ministero della Difesa (limitatamente al monitoraggio dei dati sanitari del personale impiegato nelle missioni in Bosnia e Kossovo (d.m. 22 ottobre 2002).

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

La Provincia riceve, dall'INAIL, i dati dei lavoratori, privi di elementi direttamente identificativi, riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e li utilizza per le finalità di cui alla scheda 12.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 257/1992, la Provincia riceve, inoltre, annualmente, da parte delle imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, una relazione che indica, tra l'altro, il numero e i dati anagrafici dei lavoratori addetti a tali attività e l'esposizione all'amianto a cui sono stati sottoposti.

Registrazione dei tumori (D. Lgs. n. 81/2008-art. 244)

Presso l'INAIL, è costituito il Registro Nazionale dei casi di neoplasia, di sospetta origine professionale, con sezioni dedicate, rispettivamente, ai casi di mesoteliomi (ReNaM), ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali (ReNaTuNS) e ai casi di neoplasie, a più bassa frazione eziologica, secondo le modalità di trattamento indicate dal DPCM 308/2002 nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 244, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008.

Intossicazione da antiparassitari

La ASL trasmette, al competente organo sanitario regionale a livello provinciale, le denunce effettuate da parte dei medici in relazione ai casi accertati di intossicazione da antiparassitari, contenenti le generalità e la professione della persona intossicata, il prodotto e le circostanze che hanno causato l'intossicazione, le condizioni cliniche del paziente e la terapia effettuata (art. 1 legge 638/1975).

Infortuni negli ambienti di civile abitazione

La legge 493/99, all'art.4, prevede l'attivazione del sistema informativo per la raccolta dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione. Tale compito è affidato, a livello nazionale, all'Istituto

Superiore di Sanità, e, a livello provinciale, agli osservatori epidemiologici in collaborazione con le ASL.
Vengono raccolte, tramite le ASL, le informazioni circa i casi di incidente e di intossicazione da monossido di carbonio verificatisi sul territorio. Le informazioni riguardano l'eventuale decesso o ricovero, le cause e le modalità dell'intossicazione e dell'incidente, la regolarità della installazione, il tipo di apparecchio, scarico fumi, ventilazione dei locali. Le informazioni vengono diffuse in forma aggregata con allegata una relazione.

Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive

Il trattamento dei dati riguarda le funzioni di vigilanza, delle Regioni e delle Province autonome, sulla applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori per le attività estrattive, relative a sostanze minerali di prima e seconda categoria, ad acque minerali e termali, alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici, alla coltivazione delle risorse geotermiche di interesse locale.

Tali attività comprendono verifiche periodiche, inchieste sugli infortuni, trattamento dei dati relativi alle denunce di infortuni che abbiano causato la morte o lesioni guaribili in più di trenta giorni. In quest'ultimo caso, la normativa prevede la comunicazione all'autorità giudiziaria (d.lgs. n. 624/1996, artt.3, 25 e 26).

Stato di salute dei civili e militari che hanno partecipato a missioni internazionali

Ai sensi della legge n. 27/2001, che ha convertito il D.L. n. 393 del 29/12/2000 recante " Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace nonché a programmi delle forze di polizia italiana in Albania", viene effettuato il trattamento di dati sanitari dei soggetti civili e militari, che hanno partecipato a missioni internazionali nei territori della Bosnia e Kossovo per 5 anni. In particolare la Provincia, ai fini del monitoraggio e su adesione volontaria dei soggetti interessati, raccoglie i dati, relativi ai controlli sanitari svolti dalle AO incaricate, e provvede alla trasmissione dei dati, relativi ai risultati degli accertamenti effettuati, unitamente alle relative schede di indagine sulle condizioni sanitarie, al Centro raccolta ed Elaborazione Dati del Ministero della Salute e, qualora gli accertamenti siano effettuati nei confronti del personale militare o civile della Difesa in servizio, o nei confronti del personale della Polizia di Stato e della Amministrazione civile dell'Interno in servizio, rispettivamente anche ai Ministeri della difesa e dell'Interno.

Gestione dei procedimenti per l'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza e per l'applicazione delle norme sulla previdenza e sulle assicurazioni sociali

La Provincia, attraverso la struttura competente (Servizio Lavoro), acquisisce dati sensibili e giudiziari nell'esercizio e nella gestione delle funzioni amministrative delegate in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali e di vigilanza e tutela del lavoro.

Nell'ambito della vigilanza e tutela del lavoro, in particolare, gestisce il procedimento per l'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza. Il trattamento riguarda il provvedimento di astensione anticipata dal lavoro, emanato dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro (mentre in provincia di Trento tale funzione viene assolta dal competente Servizio lavoro), sulla base delle risultanze dell'accertamento medico a cui viene sottoposta la lavoratrice. Tale provvedimento può essere disposto anche d'ufficio, qualora nel corso dell' attività di vigilanza venga constatata l'esistenza di condizioni di lavoro idonee a dar luogo all'astensione stessa (art. 17, d.lgs. n. 151/2001).

Scheda n. 15

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

PROFILASSI GENERALE DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

Trattamento non effettuato dalle strutture della Giunta provinciale, ma dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Scheda 2 Allegato B).

Scheda n. 16

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE ALL'ATTIVITÀ TRASFUSIONALE E ALL'INDENNIZZO PER DANNI DA TRASFUSIONI, DA SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI E DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 6 giugno 1939, n. 891 "Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica"

legge 5 marzo 1963, n. 292 "Vaccinazione antitetanica obbligatoria"

legge 4 febbraio 1966, n. 51 "Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica"

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

legge 27 maggio 1991, n. 165 "Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B"

legge 25 febbraio 1992, n. 210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

legge 20 dicembre 1996, n. 641 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210" (art. 7 Modifica e integrazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210)

legge 25 luglio 1997, n. 238 "Modifiche ed integrazioni alla legge 25.02.1992 n.210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati"

d.lgs. 19 agosto 2005, n. 191 "Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti"

legge 21 ottobre 2005, n. 219 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati"

legge 29 ottobre 2005 n. 229 "Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie"

d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191 "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani"

d.lgs. 9 novembre 2007, n. 207 "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilita' del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi"

d.lgs. 9 novembre 2007, n. 208 "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali"

d.lgs. 20 dicembre 2007, n. 261 "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il

controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”

d.l. 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (*Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133)

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento”

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355 “Regolamento recante modificazioni al d.p.r. 22-12-67, n. 1518 in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie”

decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006 “Approvazione del «Piano sanitario nazionale “2006-2008””

d.p.c.m. 26 maggio 2000 “Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”

d.p.c.m. 1 settembre 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale"

d.p.c.m. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” (art. 2)

decreto del Ministro della Sanità, 7 aprile 1999, “Nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l’età evolutiva” e Circolare Ministero della Sanità n. 5 dd 7/4/1999

decreto del Ministro della Salute, 18 giugno 2002, “Modifica della schedula vaccinale antipoliomielitica” (art. 4)

decreto del Ministro della Salute, 3 marzo 2005, “Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti”

decreto del Ministro della Salute, 3 marzo 2005, “Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti”

decreto del Ministro della Salute, 10 novembre 2006, “Disciplina delle modalità relative alla rappresentanza delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, presso il Comitato direttivo del Centro nazionale sangue, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219”

decreto del Ministro della Salute, 5 dicembre 2006, “Modifica del decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante “Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti”

decreto del Ministro della Salute, 18 Aprile 2007, "Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue"

decreto del Ministro della Salute, 26 aprile 2007, recante " Istituzione del Centro Nazionale Sangue di cui all'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219"

decreto del Ministro della Salute, 21 dicembre 2007, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati"

decreto del Ministro della Salute, 27 marzo 2008, "Modificazioni all'allegato 7 del decreto 3 marzo 2005, in materia di esami obbligatori ad ogni donazione di sangue e controlli periodici "

decreto del Ministro della Salute, 11 aprile 2008, "Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi derivati - anno 2008, ai sensi dell'articolo 14,comma 2,della legge 21 ottobre 2005 n. 219"

decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 18 novembre 2009, "Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale"

decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 18 novembre 2009, "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato"

accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 10 luglio 2003 sul documento recante "Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)"

accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, 5 ottobre 2006 in materia di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere

accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, 20 marzo 2008 recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province Autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue

accordo Stato-Regioni sul documento recante "Modifiche ed integrazioni all'Accordo sancito alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2002 recante "Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25/2/92, n.210 in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'accordo dell'8/8/2001""

ordinanza del Ministro 26 febbraio 2009 "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale"

circolare congiunta Ministero della Sanità e Ministero Pubblica Istruzione del 23 settembre 1998 "Certificazioni di Vaccinazioni obbligatorie"

circolare Ministero della Salute 5 aprile 2006 "Miglioramento continuo dei livelli di sicurezza nel settore trasfusionale: estensione tecnica NAT alla ricerca dell'HIV e dell'HBV"

linea Guida CNS 01 Rev. 0 7 luglio 2008 "Linee guida per l'adozione di misure di sicurezza nella gestione dei processi produttivi e diagnostici nei servizi trasfusionali"

linea Guida CNS 02 Rev. 0 7 luglio 2008 "Linee guida per la prevenzione della contaminazione batterica del sangue intero e degli emocomponenti"

I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): circolare 6 dicembre 2000, n. 203; circolare 10 ottobre 2000, n. 172

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs.196/2003)

Attività amministrative correlate alle trasfusioni di sangue umano (art. 85, comma 1, lettera f) d.lgs.196/2003)

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d) d.lgs.196/2003)

Applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, etc. (art. 68, comma 2, lettere d) e f)) d.lgs.196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dei servizi (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs.196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

tato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |**X**|

ita sessuale |_|

ati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato |**X**|

manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |**X**|

acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |**X**|

Assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica, archivio esenti, assistenza in emergenza, assistenza domiciliare, assistenza residenziale

- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|

Aziende sanitarie, Ministero della Salute;

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Attività trasfusionale

Le Regioni/Province autonome nelle quali il Centro Provinciale di Coordinamento e Compensazione (CPCC) non è un soggetto giuridico autonomo, ma una struttura interna all'ente Provincia, che risulta quindi titolare del trattamento, effettuano il trattamento dei dati sanitari relativi alle attività sanitarie e amministrative più direttamente correlate alle trasfusioni di sangue umano. Nelle altre Regioni/Province autonome, il Titolare è il Centro Provinciale di Coordinamento e Compensazione. In particolare, il trattamento dei dati sanitari riguarda:

- acquisizione di informazioni dalle strutture trasfusionali, relativamente ai donatori ed alla raccolta e distribuzione di sangue, emocomponenti e plasmaderivati;

- registrazione delle suddette informazioni su database dedicato;

- elaborazione di dati aggregati e relativa comunicazione al Centro Nazionale Sangue (Ministero della salute);

- attribuzione del CPD (Codice Provinciale Donatore) e relativa comunicazione alle strutture trasfusionali interessate;

- comunicazione delle informazioni relative alla sorveglianza Donatori ed unità trasfusionali al Centro Nazionale Sangue ed alle strutture trasfusionali interessate;

- attività di emovigilanza per la segnalazione di eventi avversi da trasfusione al Centro Nazionale Sangue.

Indennizzo per danni derivanti da attività trasfusionale, da somministrazione di emoderivati e da vaccinazioni obbligatorie

Il trattamento dei dati, individuati nella presente scheda, riguarda la gestione dei procedimenti relativi all'indennizzo per danni derivanti da trasfusioni, da somministrazione di emoderivati e da vaccinazioni obbligatorie, compreso il trattamento nell'ambito dell'attività di programmazione, controllo e valutazione, di cui alla scheda 12.

I soggetti, danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, hanno diritto ad un indennizzo, sulla base della legge n. 210/1992 e successive modificazioni.

Le procedure decisionali e amministrative per l'indennizzo, fatta eccezione per la fase relativa all'eventuale ricorso, sono state trasferite alle Regioni/Province autonome, in attuazione del decentramento di funzioni statali agli Enti Locali, alcune delle quali si avvalgono, per tali attività, direttamente delle Aziende sanitarie.

I dati sensibili, trattati per l'espletamento della pratica, sono lo stato di salute del richiedente, attuale e pregresso, ed eventualmente dei suoi familiari, qualora si tratti di un'infezione contratta da un familiare che, a sua volta, si è ammalato per i motivi previsti dalla L. n. 210/1992. Inoltre, sono trattati i dati relativi all'invalidità riportata a seguito del danno.

Qualora il richiedente muoia prima della conclusione della pratica, l'indennizzo spetta agli eredi.

La procedura prevede che, in caso di decesso, sia allegata la scheda di morte e, in caso di minore di due anni, sia allegato il certificato di assistenza al parto.

In Provincia di Trento, come risulta dalla scheda 31 dell'Allegato B, le fasi istruttoria (alla quale compete il giudizio sulla tempestività della domanda, sul nesso di causa tra trasfusione/vaccinazione e danno, e sull'eventuale ascrivibilità tabellare dello stesso) e decisoria, della pratica di indennizzo, vengono svolte direttamente dall'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, ente strumentale della Provincia.

L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (organo della Provincia), a seguito di idonea comunicazione da parte della U.O. di Medicina legale dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, provvede alla erogazione delle competenze economiche (art. 52 l.p. n. 16 del 2010).

Scheda n. 17

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLE CURE ALL'ESTERO (URGENTI E PROGRAMMATE)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

legge 23 ottobre 1985, n. 595 "Programmazione sanitaria: piano sanitario triennale 1986-88"

d.l. 25 novembre 1989, n. 382 "Partecipazione alla spesa sanitaria e ripiano disavanzi U.S.L." *(convertito in legge, con modificazioni, con l'art.* 1, primo comma, legge 25 gennaio 1990, n. 8*)*

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 "Valutazione economica soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate"

d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130 "Integrazioni d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109"

d.l. 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (*convertito con legge 24.11.2003 n. 326*)" art. 50 (Tessera sanitaria)

regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. (sostituisce il regolamento CE n. 1408/1971)"

regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009 "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (*sostituisce il regolamento attuativo n. 574/1972)"*

regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 988/2009 "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 "Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero"

d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate"

d.p.c.m. 1 dicembre 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione"

d.p.c.m. 4 aprile 2001, n. 242 "Regolamento concernente modifiche al d.p.c.m. 07.05.1999 n. 221."

decreto del Ministro della Sanità, 3 novembre 1989, "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero"

decreto del Ministro della Sanità, 24 gennaio 1990, "Identificazione delle classi di patologie e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero".

decreto del Ministro della Sanità, 30 agosto 1991, "Integrazione all'elenco delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero"

decreto del Ministro della Sanità, 17 giugno 1992, "Modificazioni ai decreti ministeriali 24.01.90 e 30.08.91 in materia di trapianti d'organo e di cornea da cadavere"

decreto del Ministro della Sanità, 13 maggio 1993, "Modificazioni al d.m. 3.11.89 concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero"

decreto del Ministro della Sanità, 25 novembre 1998, "Ricerca donatore non consanguineo di midollo osseo presso i registri esteri di donatori"

decreto del Ministro della Salute, 30 marzo 2008, "Disposizioni in materia di trapianti di organo effettuati all'estero ex articolo 20 della legge 91/99"

circolare n. 33 Ministro Sanità del 12 dicembre 1989

circolare n. 1000.IX.STAT/3103 Ministro Sanità del 30 novembre 1994

circolare del Ministro del Tesoro 4 agosto 2004, n. 37 (Tessera sanitaria)

accordi bilaterali e convenzioni internazionali con i Paesi extra UE

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate alla cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |**X**|

Vita sessuale |**X**|

Dati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato |**X**|

manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato | |

acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) archivio esenzioni/esenti, |**X**|

- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|

Azienda Sanitaria Locale, Ministero Salute

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda le attività amministrative correlate ai casi di:
a. Cure urgenti ovvero "prestazioni medicalmente necessarie" in uno Stato membro UE o extra UE convenzionato, nei confronti di pazienti muniti di idoneo attestato di diritto.

L'Azienda sanitaria di residenza – istituzione competente - riceve dalla istituzione estera, che ha effettuato la prestazione - istituzione creditrice –, una richiesta di rimborso, a seguito della prestazione sanitaria corrisposta sulla base di un diritto certificato dall'assistito attraverso un attestato emesso dalla stessa istituzione competente. Tale richiesta di rimborso, nel caso dei pensionati, può avvenire in maniera forfetaria – per quote mensili.

La richiesta di rimborso contiene i dati anagrafici, la tipologia di prestazioni erogate al paziente ed il periodo in cui sono state erogate, i dati della istituzione creditrice e di quella competente. Su iniziativa della istituzione creditrice, o su richiesta dell'istituzione competente, possono essere richieste ulteriori informazioni, indispensabili per verificare la sussistenza del diritto alle prestazioni.
La richiesta emessa dalla istituzione creditrice, attraverso l'istituzione nazionale di collegamento – Ministero della salute –, viene inviata alla Provincia, e da questa alla Azienda ASL di residenza dell'assistito.
L'Azienda Sanitaria, una volta effettuata la valutazione del debito, ne comunica l'esito alla Provincia, e questa al Ministero della Salute (in quanto autorità competente e organismo di collegamento ai sensi del Regolamento CE n. 883/2004, art. 1, lettera m) e del Regolamento CE n. 987/2009 art. 1, comma1, lettera b)).

b. trasferimento per "cure programmate all'estero" in centri di altissima specializzazione in Stato membro UE o extra UE.

L'Azienda sanitaria di residenza acquisisce, dall'assistito, la richiesta di cure all'estero e la documentazione sanitaria allegata, e la inoltra ad un Centro Provinciale di Riferimento (in Provincia di Trento interno all'Azienda stessa), il quale, accertato che si tratti di una prestazione sanitaria non fruibile adeguatamente o tempestivamente, rilascia parere tecnico-sanitario o autorizzazione tramite l'Azienda ASL, a seconda del paese in cui avverrà la prestazione.

In alcuni casi, la documentazione può riguardare dati relativi a familiari (anamnesi familiare). Possono inoltre emergere, nel corso del trattamento, informazioni relative alla vita sessuale del paziente, in quanto desumibili dal tipo di patologia o di prestazione indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione. Tali dati non sono oggetto di trattamento, salvo che per la conservazione in conformità alla legge della documentazione che li contiene.

Sulla base del parere espresso dal suddetto Centro, l'Azienda sanitaria emette il provvedimento di autorizzazione al trasferimento per cure all'estero, qualora si tratti di assistenza in ambito comunitario o per i Paesi convenzionati.

A prestazione effettuata, l'Azienda sanitaria competente adotta il provvedimento di rimborso per le prestazioni ottenute in forma indiretta.

Qualora le spese rimaste a carico dell'assistito siano particolarmente onerose, in relazione al reddito del nucleo familiare, possono essere erogati ulteriori rimborsi dalle Aziende sanitarie, anche sulla base delle indicazioni provinciali, alle quali spetta la valutazione sulle spese residuali da ammettere a concorso in deroga - art. 7 commi 2, 3 e 4, del d.m. 03.11.1989. (Con d.m. 13.05.1993 le competenze amministrative, svolte dalla Commissione Centrale prevista dall'art. 8 del d.m.

03.11.1989, sono state trasferite alle Regioni/Province autonome alle quali spettano, quindi, le valutazioni nei casi di ricoveri all'estero senza preventiva autorizzazione, art. 7, comma 2, del d.m. 03.11.1989, ed ai rimborsi delle spese sostenute).

Anche a seguito della erogazione di prestazioni per cure programmate all'estero, in centri di altissima specializzazione, l'istituzione competente riceverà una richiesta di rimborso in ambito UE e per Paesi convenzionati.
La fattura emessa dalla istituzione creditrice, attraverso l'istituzione nazionale di collegamento – Ministero della salute – ,viene inviata alla Provincia e da questa alla Azienda ASL.
L'Azienda Sanitaria, una volta effettuata la valutazione del debito, ne comunica l'esito alla Provincia, e questa al Ministero della Salute.

Il trattamento dei dati, per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute, è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

SCHEDA N. 18

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE ALL'ASSISTENZA INTEGRATIVA

Trattamento non effettuato dalle strutture della Giunta provinciale, ma dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Scheda 12 Allegato B).

Scheda n. 19

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE A PRESTAZIONI SANITARIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE A STRANIERI EXTRACOMUNITARI PER RAGIONI UMANITARIE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 32 comma 15

d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" Titolo V – Capo I (artt.34, 35 e 36)

legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica in materia di immigrazione e asilo"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come dettato dall'art 1, comma 6 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286"

circolare del Ministero Salute del 24 marzo 2000, n. 5- d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 –" Disposizioni in materia di assistenza sanitaria"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 17 settembre 2010, n. 2165 "Approvazione del disciplinare per l'erogazione del fondo per il finanziamento di interventi di assistenza sanitaria a carattere umanitario e nomina della Commissione d'esame delle richieste (comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale 23 luglio 2010. n. 16)"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 24 giugno 2011, n. 1380 "Modificazione del disciplinare per l'erogazione del fondo per il finanziamento di interventi di assistenza sanitaria a carattere umanitario e della composizione della Commissione d'esame delle richieste (comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale 23 luglio 2010. n. 16)"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 28 marzo 2013, n. 576 "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province

autonome" (Rep. Atti n. 255/CSR - Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013 - Suppl. Ordinario n. 9) – recepimento”

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di previsione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g) d..lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica		**X**				
Convinzioni religiose	|_|	Filosofiche	|_|	d’altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute:	attuale |**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell’interessato		|**X**|
Vita sessuale	|_|					
Dati giudiziari	|_|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato	|**X**|
manuale	|**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

dati forniti dall’interessato	|_|
dati forniti da soggetto privato diverso dall’interessato	|**X**|
dati forniti da soggetto pubblico	|**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |_|
- di altro titolare |_|

Comunicazione |X|

Azienda Sanitaria presso la quale deve avvenire l'intervento

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

L'obiettivo principale del programma umanitario è quello di supportare l'azione delle istituzioni pubbliche e private, con sede nella Regione/Provincia autonoma che eroga la prestazione, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in maniera da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui tali istituzioni si trovano ad operare.
La legge n. 449 del 27 dicembre 1997, e la successiva Circolare Ministeriale n. 5/2000, individuano le tipologie di stranieri che entrano in Italia per motivi di cura. Fra queste, rientra anche lo straniero che viene trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni/Provincie autonome. In questo caso le Regioni/Provincie autonome, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa col Ministero della Salute, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, a favore di:
a) cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono, o non sono facilmente accessibili, competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Provinciale.
La richiesta di assistenza sanitaria deve essere effettuata da un'istituzione, pubblica o privata (Ambasciate, Organizzazioni non Governative, Ordini o Istituti Religiosi, Sedi di Comando dell'Esercito Italiano in missione di pace, Enti Locali ecc), con sede nella Regione/Provincia autonoma.

La procedura viene gestita dal competente ufficio provinciale, che provvede all'inoltro della richiesta, contenente i dati sanitari indispensabili riferiti al paziente, alla struttura sanitaria identificata per l'esecuzione della prestazione, garantendo il coordinamento tra Regione/Provincia autonoma, Azienda USL o Ospedaliera e soggetto richiedente. Inoltre, esso cura gli aspetti economici relativi al rimborso della prestazione, previo invio da parte dell'Azienda sanitaria od ospedaliera della scheda nosologica di dimissione ospedaliera in conformità alla disciplina prevista per le SDO.

Scheda n. 20

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE ALL'ASSISTENZA EXTRAOSPEDALIERA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE, AMBULATORIALE E DOMICILIARE EROGATA A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI, A DISABILI FISICI, PSICHICI E SENSORIALI E A MALATI TERMINALI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

legge 11 marzo 1988, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59." (art. 116 e 118)

d.l. 28 dicembre 1998, n. 450 "Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998 –2000", (convertito nella legge n. 39/1999)

d.lgs.19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"

legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

legge 15 marzo 2010, n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" e disposizioni attuative

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 "Approvazione del progetto obiettivo "Tutela salute mentale 1998 – 2000"

d.p.c.m. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"

d.p.c.m. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"

decreto del Ministro della Sanità, 28 Settembre 1999, "Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative"

decreto del Ministro per la Solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 "Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328"

decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 17 dicembre 2008, "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare"

decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 17 dicembre 2008, "Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali."

provvedimento 7 maggio 1998 "Linee guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione"

"piano di indirizzo per la riabilitazione 2010" del Ministero della Salute

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g) d.lgs. 196/2003)

Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|					
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute: attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato		|**X**|
Vita sessuale	|_|					
Dati giudiziari	|_|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato	|**X**|
manuale	|**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |_|
acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |_|

- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|

Azienda sanitaria di residenza, Regioni /Province autonome/Agenzie Regionale di Sanità, Ministero della salute

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda le attività amministrative correlate alla fornitura di assistenza in ambito extraospedaliero, in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare, e rivolto a soggetti non autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche, alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, ai malati terminali. Tale attività viene erogata da strutture o servizi pubblici e privati accreditati, che hanno stipulato appositi accordi contrattuali con le Aziende sanitarie.

Il trattamento riguarda:

- l'attività riabilitativa erogata a fronte di un Progetto Riabilitativo Individuale (nei regimi residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare);

- le attività correlate alla fornitura di assistenza medica e/o infermieristica residenziale e semiresidenziale.

Il trattamento dei dati sanitari degli assistiti è effettuato dalla Provincia, per finalità amministrative gestionali di rendicontazione quando tale funzione non viene effettuata direttamente dall'Azienda sanitaria di residenza del cittadino.

Le informazioni riguardanti l'erogazione di assistenza in ambito extraospedaliero, in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare, possono essere utilizzate dalla Provincia, o dagli enti di cui questa si avvale, per soddisfare specifiche esigenze di controllo e di verifica ai sensi degli articoli 8 octies e 10, del d.lgs. n. 502/92, con le modalità descritte nella scheda 12 allegato A del Regolamento.
Il trattamento dei dati, effettuato dalla Provincia per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute, è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).
La comunicazione, al Ministero della salute, è effettuata in conformità al decreto ministeriale 17 dicembre 2008 " Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare" e al decreto ministeriale 17 dicembre 2008 "Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali.", così come modificati dal Ministero della salute e sul quale il Garante ha espresso il proprio parere, nel 2012, ai sensi dell'art.154 del Codice, e in conformità al decreto di cui agli articoli 5, comma 1, e 9, comma 1, della legge 15 marzo 2010, n. 38, su cui il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il parere, previsto dall'art. 154 del d.lgs. n. 196/2003, nell'ottobre 2011, relativo all'assistenza erogata presso gli Hospice.

Scheda n. 21

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE ALL'ASSISTENZA TERMALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" - (art. 116 e 118)

legge 24 ottobre 2000, n. 323 "Riordino del settore termale"

regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

regolamento CE n. 987/2009 "regolamento attuativo del regolamento base n. 883/04, e che sostituisce il regolamento attuativo n. 574/72"

regolamento CE n. 988/2009 recante le modifiche al regolamento base n. 883/04, intervenute dal 2004 ad oggi

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

d.p.c.m. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"

decreto del Ministro della Sanità, 22 marzo 2001, "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale"

testo unico "Compensazione interregionale della mobilità sanitaria" – Approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

accordi bilaterali e convenzioni internazionali con i Paesi extra UE

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs 196/2003)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |**X**|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato |**X**|

manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |_|
acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |**X**|
Archivio esenzioni

-di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|
Aziende sanitarie per mobilità intraregionale, altre Regioni/Province autonome per mobilità interregionale, Ministero della Salute per mobilità internazionale

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda le attività correlate a quelle di cura e riabilitazione di soggetti affetti da determinate patologie, individuate con apposito decreto.
Il trattamento dei dati indicati nella presente scheda è effettuato, dalla Provincia, per finalità amministrative gestionali (compresa la rendicontazione della mobilità sanitaria infraregionale e interregionale).

La Provincia acquisisce, dalle aziende sanitarie e/o dagli istituti termali che somministrano agli assistiti le cure richieste su prescrizione medica, i dati relativi alle prestazioni effettuate, che vengono trattati per la fatturazione degli importi e per le altre finalità amministrative.

Per le prestazioni erogate a soggetti non residenti, ha luogo la procedura di compensazione di flussi, comprendenti dati anagrafici e sanitari, sia in ambito regionale tra le Aziende Sanitarie, sia in ambito nazionale tra le Regioni/Province autonome (Flusso E "Attività cure Termali").

Ai fini della compensazione delle prestazioni sanitarie, erogate ai cittadini provenienti da Paesi dell'Unione Europea o da Paesi con i quali sono stati stipulati Accordi bilaterali o Convezioni internazionali, e loro familiari, le fatture con i dati anagrafici e la tipologia di prestazione erogata sono trasmesse, dall'Azienda Sanitaria alle Regioni/Province autonome e, tramite il Ministero della Salute, alle istituzioni (internazionali) competenti.

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute, è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

Scheda n. 22

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE ALL'ASSISTENZA OSPEDALIERA IN REGIME DI RICOVERO

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico Leggi sanitarie"

legge 13 maggio 1978, n. 180 "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (in particolare, art. 3 per il registro delle prenotazioni)

legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001" - in particolare, art. 88 per i controlli amministrativi sulle cartelle cliniche

d.l. 18 settembre 2001, n. 347 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" convertito nella legge 405/2001 (art. 2 comma 5, "monitoraggio delle prescrizioni ospedaliere")

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (art.92 -Cartelle cliniche)

legge 6 agosto 2008, n. 133 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (in particolare, capo IV Spesa sanitaria e per invalidità, art. 79 Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria, comma 1-septies)

regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

regolamento CE n. 987/2009 "regolamento attuativo del regolamento base n. 883/04, e che sostituisce il regolamento attuativo n. 574/72"

regolamento CE n. 988/2009 recante le modifiche al regolamento base n. 883/04, intervenute dal 2004 ad oggi

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali"(in particolare art. 94 per il rilascio di copia della cartella clinica)

decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 "Ordinamento interno dei servizi ospedalieri" (in particolare, art. 5 per la cartella clinica)

decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 "Requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie"

d.p.c.m. 27 giugno 1986 "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti delle case di cura private"

d.p.c.m. 19 maggio 1995 "Schema di riferimento per la Carta dei servizi pubblici sanitari"

d.p.c.m. 29 novembre 2001 "Livelli essenziali di assistenza"

decreto del Ministro della Sanità, 14 dicembre 1994, "Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera"

decreto del Ministro della Sanità 27 ottobre 2000, n. 380 "Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati"

decreto del Ministro della Sanità 16 luglio 2001, n. 349 "Regolamento recante Modificazioni al certificato di assistenza. al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di. nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni"

decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 12 dicembre 2001, "Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria"

decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 10 dicembre 2009, "Controlli sulle cartelle cliniche"

testo unico "Compensazione interregionale della mobilità sanitaria" – Approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

codici deontologici delle professioni sanitarie

accordi bilaterali e convenzioni internazionali con i Paesi extra UE

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85 comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003) relative al ricovero ospedaliero

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g) d.lgs. 196/2003)

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità e di interruzione della gravidanza, stupefacenti e sostanze psicotrope, assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, con riferimento alle attività connesse al ricovero ospedaliero (art. 86, comma 1, d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

Stato di salute: attuale |**X**| Pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |**X**|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |**X**|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato |**X**|

manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |_|

acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |**X**|

Possono essere stabiliti raffronti con altri archivi, se necessario in funzione delle finalità del trattamento, quali quelli contenenti dati di assistenza al parto, le anagrafi assistiti, i registri informatizzati di prenotazione o accessi in pronto soccorso, l'archivio emergenza 118, gli archivi relativi a prestazioni ambulatoriali o ai consumi farmaceutici, gli archivi relativi alle attività residenziali, semiresidenziali, domiciliari, gli archivi relativi alle attività di tutela della salute mentale.

- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|

Azienda sanitaria/Regione/Provincia autonoma di residenza dell'interessato, Ministero della Salute per compensazione internazionale

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati individuati nella presente scheda è effettuato dalla Provincia per finalità amministrative gestionali (compresa la rendicontazione della mobilità sanitaria infraregionale e interregionale).
Le prestazioni di assistenza sanitaria, garantite dal Servizio sanitario nazionale, sono quelle riconducibili ai livelli essenziali di assistenza.
L'assistenza ospedaliera consiste nei ricoveri ospedalieri (per acuti, di riabilitazione post-acuzie, di lungodegenza) effettuati sia in regime ordinario sia in regime di day hospital/day surgery. L'erogazione della prestazione di ricovero è svolta dagli ospedali pubblici, da quelli equiparati e dai privati accreditati che hanno stipulato appositi accordi contrattuali. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale il ricovero può avvenire in regime istituzionale (con oneri a carico del SSN stesso) o in regime libero-professionale.
Il ricovero ospedaliero può avvenire in modo programmato o in urgenza.
Particolare forma di ricovero è quello obbligatorio, rientrante nei trattamenti sanitari obbligatori, per il quale sono previste specifiche modalità di attivazione.
Nella categoria dei ricoveri ospedalieri vengono anche inclusi gli episodi di assistenza al neonato sano, ospitato nel "nido", al quale viene offerta una forma di "ospitalità protetta".
Gli interventi ospedalieri a domicilio costituiscono una modalità utilizzata in alternativa al ricovero, che le Regioni/Provincie autonome attivano per particolari necessità, in base a modelli organizzativi dalle stesse fissati.
Sono escluse, dai ricoveri ospedalieri, le attività residenziali e semi-residenziali e l'attività domiciliare territoriale.

Nell'ambito delle attività di ricovero ospedaliero, particolare interesse riveste, per le Regioni/Provincie autonome, il trattamento dei dati sensibili in relazione ai flussi informativi relativi a:

- schede di dimissione ospedaliera,
- certificazioni di assistenza al parto, ai sensi dei Decreti Ministeriali n.380/2000 e n. 349/2001.

Le informazioni riguardanti i ricoveri ospedalieri possono essere utilizzate, dalla Provincia o dagli enti di cui questa si avvale, per soddisfare specifiche esigenze di controllo e di verifiche ai sensi degli articoli 8 octies e 10 del d.lgs. n. 502/92 e, per l'assistenza ospedaliera, dell'art. 88, comma 2, della legge n. 388/2000 con le modalità descritte nella scheda 12 allegato A del Regolamento.

Poiché alcune strutture ospedaliere sono dotate di specialità di reparto, dedicate esclusivamente a pazienti in regime di detenzione, nell'ambito delle attività di ricovero ospedaliero possono essere rilevati dati giudiziari in relazione al codice ministeriale associato alla specialità di reparto in cui l'interessato è ricoverato.

Ai fini della compensazione interregionale e infraregionale delle spese sanitarie, i dati riguardanti lo stato di salute dell'assistito, ove indispensabili, sono trasmessi alla Regione/Provincia autonoma o all'Azienda Sanitaria di residenza.

Ai fini della compensazione delle prestazioni sanitarie, erogate ai cittadini provenienti da Paesi dell'Unione Europea o da Paesi con i quali sono stati stipulati Accordi bilaterali o Convezioni internazionali, e loro familiari, le fatture con i dati anagrafici e la tipologia di prestazione erogata sono trasmesse dall'Azienda Sanitaria alle Regioni/Province autonome e, tramite il Ministero della Salute, alle istituzioni (internazionali) competenti.

Il trattamento dei dati, effettuato dalle Regioni/ Province autonome per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute, è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

Scheda n. 23

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, PROGRAMMATORIE, GESTIONALI E DI VALUTAZIONE CORRELATE AI TRAPIANTI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 26 giugno 1967, n. 458 "Trapianto del rene tra persone viventi"

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"

legge 12 agosto 1993, n. 91 "Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea"

legge 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti"

legge 16 dicembre 1999, n. 483 "Norme per consentire il trapianto parziale di fegato"

legge 6 marzo 2001, n. 52 "Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo"

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (art. 90 comma 3, Donatori di midollo osseo) (art. 94, Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)

d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191 "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani"

d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 16 "Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo dei tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica la lavorazione e la conservazione lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Ministro della Sanità, 8 aprile 2000, "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà di cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto"

decreto del Ministro della Salute, 5 giugno 2002, “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, relative al rinnovo della “Consulta tecnica permanente per i Trapianti” di cui all'*articolo 9* legge 1 aprile 1999, n. 91”

decreto del Ministro della Salute, 2 agosto 2002, “Disposizioni in materia di criteri e modalità per la certificazione dell'idoneità degli organi prelevati al trapianto (articolo 14, comma 5, legge n. 91/1999)”

decreto del Ministro della Salute, 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti» (citato in quanto la donazione del sangue riguarda non solo le trasfusioni finalizzate al reintegro della massa ematica ma anche al prelievo del “Tessuto sangue” da cui vengono estratti campioni, in particolare da cellule staminali ematopoietiche, per il trapianto di midollo osseo)

decreto del Ministro della Salute, 31 marzo 2008, “Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all'estero, ai sensi dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1999, n. 91”

decreto del Ministro della Salute, 11 aprile 2008, “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: «Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte»” (operazioni necessarie connesse all’accertamento morte celebrale per successivo espianto organi)

decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 18 novembre 2009, “Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo - dedicato”

ordinanza del Ministro della Salute, 10 giugno 2003, “Misure precauzionali atte ad evitare il rischio di trasmissione di SARS attraverso la donazione di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto”

ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 26 febbraio 2009, “Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale” (prorogata fino al 31/12/2010 con ordinanza - 1 marzo 2010-)

accordo Stato-Regioni del 14 febbraio 2002 per i requisiti delle strutture idonee ad effettuare i trapianti ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge n. 91/1999

accordo Stato-Regioni del 7 marzo 2002 per l'individuazione del bacino d'utenza minimo ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 91/1999

programma nazionale trapianto pediatrico. Consulta nazionale

linee-guida e Protocolli nazionali

linee-guida per il trapianto renale da donatore vivente e cadavere

linee-guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti ai fini di trapianto

linee-guida per il prelievo, la conservazione e l'utilizzo di tessuto muscolo-scheletrico

linee-guida per l'accertamento della sicurezza del donatore di organi

linee-guida per la gestione delle liste d'attesa e l'assegnazione degli organi nel trapianto di fegato da donatore cadavere

linee-guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE) (Acc. 10 luglio 2003)

protocollo per il trapianto epatico nei soggetti con infezione HIV

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate ai trapianti di organi e di tessuti (art. 85, comma 1, lettera f) d.lgs.196/2003)

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs.196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	**|X|**					
Convinzioni religiose	|_|	Filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute:	attuale **|X|**	pregresso	**|X|**	Anche relativi a familiari dell'interessato		|**X**|
Vita sessuale	**|X|**					
Dati giudiziari	**|X|**					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato	|**X**|
manuale	|**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

dati forniti dall'interessato	|_|
acquisizione da altri soggetti esterni	|**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.	**|X|**

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |_|

- di altro titolare |**X**|
Centro Nazionale Trapianti e altri soggetti componenti l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti

Comunicazione |**X**|
I dati raccolti sono comunicati solo ai soggetti che compongono l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda le attività amministrative correlate ai trapianti di organi e di tessuti, anche al fine di assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa ed alle prestazioni, determinati sulla base di parametri clinici ed immunologici.

In particolare, si considera il trattamento dei dati effettuato dal Centro provinciale trapianti (in Provincia di Trento interno all'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari) e quello effettuato dall'Osservatorio epidemiologico provinciale (in Provincia di Trento interno all'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari) (o altri enti/strutture provinciali espressamente costituiti con legge provinciale) ai sensi dell'art. 14 della legge n. 91/1999.

Le strutture che compongono l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti (centro nazionale, centri regionali/provinciali o interregionali, strutture per i prelievi, strutture per la conservazione dei tessuti prelevati, strutture per i trapianti e aziende sanitarie locali) trattano, in regime di contitolarità, i dati sanitari relativi ai pazienti riceventi, i dati sanitari dei potenziali donatori e dei donatori, le dichiarazioni di volontà dei cittadini in ordine alla donazione. Esiste un collegamento telematico tra i Centri regionali/provinciali, interregionali e Centro Nazionale Trapianti, nell'ambito del Sistema Informativo dei Trapianti istituito dalla legge n. 91/1999.

Nell'ambito di tale organizzazione, la Provincia ha il compito di istituire un Centro provinciale per i trapianti, con sede presso una struttura sanitaria pubblica, ed esercita il controllo sull'attività del centro provinciale. Il Centro provinciale trapianti, per quanto di competenza in relazione al sistema informativo nazionale, implementa e consulta registri e banche dati (quali la banca dei tessuti, la banca degli occhi, il registro dei trapiantati, ecc.); a tal fine si avvale del supporto informatico della Provincia o della struttura sanitaria che lo ospita, e segue specifiche indicazioni tecniche definite a livello nazionale dal sistema informativo trapianti.

Inoltre l'Osservatorio epidemiologico provinciale o il soggetto a cui sono state trasferite le competenze, riceve, dal Centro di rianimazione presso cui si trova il donatore cadavere, copia dei verbali di

accertamento di morte encefalica e cardiaca e di accertamento di volontà al prelievo. Tali dati vengono utilizzati a fini statistici ed epidemiologici (art. 14, legge n. 91/1999).

Il trattamento dei dati giudiziari riguarda esclusivamente la valutazione dell'idoneità del donatore; a tal fine, nella scheda di segnalazione di potenziale donatore, si chiede di segnalare eventuali periodi di detenzione negli ultimi dodici mesi.

Il registro donatori di midollo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 52/2001 istitutiva del registro, prevede la raccolta di taluni dati dai quali possono desumersi informazioni relative all'origine razziale ed etnica del donatore.

Ai fini della valutazione dell'idoneità del donatore sono trattati i dati relativi all'orientamento e comportamento sessuale dell'interessato, qualora siano indispensabili per valutare il rischio di trasmissione di patologie infettive da parte di un potenziale donatore di tessuti, quali midollo osseo e cellule staminali emopoietiche (Decreto 3 marzo 2005 del Ministero della Salute, art. 2 , comma 1, lett. e).

Liste di attesa (dati del ricevente): i dati idonei a rendere identificabile il paziente ricevente sono trasmessi dal Centro Trapianti, al Centro regionale/provinciale o interregionale di riferimento (in Provincia di Trento interno all'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari) (NITp, Nord Italia Transplant program; AIRT, Associazione Inter Regionale Trapianti; OCST, Organizzazione Centro Sud Trapianti), ed al sistema informativo nazionale. Sono operative regole nazionali per l'allocazione dei fegati e dei cuori nei soggetti dichiarati in condizioni di urgenza. Sono anche operative le liste nazionali per il trapianto in età pediatrica.

Processo di donazione (dati clinici del donatore vivo o morto e del ricevente): lo scambio di informazioni viene effettuato tra il Centro di rianimazione presso cui si trova il donatore cadavere, il Centro trapianti che deve eseguire il trapianto ed il Centro regionale/provinciale o interregionale di riferimento. La scheda relativa al donatore è anche inserita nel Sistema Informativo nazionale dei trapianti. Copia dei verbali di accertamento di morte encefalica e cardiaca, e di accertamento di volontà al prelievo, è trasmessa, alla Provincia, a fini statistici ed epidemiologici.

Trapianto (dati del donatore e del ricevente): il flusso informativo avviene dal Centro trapianti, che deve eseguire il trapianto, al Centro regionale/provinciale/interregionale ed al Centro Nazionale Trapianti.

Follow up (dati del ricevente): i dati vengono periodicamente aggiornati dal Centro Trapianti e sono archiviati presso i Centri regionali/provinciale/interregionali di riferimento e il Centro Nazionale Trapianti.

Scheda n. 24

DENOMINAZIONI DEL TRATTAMENTO

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE ALL'ASSISTENZA SANITARIA DI EMERGENZA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

legge 30 dicembre 1991, n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica" (capo II Disposizioni in materia sanitaria)

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

regolamento CE n. 987/2009 "regolamento attuativo del regolamento base n. 883/04, e che sostituisce il regolamento attuativo n. 574/72"

regolamento CE n. 988/2009 recante le modifiche al regolamento base n. 883/04, intervenute dal 2004 ad oggi

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza"

decreto del Ministro della Sanità, 15 maggio 1992, "Criteri e requisiti per la codifica degli interventi d'emergenza"

decreto del Ministro della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali, 17 dicembre 2008, "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza urgenza"

linee-guida n. 1/1996 "Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza in applicazione del d.p.r. 27 marzo 1992"

atto 22 maggio 2003, n 1711 "Atto d'intesa tra Stato e Regioni. Approvazione :" Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza-urgenza"

testo unico "Compensazione interregionale della mobilità sanitaria" – Approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

accordi bilaterali e convenzioni internazionali con i Paesi extra UE

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85 comma 1, lettera a) d.lgs.196/2003)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs.196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|					
Convinzioni religiose	|_|	Filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute:	attuale |**X**|	Pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato		|**X**|
Vita sessuale	|_|					
Dati giudiziari	|_|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Automatizzato	|**X**|
manuale	|**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

dati forniti dall'interessato	|_|
acquisizione da altri soggetti esterni	|**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. **|X|**

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |_|
- di altro titolare |_|

Comunicazione **|X|**

Azienda sanitaria/Regione/Provincia autonoma di residenza dell'interessato; Ministero della salute per la compensazione internazionale e ai fini del monitoraggio delle prestazioni di assistenza sanitaria in emergenza urgenza (d.m. 17.12.2008)

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati individuati nella presente scheda è effettuato dalla Provincia per finalità amministrative gestionali, comprese le attività connesse alla compensazione delle spese sanitarie relative ai trasporti con ambulanza ed elisoccorso (FLUSSO G) e a quelle relative agli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero (FLUSSO C).

Ai fini della compensazione infraregionale e interregionale delle spese sanitarie, i dati sanitari dell'assistito, ove indispensabili, sono trasmessi all'Azienda Sanitaria di residenza o alla Regione/Provincia autonoma di riferimento.

Ai fini della compensazione delle prestazioni sanitarie, erogate ai cittadini provenienti da Paesi dell'Unione Europea o da Paesi con i quali sono stati stipulati Accordi bilaterali o Convezioni internazionali, e loro familiari, i dati relativi a tali prestazioni, sempre nel rispetto del principio di indispensabilità, sono trasmessi, tramite il Ministero della Salute, alle istituzioni (internazionali) competenti.

L'operazione di comunicazione verso il Ministero della salute è inoltre effettuata in conformità al decreto ministeriale 17 dicembre 2008, così come modificato dal Ministero della salute e sul quale il Garante ha espresso il proprio parere, nel 2012, ai sensi dell'art. 154 del Codice.

Il trattamento dei dati, effettuato dalla Provincia, per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute, è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria da d.lgs. n. 96/2003, art. 85, comma 1, lettera b).

Scheda n. 25

DENOMINAZIONI DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE ALL'ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"

legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

legge 28 agosto 1997, n. 284 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati"

legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (Finanziaria per l'anno 1998)(art. 59, comma 50)

d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124 "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"

legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" (artt. 85, 87 e 88)

d.lgs. 18 settembre 2001, n. 347 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria"

legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" (art. 52)

legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", modificata con legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"- art. 50

regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

regolamento CE n. 987/2009 "regolamento attuativo del Regolamento base n. 883/04, e che sostituisce il regolamento attuativo n. 574/72"

regolamento CE n. 988/2009 recante le modifiche al regolamento base n. 883/04, intervenute dal 2004 ad oggi

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Ministro della Sanità, 22 luglio 1996, "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe"

decreto del Ministro della Sanità 28 maggio 1999, n. 329 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124"

decreto del Ministro della Sanità, 10 settembre 1998, "Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente l'aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità"

decreto del Ministro della Sanità 18 maggio 2001, n. 279 "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124"

decreto del Ministro della Sanità 21 maggio 2001, n. 296 "Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124"

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 11 dicembre 2009, "Verifica delle esenzioni in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria"

provvedimento del Ministero della Sanità, 7 maggio 1998, "Linee guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione"

accordo del 20 maggio 2004 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Attività dei centri per educazione e riabilitazione visiva e criteri di ripartizione delle risorse, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284»

testo unico per la gestione della mobilità interregionale – Approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

accordi bilaterali e convenzioni internazionali con i Paesi extra UE

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs 196/2003)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g) d.lgs 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose	|_|	Filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
tato di salute:	attuale |**X**|	Pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato		|_|
Vita sessuale	|_|					
Dati giudiziari	|_|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato |**X**|

manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |_|
acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |_|
- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|
Regione/Province autonome di residenza dell'interessato, Ministero Finanze (art 50, comma 11, d.l. n. 269/2003), ASL, Strutture erogatrici, Ministero della Salute per compensazione internazionale

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda le attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con riferimento all'erogazione di prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di medicina fisica e riabilitazione comprese nel nomenclatore tariffario provinciale, in recepimento del d.m. 22/7/96. Nel caso in cui la Provincia svolga direttamente le predette attività amministrative, essa acquisisce i dati relativi a tali

prestazioni, dalle Aziende Sanitarie e dalle strutture aziendalizzate, ai fini delle attività di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica.
Le prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale possono essere erogate:

- da strutture ospedaliere, per pazienti non degenti nella stessa struttura;
- da strutture pubbliche e private accreditate, dislocate nel territorio.

I dati sensibili trattati riguardano il codice di prestazione e l'eventuale esenzione (dalla quale si possono evincere eventuali condizioni di salute del soggetto).

Inoltre, qualora il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) si avvalga, ai fini del monitoraggio della spesa e secondo le modalità previste dall'art. 50, comma 11, del d.lgs. n. 269/2003, delle infrastrutture provinciali esistenti, i dati relativi alle prestazioni di assistenza specialistica sono trasmessi, dalle strutture sanitarie erogatrici pubbliche e private accreditate, alla Regione/Provincia autonoma di riferimento. La Provincia, tramite la specifica struttura tecnica, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale di cui alla scheda 12, provvede a separare i dati anagrafici dai dati sanitari e ad assegnare, ad ogni soggetto, un codice univoco che non consente la identificazione diretta dell'interessato durante il trattamento dei dati e trasmette, successivamente, al MEF i predetti dati sanitari ed anagrafici pseudoanonimizzati.

I trattamenti di dati, contenuti nei nuovi flussi tra medici prescrittori e MEF, previsti dal comma 5-bis dell'art. 50 del d.l. 269/2003, ai fini di monitoraggio della spesa sanitaria e di verifica dell'appropriatezza prescrittiva., potranno essere effettuati, con le cautele già previste per il trattamento dei dati contenuti nelle prescrizioni di prestazioni specialistiche, in conformità al parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 26 luglio 2012.

Le informazioni riguardanti l'erogazione di prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale, possono essere utilizzate dalla Provincia, o dagli enti di cui questa si avvale, per soddisfare specifiche esigenze di controllo e di verifiche ai sensi degli articoli 8 octies e 10 del d.lgs. n. 502/92, con le modalità descritte nella scheda 12 dell'Allegato A del Regolamento.

Per le prestazioni specialistiche, erogate a soggetti non residenti, ha luogo la procedura di compensazione, con trasmissione di flussi comprendenti dati anagrafici e sanitari, sia in ambito regionale tra le Aziende Sanitarie, sia in ambito nazionale tra le Regioni/Provincie autonome (Flusso C "specialistica ambulatoriale").

Ai fini della compensazione delle prestazioni sanitarie, erogate ai cittadini provenienti da Paesi dell'Unione Europea o da Paesi con i quali sono stati stipulati Accordi bilaterali o Convezioni internazionali, e loro familiari, i dati relativi a tali prestazioni sono trasmessi, tramite il Ministero della Salute, alle istituzioni internazionali competenti.

Il trattamento dei dati, effettuato dalle Regioni/Province autonome, per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute, è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

Scheda n. 26

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLA PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 "Approvazione del Progetto obiettivo salute mentale 1994-1996"

decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 "Approvazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale 1998-2000"

decreto del Ministro della Salute, 15 ottobre 2010, "Istituzione del sistema informativo per la salute mentale"- SISM

piano sanitario nazionale

accordo Stato-Regioni 11 ottobre 2001 "Il Sistema informativo nazionale per la salute mentale. Modello per la rilevazione di strutture, personale, attività e prestazioni dei Dipartimenti di salute mentale"

testo unico "Compensazione interregionale della mobilità sanitaria" – approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e province autonome

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con riferimento alla promozione e tutela della salute mentale, (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs 196/2003)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g) d.lgs 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |_|

Vita sessuale |**X**|

Dati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato |**X**|

manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |_|

acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |_|
- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|

Aziende sanitarie e altre Regioni/Province autonome per la compensazione infra e interregionale, Ministero della Salute

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati sanitari è effettuato dalla Provincia per finalità amministrative gestionali, in relazione alla mobilità sanitaria.

Per le prestazioni erogate a soggetti non residenti, ha luogo la procedura di compensazione, con trasmissione di flussi, comprendenti i soli dati anagrafici e sanitari indispensabili, sia in ambito regionale tra le Aziende Sanitarie, sia in ambito nazionale tra le Regioni/Province autonome.

I dati idonei a rivelare la vita sessuale possono venire in rilievo nelle diagnosi con codifica ICDIXCM per le sole finalità di rilevazione nell'ambito del SISM.

L'operazione di comunicazione dei dati, verso il Ministero della salute, ai fini del monitoraggio delle attività del SSN e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, è effettuata in conformità al decreto ministeriale 15 ottobre 2010, "Istituzione del sistema informativo salute mentale"

Il trattamento dei dati, effettuato dalle Regioni/Province autonome per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute, è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

Scheda n. 27

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE MATERNO-INFANTILE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 29 luglio 1975, n. 405 "Istituzione dei Consultori familiari"

legge 22 maggio 1978, n. 194 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"

legge 23 maggio 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n.421"

legge 15 maggio 1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" (art. 2 comma 2)

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e il Ministro per la Solidarietà sociale, 24 aprile 2000, "Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000"

decreto del Ministro della Sanità 16 luglio 2001, n. 349 Regolamento recante "Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni"

decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 12 dicembre 2001, "Indicatori di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza"

circolare del Ministero della Salute 19 dicembre 2001, n. 15 ""Modalità di attuazione del Decreto 16 luglio 2001, n. 349: Regolamento recante "Modificazioni al certificato di assistenza al parto per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni"

testo unico "Compensazione interregionale della mobilità sanitaria" – Approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione diagnosi e cura (art. 85 comma 1 lettera a) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, valutazione e controllo dell'assistenza sanitaria (art. 85 comma 1 lettera b) d.lgs. 196/2003)

Instaurazione gestione pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del SSN (art. 85 comma 1 lettera g) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|				
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|
Opinioni politiche	|_|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					|_|
Stato di salute: attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale	|_|				
Dati giudiziari	|_|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- automatizzato |**X**|
- manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato |_|
- acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |_|

- di altro titolare |_|

Comunicazione **|X|**

Aziende sanitarie e altre Regioni/Province autonome per mobilità sanitaria infra e interregionale , Ministero della Salute

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati sanitari è effettuato, dalla Provincia, per finalità amministrative gestionali, in relazione alla mobilità sanitaria.
Le Regioni/Province autonome acquisiscono, dalle aziende ospedaliere e sanitarie, le informazioni relative ai certificati di assistenza al parto e ai nati con difetti congeniti, e le trasmettono al Ministero della Salute in conformità alla normativa vigente.
Il trattamento dei dati, effettuato dalle Regioni/Province autonome per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute, e' compreso nella scheda n.12 (Programmazione, gestione controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

Scheda n. 28

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE ALL'ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE E OSPEDALIERA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421"

legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica"

legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001" (art.87)

legge 8 febbraio 2001, n. 12 "Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore"

legge 16 novembre 2001, n. 405 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria"

legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2003" (art. 50 comma 4)

legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 269/2003 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici" (art. 48 e art. 50)

legge 29 novembre 2007, n. 222 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" (art. 5)

regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

regolamento CE n. 987/2009 "regolamento attuativo del regolamento base n. 883/04, e che sostituisce il regolamento attuativo n. 574/72**"**

regolamento CE n. 988/2009 recante le modifiche al regolamento base n. 883/04, intervenute dal 2004 ad oggi

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura, riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"

decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 "Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private"

decreto del Ministro della Salute, 31 luglio 2007, "Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto"

testo unico "Compensazione interregionale della mobilità sanitaria" – Approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art.85 comma 1 lett.a) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|					
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute:	attuale |**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato		|_|
Vita sessuale	|_|					
Dati giudiziari	|_|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- automatizzato |**X**|
- manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato |_|

- acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |**X**|
  Registro regionale/provinciale delle malattie rare
- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|

Regione/Province autonome o Azienda sanitaria di residenza dell'interessato per compensazione, Ministero della salute, Ministero Economia e finanze (art 50 d.l. n. 269/2003)

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda i dati sanitari relativi alla fornitura, agli assistiti, di medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, che avviene attraverso le farmacie convenzionate ed ospedaliere.
Per le prestazioni erogate a soggetti residenti nel territorio di altre Regioni/Province autonome, ha luogo la procedura di compensazione, con trasmissione di flussi comprendenti i dati anagrafici e sanitari indispensabili, tra le diverse Regioni/Province autonome, e tra la Provincia e le Aziende Sanitarie del proprio territorio. In caso di contestazione relativa alla residenza, per accertare quale Azienda sanitaria debba farsi carico della prestazione erogata, gli uffici provinciali competenti possono consultare l'anagrafe assistiti provinciale.

Ai fini della compensazione delle prestazioni sanitarie, erogate ai cittadini provenienti da Paesi dell'Unione Europea o da Paesi con i quali sono stati stipulati Accordi bilaterali o Convezioni internazionali, e loro familiari, i dati relativi a tali prestazioni sono trasmessi, tramite il Ministero della Salute, alle istituzioni internazionali competenti.

L'operazione di comunicazione verso il Ministero della salute è effettuata in conformità al decreto ministeriale 31 luglio 2007 "Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto", così come modificato dal Ministero della salute e sul quale il Garante ha espresso il proprio parere, nel 2012, ai sensi dell'art.154 del Codice.

La Provincia, inoltre, riceve i dati personali relativi ai singoli assistiti che usufruiscono dell'assistenza farmaceutica, dalle Aziende sanitarie del territorio, e li utilizza per la gestione delle attività di remunerazione delle prestazioni, ove gestisca direttamente questa funzione.

Il d.m. Salute 18 maggio 2001 n. 279, oltre ad istituire i Registri delle malattie rare, stabilisce che le Regioni/Province autonome, sulla base del fabbisogno della propria popolazione, predispongono

modalità di acquisizione e di distribuzione, agli interessati, dei farmaci specifici, anche mediante la fornitura diretta da parte dei servizi farmaceutici pubblici. A fini di controllo viene effettuata una verifica sulle richieste di erogazione, a carico del SSN, di specifici farmaci non inclusi nei LEA, per i pazienti affetti da malattie rare; a tal fine, vengono effettuati raffronti con i dati presenti nel registro provinciale delle malattie rare.

Ove il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) si avvalga, ai fini del monitoraggio della spesa e secondo le modalità previste dall'art. 50, comma 11, del d.l. n. 269/2003, delle infrastrutture provinciali esistenti, i dati relativi ai medicinali erogati sono trasmessi, dalle farmacie o dalle strutture sanitarie erogatrici pubbliche, alla Provincia. La Provincia, tramite la specifica struttura tecnica alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale (di cui alla scheda 12), provvede a separare i dati anagrafici dai dati sanitari e ad assegnare, ad ogni soggetto, un codice univoco che non consente la identificazione diretta dell'interessato durante il trattamento dei dati e trasmette, successivamente, al MEF i predetti dati sanitari ed anagrafici pseudoanonimizzati.
I trattamenti di dati, contenuti nei nuovi flussi tra medici prescrittori e MEF, previsti dal comma 5-bis dell'art. 50 del d.l. n. 269/2003, ai fini di monitoraggio della spesa sanitaria e di verifica dell'appropriatezza prescrittiva., potranno essere effettuati, con le cautele già previste per il trattamento dei dati contenuti nelle prescrizioni di farmaci, in conformità al parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 26 luglio 2012.

Il trattamento dei dati, effettuato dalle Regioni/Province autonome, per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute, è regolamentato nella scheda 12 A, relativa alle "attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria."

Scheda n. 29

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

FARMACOVIGILANZA E RILEVAZIONE REAZIONI AVVERSE A VACCINI E FARMACI

Trattamento non effettuato dalle strutture della Giunta provinciale, ma dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Scheda 27 Allegato B).

Scheda n. 30

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE ALL'ASSISTENZA A FAVORE DELLE CATEGORIE PROTETTE (MORBO DI HANSEN)

Trattamento non effettuato dalle strutture della Giunta provinciale, ma dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Scheda 29 Allegato B).

Scheda n. 31

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

TRATTAMENTI PER SCOPI SCIENTIFICI, DIVERSI DA QUELLI MEDICI, BIOMEDICI ED EPIDEMIOLOGICI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

Costituzione, art. 117

legge 23 dicembre 1997, n. 45 "Istituzione Commissione Parlamentare per l'infanzia e Osservatorio nazionale per l'infanzia"

provvedimento del Garante 14 marzo 2001, n. 8 "Codice di deontologia e buona condotta per il trattamenti dati personali per scopi storici - Allegato A2 del d.lgs. 196/2003"

provvedimento del Garante 16 giugno 2004, n. 2 "Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per dati scientifici e statistici - Allegato A4 del d.lgs. 196/2003"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 "Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente"

legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 "Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)" (articolo 22)

legge provinciale 1 agosto 2005, n. 14 "Riordino del sistema provinciale della ricerca dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse"

leggi provinciali che istituiscono Istituti provinciali di ricerca

ALTRE FONTI

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 14 dicembre 2010, n. 2902 "Approvazione del Programma pluriennale della ricerca per la XIV Legislatura: articolo 18 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 29 luglio 2011, n. 1609 "Approvazione del primo atto aggiuntivo all'Accordo di Programma tra la Provincia Autonoma di Trento e la Fondazione Bruno Kessler per la XIV legislatura, del "Piano attuativo dell'attività di ricerca anno 2011" e assegnazione delle relative risorse"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 7 ottobre 2011, n. 2096 "Approvazione del primo atto aggiuntivo all'Accordo di Programma tra la Provincia Autonoma di Trento e la Fondazione Edmund Mach per la XIV legislatura, del piano attuativo annuale e assegnazione delle relative risorse per l'esercizio 2011"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 2 dicembre 2011, n. 2602 "Approvazione del progetto Cartella Clinica del Cittadino - seconda fase (TreC 2) per il consolidamento e l'evoluzione della piattaforma tecnologica e dei servizi sanitari al cittadino e del secondo atto aggiuntivo all'Accordo di programma per la XIV Legislatura con la Fondazione Bruno Kessler"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 15 ottobre 2012, n. 2160 "Approvazione del terzo atto aggiuntivo all'Accordo di Programma tra la Provincia Autonoma di Trento e la Fondazione Bruno Kessler per la XIV legislatura"

atti di indirizzi pluriennali degli organi provinciali competenti

piani e programmi di settore e loro integrazioni e modificazioni

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Scopi di ricerca scientifica (art.98, comma 1, lettera c) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|**X**|				
Convinzioni religiose	|**X**|	filosofiche	|**X**|	d'altro genere	|**X**|
Opinioni politiche	|**X**|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					|**X**|
Stato di salute: attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale	|**X**|				
Dati giudiziari	|**X**|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

-automatizzato |**X**|

-manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato |**X**|

- acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |**X**|
- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|

Istituzioni o organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca, esclusivamente nell'ambito di progetti congiunti.

Istituzioni e organismi pubblici e privati, aventi finalità di ricerca e non partecipanti a progetti congiunti, limitatamente ad informazioni prive di dati identificativi e per scopi scientifici chiaramente determinati per iscritto nella richiesta dei dati. In tali casi, si applicano le ulteriori garanzie previste dagli articoli 8 e 9 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici ovvero, ove applicabili, dagli articoli 5 e 10 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi storici

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda l'attività di ricerca effettuata dalla Provincia e dagli enti e istituti provinciali di ricerca a supporto della propria attività istituzionale per le attività svolte come centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e adolescenza, ai sensi della legge n. 451/1997.
La Provincia e gli Istituti di ricerca provinciali effettuano trattamenti di dati per scopi scientifici in relazione alle materie di competenza provinciale: l'attività di ricerca è, in ogni caso, strumentale alle attività istituzionali dell'ente e riguarda lo sviluppo di conoscenze scientifiche nelle materie di competenza, nonché la valutazione degli interventi effettuati anche attraverso studi specifici di soddisfazione degli utenti dei servizi provinciali riferiti all'ambito della ricerca.
In relazione all'oggetto e agli scopi della ricerca, possono essere utilizzati, ove indispensabili, i dati sensibili e giudiziari individuati nella presente scheda, riferiti all'interessato o ai suoi familiari, come nelle ricerche su temi legati alla sicurezza, a reati subiti, povertà e solidarietà familiare, minori, comportamenti elettorali.

Tali dati possono essere raccolti:

- di regola presso gli interessati, previa idonea informativa sugli scopi della ricerca e rispettando la volontarietà dell'adesione alla ricerca stessa;

- presso soggetti diversi dall'interessato, soltanto nei casi di specifiche ricerche previste dalla legge oppure qualora la loro comunicazione sia prevista da disposizioni legislative o regolamentari, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 196/2003.

L'attività di ricerca e'effettuata nel rispetto del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi scientifici e statistici (Allegato A4 al Codice in materia di protezione dei dati personali) e storici (Allegato A2 al Codice in materia di protezione dei dati personali).

I singoli progetti, approvati dall'organo competente dell'ente o dell'istituto provinciale di ricerca, redatti in conformità all'art. 3 del Codice deontologico per i trattamenti per scopi scientifici e statistici (Allegato A4 al Codice) o, ove applicabile, all'art. 10, comma 4, del Codice deontologico per i trattamenti per scopi storici (Allegato A2 al Codice), individuano i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili ed i soggetti coinvolti nell'attività di ricerca.

Il trattamento dei dati, effettuato per l'esecuzione del progetto di ricerca, è condotto secondo le modalità individuate nei codici deontologici citati.

Laddove gli scopi scientifici non possano essere raggiunti mediante l'utilizzo di dati anonimi, il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati a meno che l'abbinamento, al materiale di ricerca, dei dati identificativi di questi ultimi, non sia temporaneo ed essenziale per il risultato di ricerca e sia motivato per iscritto nel progetto di ricerca.

Scheda n. 32

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

TRATTAMENTI NON RICOMPRESI NEL PSN PER SCOPI STATISTICI EFFETTUATI DA SOGGETTI SISTAN (UFFICIO DI STATISTICA DELLA PROVINCIA)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”

d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

provvedimento del Garante 31 luglio 2002, n. 13 “Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” – Allegato A3 del d.lgs. 196/2003

regolamento (CE) 11 marzo 2009, n. 223 “regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE/ Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE/ Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera)”

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 "Istituzione dell'ufficio di statistica della Provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati” (art. 10)

d.p.c.m. 9 maggio 2001 “Circolazione dei dati all’interno del sistema statistico nazionale”

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 8 febbraio 2013, n. 198 “Approvazione del Programma Statistico pluriennale 2013-2015 ed annuale 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 ed annuale per l’esercizio finanziario 2013 del Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento”

circolare ISTAT 5-6-1996, n. 2

programma statistico provinciale o altro documento provinciale programmatico, adottato sentito il Garante, che deve individuare i tipi di dati sensibili o giudiziari trattati, le rilevazioni per le quali i predetti dati sono trattati e le modalità di trattamento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Trattamenti effettuati da soggetti pubblici che fanno parte del Sistema statistico nazionale (art. 98 d.lgs. n. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |**X**|

Convinzioni religiose |**X**| filosofiche |**X**| d'altro genere |**X**|

Opinioni politiche |**X**|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |**X**|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |**X**|

Vita sessuale |**X**|

Dati giudiziari |**X**|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato |**X**|

manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |**X**|

acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |**X**|
Archivi statistici e amministrativi

- di altro titolare |**X**|
Archivi statistici e amministrativi *(*laddove sia previsto da specifiche previsioni di legge*)*

Comunicazione |**X**|
Soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale, nei limiti e con le garanzie di cui al d.lgs. n. 322/89 ed al Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento di dati personali è effettuato per la produzione di informazione statistica strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali e in conformità dell'ambito istituzionale della Provincia.
Il trattamento è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di statistica, ai sensi del decreto legislativo n. 322/89.

I trattamenti di dati personali, sensibili e giudiziari sono previsti, dal Programma statistico provinciale o altro documento provinciale programmatico, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che individua i tipi di dati sensibili o giudiziari trattati, le rilevazioni per le quali i predetti dati sono trattati e le modalità di trattamento, ed eseguiti nel rispetto della normativa sul segreto statistico e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento riguarda indagini statistiche dirette, totali o campionarie; indagini continue e longitudinali; indagini di controllo, di qualità e di copertura; definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione; costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi; elaborazioni statistiche su archivi amministrativi provinciali; elaborazioni su archivi statistici o amministrativi di altri soggetti pubblici o privati, acquisiti nel rispetto del Codice di deontologia e delle direttive del COMSTAT.

Scheda n. 33

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

legge 11 dicembre 2000, n. 365 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 12/10/2000, n. 279, Interventi urgenti per le aree a rischio idrologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali"

legge 9 novembre 2001, n. 401 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile"

legge 27 dicembre 2002, n. 286 "Conversione in legge, con modificazioni decreto-legge 4-11-2002 n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali nelle regioni Molise e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile"

legge 26 luglio 2005, n. 152 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 "Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile"

legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 "Regolamento recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile"

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia"

d.p.c.m. 21 novembre 2006 "Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile**"**

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2002, n. 5114 "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile"

direttive e piani regionali/provinciali

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 2 agosto 2013, n. 1634 "Approvazione dell'atto organizzativo dell'Agenzia denominata Centrale unica di emergenza (CUE) ai sensi della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento". Disposizioni sull'attivazione, l'organizzazione e il funzionamento della stessa**"**

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività in materia di protezione civile (art. 73, comma 2, lettera h) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|					
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute:	attuale |**X**|	pregresso	|**X**|	dati relativi a familiari dell'interessato		|_|
Vita sessuale	|_|					
Dati giudiziari	|_|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato |**X**|
manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |**X**|
acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |**X**|
Componenti del sistema provinciale di protezione civile e relative strutture operative

- di altro titolare |**X**|
Componenti e strutture operative del servizio nazionale protezione civile
(l. 24/2/1992, n. 225, artt. 1, 6 e 11)

Comunicazione |**X**|
Componenti del sistema provinciale di protezione civile e relative strutture operative
Componenti e strutture operative del servizio nazionale protezione civile
(l. 24/2/1992, n. 225, artt. 1, 6 e 11)

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento concerne i dati sanitari indispensabili al perseguimento delle finalità di previsione e prevenzione del rischio, nonché di soccorso delle popolazioni sinistrate ed all'espletamento di ogni altra attività, necessaria ed indifferibile, diretta a superare l'emergenza.

Nell'ambito della ricognizione effettuata sui soggetti interessati dagli interventi di protezione civile, ivi compresi i piani di intervento, possono venire in evidenza anche i dati sanitari.

Ove necessario, questi dati sono trattati, anche in occasione dei piani di emergenza, al fine di poter predisporre le misure idonee all'evacuazione dei soggetti interessati, quali ambulanze e specifici ausili sanitari.

Scheda n. 34

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORRELATA ALLA DIFESA CIVICA REGIONALE E PROVINCIALE

Trattamento non effettuato dalle strutture della Giunta provinciale, ma dal Consiglio provinciale.

Scheda n. 35

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA (INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE, PETIZIONI E REFERENDUM)

Trattamento non effettuato dalle strutture della Giunta provinciale, ma dal Consiglio provinciale.

Scheda n. 36

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITÀ POLITICA, DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO - SINDACATO ISPETTIVO

Trattamento non effettuato dalle strutture della Giunta provinciale, ma dal Consiglio provinciale.

Scheda n. 37

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

VERIFICA ELETTORATO PASSIVO E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO

Trattamento non effettuato dalle strutture della Giunta provinciale, ma dal Consiglio provinciale.

Scheda n. 38

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

RICONOSCIMENTO INABILITA' TOTALE E PERMANENTE AL LAVORO DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE/PROVINCIALE

Trattamento non effettuato dalle strutture della Giunta provinciale, ma dal Consiglio provinciale.

Scheda n. 39

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA GIUNTA PROVINCIALE E DEGLI ORGANI DI ALTRI ENTI PUBBLICI PROVINCIALI O VIGILATI DALLA PROVINCIA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo"

legge provinciale n. 3 aprile 1997, n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento"

legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 "Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti"

legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 "Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia"

leggi provinciali relative alla istituzione di enti e agenzie provinciali

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 26 novembre 1998, n. 36 – 108/Leg. "Regolamento recante Modifiche al d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6 – 78/Leg. (Regolamento recante Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti)" (n)

deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 (artt. 147 e 151) "Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento"(v)

regolamenti interni

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi (Art. 65 d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|**X**|				
Convinzioni religiose	|**X**|	filosofiche	|**X**|	d'altro genere	|**X**|
Opinioni politiche	|**X**|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					|**X**|
Stato di salute: attuale	|**X**|	Pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale	|_|				
Dati giudiziari	|**X**|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato	|**X**|
manuale	|**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato	|**X**|
acquisizione da altri soggetti esterni	|**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia)	|_|
- di altro titolare	|_|

Comunicazione |**X**|

I regolamenti attuativi dei singoli statuti individuano le categorie di soggetti destinatari delle comunicazioni della Giunta. Nel caso di titolari disgiunti Giunta-Consiglio provinciale, il trattamento comprende anche le comunicazioni di dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta, al Consiglio, in risposta ad interrogazioni ed interpellanze dei Consiglieri (atti di sindacato ispettivo).

Diffusione |**X**|

La diffusione degli atti di Giunta e dei decreti del Presidente della Giunta è prevista dalle leggi provinciali che regolamentano la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, o da specifiche normative di settore, previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie, previste dall'art. 65, comma 5, e dall'art. 22, comma 8, del d.lgs. n.196/2003, volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, nonché nel rispetto delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, adottate dal Garante per la protezione dei dati personali il 2 marzo 2011.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati è finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività istituzionale della Giunta provinciale e degli organi di enti pubblici provinciali o vigilati dalla Provincia, per quanto di competenza.
Il trattamento comprende anche le comunicazioni di dati sensibili e giudiziari, da parte della Giunta al Consiglio, in risposta ad interrogazioni ed interpellanze dei Consiglieri (atti di sindacato ispettivo).

1. Attività della Giunta

Di ogni seduta della Giunta viene redatto il processo verbale e il resoconto integrale, che possono contenere dati sensibili e giudiziari. Tali documenti non sono oggetto di diffusione in quanto le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Più in generale, dati sensibili e giudiziari possono essere contenuti in tutti gli atti di Giunta, anche in quelli che non sono soggetti al regime della verbalizzazione.

La diffusione degli atti di Giunta, e dei decreti del Presidente della Giunta, è prevista dalle leggi provinciali che regolamentano la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, o da specifiche normative di settore, previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie, previste dall'art. 65, comma 5, e dall'art. 22, comma 8, del d.lgs. n. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

Scheda n. 40

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

INSINDACABILITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI/PROVINCIALI

Trattamento non effettuato dalle strutture della Giunta provinciale, ma dal Consiglio provinciale.

Scheda n. 41

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ DEL COMITATO REGIONALE/PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Trattamento non effettuato dalle strutture della Giunta provinciale, ma dal Consiglio provinciale.

Scheda n. 42

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

PUBBLICITÀ IMMOBILIARE - IMPIANTO E TENUTA DEI LIBRI FONDIARI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

r.d. 28 marzo 1929, n. 499 come modificato dalla legge 29.10.1974 n. 594 e dalla legge 08.08.1977 n. 574, con allegato testo della legge generale sui libri fondiari

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ("Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige") - articolo 4, punto 5

LEGGI PROVINCIALI

ALTRE FONTI

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 10 maggio 2013, n. 869 "Autorizzazione all'accesso permanente gratuito e per rivendita al portale OPENkat di tutte le amministrazioni Comunali e delle Comunità di Valle e alla modifica dei contratti per l'adesione al servizio di collegamento via internet con il portale OPENkat riguardante il sistema informativo del Catasto e del Libro Fondiario con determinazione del Dirigente del Servizio Catasto"

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Finalità di rilevante interesse pubblico (art. 66 del Codice in materia di protezione dei dati personali) connesse alla conservazione dei registri immobiliari di cui al regio decreto sopra citato.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|**X**|				
Convinzioni religiose	|**X**|	filosofiche	|**X**|	d'altro genere	|**X**|
Opinioni politiche	|**X**|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					|**X**|
Stato di salute: attuale	|**X**|	Pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale	|**X**|				
Dati giudiziari	|**X**|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato |**X**|
manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |**X**|
acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |_|
- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**|

Diffusione |**X**|

Ai soggetti indicati dagli artt. 91, 123 e 123 bis del r.d. 499/1929, e per le finalità ivi previste, limitatamente ai dati contenuti nel decreto tavolare

Ai soggetti che lo richiedono, ai sensi dell'art. 7 della legge generale sui libri fondiari, allegata al r.d. n. 499/1929.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Modalità e cautele di conoscibilità dei dati sensibili

Dati sensibili o giudiziari possono rinvenirsi nella collezione dei documenti, che è tenuta sia su supporto cartaceo che meccanico o informatizzato, e che è accessibile a chiunque ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 7 della legge generale sui libri fondiari. Qualora gli atti inseriti in tale collezione risultino, a seguito di verifica istruttoria, contenere dati sensibili o giudiziari, è adottata, d'ufficio, da parte dei coordinatori delle strutture tavolari interessate, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 196/2003, ogni misura idonea ad impedire la conoscibilità dei dati sensibili o giudiziari non ritenuti pertinenti, adeguati o indispensabili al raggiungimento delle finalità istituzionali in materia di pubblicità immobiliare, anche se l'accesso è consentito in via telematica.

Scheda n. 43

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

SCUOLA DELL'INFANZIA, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROVINCIALE

1) Attività relativa alla gestione diretta delle scuole dell'infanzia provinciali e dei servizi di supporto a tutte le scuole dell'infanzia

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670 **"**Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige")

legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 "Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento"

legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap"

legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";

leggi provinciali che disciplinano le attività e i procedimenti oggetto della scheda

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976, n. 667 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di scuola materna nella provincia di Trento"

decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino- Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento"

decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 15 marzo 1995, n. 5-19/Leg. "Approvazione degli orientamenti dell'attività educativa delle scuole dell'infanzia"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 23 novembre 2006, n. 2489 "Articolo 111 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, istituzione Anagrafe provinciale degli studenti, disciplina delle finalità, delle modalità di organizzazione e di tenuta dell'anagrafe stessa"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 12 giugno 2009, n. 1444 e ss. mm. "Atto organizzativo concernente le attribuzioni della Segreteria generale della Provincia, le attribuzioni e denominazioni dei Dipartimenti nonché individuazione, denominazione e competenze dei Servizi, ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4." per quanto riguarda le competenze del

Servizio scuola dell'infanzia istruzione e formazione professionale e del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 30 agosto 2013, n. 1812 "Legge provinciale 26 ottobre 2011 n. 14. Approvazione schema di contratto tra la Provincia autonoma di Trento e la Edizioni Centro Studi Erickson s.p.a. per l'attivazione di interventi di valutazione delle abilità di apprendimento, recupero e potenziamento degli alunni con disturbi specifici di apprendimento**"**

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Finalità di istruzione, educazione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, (art. 95 d.lgs. 196/2003)

Gestione asili nido e scuole per l'infanzia (art. 73 comma 2 lett. a e b d.lgs. 196/2003)

Assistenza nei confronti dei minori anche in relazione a vicende giudiziarie (art. 73 comma 1 lett. c d.lgs. 196/2003)

Sostegno e assistenza agli alunni disabili (art. 86 lett. c d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|				
Convinzioni religiose	|X|	Filosofiche	|X|	d'altro genere	|X|
Opinioni politiche	|_|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale	|_|				
Stato di salute: attuale	|**X**|	Pregresso	|**X**|	dati relativi a familiari dell'interessato	|_|
Vita sessuale	|_|				
Dati giudiziari	|_|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato |**X**|
manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard
Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato |**X**|
acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
- dello stesso titolare (Provincia) |_|

- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**

-Alle scuole elementari, limitatamente ai dati sullo stato di salute indispensabili a dare attuazione al progetto educativo individualizzato, predisposto nei confronti dei bambini con problemi di handicap, allo scopo di favorirne l'inserimento nella scuola elementare, in attuazione a quanto disposto dall'art. 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1995, n. 5-19/Leg.;

-Alle compagnie di assicurazioni per i dati sullo stato di salute, in merito agli infortuni occorsi ai bambini della scuola d'infanzia per la denuncia degli infortuni stessi;

-A soggetti pubblici e privati che forniscono servizi strumentali all'organizzazione del servizio scolastico, ad esempio ai gestori esterni delle mense e a società di trasporto, limitatamente ai dati sulla stato di salute e sulle convinzioni religiose e filosofiche indispensabili alla fornitura dei servizi medesimi.

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

I dati oggetto del trattamento provengono dalle famiglie ai fini della frequenza e iscrizione al servizio, in attuazione della competenza esclusiva attribuita alla Provincia Autonoma di Trento dallo Statuto Speciale di Autonomia, dalle norme di attuazione e dalla normativa provinciale in merito alla gestione diretta della scuola dell'infanzia provinciale.

Il trattamento dei dati è finalizzato a garantire, in conformità alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, la frequenza ai servizi forniti dalle scuole dell'infanzia provinciali, l'erogazione di servizi di natura assistenziale, l'assistenza ai bambini disabili e l'attivazione di servizi ai bambini affetti da disturbi di apprendimento sia per le scuole dell'infanzia provinciali che per le scuole dell'infanzia equiparate, che garantiscono il servizio educativo provinciale in attuazione della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.

La competenza primaria della Provincia in merito alla gestione della scuola materna ne differenzia nettamente la gestione stessa rispetto alle regioni ordinarie. La gestione diretta delle scuole dell'infanzia provinciali è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, titolare dei trattamenti dei dati, che, attraverso i competenti Servizi provinciali, e i circoli di coordinamento pedagogico delle scuole dell'infanzia provinciali operanti sul territorio provinciale, gestiscono e trattano i dati sensibili necessari alla gestione dei servizi forniti dalle scuole dell'infanzia provinciali, le quali non sono quindi strutture autonome e non hanno una propria struttura organizzativa autonoma.

All'interno delle singole scuole il personale insegnante e il personale ausiliario nell'ambito delle proprie competenze, possono trattare dati sensibili riferiti allo stato di salute quali: dati inerenti i

bambini affetti da disturbi del comportamento o portatori di handicap, dati riguardanti le vaccinazioni, dati su eventuali malattie o allergie relativi alle iscrizioni o alla frequenza dei bambini, acquisiti attraverso la comunicazione diretta con i genitori dei bambini. Tali ultimi dati vengono poi trasmessi ai coordinatori pedagogici operanti nei circoli di coordinamento delle scuole dell'infanzia provinciali, ai quali spetta in base a quanto disposto dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, coordinare le attività dei circoli sotto il profilo didattico-educativo ed amministrativo svolgendo funzioni di consulenza pedagogico-didattica a favore delle singole scuole.

Alcune scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinate convinzioni religiose) possono essere idonei a rilevare le convinzioni religiose, filosofiche e d'altro genere degli alunni e dei loro genitori. Tali dati costituiscono oggetto di trattamento da parte del personale insegnante operante nelle scuole dell'infanzia provinciali e da parte dei coordinatori pedagogici preposti ai circoli di coordinamento provinciali delle scuole dell'infanzia provinciali presenti sul territorio, strutturati all'interno dei competenti Servizi della Provincia, ai quali compete come sopra specificato la gestione diretta delle scuole dell'infanzia provinciali.

Il trattamento dei dati sensibili sopra individuati può avvenire con modalità informatiche attraverso il sistema informativo di cui all'art. 110 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2) Attivazione di servizi di supporto all'attività scolastica a favore degli studenti del sistema educativo provinciale

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670 “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”)

legge 6 marzo 1988, n. 40 “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”

d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”

legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento”

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 “Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione”

Legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 “Modificazioni alla legge provinciale 10 agosto 1978 n. 30 e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicap nell'ambito del diritto allo studio”

legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 “Ordinamento della formazione professionale”

legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 “Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria”

legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 “Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento”

legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 “Insegnamento della lingua straniera nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983 n.12 e 23 giugno 1986 n. 15”

legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 “Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap”

legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”

leggi provinciali che disciplinano le attività e i procedimenti oggetto della scheda

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 “Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”

decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 “Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino- Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento”

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art. 1 comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286”

decreto del Presidente della Provincia di Trento 25 luglio 2005, n. 15 “Approvazione del regolamento concernente "Disciplina degli istituti di formazione professionale provinciali (art. 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21)”

decreto del Presidente della Provincia di Trento 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. “Regolamento per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”

decreto del Presidente della Provincia di Trento 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. “Regolamento per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 23 novembre 2006, n. 2489 “Articolo 111 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, istituzione Anagrafe provinciale degli studenti, disciplina delle finalità, delle modalità di organizzazione e di tenuta dell'anagrafe stessa”

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 10 maggio 2013, n. 853 “Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, art. 86. Criteri per la formazione delle classi e per la determinazione dell'organico del personale docente nel secondo ciclo d'istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014**”**

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 30 agosto 2013, n. 1812 “Legge provinciale 26 ottobre 2011 n. 14. Approvazione schema di contratto tra la Provincia autonoma di Trento e la Edizioni Centro Studi Erickson s.p.a. per l'attivazione di interventi di valutazione delle abilità di apprendimento, recupero e potenziamento degli alunni con disturbi specifici di apprendimento**”**

norme regolamentari ed amministrative attuative delle leggi provinciali che disciplinano le attività e i procedimenti oggetto della scheda

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Finalità di istruzione, educazione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, (art. 95 d.lgs. 196/2003)

Interventi di sostegno psico sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico e famigliare (art. 73 comma 1 lett. a d.lgs. 196/2003)

Assistenza nei confronti dei minori anche in relazione a vicende giudiziarie (art. 73 comma 1 lett. c d.lgs. 196/2003)

Sostegno e assistenza agli alunni disabili (art. 86 comma 1 lett. c d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|X|				
Convinzioni religiose	|X|	filosofiche	|X|	d'altro genere	|X|
Opinioni politiche	|_|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale	|_|				
Stato di salute: attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	dati relativi a familiari dell'interessato	|_|
Vita sessuale	|_|				
Dati giudiziari	|**X**|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato |**X**|
manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard
Raccolta:
raccolta diretta presso l'interessato |**X**|

acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Provincia) |_|

- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**

-Alle Istituzioni scolastiche e formative attive sul territorio della Provincia in riferimento ai dati sullo stato di salute e sull'etnia nell'ambito dei servizi di sostegno e di integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e degli stranieri,

-A soggetti pubblici e privati incaricati di pubblico servizio che forniscono servizi diretti agli studenti, in riferimento ai dati sulla stato di salute e sulle convinzioni religiose e filosofiche come gestori esterni del servizio mense per l'erogazione del servizio e società che effettuano il servizio di trasporto scolastico, limitatamente ai dati indispensabili alla fornitura dei servizi medesimi.

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

I dati oggetto del trattamento provengono dalle Istituzioni scolastiche e formative attive sul territorio della Provincia e sono trattati dalla Provincia Autonoma di Trento su richiesta delle istituzioni scolastiche stesse nell'ambito dell'erogazione da parte delle strutture competenti della Provincia e delle Istituzioni scolastiche, di servizi di natura socio-assistenziale a favore delle fasce più deboli della popolazione scolastica provinciale, in attuazione della competenza esclusiva attribuita alla Provincia Autonoma di Trento dallo Statuto speciale di Autonomia, dalle norme di attuazione e dalla normativa provinciale in materia di assistenza scolastica e di formazione e istruzione professionale.

Il trattamento è effettuato in particolare al fine di promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con bisogni educativi speciali e a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella scuola, in attuazione di quanto previsto dagli art. 74 e 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.

A tal fine i dati sullo stato di salute vengono trattati per l'attivazione di servizi e iniziative, a mezzo di personale di questa Amministrazione, per il sostegno e l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e cioè gli studenti in situazione di disabilità, con disturbi di apprendimento oppure che presentano situazioni di svantaggio conseguenti a particolari condizioni sociali o ambientali tali da compromettere la frequenza e lo svolgimento del proprio percorso di istruzione e formazione.

Il trattamento dei dati di carattere etnico è effettuato per attuare servizi tendenti a favorire l'accoglienza e l'integrazione culturale degli studenti stranieri o immigrati, anche attraverso il Centro di documentazione e laboratorio per un educazione interculturale "Millevoci" istituito dalla Provincia, competente ad elaborare e realizzare iniziative a carattere interculturale rivolte alle istituzioni scolastiche, al fine di sostenere e coordinare gli interventi a sostegno dell'accoglienza e dell'integrazione degli studenti stranieri provenienti da altre culture.

Il trattamento dei dati sensibili sopra individuati può avvenire con modalità informatiche attraverso il sistema informativo di cui all'art. 110 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Gli esperti educatori di questa amministrazione che operano nell'ambito dell'erogazione dei servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali, in riferimento alla propria attività, possono venire a conoscenza in ragione del carattere fiduciario della professione svolta, di dati sensibili e giudiziari degli studenti e dei loro famigliari. Tali dati verranno trattati nel rispetto del segreto professionale al quale gli operatori stessi sono tenuti ad attenersi.

3) Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico e attività educativa, didattica, formativa e di valutazione, da parte delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige")

legge 6 marzo 1988, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 "Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione"

legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 "Modificazioni alla legge provinciale 10 agosto 1978 n. 30 e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicap nell'ambito del diritto allo studio"

legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 "Ordinamento della formazione professionale"

legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 "Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria"

legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento"

legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 "Insegnamento della lingua straniera nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983 n. 12 e 23 giugno 1986 n. 15"

legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap"

legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino"

leggi provinciali che disciplinano le attività e i procedimenti oggetto della scheda

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 "Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche"

decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino- Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento"

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art. 1 comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286"

decreto del Presidente della Provincia di Trento 25 luglio 2005, n. 15 "Approvazione del regolamento concernente "Disciplina degli istituti di formazione professionale provinciali (art. 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21)"

decreto del Presidente della Provincia di Trento 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. "Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

decreto del Presidente della Provincia di Trento 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 30 agosto 2013, n. 1812 "Legge provinciale 26 ottobre 2011 n. 14. Approvazione schema di contratto tra la Provincia autonoma di Trento e la Edizioni Centro Studi Erickson s.p.a. per l'attivazione di interventi di valutazione delle abilità di apprendimento, recupero e potenziamento degli alunni con disturbi specifici di apprendimento**"**

norme regolamentari ed amministrative attuative delle leggi provinciali che disciplinano le attività e i procedimenti oggetto della scheda

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Benefici economici ed abilitazioni (art. 68 d.lgs. 196/2003)

Interventi di sostegno psico sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico e famigliare (art. 73 comma 1 lett. a d.lgs. 196/2003)

Assistenza nei confronti dei minori anche in relazione a vicende giudiziarie (art. 73 comma 1 lett. c d.lgs. 196/2003)

Sostegno e assistenza agli alunni disabili (art. 86 comma 1 lett. c d.lgs. 196/2003)

Finalità di istruzione, educazione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, (art. 95 d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |X|

Convinzioni religiose |X| filosofiche |X| d'altro genere |X|

Opinioni politiche |X|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| dati relativi a familiari dell'interessato |X|

Vita sessuale |X|

Dati giudiziari |**X**|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

automatizzato |**X**|
manuale |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard
Raccolta:
raccolta diretta presso l'interessato |**X**|
acquisizione da altri soggetti esterni |**X**|
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
- dello stesso titolare (Provincia) |_|

- di altro titolare |_|

Comunicazione |**X**
-A Enti pubblici, soggetti pubblici e privati gestori dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica e a soggetti pubblici e soggetti privati incaricati di pubblico servizio che forniscono servizi diretti agli studenti, in riferimento ai dati sulla stato di salute e sulle convinzioni religiose e filosofiche come gestori esterni del servizio mense per l'erogazione del servizio e società che effettuano il servizio di trasporto scolastico, limitatamente ai dati indispensabili alla fornitura dei servizi medesimi;

-Alle Istituzioni scolastiche e formative per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli studenti limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;

-Alle compagnie di assicurazioni per i dati sullo stato di salute, in merito agli infortuni occorsi agli studenti delle Istituzioni scolastiche e formative per la denuncia degli infortuni stessi e per la connessa responsabilità civile

-Alle strutture sanitarie e agli Enti Locali per il funzionamento dei gruppi di lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo individualizzato;

-A soggetti pubblici, privati, aziende, imprese, per tirocini formativi, stages e alternanza scuola lavoro ai sensi della l. p. 5/2006, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio.

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

I dati sono forniti dagli studenti e dalle famiglie ai fini della frequenza dei corsi di studio delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali.

Nell'espletamento delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico da parte delle Istituzioni scolastiche e formative e nello svolgimento delle attività educative, didattiche, formative, curriculari ed extracurriculari, di valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami, possono essere trattati dati sensibili relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l'integrazione degli studenti stranieri, dati sensibili relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento.

I dati relativi allo stato di salute possono essere trattati per la composizione delle classi, per assicurare l'erogazione del sostegno agli studenti con bisogni educativi speciali, cioè gli studenti in situazione di disabilità, con disturbi e difficoltà di apprendimento, oppure che presentano situazioni di svantaggio conseguenti a particolari condizioni sociali o ambientali tali da compromettere la frequenza e lo svolgimento del proprio percorso di istruzione e formazione, per assicurare l'insegnamento domiciliare e ospedaliero nei confronti di alunni affetti da gravi patologie, per assicurare la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; i dati sullo stato di salute possono essere trattati anche per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica.

I dati giudiziari possono essere trattati in riferimento alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione, i dati giudiziari possono emergere anche nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti dell'alunno, nonché nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati.

I dati relativi alle opinioni politiche possono essere trattati per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori.

I dati sensibili possono essere trattati per le attività di valutazione periodica e finale, per le attività di orientamento e per la compilazione delle certificazioni delle competenze.

ALLEGATO B

Trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE/CONSULTAZIONE DELLE SCHEDE RELATIVE AI SINGOLI TRATTAMENTI

Tutte le disposizioni contenute nel regolamento relative alle Regioni si intendono riferite anche alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Denominazione del trattamento: si intende il titolo del trattamento, che deve individuare categorie omogenee di attività abbastanza ampie, tali da poter includere nella stessa scheda i trattamenti che riguardano tutte le fasi relative a quella specifica attività (es. instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale).

Fonte normativa legislativa: si intende la specifica disposizione di legge che origina o regola l'attività istituzionale in relazione alla quale la Regione/Provincia autonoma effettua il trattamento. Al fine di una maggiore semplificazione le disposizioni normative citate si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Altre Fonti: si fa riferimento a quei provvedimenti amministrativi (delibere, decreti) che istituiscono o regolano l'attività cui il trattamento si riferisce, ma non hanno la forma della legge, che si ritiene utile indicare nella scheda per fini conoscitivi.

Finalità del trattamento: si intende la finalità di rilevante interesse pubblico per il cui perseguimento è possibile effettuare il trattamento e la normativa che riconosce il rilevante interesse pubblico. La finalità deve essere compresa fra quelle individuate dal d.lgs. n. 196/2003 (specificare sempre l'articolo relativo alla finalità cui è riconducibile il trattamento), oppure espressamente dichiarata "di rilevante interesse pubblico" dalla specifica legge di riferimento o da provvedimento del Garante.

Tipi di dati trattati: si ricorda che il presente regolamento disciplina i dati sensibili e giudiziari escludendo quelli cosiddetti comuni ("dati non sensibili o giudiziari"). Pertanto nell'individuazione dei tipi di dati trattati devono essere menzionati esclusivamente quelli di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 196/2003. Devono, conseguentemente, essere barrate le caselle che specificano la tipologia dei dati sensibili o giudiziari trattati, mentre i dati comuni non sono indicati nella scheda.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 196/2003, i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. Il Titolare deve verificare periodicamente la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa,
I dati eccedenti, non pertinenti o non indispensabili, anche se acquisiti in modo occasionale o forniti spontaneamente dall'interessato o desumibili indirettamente da altre informazioni legittimamente trattate (ad esempio dai dati anagrafici), non possono essere utilizzati, salvo che per la eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Tipologia delle operazioni eseguite: le operazioni eseguibili sui tipi di dati trattati si dividono in **operazioni standard** e **operazioni particolari.**
Nella prima categoria rientrano la raccolta del dato (avvenuta sia in maniera diretta presso l'interessato sia acquisita da altri soggetti esterni), la registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, accesso, distruzione del dato.

Nella seconda categoria rientrano l'interconnessione e il raffronto con altri trattamenti o archivi, sia dello stesso Ente sia di altri soggetti, nonché la comunicazione e la diffusione del dato.
Nel regolamento sono individuati soltanto l'interconnessione e il raffronto con altre banche dati relative anch'esse a dati sensibili e giudiziari.
L'interconnessione e il raffronto tra dati sensibili e giudiziari contenuti in banche dati appartenenti a due o più diversi titolari sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge (art. 22 d.lgs. n. 196/2003). Pertanto se nella scheda è indicata l'operazione di interconnessione o raffronto con dati sensibili e giudiziari contenuti in una banca dati di altro Titolare, è necessario indicare la norma di legge che prevede tale operazione.

Se il raffronto è effettuato fra archivi di dati sensibili e giudiziari dello stesso Titolare è comunque necessario specificare quali trattamenti/archivi vengono raffrontati o interconnessi e fornire una motivazione adeguata.

Nel caso della comunicazione è necessario anche indicare i soggetti destinatari della stessa. Si precisa che questi ultimi sono i soggetti esterni all'ente Titolare (Provincia/Giunta provinciale/Consiglio provinciale) mentre non costituisce "comunicazione" ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il dare conoscenza di dati personali al rappresentante del Titolare nel territorio dello Stato, ai Responsabili e agli Incaricati del trattamento (così come all'interessato).

Modalità del trattamento: si intende specificare se le operazioni eseguite sul tipo di dato vengono effettuate con procedure informatizzate e quindi contenute su supporti informatici oppure con attività manuale e quindi contenute solo su supporti cartacei.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo: si intende specificare quanto contenuto nella denominazione del trattamento, ovvero descrivere in forma sintetica tutte le varie fasi relative a quel determinato trattamento. Questa voce è, per così dire, riepilogativa di tutta la scheda e ha lo scopo di dare al cittadino una informazione più immediata sul percorso che il suo dato segue una volta venuto in possesso dell'Amministrazione.
Si ricorda che si prendono in considerazione soltanto quelle fasi in cui sono presenti dati sensibili e giudiziari perché questo è l'oggetto del regolamento; eventuali fasi comprendenti solo dati comuni esulano da questa descrizione di flusso.

ALLEGATO B Trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

N°

1 Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro.

2 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive e delle tossinfezioni alimentari.

3 Attività amministrative e certificatorie correlate alle vaccinazioni e alla verifica assolvimento obbligo vaccinale.

4 Attività amministrative correlate ai programmi di diagnosi precoce.

5 Attività fisica e sportiva.

6 Attività di assistenza socio-sanitaria a favore di fasce deboli di popolazione e di soggetti in regime di detenzione.

7 Medicina di base – pediatria di libera scelta – continuità assistenziale (guardia medica notturna e festiva, guardia turistica).

8 Assistenza sanitaria di base: riconoscimento del diritto all'esenzione per patologia/invalidità e gestione archivio esenti.

9 Assistenza sanitaria di base: assistenza sanitaria in forma indiretta.

10 Cure all'estero urgenti e programmate.

11 Assistenza sanitaria di base: assistenza agli stranieri in Italia (particolari categorie).

12 Assistenza integrativa.

13 Assistenza protesica .

14 Assistenza domiciliare programmata e integrata.

15 Attività amministrative correlate all'assistenza a soggetti non autosufficienti, a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale e a malati terminali nei regimi residenziale, semiresidenziale ambulatoriale (ex art. 26 della l.n. 833/1978) e domiciliare.

16 Assistenza termale.

17 Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione relativa all'assistenza ospedaliera in regime di ricovero.

18 Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione concernente l'attività immuno-trasfusionale.

19 Attività amministrativa, programmatoria gestionale e di valutazione concernente la donazione, il trapianto di organi, tessuti e cellule.

20 Soccorso sanitario di emergenza/urgenza sistema "118". Assistenza sanitaria di emergenza.

21 Attività amministrative correlate ad assistenza specialistica, ambulatoriale e riabilitazione.

22 Promozione e tutela della salute mentale.

23 Attività amministrative correlate alle dipendenze.

24 Assistenza socio-sanitaria per la tutela della salute materno-infantile ed esiti della gravidanza.

25 Attività amministrative correlate all'assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera.

26 Sperimentazione clinica.

27 Farmacovigilanza e rilevazione reazioni avverse a vaccini e farmaci.

28 Attività amministrative correlate all'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale, qualora non vi sia alternativa terapeutica valida, di medicinali inseriti in apposito elenco predisposto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

29 Attività amministrative correlate all'assistenza a favore delle categorie protette (morbo di Hansen).

30 Attività amministrativa programmatoria, gestionale e di valutazione concernente l'assistenza ai nefropatici cronici in trattamento dialitico.

31 Attività medico-legale inerente l'istruttoria delle richieste di indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

32 Attività medico-legale inerente gli accertamenti finalizzati al sostegno delle persone con disabilità (riconoscimento dello stato di invalidità, cecità e sordità civili, della condizione di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, accertamenti per il collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999).

33 Attività medico-legale inerente l'accertamento dell'idoneità in ambito di diritto al lavoro (assunzione nel pubblico impiego: idoneità allo svolgimento di attività lavorative; controllo dello stato di malattia dei dipendenti pubblici e privati; accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportino particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi).

34 Attività medico-legale inerente l'accertamento dell'idoneità al porto d'armi, ai fini della sicurezza sociale.

35 Attività medico-legale inerente l'accertamento dell'idoneità alla guida, ai fini della sicurezza sociale.

36 Consulenze e pareri medico-legali in tema di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.

37 Consulenze e pareri medico-legali in tema di ipotesi di responsabilità professionale sanitaria, di supporto all'attività di gestione del rischio clinico, informazione e consenso ai trattamenti sanitari e consulenze e pareri in materia di bioetica.

38 Attività medico-legale in ambito necroscopico.

39 Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

40 Attività amministrative correlate alla gestione e verifica sull'attività delegata a soggetti accreditati o convenzionati del SSN.

Scheda n. 1

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

TUTELA DAI RISCHI INFORTUNISTICI E SANITARI CONNESSI CON GLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

codice penale

codice di procedura penale (parte II, titolo III, "Polizia Giudiziaria"**)**

r.d.3 febbraio 1901, n. 45 "Regolamento Generale Sanitario"

r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico Leggi Sanitarie"

legge 20 maggio 1970, n. 300 "Statuto dei Lavoratori"

legge 2 febbraio 1975, n. 638 "Intossicazioni da antiparassitari"

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"

d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti"

legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

legge 3 dicembre 1999, n. 493 "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici"

d.lgs. 26 maggio 2000, n. 187 "Attuazione delle direttive Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzati connesse ad esposizioni mediche"

d.l. 29 dicembre 2000, n. 393 "Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiana in Albania", convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001, n.27

d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"

d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro", abrogato dal d.lgs. 81/2008 con eccezione dell'articolo 64

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine", abrogato, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui al comma 1 e 3 dell'articolo 11, dal D. Lgs. 27.1.2010 n. 17

d.p.c.m. 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza"

d.p.c.m. 10 dicembre 2002, n. 308 "Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati"

decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro della Difesa e il Ministro dell'Interno, 22 ottobre 2002, "Campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 27"-Monitoraggio salute volontari in Bosnia e Kosovo

decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro del lavoro e della Previdenza sociale 12 luglio 2007, n. 155 "Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del d.lgs.19 settembre 1994, n.626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni"

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione (art. 85, comma 1, lettera e) d.lgs. 196/2003);

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|**X**|				
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|
Opinioni politiche	|_|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					|**X**|
Stato di salute: attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale	|_|				
Dati giudiziari	|**X**|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |**X**|
  - per immagini |**X**|
  - reperti biologici o di altro tipo |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare |_|
- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|

  Autorità Giudiziaria, Regione/Provincia Autonoma, altra Azienda Sanitaria, Direzione Provinciale Lavoro, Autorità Sanitaria (Sindaco).

- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

I dati sensibili e giudiziari individuati nella presente scheda sono acquisiti e trattati nell'ambito delle specifiche finalità istituzionali dai Servizi competenti comunque denominati.
Essi sono raccolti soprattutto durante le attività di vigilanza sia nei luoghi di lavoro che in diverse attività che possono arrecare danno ai lavoratori e alla popolazione.
Vengono conservati in archivi sia cartacei che informatizzati per singola azienda e/o per singolo evento.
I dati sensibili oggetto di trattamento sono relativi allo stato di salute, dati giudiziari, nonché relativi a notizie di reato, acquisite nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria che competono ai servizi del Dipartimento di prevenzione.
Le Aziende sanitarie ricevono dai patronati, qualora delegati dal lavoratore, comunicazioni per infortuni, malattie professionali o esposti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Ai sensi dell'art. 243, comma 8 e dell'art. 260, comma 1 del d.lgs. 81/08, le Aziende sanitarie, in quanto organi di vigilanza ai sensi dell'art. 13, comma 1 dello stesso decreto, ricevono dal datore di lavoro copia del Registro di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni di cui all'art. 243, comma 1 del d.lgs. 81/08.

Le Aziende sanitarie di competenza ricevono inoltre annualmente, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge 257/1992, da parte delle imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, una relazione che indichi, tra l'altro, il numero e i dati anagrafici dei lavoratori addetti a tali attività e l'esposizione all'amianto a cui sono stati sottoposti. Le Aziende sanitarie inoltre acquisiscono presso l'INAIL i dati dei lavoratori esposti ad agenti che comportano particolari rischi per la salute, indispensabili alla attività di prevenzione dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Le informazioni idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica sono trattate ove indispensabili per identificare profili di rischio e supportare interventi rivolti a determinate categorie di soggetti (immigrati, particolari gruppi etnici).
I dati raccolti vengono utilizzati al fine di predisporre e realizzare sistemi di monitoraggio dei rischi associati alle esposizioni ad agenti nocivi e per la elaborazione ed attuazione di sistemi di sorveglianza delle patologie professionali, oltre che per il monitoraggio dei rischi negli ambienti di vita.
I dati vengono comunicati alla Regione/Provincia Autonoma per specifiche finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'allegato A.
Nei casi previsti dalla legge i dati individuati nella presente scheda sono trasmessi all'Autorità Giudiziaria e all'Autorità sanitaria (Sindaco).
Il trattamento può avvenire anche nell'ambito di attività del fondo infortuni del Ministero del Lavoro(art. 177, comma 1, lettera f) del d.p.r. n.1124/1965).

Registrazione dei tumori (d.lgs. 81/08 art. 244)

Presso l'INAIL (ex ISPESL) è costituito il Registro Nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale con sezioni dedicate rispettivamente ai casi di mesoteliomi (ReNaM), ai casi di neoplasie della cavità nasali e dei seni paranasali (ReNaTuNS) e ai casi di neoplasie a più bassa

frazione eziologica secondo le modalità di trattamento indicate dal d.p.c.m. 308/2002 nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 244 comma 5 del d.lgs. 81/2008.

Intossicazione da antiparassitari:

Il medico che sia venuto a conoscenza di un caso di intossicazione da antiparassitari ha l'obbligo di denunciarlo all'Azienda Sanitaria entro due giorni dall'accertamento indicando le generalità e la professione della persona intossicata, il prodotto e le circostanze che hanno causato l'intossicazione, le condizioni cliniche del paziente e la terapia effettuata. (Art.1 legge 638/75).

Le denunce raccolte devono essere trasmesse al competente organo sanitario regionale a livello provinciale.

Infortuni negli ambienti di civile abitazione

La legge 493/99, all'art.4, prevede l'attivazione del sistema informativo per la raccolta dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione. Tale compito è affidato, a livello nazionale, all'Istituto Superiore di Sanità, e a livello regionale/provinciale agli osservatori epidemiologici e ai servizi di pronto soccorso in collaborazione con le ASL e le Aziende ospedaliere.
Le ASL raccolgono le informazioni circa i casi di incidente e di intossicazione da monossido di carbonio verificatisi sul territorio; le informazioni riguardano l'eventuale decesso o ricovero, le cause e le modalità dell'intossicazione e dell'incidente; la regolarità della installazione, il tipo di apparecchio, scarico fumi, ventilazione dei locali. Le informazioni vengono trasmesse alla Regione/Provincia Autonoma.

Stato di salute dei civili e militari che hanno partecipato a missioni internazionali.
Ai sensi della legge 28 febbraio 2001, n. 27 "Conversione in legge del d.l. 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace nonché a programmi delle forze di polizia italiana in Albania" viene effettuato il trattamento di dati sanitari dei soggetti civili e militari che hanno partecipato a missioni internazionali nei territori della Bosnia Erzegovina e Kossovo.
Il monitoraggio consiste in una serie di visite mediche ed accertamenti di laboratorio per una durata di 5 anni dalla data dell'ultimo rientro dalla Bosnia-Erzegovina o Kossovo.
Gli accertamenti possono essere effettuati dal servizio sanitario militare, dai medici della Polizia di Stato, dalle strutture sanitarie, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome, relativamente al personale civile e militare in servizio, nei casi in cui non sia possibile o conveniente effettuare gli accertamenti presso le strutture sanitarie militari.
I medici, sulla scorta degli accertamenti effettuati e dei referti degli esami di laboratorio, compilano una scheda d'indagine sulle condizioni sanitarie che viene redatta in triplice copia. La prima destinata all'Osservatorio Epidemiologico costituito presso la Direzione Generale della Sanità Militare del Ministero della Difesa, la seconda al Centro Raccolta ed Elaborazione Dati del Ministero della Salute, la terza all'interessato.
Laddove gli accertamenti sanitari siano effettuati dalle strutture sanitarie individuate dalle Regioni e dalle Province autonome, queste ultime si limitano a trasmettere le schede di indagine sulle condizioni sanitarie al Centro raccolta ed Elaborazione Dati del Ministero della Salute e al Ministero della Difesa o al Ministero dell'Interno nei casi in cui tali accertamenti siano effettuati rispettivamente per il personale militare o civile della Difesa in servizio o per il personale della Polizia di Stato e della Amministrazione civile dell'interno in servizio (d.m. 22.10.2002 e direttiva tecnica Ministero Difesa n. 6490 del 7.4.2009).

Per il solo personale in congedo il monitoraggio viene attuato direttamente dalle strutture sanitarie, sempre che queste siano state individuate dalle Regioni e dalle Province Autonome.

Scheda n. 2

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE E DELLE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico Leggi Sanitarie" artt. 253-254

legge 25 luglio 1956, n. 837 "Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree"

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

legge 9 febbraio 1982, n. 106 "Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale"

legge 5 giugno 1990, n. 135 "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS"

legge 27 maggio 1991, n. 165 "Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite B"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

d.lgs. 3 marzo 1993, n. 123 "Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari"

legge 10 luglio 2003, n. 166 "Conversione in legge con modificazioni del d.l. 9.5.2003 n. 103 recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa SARS"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056 " Regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956,n.837, sulla riforma della legislazione vigente in materia di malattie veneree"

decreto del Ministro della Sanità, 22 dicembre 1988, "Epatite virale acuta"

decreto del Ministro della Sanità, 15 dicembre 1990, "Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive"

decreto Ministero della Sanità, 29 luglio 1998, "Modificazione alla scheda di notifica di caso di tubercolosi e micobatteriosi non tubercolare allegata al decreto ministeriale 15 dicembre 1990"

decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2001 "Sorveglianza obbligatoria della Malattia di Creutzfeldt-Jakob"

d.m. Ministro della Salute 31 marzo 2008 "Istituzione del sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezioni da HIV"

deliberazione della Giunta provinciale 1 giugno 2005, **n. 1096** concernente il recepimento del Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 e deliberazione della Giunta provinciale n. 867 del 5 maggio 2006 concernente modifiche alla deliberazione n. 1096

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003);

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003);

Attività certificatorie (art.85, comma 1, lettera d) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|**X**|					
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute:	attuale |**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato		|**X**|
Vita sessuale	|**X**|					
Dati giudiziari	|_|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo	|**X**|
- informatizzato	|**X**|
-supporto di altro tipo:	
- audio	|_|
- video	|_|
- per immagini	|_|
- reperti biologici o di altro tipo	|**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|
  Archivio esenzioni, registro mortalità, registro dimissioni ospedaliere
- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|
  Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Regione/Provincia Autonoma, Azienda sanitaria di residenza (se diversa da quella di evento), Autorità giudiziaria (in casi particolari), Sindaco (Autorità Sanitaria)
- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati sensibili individuati nella presente scheda viene effettuato per le finalità amministrative correlate a quelle di prevenzione, in relazione alla sorveglianza delle malattie infettive, diffusive, parassitarie e delle tossinfezioni alimentari e per le attività di programmazione e di valutazione dell'assistenza sanitaria.
I dati vengono comunicati al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità anche per il tramite della Regione/Provincia Autonoma per alimentare il sistema regionale/provinciale di sorveglianza delle malattie infettive (di cui alla scheda 15 dell'Allegato A) basato su un sistema di notifica attivato per ottemperare al debito informativo previsto dal d.m. 15/12/90. I medesimi dati, privati degli elementi identificativi diretti, sono comunicati alla Regione/Provincia Autonoma per specifiche finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria a titolarità regionale/provinciale con le cautele descritte nella scheda 12 dell'Allegato A. Nell'ambito di tale attività possono essere trattate, ove strettamente indispensabile ai fini della sorveglianza delle malattie infettive, diffusive, parassitarie e delle tossinfezioni alimentari, informazioni relative allo stato di salute dei familiari dell'interessato o dati idonei a rivelare la vita sessuale (in particolare per la sorveglianza delle malattie a trasmissione sessuale).

Per quanto attiene alle attività amministrative correlate alla sorveglianza epidemiologica dei casi di infezione da HIV, i trattamenti di dati sono effettuati nel rispetto delle specifiche cautele individuate dal Ministero della Salute, in collaborazione con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo al codice univoco adottato per la notifica all'Istituto Superiore di Sanità e alle misure di sicurezza., in conformità al parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 26 luglio 2012.

Inoltre, sono raccolte informazioni idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica nell'ambito di campagne di prevenzione della tubercolosi rivolta agli immigrati provenienti da zone ad alta endemia, che, ove necessario, prevedono la rilevazione del paese di provenienza degli interessati. Tali informazioni possono altresì essere utilizzate, qualora siano indispensabili, per indagare i differenti profili di rischio infettivologico nell'ambito della popolazione immigrata e per supportare programmi di intervento a favore di particolari gruppi di popolazione.

Nel quadro delle predette attività, i dati sensibili dell'interessato sono acquisiti per il tramite dei medici o dall'azienda sanitaria che ha rilevato il caso, se diversa da quella di residenza. I medesimi dati sono trattati anche per attività certificatorie, in relazione a certificazione rilasciata su richiesta dell'interessato e relativa a screening effettuati.

Scheda n. 3

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CERTIFICATORIE CORRELATE ALLE VACCINAZIONI E ALLA VERIFICA ASSOLVIMENTO OBBLIGO VACCINALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 6 giugno1939, n. 891 "Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica"

legge 5 marzo 1963, n. 292 "Vaccinazione antitetanica obbligatoria"

legge 4 febbraio 1966, n. 51 "Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica"

legge 20 marzo 1968, n. 419 "Vaccinazione antitetanica obbligatoria"

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

legge 27 maggio 1991, n. 165 "Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355 "Regolamento recante modificazioni al d.p.r. 22-12-67, n. 1518 in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie"

decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 465 " Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388 d.m. 18.6.2002 –Ministero Sanità -"Modifica delle schedule vaccinali antipoliomielitiche" in particolare art. 4, con cui la sorveglianza dell'attività preventiva vaccinale e la comunicazione dei dati al Ministero è affidata alla Regione

decreto del Ministro della Sanità, 20 novembre 2000, "Aggiornamento del protocollo per l'esecuzione della vaccinazione contro l'epatite virale B"

decreto del Ministro della salute, 15 luglio 2005, "Modifica al calendario delle vaccinazioni antipoliomielitiche per adeguamento al nuovo Piano nazionale vaccini 2005-2007."

piano nazionale vaccini

circolare del Ministero della Sanità 7 aprile 1999, **n. 5** " Il nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva"

Normativa specifica:

antitetanica: **d.p.r. 7 settembre 1965, n. 1301**
d.p.r. 7 novembre 2001, n. 464
d.m. 22 maggio 1975
d.m. 16 settembre 1975

antiepatite B: **d.m. 22 dicembre 1988**
d.m. 26 aprile 1990
d.m. 4 ottobre 1991
d.m. 22 giugno 1992
d.m. 20 novembre 2000

antipolio: **d.m. 25 maggio 1967**
d.m. 14 novembre 1972
d.m. 25 novembre 1982
d.m. 19 aprile 1984

circolari e note del Ministero della Salute varie su altre vaccinazioni specifiche

deliberazione della Giunta provinciale 1 giugno 2005, n. 1096 concernente il recepimento del Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 e deliberazione della GP n. 867 del 5 maggio 2006 concernente modifiche alla deliberazione n. 1096

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003);

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d) d.lgs. 196/2003);

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |**X**|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |**X**|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
- reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|
  archivi vaccinali delle Strutture Aziendali competenti, assistenza specialistica ambulatoriale, ospedaliera, farmaceutica, assistenza in emergenza, archivio esenti, archivio mortalità
- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|

Sindaco (per gli inadempienti)**,** Azienda sanitaria di residenza, Regione/Provincia Autonoma

- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Vaccinazioni negli adulti:

L'archivio delle vaccinazioni è composto dalle schede individuali nominative cartacee o informatizzate contenenti i dati relativi alle vaccinazioni eseguite (data, nome commerciale, lotto, controllo di stato, data di scadenza del prodotto).
Parallelamente è stato istituito un archivio delle schede di consenso informato individuali e nominative cartacee che riportano i dati anamnestici e il consenso al trattamento profilattico.
L'Azienda di residenza dell'assistito gestisce i dati sensibili dell'interessato individuati nella presente scheda mediante un archivio cartaceo ed informatizzato .
L'archivio è aggiornato ad ogni nuova vaccinazione effettuata e i dati possono essere comunicati

- all'interessato tramite rilascio di certificazione;
- all'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito nel caso in cui la vaccinazione sia stata effettuata presso altra azienda sanitaria;
- alla Regione/Provincia Autonoma in relazione agli obiettivi e alle attività previste dal Piano nazionale vaccini nonché per la valutazione dell'appropriatezza degli interventi

Vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia:

Nell'età evolutiva (dalla nascita ai 17 anni) sono previste in favore di tutti i bambini presenti sul territorio profilassi anti-epatite B, anti-polio, anti-difterica, anti-tetanica.
Gli Enti Locali trasmettono periodicamente all'Azienda sanitaria gli elenchi nominativi relativi al movimento anagrafico della popolazione relativi a nuovi nati, deceduti, immigrati e trasferiti per consentire all'Azienda di provvedere all'aggiornamento della propria Anagrafe Assistiti.
I nuovi nati e i minori immigrati vengono invitati a mezzo lettera presso gli ambulatori dell'Azienda al fine di effettuare o completare le vaccinazioni obbligatorie.
Una volta effettuata la vaccinazione, l'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito gestisce i dati dell'interessato mediante un archivio cartaceo o informatizzato, collegato ad altre banche dati aziendali per la gestione complessiva dell'attività amministrativa correlata all'attività vaccinale.
Nel caso in cui il soggetto non si presenti, verrà ricontattato diverse volte, anche mediante lettera raccomandata, eventualmente invitando per un colloquio i genitori: coloro che manifestino la reale volontà di non ottemperare all'obbligo vengono segnalati al Sindaco.
Altresì, su segnalazione delle scuole, il servizio si adopera per verificare la copertura vaccinale del minore iscritto senza certificato.
Il trattamento può riguardare dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica per verificare l'adesione ai programmi di vaccinazione da parte di alcuni specifici gruppi di popolazioni, quali le popolazioni nomadi.

I dati possono essere comunicati all'interessato tramite rilascio di certificazione e/o aggiornamento della propria scheda vaccinale, all'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito nel caso in cui la vaccinazione sia stata effettuata presso altra azienda sanitaria o nel caso di trasferimento dell'assistito presso altra azienda.
I dati possono essere comunicati alla Regione/Provincia Autonoma per il monitoraggio sull'appropriatezza degli interventi effettuati con le cautele descritte nella scheda 12 dell'Allegato A.
I PLS e i MMG possono eseguire le vaccinazioni nei propri ambulatori e ne danno successiva comunicazione alla ASL di riferimento.

Scheda n. 4

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE AI PROGRAMMI DI DIAGNOSI PRECOCE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge. 23 ottobre 1992, n. 421"

legge 23 dicembre 2000, n. 388 "legge finanziaria 2001"

legge 26 maggio 2004, n. 138 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica"

legge 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

d.p.c.m. 29 novembre 2001"Definizione dei livelli essenziali di assistenza"

decreto del Ministro della Salute 8 giugno 2007 "Approvazione piano per lo screening del cancro al seno, della cervice uterina e del colon retto per il triennio 2007-2009"

"**linee guida elaborate dalla Commissione oncologica nazionale** in applicazione di quanto previsto dal Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1994-1996, relativo all'azione programmata "Prevenzione e cura delle malattie oncologiche" concernenti l'organizzazione della prevenzione e dell'assistenza in oncologia"

accordo tra il Ministro della sanità e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 8 marzo 2001 "Linee - guida concernenti la prevenzione, la diagnosi e l'assistenza in oncologia."

raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 2 dicembre 2003 sullo screening dei tumori

intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 per l'attivazione del Piano Nazionale della Prevenzione

piani sanitari nazionali

piani sanitari regionali

piano provinciale per la salute

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale (art.85, comma 1, lettera a) d.lgs.196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|					
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute:	attuale |**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato		|**X**|
Vita sessuale	|**X**|					
Dati giudiziari	|_|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |**X**|
  - reperti biologici o di altro tipo |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |_|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

L' Azienda Sanitaria che gestisce il programma di screening raccoglie i dati dalle Aziende detentrici delle banche dati (registri di anatomia patologica, registro tumori, banche dati relative a procedure diagnostiche, SDO, ecc.) ove strettamente indispensabile per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a screening, in relazione alla particolare tipologia del programma attivato.

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|

  Archivi Sanitari aziendali (banca dati screening del Servizio di Epidemiologia, schede dimissioni ospedaliere, registro mortalità, registri di anatomia patologica, banche dati relative a procedure diagnostiche, ecc.)

- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|

  Regione/Provincia Autonoma

- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati riguarda le attività relative ad interventi di diagnosi precoce di specifiche patologie in gruppi di popolazione a rischio specifico per sesso, età, esposizione al rischio.

I programmi organizzati di diagnosi precoce, offerti in modo attivo e gratuito alla popolazione target, più diffusi (screening oncologici per la prevenzione dei tumori della mammella, del collo dell'utero, del colon retto) prevedono due momenti principali.

Il primo consiste nella individuazione della popolazione target ovvero dei nominativi degli assistiti che fanno parte del gruppo di popolazione a rischio specifico. Tale fase è gestita mediante l'estrazione da archivi esistenti, quali la anagrafe assistiti, dei soli dati personali (nome, cognome, età ed indirizzo) dei soggetti rientranti nel singolo programma di screening (es. popolazione di età compresa entro determinati limiti per gli screening oncologici). L'individuazione di tale popolazione target avviene anche attraverso l'incrocio con altre banche dati (operazione di filtro)

utili a determinare i nominativi delle persone da sottoporre al percorso. Costoro vengono quindi invitati, di norma attraverso una lettera personale, ad aderire al programma.

La seconda fase consiste nella gestione dei dati relativi a coloro che vi hanno aderito.

Laddove lo screening sia effettuato congiuntamente dall'Azienda capofila con altre Aziende sanitarie o con i Servizi di screening istituiti a livello sovra aziendale, le medesime Aziende e Servizi inviano all'Azienda capofila (coordinatrice) i dati individuali e sanitari relativi alle persone sottoposte a screening indispensabili per la gestione dello screening.

Per le successive attività di gestione amministrativa-economica, all'Ente Regione/Provincia Autonoma vengono inviati dati quantitativi in forma aggregata.

A fini di verifica della qualità dei programmi di screening, di valutazione dell'assistenza sanitaria e di programmazione e di monitoraggio della spesa, i dati sanitari delle persone sottoposte a screening vengono inviati alla Regione/Provincia Autonoma con le cautele della scheda 12 dell'allegato A.

In aggiunta ai programmi nazionali sopra descritti, la Regione/Provincia Autonoma può promuovere nell'ambito della propria autonomia, iniziative di diagnosi precoce anche in assenza di specifiche indicazioni ministeriali, ciò avviene di norma in presenza di particolari criticità.
Anche le Aziende sanitarie singolarmente o su istanza della Regione/Provincia Autonoma può attivare percorsi volti alla diagnosi precoce.
Tali iniziative prevedono uno specifico sistema informativo di norma meno articolato e dettagliato di quello degli screening sopra descritti .
Esistono inoltre programmi di diagnosi precoce, anche previsti da normative nazionali, che non comportano la gestione di particolari e specifici flussi informativi (es . screening neonatale) .

Scheda n. 5

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' FISICA E SPORTIVA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

d.p.c.m. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"

d.p.c.m. 28 novembre 2003 "Modifica del d.p.c.m. 29 novembre 2001, recante Definizione dei livelli essenziali di assistenza, in materia di certificazioni"

decreto del Ministro della Sanità, 18 febbraio 1982, "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"

decreto del Ministro della Sanità, 28 febbraio 1983, "Norme per tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica"

decreto del Ministro della Sanità, 4 marzo 1993, "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alla persona handicappata"

decreto del Ministro della Sanità, 13 marzo 1995, "Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti"

circolare del Ministero Salute 18 marzo 1996, n. 5004 "Linee guida per un'organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica".

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività certificatoria (art. 85, comma 1, lettera d) d.lgs. 196/2003)

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|				
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|
Opinioni politiche	|_|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					|_|
Stato di salute: attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale	|_|				
Dati giudiziari	|_|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |_|
- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|
  Regione/Provincia Autonoma
- verso soggetti privati |**X**|
  FISD regionale (Federazione italiana sport disabili); Società sportive di appartenenza

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati è finalizzato all'attività certificatoria dell'idoneità alla pratica sportiva non professionistica (agonistica o non agonistica) e/o professionistica.

I dati sono inoltre utilizzati per:

1) accertare lo stato di salute dei praticanti (sani, affetti da patologie che non controindicano l'attività sportiva, affetti da patologie che controindicano l'attività sportiva);
2) effettuare il tipo di accertamenti e di indagini strumentali supplementari a quelle richieste obbligatoriamente dai decreti ministeriali 18.02.82 e 28.02.83 e necessarie per dirimere eventuali dubbi diagnostici;
3) il monitoraggio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva rilasciate in ogni Regione/Provincia Autonoma (numero progressivo regionale/provinciale delle certificazioni, sedi di certificazioni, medici certificatori);
4) la gestione amministrativa dei ricorsi avverso il giudizio di non idoneità presentati in commissione regionale/provinciale d'appello.

Il flusso informativo segue il seguente percorso:

l'accesso al Servizio di medicina dello sport avviene o direttamente attraverso la prenotazione CUP da parte del singolo atleta, o con richiesta scritta della Società sportiva che certifica la qualifica agonistica o non dell'atleta e quindi dell'inserimento o meno nei LEA ai fini dell'esenzione del ticket relativamente ai soggetti per i quali non sono previsti oneri a loro carico (soggetti tesserati nelle società dilettantistiche di età inferiore ai 18 anni e per i disabili di ogni età).

Dopo l'effettuazione delle visite e prestazioni necessarie, il servizio rilascia:
a) certificato di idoneità;
b) certificato di non idoneità;
c) eventuale richiesta di ulteriori accertamenti.

Il certificato di "idoneità" riporta esclusivamente l'identificativo dell'atleta e la dicitura "idoneo", eventualmente accompagnata da indicazioni sull'utilizzo di particolari ausili, quello di non idoneità riporta la dicitura "non idoneo".
In caso di idoneità, il certificato viene consegnato all'atleta o, se minore, all'avente la potestà genitoriale, oppure direttamente alla società sportiva cui l'atleta è affiliato.

Il certificato di “non idoneità” viene consegnato all’atleta o, se minore, all’avente la potestà genitoriale e inviato senza alcuna diagnosi alla società sportiva di appartenenza.
In caso di ricorso avverso il giudizio di “non idoneità” il certificato viene inviato al competente ufficio regionale/provinciale per la gestione del ricorso. In caso di stretta necessità, sempre ai fini della gestione del ricorso viene inviata anche la documentazione sanitaria.
Tutta la documentazione viene conservata presso il servizio con modalità equiparate a quelle delle cartelle cliniche.

Scheda n. 6

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA A FAVORE DI FASCE DEBOLI DI POPOLAZIONE E DI SOGGETTI IN REGIME DI DETENZIONE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 26 maggio 1970, n. 381 "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la Protezione e l'Assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti"

legge 27 maggio 1970, n. 382 " Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili"

legge 30 marzo 1971, n. 118 " Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"

legge 29 luglio 1971, n. 405 " Istituzione dei Consultori Familiari"

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"

legge 4 marzo 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia"

legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989"

legge 11 agosto 1991, n. 266 "legge quadro sul volontariato"

legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"

legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"- art. 7 bis

legge 15 febbraio 1996, n. 66 "Norme contro la violenza sessuale"

legge 28 agosto 1997, n. 284 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati "

legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"

legge 23 dicembre 1997, n. 451 "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio Nazionale per l'infanzia"

legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

legge 21 maggio 1998, n. 162 "Modifiche alla legge 104/92 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave"

d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e relativo Regolamento (d.p.c.m. 535 del 9 dicembre 1999)

legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"

legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 184 del 4 maggio 1983"

d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1988 n. 419"

legge 28 gennaio 1999, n. 17 "Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e diritti delle persona handicappate"

legge 18 ottobre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"

legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 184/83 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"

d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328"

legge 11 marzo 2002, n. 46 "Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000"

legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"

legge 9 gennaio 2004, n. 6 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"

legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" – art.1, comma 1264 Istituzione del fondo per le non autosufficienze

legge 23 agosto 2009, n. 112 "Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'Infanzia di cui alla legge 23/12/1997 n. 451"

Codice penale, art. 572, Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 "Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità"

legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 "Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti"

legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche sociali a favore delle persone in situazione di handicap"

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica, 24 febbraio 1994, "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap"

decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni"

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come dettato dall'art. 1, c.6 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286"

decreto del Presidente della Repubblica, 13 giugno 2000, "Approvazione del Piano nazionale di azione e interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001"

decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 "Regolamento recante riordino dell'osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza"

d.p.c.m. 9 dicembre 1999, n. 535 "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'art. 33, commi 2 e 2bis, del d.lgs 286 del 25 luglio 1998"

d.p.c.m. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sanitarie"

d.p.c.m. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"

d.p.c.m. 28 novembre 2003 "Modifica del d.p.c.m. 29.11.2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" in materia di certificazioni"

d.p.c.m. 5 marzo 2007 "Modifica del d.p.c.m. 29 novembre 2001, recante: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza"

d.p.c.m. 1 aprile 2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"

decreto del Ministro della Giustizia 24 febbraio 2004, n. 91 –"Regolamento recante modalità di attuazione e organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili, istituita all'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149"

accordo 3 agosto 2000 della Conferenza permanente tra Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'attivazione di iniziative in materia di adozione internazionale anno 2000 – 2002

carta Europea dei bambini degenti in ospedale votata dal Parlamento Europeo il 13/05/1986

ordinanza del Ministero per la salute 19 maggio 2010 "Piano nazionale prevenzione degli effetti del caldo sulla salute"

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei Servizi dell'Azienda per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare (art. 73, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

Interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica, di assistenza domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto (art. 73, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

Interventi in tema di barriere architettoniche (art. 73, comma 1, lettera g) d.lgs. 196/2003)

Attività concernenti la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico, compreso buoni per le mense scolastiche (art. 73, comma 2, lettera b) d.lgs 196/2003)

Assistenza nei confronti dei minori, anche in relazione a vicende giudiziarie, adozioni, affidamenti temporanei (Art 73, comma 1, lettera c, d, e) d.lgs. 196/2003)

Applicazione della disciplina in materia di concessione di benefici economici, agevolazioni, elargizioni (art. 68 d.lgs .196/2003)

Trattamento dei dati relativi al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari (art. 64, comma 2 lettera a) d.lgs. 196/2003)

Trattamento dei dati relativi all'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti (art 86, comma 1 lettera b) d.lgs. 196/2003)

Trattamento dei dati relativi all'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate (art. 86, comma 1 lettera c) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica		**X**				
Convinzioni religiose	|**X**| filosofiche		**X**	d'altro genere	**X**
Opinioni politiche		_				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute:	attuale	|**X**| pregresso	|**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale		**X**				
Dati giudiziari		**X**				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|

- per immagini |_|
- reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|

DSM – U.O. Neuropsichiatria Infantile –Materno Infantile- Dipartimento Cure Primarie –Anziani, Sert, Riabilitazione U.O. Neurologia – Dipartimento Sanità Pubblica, SDO del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura

- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici – |**X**|

Limitatamente ai dati strettamente indispensabili per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie, Comuni, Regione/Provincia Autonoma, Aziende per i Servizi alla Persona (ex IPAB), altre Aziende sanitarie, anche in relazione alle funzioni connesse al sistema della protezione civile, Istituti Penitenziari, Questura, Prefettura, Autorità giudiziaria.

- verso soggetti privati – |**X**|

Enel o altro soggetto gestore dell'energia elettrica

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

L'assistenza socio-sanitaria è volta a soddisfare i bisogni e le esigenze della popolazione sia di carattere sanitario che di carattere sociale, la stessa deve essere erogata in maniera integrata dagli enti locali e dalle Aziende Sanitarie. Le prestazioni socio-sanitarie costituiscono attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità e la connessione tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione (art. 3 septies , comma 1, d.lgs. 502/92).

In particolare le prestazioni socio-sanitarie comprendono: prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, all'individuazione, alla rimozione e al contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite; prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.
Il trattamento concerne tutti i dati relativi alla erogazione di servizi socio-sanitari, compreso la concessione di contributi, a favore delle fasce più deboli della popolazione (disabili, anziani, famiglie in situazione di difficoltà, minori e donne in particolari situazioni, pazienti psichiatrici, persone con dipendenze da alcool, droghe e farmaci, malati terminali, persone affette da AIDS,etc.).

Il trattamento riguarda, altresì, i dati relativi alla erogazione dell'assistenza socio-sanitaria e di servizi socio-assistenziali a favore di soggetti in regime di detenzione. In tali ipotesi la documentazione sanitaria è conservata e custodita presso gli istituti penitenziari, con cautele idonee a garantirne la segretezza e la riservatezza sotto la responsabilità della ASL, titolare dei suddetti dati. Alcuni dati relativi allo stato di salute delle persone detenute possono peraltro essere comunicati agli Istituti Penitenziari presso cui è detenuto l'interessato, nei limiti strettamente necessari a garantire il rispetto delle norme di sicurezza del sistema penitenziario, nonché a garantire i necessari interventi per la salute dell'interessato e di sanità pubblica, all'interno degli stessi. Per l'organizzazione del trattamento rieducativo del detenuto e il suo reinserimento sociale può essere richiesta all'Azienda sanitaria una valutazione multidimensionale dell'interessato.

Talvolta si possono rendere necessarie specifiche comunicazioni all'autorità giudiziaria nei limiti strettamente necessari alle valutazioni di competenza e sempre con l'adozione di tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza del soggetto.

Il trattamento può riguardare dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, oppure dati giudiziari, in quanto gli interventi possono essere rivolti a particolari gruppi di popolazione. Il trattamento può riguardare anche dati idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere che possono venire indirettamente in rilievo in relazione a particolari scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) .
Tali dati sono accessibili solo alle figure professionali autorizzate, per fini di assistenza e per le finalità amministrative correlate; i medesimi dati sono inoltre utilizzati, privi di elementi identificativi diretti, per l'attività di programmazione, valutazione e controllo dell'assistenza sanitaria (anche nell'ambito di specifici osservatori), quale supporto alla formulazione di politiche e programmi socio-sanitario.
Ulteriori trattamenti di dati sensibili e giudiziari relativi a soggetti in stato di detenzione riguardano le attività socio-sanitarie prese in considerazione nelle schede nn.14, 15, 17, 22, 23 e 24 del presente allegato.

Il trattamento dei dati, per ciò che concerne le attività amministrative correlate a quelle sociosanitarie, riguarda anche tutti gli interventi socio-assistenziali a favore di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie per le quali è in corso attività di tutela da parte del competente Tribunale per i minorenni, provvedimenti di adozione, affidamenti temporanei, maltrattamenti, inserimento in istituti; interventi di sostegno psico-sociale in favore di minori ricoverati e delle loro famiglie che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare; attività di sostegno a donne in gravidanza soggette a protezione da parte dell'autorità giudiziaria ai sensi della legge 269/1998; interventi di presa in carico e di tutela del minore entrato nel circuito penale.

I dati sensibili possono riguardare lo stato di salute, sia del minore che dei componenti della sua famiglia, naturale e/o affidataria, e dati giudiziari, oltre a informazioni relative alla situazione familiare che, in casi particolari e in relazione al contesto in cui sono raccolte, possono essere

idonei a rivelare la vita sessuale. Tali dati sono trattati soltanto se indispensabili ai fini di assistenza e/o per interventi di sostegno psico-sociale nei confronti dei minori.
Sinteticamente, la gestione dell'attività di assistenza sociale a favore di fasce deboli e minori avviene mediante contatti con i seguenti soggetti, cui vengono comunicati dati sensibili:

- Enti territoriali (Servizi sociali dei comuni di residenza, UU.OO. Consultoriali, Salute mentale, Disabili/Protesi, Riabilitazione, Sert delle ASL di residenza), per interventi di collaborazione/integrazione/supporto, disbrigo pratiche, attivazione di interventi di carattere economico, rispetto al progetto finalizzato sul minore ricoverato e sulla famiglia e rispetto alla sua dimissione;
- Autorità giudiziaria (Tribunale per i Minorenni) per segnalazione stati di abbandono/incuria, di sospetto maltrattamento ed abuso sessuale, per richieste di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza nel territorio italiano dei familiari di minori stranieri nelle condizioni di cui alla legge 40/98, art. 29, c.3; per richieste di autorizzazione a cure mediche, interventi chirurgici, terapie trasfusionali in situazioni di urgenza ed in assenza di un consenso espresso da parte gli esercenti la patria potestà genitoriale;
- Questura, per richiesta o per rinnovo di permesso di soggiorno per cure mediche nei confronti di minori stranieri;
- Prefettura per iniziative di competenza di carattere socio assistenziale anche di concerto con altri soggetti (rimpatrio, idonea sistemazione, etc).

Le ASL comunicano inoltre all'Enel o ad altro soggetto gestore dell'energia elettrica l'elenco dei soggetti con apparecchiature elettromedicali indispensabili alla vita al fine di assicurare loro la continuità di fornitura di energia elettrica nei casi di interruzione programmata e/o eccezionale della corrente.
Le ASL comunicano, ove necessario, alle strutture che svolgono compiti di protezione civile (Regione/Provincia Autonoma, comuni) i dati sanitari delle persone interessate dagli interventi di protezione civile, per poter predisporre tali interventi nell'ambito dei Piani di emergenza. (legge225/1992, legge 353/2000)

I dati individuati nella presente scheda sono trattati anche nell'ambito delle attività di appoggio educativo-riabilitativo a domicilio e di inserimento in strutture socio-riabilitative diurne, residenziali e in laboratori socio-occupazionali. Tali centri hanno funzioni educative, di riabilitazione, di integrazione del sistema del collocamento obbligatorio, ai fini dell'integrazione lavorativa delle persone disabili.

Le informazioni relative allo stato di salute e al profilo di autosufficienza e funzionalità del disabile (Commissione di Valutazione Handicap) sono prodotte all'azienda sanitaria al momento della valutazione del soggetto e, successivamente comunicate al Centro socio-riabilitativo Diurno e/o Residenziale e/o Laboratorio socio-occupazionale all'atto della domanda di accoglimento/inserimento disabile.
La richiesta di bisogno da parte dell'utente viene raccolta e valutata dagli Assistenti Sociali Territoriali facenti capo alla ASL o ai Comuni che provvedono a formulare un progetto di eventuale inserimento. Tale progetto viene valutato dall'Ufficio competente.

Avviato il programma di inserimento, le informazioni relative alle prestazioni erogate all'utente sono strutturate in una cartella utente il cui aggiornamento è tenuto dagli operatori dello sportello unico sociale – sanitario. Questo tipo di servizi possono essere esternalizzati.
Le strutture che accolgono i disabili provvedono ad inviare mensilmente all'Ufficio competente le fatture correlate delle relative presenze degli utenti per il relativo rimborso.

Il dato complessivo relativo sia alla valutazione multidimensionale e allo stato di salute, sia all'andamento del progetto riabilitativo personalizzato viene monitorato a livello di azienda sanitaria ai fini di una attenta programmazione e gestione dei servizi erogati.

Il trattamento include anche i servizi di **telesoccorso e telecontrollo**, finalizzati al monitoraggio a distanza dell'anziano che vive solo. La richiesta di telesoccorso/telecontrollo è legata a situazioni di bisogno di assistenza, anche collegate allo stato di salute. I dati identificativi e altre informazioni che risultano strettamente indispensabili rispetto ai requisiti richiesti per l'erogazione del contributo sono trasmessi alla Regione/Provincia Autonoma per i fini amministrativi di erogazione dei contributi agli anziani che facciano richiesta di telesoccorso/telecontrollo, e siano in condizioni di disagio economico, limitatamente ai soggetti che hanno fatto richiesta del contributo economico.

Per quanto riguarda la **concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni**, i dati pervengono all'amministrazione direttamente dall'interessato o su comunicazione di soggetti terzi. I dati sono conservati sia in forma cartacea sia in formato elettronico e vengono trattati ai fini del riconoscimento del diritto e/o del beneficio previsto dalle leggi vigenti in materia di servizi sociali.
I dati sensibili riguardano la motivazione per cui viene avanzata richiesta di contributo: essi possono riguardare lo stato di salute di uno o più familiari, la situazione economica familiare o comunque la particolare situazione di disagio in cui versa una persona e/o la famiglia.

Amministratori di sostegno

La legge n.6 del 9.1.2004 dispone che la persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare . Il Giudice Tutelare elenca nel decreto di nomina i poteri dell'AdS. Ove sia indispensabile per lo svolgimento dell''attività di sostegno da parte dell'amministratore, l'azienda sanitaria, quale soggetto direttamente impegnato nella cura e assistenza della persona e come tale legittimato a proporre la eventuale nomina/revoca dell'AdS, tratta dati sensibili e giudiziari relativi alla persona assistita che possono essere comunicati al Giudice tutelare o al PM per le valutazioni di competenza.

Presso le aziende sanitarie sono istituiti dei centri di riferimento per la protezione delle persone fragili che per la peculiarità dell'attività svolta possono trattare i suddetti dati delle persone affette da tali infermità. I medesimi dati sono trattati dalle Aziende Sanitarie anche attraverso strutture competenti (ad es i DSM), ove indispensabili, per le attività amministrative correlate all'assistenza di persone per le quali si renda necessario l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno. In tale ambito gli stessi dati possono essere comunicati al Giudice tutelare o al PM al fine di proporre la nomina e la revoca dell'amministratore di sostegno.

Scheda n. 7

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

MEDICINA DI BASE – PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA – CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (GUARDIA MEDICA NOTTURNA E FESTIVA, GUARDIA TURISTICA)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

codice penale- art. 103 denunce sanitarie

codice procedura penale - artt. 334, 365

r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del Testo unico delle leggi sanitarie"

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 " Riordino della disciplina in materia sanitaria" e relativi Accordi Collettivi di cui all'art. 8

d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"
legge 27 dicembre 2002, n. 289 "legge Finanziaria per l'anno 2003"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

testo unico compensazione interregionale della mobilità sanitaria, approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e province autonome

accordo collettivo nazionale per la medicina generale

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d) d.lgs. 196/2003)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|X|					
Convinzioni religiose	|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute:	attuale	**|X|**	pregresso	**|X|**	Anche relativi a familiari dell'interessato	**|X|**
Vita sessuale	|_|					
Dati giudiziari	|_|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo **|X|**
- informatizzato **|X|**
- supporto di altro tipo:
  - audio **|X|**
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato **|X|**
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato **|X|**
- dati forniti da soggetto pubblico **|X|**

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|
  Archivi amministrativi e sanitari
- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici: |**X**|
  Azienda sanitaria di residenza (se diversa), Comune, Regione/Provincia Autonoma, Autorità giudiziaria
- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda i dati relativi alla erogazione e registrazione dell'assistenza di medicina generale e pediatrica di libera scelta, di medicina dei servizi e delle attività di continuità assistenziale.

I dati personali sensibili relativi all'interessato sono acquisiti dalle aziende sanitarie, direttamente o tramite i medici di base convenzionati (MMG, PLS) e trattati:

- per l'erogazione e la registrazione dell'assistenza sanitaria di base e delle attività di continuità assistenziale (ad es.: mediante scheda sanitaria individuale o registro di attività, prescrizioni farmaceutiche, prescrizione di procedure diagnostiche, terapeutiche, riabilitative, dati relativi a prestazioni aggiuntive previste dagli Accordi collettivi, scheda sanitaria individuale domiciliare nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata); viene effettuata la registrazione delle chiamate degli utenti ai medici di continuità assistenziale, su supporto magnetico o digitale in ottemperanza a quanto previsto dal vigente accordo collettivo nazionale con i MMG, previa specifica informativa all'interessato, nel rispetto degli artt. 13 e 82 del d.lgs 196/2003,
- per il riconoscimento di diritti individuali dell'assistito e attività di certificazione (ad es.: esenzione per patologia, reddito, gravidanza, invalidità riconosciuta, medicina sportiva non agonistica),
- per la gestione amministrativa ed economica delle prestazioni rese (ad es. dati relativi a prestazioni aggiuntive previste dagli Accordi collettivi),
- per il controllo e la valutazione dell'assistenza erogata (ad es. dati relativi a prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata, di campagne vaccinali, di screening; dati relativi alla spesa farmaceutica previsti dagli Accordi collettivi),
- per ottemperare ad obblighi di legge (ad es.: referto obbligatorio ai sensi dell'art. 334 c.p.p. e dell'art. 365 c.p.; denunce sanitarie ai sensi dell'art. 103 del TU – r.d. 27.07.34 e succ. modificazioni e integrazioni: nascita, neonato immaturo, infanti deformi, causa di morte anche di soggetti trattati con nuclidi radioattivi, lesioni invalidanti, notifica obbligatoria di malattie infettive diffusive, di tossinfezioni alimentari, di malattie di interesse sociale, di malattia

professionale, di infortunio sul lavoro, di malaria, di pellagra, vaccinazioni obbligatorie, trattamento sanitario obbligatorio, intossicazione da antiparassitari).

La ASL erogatrice utilizza i dati per la gestione amministrativa ed economica delle prestazioni rese, per la gestione di registri di guardia medica, registri di patologie croniche nei bambini, per il controllo e la valutazione dell'assistenza erogata; per le stesse finalità i dati possono essere comunicati ad altre ASL e AO. Per le finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria i dati possono essere altresì comunicati alla Regione/Provincia Autonoma con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A.

Scheda n. 8

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ASSISTENZA SANITARIA DI BASE: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ESENZIONE PER PATOLOGIA/INVALIDITÀ E GESTIONE ARCHIVIO ESENTI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

legge 25 gennaio 1990, n. 8 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 25.11.1989 n.382 -Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali"- art.3 esenzioni dalla partecipazione alla spesa

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n.421"

legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art.59 comma 50

d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124 "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni a norma dell'articolo 59 comma 50 della legge 449/97"

d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio a valutazione dei costi dei rendimenti e dei risultati dell'attività amministrativa svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 11 della legge 59/97"

legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"- art. 85 " riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica"

legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"- art. 50 Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

d.p.c.m. 29 novembre 2001 “Definizione livelli essenziali di assistenza”

decreto del Ministro della Sanità, 1 febbraio 1991, “Rideterminazioni forme morbose che danno diritto all’esenzione”

decreto del Ministero della Sanità 18 maggio 1999, n. 329 “Regolamento recante norme di individuazione malattie delle croniche e invalidanti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 29 aprile 1998 n. 124”

decreto del Ministero della Sanità 18 maggio 2001, n. 279 “Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124”

decreto del Ministero della Sanità 21 maggio 2001, n. 296 “Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124”

circolare del Ministero Sanità 13 dicembre 2001, n. 13 “Esenzione per malattie croniche e rare”

deliberazione del Direttore generale dell’APSS, n. 1423/2004 Direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà.

deliberazione del Direttore generale dell’APSS, n. 454/2009 procedura per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000 in relazione alla compartecipazione alla spesa sanitaria/ticket. Applicazione sanzioni amministrative.

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazione (art. 85 comma 1 lettera a) d.lgs.196/2003)

Programmazione gestione , controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria (art. 85 comma 1 lettera b) d.lgs.196/2003)

Attività certificatoria (art.85 comma 1 lettera d) d.lgs.196/2003)

Attività amministrative correlate ai diritti delle persone handicappate (art. 86 comma 1 lettera c. 1) d.lgs.196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale |**X**|

Dati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |_|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (azienda sanitaria) |**X**|
  Archivi amministrativi e sanitari

- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|
  Regione/Provincia Autonoma, Ministero Economia e Finanze
- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Gli assistiti interessati aventi diritto si rivolgono all'ASL di residenza e chiedono il riconoscimento del diritto all'esenzione presentando ai sensi di legge la certificazione che attesta la condizione/patologia cronica e/o invalidante.

La documentazione viene valutata da un medico dell'Azienda e in caso di riconoscimento, l'ASL rilascia un'attestazione del diritto all'esenzione indicando la patologia con un codice numerico e i dati anagrafici dell'assistito.
Da parte dell'ASL i dati relativi agli assistiti esenti sono organizzati e conservati in un archivio cartaceo o informatizzato e possono essere utilizzati per la gestione amministrativa ed economica delle prestazioni rese, per il controllo e la valutazione dell'assistenza erogata (es assistenza farmaceutica).

I dati possono essere comunicati alla Regione/Provincia Autonoma per attività amministrative ed economiche e attività di programmazione controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria con le cautele descritte nella scheda 12 dell'Allegato A.

I dati sanitari con eventuali esenzioni per patologia sono trasmessi dalle aziende sanitarie o dalle regioni/Province Autonome se delegate (ai sensi dell'art.50 della legge 326/2003) al Ministero Economia e Finanze (MEF) per realizzare il sistema di monitoraggio della spesa nazionale.

Inoltre i dati vengono immessi nella banca finalizzata alla gestione dei Centri Unici di prenotazione (CUP) gestiti dalle singole Azienda sanitarie quale autonomo titolare, oppure gestiti a livello regionale/provinciale o interaziendale in regime di contitolarità tra le azienda sanitarie coinvolte.

Scheda n. 9

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ASSISTENZA SANITARIA DI BASE: ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA INDIRETTA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

legge 23 ottobre 1985, n. 595 "Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88", art. 3 Prestazioni erogabili in forma indiretta e prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria.

d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria"

d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"

legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Finanziaria per l'anno 2001", art.92

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

circolare del Ministero Sanità 17 gennaio 2002, n. 1

disposizioni regionali ex art. 3 legge 595/85 e art. 8 septies d.lgs 502/92

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 30 dicembre 1998, n. 15071 "Direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari inerenti all'assistenza sanitaria in forma indiretta, comprese le prestazioni di alta specializzazione, a decorrere dal 1 gennaio 1999" e successive modifiche;

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 30 maggio 2013, n. 1062 "Modifica e integrazione delle Direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'erogazione di prestazioni sanitarie aggiuntive approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2192 del 15 ottobre 2012 e ss.mm.**"**

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrativa correlata alla prevenzione, diagnosi cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal SSN (art. 85 comma 1, lettera a) d.lgs 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|					
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute:	attuale |**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato		|**X**|
Vita sessuale	|_|					
Dati giudiziari	|_|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico | |

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|

archivi relativi alle prestazioni, quali quelli relativi ai centri di prenotazione e alle liste di attesa

- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|
Aziende sanitarie, Regione/Provincia Autonoma

- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

I dati dell'interessato individuati nella presente scheda, ove indispensabili, sono acquisiti e trattati per l'autorizzazione e la registrazione dell'assistenza, per il controllo e la valutazione dell'assistenza erogata, per la gestione amministrativa ed economica, nonché per la liquidazione del rimborso spettante all'utente che ha fruito di prestazioni di assistenza sanitaria in forma indiretta (ambulatoriali o in regime di degenza), presso strutture private autorizzate non accreditate.

L'assistenza indiretta è rimborsabile soltanto per le prestazioni erogate entro i termini indicati dalle disposizioni regionali/provinciali.
Per la gestione di tale attività, la ASL di residenza dell'assistito tratta i dati dell'interessato mediante un archivio degli assistiti cartaceo o informatizzato.
I medesimi dati possono essere comunicati ai soggetti/strutture aziendali che erogano prestazioni (medico del distretto, medico ospedaliero, centri di prenotazione, liste di attesa) e alla Regione/Provincia Autonoma per la gestione amministrativa ed economica, nonché per la gestione di eventuali ricorsi.

Scheda n. 10

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

CURE ALL'ESTERO URGENTI E PROGRAMMATE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

d.p.r. 31 luglio 1980, n. 618 "Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero"

legge 23 ottobre 1985, n. 595 "Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88"

legge 25 gennaio 1990, n. 8 "Disposizioni urgenti sulla partecipazione della spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali" (conversione del decreto-legge 382 del 25 novembre 1989)

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"- art. 7 bis

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59 comma 51 della legge 449 del 27 dicembre 1997"

d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130 "Disposizioni correttive ed integrative del d.lgs 109/98"

testo unico regolamenti CEE sui regimi di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati e dei loro familiari che si spostano all'interno della Comunità Europea

regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 883 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. (sostituisce il regolamento CE n. 1408/1971)"

regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 987 "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (sostituisce il regolamento attuativo n. 574/1972*)"*

regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 988 "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33 "Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e ad altre leggi provinciali in materia sanitaria" e ss.mm.ii

legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 "Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998", art. 68, e ss.mm.ii

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

d.p.c.m. 5 maggio 1999 n. 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate"

d.p.c.m. 1 dicembre 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione"

d.p.c.m. 4 aprile 2001, n. 242 "Modifiche ed integrazioni al d.p.c.m. 221/99"

decreto del Ministro della Sanità, 3 novembre 1989, "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero"

decreto del Ministro della Sanità, 24 gennaio 1990, "Identificazione delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero"

decreto del Ministro della Sanità, 30 agosto 1991, "Integrazione all'elenco delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero"

decreto del Ministro della Salute 30, marzo 2008, "Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all'estero, ai sensi dell'art. 20 della legge 91/99".

circolare del Ministero della Sanità 12 dicembre 1989, n. 33 "Trasferimento per cure in ambito comunitario"

accordi bilaterali e Convenzioni internazionali con i Paesi extra UE.

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 30 dicembre 1998, **n. 15071** "Direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari inerenti all'assistenza sanitaria in forma indiretta, comprese le prestazioni di alta specializzazione, a decorrere dal 1 gennaio 1999" e successive modifiche;

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 19 maggio 2006, n. 960 "Disposizioni all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per i rimborsi previsti dall'art. 34 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33, per le spese di viaggio e permanenza sostenute in occasione di accessi in strutture sanitarie fuori provincia"

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrativa correlata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal SSN (art. 85, comma.1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |**X**| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |**X**| (specificare se: anamnesi familiare |__|) (specifi anamne familia

Vita sessuale |**X**|

Dati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |_|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|
  archivi relativi alle prestazioni: centri di prenotazione, archivio aziendale esenzioni/esenti, liste d'attesa dei centri provinciali di riferimento, registro trapianti
- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici: |**X**|
Centro di riferimento provinciale; Regione/Provincia Autonoma di Trento,
Organismi sanitari all'estero
.
- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda le attività amministrative correlate ai casi di:

a. Cure urgenti ovvero "prestazioni medicalmente necessarie" in uno stato membro UE o extra UE convenzionato, nei confronti di pazienti muniti di idoneo attestato di diritto.

L'azienda sanitaria di residenza – istituzione competente - riceve dalla istituzione estera che ha effettuato la prestazione una richiesta di rimborso, a seguito della prestazione sanitaria corrisposta sulla base di un diritto certificato dall'assistito attraverso un attestato emesso dalla stessa istituzione competente. Tale richiesta di rimborso, nel caso dei pensionati, può avvenire in maniera forfetaria – per quote mensili.

La richiesta di rimborso contiene i dati anagrafici e la tipologia di prestazioni erogate al paziente ed il periodo in cui sono state erogate, i dati della istituzione che ha erogato la prestazione e di quella competente al rimborso. Su iniziativa della istituzione creditrice o su richiesta dell'istituzione competente, possono essere richieste ulteriori informazioni indispensabili per verificare la sussistenza del diritto alle prestazioni.
La richiesta emessa dalla istituzione creditrice, attraverso l'istituzione nazionale di collegamento – Ministero della salute – viene inviata alla Regione/Provincia Autonoma, che effettua una verifica di congruenza e completezza della richiesta, e da questa alla Azienda ASL di residenza dell'assistito.
L'Azienda Sanitaria, una volta effettuata la valutazione del debito, ne comunica l'esito alla Regione/Provincia Autonoma, e questa al Ministero della Salute (in quanto autorità competente e organismo di collegamento ai sensi del regolamento CE n. 883/2004, art. 1 lettera m) e del regolamento CE n. 987/2009 art. 1, comma1 lettera b).

b. trasferimento per "cure programmate all'estero" in centri di altissima specializzazione in stato membro UE o extra UE.

L'Azienda sanitaria di residenza acquisisce dall'assistito la richiesta di cure all'estero e la documentazione sanitaria allegata ovvero la relazione specialistica indicante il tipo di prestazione, la dichiarazione che la stessa non può essere garantita dalle strutture nazionali, la menzione della struttura estera dove può essere erogata la prestazione e la motivazione della necessità della presenza di un accompagnatore.

La citata documentazione viene inoltrata dall'Azienda sanitaria di residenza al Centro Provinciale di Riferimento, il quale, accertato che si tratti di una prestazione sanitaria non fruibile adeguatamente o tempestivamente nel territorio nazionale, rilascia parere tecnico-sanitario.

In caso di trapianti e o proseguimento di cure, l'interessato tramite l'Azienda di residenza, deve presentare la documentazione al Centro Provinciale Trapianti allegando il modello TRS 01 (contenente dati anagrafici, data di effettuazione del trapianto o dell'effettuato trapianto, sede dove deve avvenire il trattamento); inoltre il paziente deve essere iscritto alla lista d'attesa attiva tenuta

presso il Centro Nazionale e provinciale trapianti. La documentazione deve essere trasmessa all'Assessorato Regionale/Provinciale alla Sanità e una scheda riassuntiva al Centro nazionale Trapianti.

In alcuni casi la documentazione può riguardare dati relativi a familiari (anamnesi familiare) oppure informazioni idonee a rivelare, in determinati contesti, le convinzioni religiose (testimoni di Geova) o la vita sessuale (come nel caso in cui la prestazione riguardi il cambiamento di sesso) .

Sulla base del parere espresso dal suddetto Centro Provinciale, l'Azienda sanitaria emette il provvedimento di autorizzazione al trasferimento per cure all'estero, qualora si tratti di assistenza in ambito comunitario o per i Paesi convenzionati e non.

Anche a seguito della erogazione di prestazioni per cure programmate all'estero in centri di altissima specializzazione, l'istituzione competente riceverà una richiesta di rimborso in ambito UE e per Paesi convenzionati.

A prestazione effettuata, l'Azienda sanitaria competente adotta il provvedimento di rimborso per le prestazioni ottenute in forma indiretta, spese di viaggio e contributo di soggiorno.

Qualora le spese rimaste a carico dell'assistito siano particolarmente onerose in relazione al reddito del nucleo familiare possono essere erogati ulteriori rimborsi dalle Aziende sanitarie, anche sulla base delle indicazioni regionali/provinciali, alle quali spetta la valutazione sulle spese residuali da ammettere a concorso in deroga - art. 7 comma 2°, 3° e 4°, del d.m. 03.11.1989. Con d.m. 13.05.1993 le competenze amministrative svolte dalla Commissione Centrale prevista dall'art. 8 del d.m. 03.11.1989 sono state trasferite alle Regioni/Province Autonome alle quali spettano quindi le valutazioni nei casi di ricoveri all'estero senza preventiva autorizzazione, art. 7 comma 2 del d.m. 03.11.1989, ed ai rimborsi delle spese sostenute.

La fattura emessa dalla istituzione che ha erogato la prestazione, attraverso l'istituzione nazionale di collegamento – Ministero della salute – viene inviata alla Regione/Provincia Autonoma, che ne verifica la congruenza e la completezza, e da questa alla Azienda ASL.

L'Azienda Sanitaria, una volta effettuata la valutazione del debito, ne comunica l'esito alla Regione/Provincia Autonoma, e questa al Ministero della Salute.

I dati relativi alle prestazioni fruite dall'assistito, privati degli elementi identificativi diretti, sono comunicati alla Regione/Provincia Autonoma per specifiche finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria a titolarità regionale/provinciale con le cautele descritte nella scheda 12 dell'Allegato A.

Scheda n. 11

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ASSISTENZA SANITARIA DI BASE: ASSISTENZA AGLI STRANIERI IN ITALIA (PARTICOLARI CATEGORIE)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge n. 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", art. 6

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"- art. 32 comma 15

d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica in materia di immigrazione e asilo"

legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"- art. 50: Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie

d.lgs 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"

legge 28 maggio 2007, n. 68 "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio"

d.lgs 10 agosto 2007, n. 154 "Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di cittadini non appartenenti all'UE in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari"

regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 883 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. (sostituisce il regolamento CE n. 1408/1971)"

regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 987 "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (sostituisce il Regolamento attuativo n. 574/1972)"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”

decreto del Ministro della Sanità, 18 marzo 1999, “Assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale dei cittadini comunitari residenti in Italia”

decreto del Ministro dell’Interno, 26 luglio 2007, “Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68”

decreto del Ministro della Salute, 31 marzo 2008, “Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali”

circolare del Ministero Sanità 24 marzo 2000, n. 5 “Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria”

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 28 marzo 2013, n. 576 “Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome" (Rep. Atti n. 255/CSR - Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013 - Suppl. Ordinario n. 9) – recepimento”

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs.196/2003) relative alla erogazione e registrazione dell'assistenza agli stranieri in Italia

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs.196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |**X**|

Convinzioni religiose |**X**| filosofiche |_| d’altro genere |_|
Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

Stato di salute:	attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale		|_|				
Dati giudiziari		|_|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|

archivi relativi alle prestazioni: centri di prenotazione, archivio aziendale esenzioni/esenti, liste d'attesa dei centri provinciali di riferimento, registro trapianti

- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|

Regione/Provincia Autonoma, Prefetto/Commissariato del Governo, Ambasciata , Ministero della Sanità

- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati sensibili individuati nella presente scheda concerne le attività volte a garantire l'assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al SSN in ordine alle cure essenziali e continuative e all'estensione agli stranieri dei programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, anche ai fini del rimborso da parte dei soggetti preposti degli oneri per le prestazioni rimaste insolute rese dalle strutture sanitarie italiane a favore di cittadini stranieri.
Nell'ambito di tale attività i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate sono trasmessi alla Regione/Provincia Autonoma per finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria con le cautele di cui alla scheda n. 12 dell'Allegato A.

In questa scheda ci si riferisce:

a) **all'assistenza per gli stranieri temporaneamente presenti (STP) non iscritti al SSN**, **non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno.**
Se gli stranieri temporaneamente presenti non iscritti al SSN sono privi di risorse economiche sufficienti, viene rilasciato un tesserino "STP" da qualsiasi ASL, AO, IRCCS o policlinico universitario, indipendentemente dalla dimora dichiarata dal richiedente.
Il tesserino STP dà diritto all'esenzione dalla quota di partecipazione al costo delle prestazioni per: prestazioni di primo livello, presenza di patologie/condizioni croniche/invalidanti (d.m. 329/99), gravidanza e IVG, tutti gli accertamenti diagnostici e tutte le prestazioni ai fini della tutela della maternità, fascia d'età (< 6 anni e > 65 anni), interventi di prevenzione.
Per ottenere il tesserino STP è necessaria una dichiarazione di indigenza, che rimane agli atti della struttura che emette il tesserino. E' sufficiente un'autodichiarazione delle proprie generalità.
Su richiesta, il tesserino può essere rilasciato in forma anonima.
L'accesso degli stranieri alle strutture sanitarie può comportare le segnalazioni previste dalla legge, in particolare nei casi in cui, a parità di condizione con i cittadini italiani, sia obbligatorio il referto (ai sensi dell'art. 334 c.p.p. e dell'art. 365 c.p.; denunce sanitarie ai sensi dell'art. 103 del TU – r.d. 27.07.34 e succ. modificazioni e integrazioni: nascita, neonato immaturo, infanti deformi, causa di morte anche di soggetti trattati con nuclidi radioattivi, lesioni invalidanti, notifica obbligatoria di malattie infettive diffusive, di tossinfezioni alimentari, di malattie di interesse sociale, di malattia professionale, di infortunio sul lavoro, di malaria, di pellagra, vaccinazioni obbligatorie, intossicazione da antiparassitari).
Le prescrizioni farmaceutiche e le altre prescrizioni redatte su ricettario regionale/provinciale recano solo il codice STP.
Per il rimborso delle prestazioni di ricovero la richiesta viene inoltrata al Prefetto/Commissariato del Governo. Tutte le altre prestazioni sono a carico del Fondo sanitario regionale/provinciale.

b) all'assistenza a stranieri extra-comunitari che conseguono il visto d'ingresso per motivi di cura dall'Ambasciata italiana, **sita nel territorio del proprio paese, a condizione di una totale copertura delle spese sanitarie (DRG's) e di pernottamento e viaggio durante il soggiorno in Italia**.
La struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata accreditata, provvede ad effettuare una dichiarazione all'Ambasciata, attestante la sua disponibilità alla presa in carico del paziente.

c) all'assistenza per gli stranieri comunitari o provenienti da paesi con accordo bilaterale con l'Italia temporaneamente presenti in Italia per motivi di turismo o di studio regolarmente iscritti ai servizi sanitari dei paesi di provenienza.

Le prestazioni avvengono a fronte dell'esibizione da parte degli interessati del modello E 111 o della tessera sanitaria, per i casi urgenti e del modello E 112 per le prestazioni programmate, modelli che attestano la regolare posizione nei registri di assistenza dei paesi di provenienza. Periodicamente la struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata accreditata trasmette alla ASL territorialmente competente la singola notifica dell'avvenuto ricovero, ricevendo l'attestazione di conformità della pratica e, a cadenza trimestrale, l'elenco riepilogativo delle prestazioni rese agli stranieri "conformi" con i relativi importi.

Le ASL trasmettono al Ministero della Salute il Modello E125 che è un riepilogo delle prestazioni rese a favore dei soggetti con E111; tali riepiloghi (contenenti i dati identificativi degli interessati e le prestazioni erogate a ciascuno) sono finalizzati alla fatturazione 'a compensazione' ai vari istituti assistenziali esteri cui sono in carico i vari utenti.

Scheda n. 12

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ASSISTENZA INTEGRATIVA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

legge 25 marzo 1982, n. 98 "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 25 gennaio 1982 n. 16 recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale"

legge16 marzo 1987, n. 115 "Disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421"

d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124 "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni a norma dell'art.59 comma 50 della legge 27 dicembre 1997 n.449"

legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge30 settembre 2003 n. 269 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" art. 50

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

d.p.c.m. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"

decreto del Ministro della Sanità, 8 febbraio 1982, "Prestazioni protesiche ortopediche erogabili a norma dell'articolo 1, lettera a), n. 5, del decreto-legge 25 gennaio 1982 n. 16"

decreto del Ministero della Sanità 28 maggio 1999, n. 329 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) del d.lgs.29 aprile 1998 n. 124"

decreto del Ministro della Sanità, 8 giugno 2001, "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare"

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

-Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi cura e riabilitazione (art. 85 comma 1 lettera a) d.lgs.196/2003)

Programmazione gestione e controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85 comma 1 lettera b) d.lgs.196/2003

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|					
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute:	attuale |**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|	
Vita sessuale	|_|					
Dati giudiziari	|_|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|
  Archivio esenzioni dalla partecipazione al costo delle prestazioni; anagrafe invalidità

- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|
  Regione/Provincia Autonoma
- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati sanitari riguarda le attività amministrative finalizzate alla fornitura di prodotti dietetici e di altri presidi sanitari ad uso di soggetti affetti da diabete mellito, fibrosi cistica, neonati da madri HIV positive, morbo celiaco, malattie metaboliche o altre specifiche patologie.

Per quanto concerne gli alimenti dietetici sulla base della certificazione rilasciata dal centro di riferimento, la ASL provvede a rilasciare apposita autorizzazione annuale a fruire della fornitura dei prodotti medesimi.
La ricetta viene dunque consegnata al paziente per l'acquisto del prodotto. La farmacia o il fornitore autorizzato dall'ASL trattengono la prescrizione. Gli stessi erogano i prodotti apponendovi le fustelle adesive asportate dalla confezione erogata. Periodicamente le ricette sono trasmesse dalle singole farmacie alle rispettive aziende sanitarie locali per la rendicontazione e la gestione amministrativo-economica delle prestazioni nonché per la valutazione ed il controllo dell'assistenza erogata.
La distribuzione dei prodotti può altresì avvenire a seguito di prescrizione da parte di specialisti operanti presso strutture pubbliche o accreditate.
Sulla base di tale prescrizione i competenti uffici della ASL autorizzano l'erogazione del fabbisogno tramite le farmacie convenzionate o a seguito di distribuzione diretta.
Le ASL effettuano elaborazioni con riferimento sia all'utente, sia al prescrittore, validando l'erogazione sulla base dei dati dell'anagrafe assistiti.
I dati vengono trasmessi dall'azienda alla Regione/Provincia Autonoma per finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria con le cautele descritte nella scheda n.12 dell'allegato A.

Scheda n. 13

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ASSISTENZA PROTESICA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

legge 5 febbraio 1992, n. 104 "legge quadro per l'assistenza,l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate " art. 104

d.gs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421"

d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 "Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici

legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanzia pubblica" art.8

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

Decreto del Ministro della Sanità, 28 dicembre 1992, "Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualsiasi causa, revisionato ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992 n.104"

Decreto del Ministero della Sanità, 29 luglio 1994, "Proroga del DM 28 dicembre 1992 di approvazione del nomenclatore- tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualsiasi causa"

Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe "

Decreto del Ministro della Sanità 31 maggio 2001, n. 321 "Modifica del regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 16 maggio 2008, n. 1217 "Approvazione nuovo testo delle direttive per l'assistenza protesica - sostituzione delle direttive approvate con le deliberazioni n. 10235 dd. 23 luglio 1993, n. 7961 dd.30 dicembre 1999 e n. 1245 dd. 15 giugno 2007 nonchè modifica della deliberazione n. 2576 dd. 23 novembre 2007 recante "Direttive

all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per l'erogazione di prestazioni sanitarie aggiuntive - anno 2007."

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione , diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal SSN (art. 85 comma 1 lettera a) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85 comma 1 lettera b) d.lgs. 196/2003)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati del SSN (art. 86, comma 1, lettera g) d.lgs. 196/2003)

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate (art. 86, comma 1, lettera c) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|					
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute: attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato		|_|
Vita sessuale	|_|					
Dati giudiziari	|_|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|

- reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|
  Archivio invalidità civile, archivi servizi sociali

- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|
  Azienda sanitaria di residenza dell'interessato (se diversa)
- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati individuati nella presente scheda riguarda le attività correlate all'esercizio dell'autorizzazione all'erogazione di prestazioni di assistenza protesica e al pagamento del costo delle prestazioni. Gli aventi diritto all'erogazione dei dispositivi protesici indicati nel nomenclatore tariffario sono specificati nell'art.1 del d.m. 332 del 27 agosto 1999 modificato dall'art.2 del d.m. 321 del 31 maggio 2001.

L'erogazione a carico del SSN delle prestazioni di assistenza protesica prevede lo svolgimento delle seguenti attività: prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo .

- **Prescrizione** : E' redatta da un medico specialista del SSN dipendente o convenzionato competente per tipologia di menomazione o disabilità. Essa deve comprendere: a) una diagnosi circostanziata che scaturisca da una completa valutazione clinica e strumentale dell'assistito; b) l'indicazione del dispositivo protesico o dell'ausilio prescritto; c) un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo.

- **Autorizzazione** : E' rilasciata all'azienda ASL di residenza dell'assistito previa verifica del diritto del richiedente, della corrispondenza tra prescrizione medica ed i dispositivi codificati del nomenclatore e del tempo minimo di rinnovo.
- **Fornitura** :l'assistito sceglie liberamente la ditta fornitrice che deve essere iscritta all'Albo c/o il Ministero della Salute per l'erogazione dei dispositivi su misura o autorizzati alla vendita, all'immissione in commercio ed alla distribuzione dei dispositivi in base alla normativa vigente. La fornitura del dispositivo protesico avviene da parte del fornitore all'assistito entro termini stabiliti dalla normativa o dai contratti stipulati. Il fornitore ai fini della predisposizione del dispositivo protesico viene a conoscenza dei dati relativi alla condizione di disabilità dell'assistito. Tale dati vengono forniti dall'assistito stesso che inoltre, al momento della consegna del dispositivi protesico, rilascia al fornitore una dichiarazione di ricevuta da allegare alla fattura trasmessa all'Azienda ASL ai fini del rimborso.
- **Collaudo:** Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell'autorizzazione ed è effettuato entro venti giorni dalla data di consegna dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa ; a tal fine entro il termine di tre giorni lavorativi il fornitore comunica all'Azienda ASL che ha rilasciato la prescrizione la data di consegna o di spedizione del dispositivo.

In ogni azienda ASL gli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni sono generalmente presenti in ogni Distretto. Per ogni assistito che ha avanzato richiesta essi conservano la prescrizione del medico specialista che in occasione della prima volta che si avanza la richiesta , contiene anche la diagnosi dettagliata dell'assistito (qualora l'invalidità sia già stata accertata viene richiesto il verbale della commissione di invalidità).

A discrezione delle azienda ASL tali dati sono informatizzati.

La comunicazione dei dati identificativi dell'assistito avviene solo nel seguente caso previsto dalla normativa: qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano prescritti per motivi di necessità e urgenza nel corso del ricovero presso strutture sanitarie accreditate pubbliche o private ubicate fuori del territorio dell'Azienda ASL di residenza dell'assistito, la prescrizione e' inoltrata dalla unità operativa di ricovero all'azienda ASL di residenza che rilascia l'autorizzazione tempestivamente anche a mezzo fax (art.4 comma 6 d.m. 332 del 27 agosto 1999).

Dati aggregati, necessari per l'approntamento dei bilanci sono inviati alla Regione/Provincia Autonoma. L'elenco dei fornitori autorizzati è detenuto dall'Azienda Sanitaria.

Scheda n. 14

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA E INTEGRATA

FONTI LEGISLATIVE NORMATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

legge 5 giugno 1990, n. 135 "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" – art. 1 comma 2

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

legge 12 agosto 2001, n. 12 "Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore"

d.l. 18 settembre 2001, n. 347 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria"

legge 15 marzo 2010, n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"

Piano Sanitario Nazionale

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 "Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale"

decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271 "Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni"

decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272 "Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta"

decreto del Presidente della Repubblica, 3 maggio 2001, "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"

d.p.c.m. 20 gennaio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative"

d.p.c.m. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"

d.p.c.m. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"

decreto del Ministro della Sanità 27 ottobre 2000, n. 380 "Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati"

decreto del Ministero della Sanità, 27 aprile 2001, "Istituzione del corso "pilota", a carattere nazionale, di alta qualificazione teorico-pratica in cure palliative"

decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 12 dicembre 2001, "Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria"

decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2007, n. 43 "Regolamento recante: Definizione degli standard relativi all'assistenza agli ammalati terminali in trattamento palliativo, in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004 n. 311"

decreto del Ministro della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali, 17 dicembre 2008, "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare"

accordo 8 marzo 2000 – Provvedimento tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle linee-guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l'assistenza in oncologia

accordo 8 marzo 2001 – accordo Conferenza Stato- Regioni "Linee-guida concernenti la prevenzione, la diagnosi in oncologia di specifiche indicazioni sulle cure rivolte ai malati terminali per cancro, in ambito domiciliare, ambulatoriale e presso le strutture residenziali per le cure palliative"

accordo 19 aprile 2001 – accordo tra il Ministro della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province, i comuni e le comunità montane, sul documento di iniziative per l'organizzazione della rete dei servizi delle cure palliative

accordo 24 maggio 2001 tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano "Ospedale senza dolore "

accordi integrativi regionali

provvedimenti regionali

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate alla erogazione di attività di assistenza domiciliare (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale (art 85, comma 1, lettera g) d.lgs. 196/2003)

Interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza domiciliare (art. 73, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|				
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|
Opinioni politiche	|_|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					|_|
Stato di salute: attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale	|_|				
Dati giudiziari	|_|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- -supporto di altro tipo:
  - audio |**X**|
  - video |**X**|
  - per immagini |**X**|
  - reperti biologici o di altro tipo |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|
  Archivi sanitari
- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|
  Comuni, Regione/Provincia Autonoma

- verso soggetti privati |**X**|
  MMG-PLS, soggetti privati che erogano le prestazioni,
  Enel o altro soggetto gestore dell'energia elettrica

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Ogni percorso di assistenza domiciliare è autorizzato dall'azienda sanitaria sulla base di una procedura di valutazione multidimensionale dell'assistito, con rilevazione dunque di informazioni anagrafiche e di funzionalità, attinenti anche alla realtà sociale e culturale dell'utente.

La scheda di attivazione è registrata presso l'archivio cartaceo o informatico aziendale. All'autorizzazione si accompagna la formulazione di un programma di assistenza, con previsione di diverse tipologie di assistenza secondo il bisogno rilevato.
La cartella è conservata presso l'utente, con acquisizione periodica delle informazioni indispensabili all'attuazione del programma di assistenza nell'ambito dei sistemi informativi aziendali. L'attività viene svolta anche tramite teleconsulto, immagini e acquisizione di reperti biologici o di altro tipo. Le relative informazioni vengono annotate nella scheda sanitaria dell'utente conservata nell'archivio cartaceo o informatico aziendale.

Tra le modalità di assistenza domiciliare si intendono compresi anche i servizi di trasporto.

Avviato il programma di assistenza, le informazioni relative alle prestazioni erogate al paziente sono strutturate in una cartella utente (diario e/o cartella clinica) al cui aggiornamento concorrono gli operatori coinvolti nell'attività di cura al domicilio (attività infermieristica, medica, di riabilitazione e sociale).
Con riferimento ai programmi autorizzati che prevedono il coinvolgimento di Medici di Medicina Generale, questi provvedono a comunicare mensilmente al Distretto il numero di accessi al domicilio effettuati, senza alcuna indicazione della patologia riscontrata, nonché le eventuali prestazioni di impegno particolare (PIP) erogate nei confronti dei singoli pazienti.

L'operazione di comunicazione verso la Regione/Provincia Autonoma è effettuata in conformità al decreto ministeriale 17 dicembre 2008 "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare" così come modificato dal Ministero della salute e sul quale il Garante ha espresso il proprio parere nel 2012 ai sensi dell'art.154 del Codice.

Inoltre i dati relativi ad ogni programma di intervento sono inviati alla Regione/Provincia Autonoma con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A, a scadenze temporali stabilite, corredati del profilo di salute e di autonomia del soggetto, e dei servizi prestati. Tale quadro informativo integra il Sistema Informativo del Distretto Socio-Sanitario che a livello regionale/provinciale costituisce un riferimento fondamentale per la programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza primaria, specialistica e integrata e per finalità di verifica dell'appropriatezza delle prestazioni rese, della natura e dell'entità delle stesse per orientare/correggere le politiche sull'assistenza territoriale a domicilio.
I dati vengono altresì trasmessi ai Comuni per il rimborso delle prestazioni socio-sanitarie eventualmente erogate, limitatamente ai soggetti che richiedono il contributo.

Scheda n. 15

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE ALL'ASSISTENZA A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI, A PERSONE CON DISABILITA' FISICA, PSICHICA E SENSORIALE E A MALATI TERMINALI NEI REGIMI RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE AMBULATORIALE (EX ART. 26 DELLA L. 833/1978) E DOMICILIARE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

legge 11 marzo 1988, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art 1 della legge 23 ottobre 1992, n 421"

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n 59" (art 118)

legge 26 febbraio 1999, n 39 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1998 n 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998 –2000"

d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n 419"

legge 8 novembre 2000, n 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

legge 15 marzo 2010, n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 22 luglio 2009, n. 8 "Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale"

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica, 23 luglio 1998, "Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000"

decreto del Presidente della Repubblica, 10 novembre 1999, "Approvazione del progetto obiettivo "Tutela salute mentale 1998 – 2000"

decreto del Presidente della Repubblica, 8 marzo 2000, "Progetto obiettivo "AIDS 1998-2000"

d.p.c.m. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"

d.p.c.m. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza Disposizioni applicative Secondo provvedimento"

d.m. Ministro della Sanità, 28 Settembre 1999, "Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative"

decreto del Ministro per la Solidarietà sociale 21 maggio 2001, n 308 "Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328"

decreto del Ministro della Salute di concerto con Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2007, n. 43 "Regolamento recante: Definizione degli standard relativi all'assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo, in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311"

decreto del Ministro della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali, 17 dicembre 2008, "Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali"

decreto del Ministro della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali, 17 dicembre 2008, "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare"

decreto del Ministro della Salute, 11 giugno 2010, "Istituzione del sistema informativo nazionale sulle dipendenze"

decreto del Ministro della Salute, 15 ottobre 2010, "Istituzione del sistema informativo per la salute mentale"

provvedimento del Ministero della Sanità 7 maggio 1998 "Linee guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione"

provvedimento del Ministero della Sanità 8 marzo 2001 "Linee-guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l'assistenza in oncologia"

accordo 19 aprile 2001 "Accordo tra il Ministro della Sanità, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province, i comuni e le comunità montane, sul documento di iniziative per l'organizzazione della rete dei servizi delle cure palliative"

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 1.96/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g) d.lgs. 196/2003)

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate (art. 86, comma 1, lettera c) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose | | filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato|**X**| (specificare se: anamnesi familiare |**X**|) | |**X**| |

Vita sessuale |**X**|

Dati giudiziari |**X**|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|
  Archivi sanitari

- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|
  Azienda sanitaria di residenza (se diversa), Regione/Provincia Autonoma, Comune

- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda le attività correlate alla fornitura di assistenza residenziale, semiresidenziale ambulatoriale e domiciliare a soggetti non autosufficienti, disabili fisici, psichici e sensoriali, a malati terminali (accoglimento in strutture residenziali e semiresidenziali con quote a carico del SSR).

Il trattamento riguarda:

- l'attività amministrativa correlata alla riabilitazione erogata a fronte di un Progetto Riabilitativo Individuale (nei regimi residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare);

- le attività amministrative correlate alla fornitura di assistenza medica e/o infermieristica residenziale e semiresidenziale.

Le informazioni relative allo stato di salute e agli aspetti socio-sanitari, nonché al profilo di autosufficienza e funzionalità dell'assistito e alla situazione socio-familiare (valutazione multidimensionale) sono prodotte dall'Azienda sanitaria al momento della valutazione del soggetto, per la conseguente predisposizione del piano individuale di assistenza e l'accesso alle reti dei servizi, compresa la gestione di liste d'attesa.
Il trattamento comprende anche la gestione dei dati relativi all'accoglimento dei malati terminali nelle strutture loro dedicate (Hospice).

I dati idonei a rivelare la vita sessuale possono essere trattati ove strettamente indispensabili, per l'esecuzione del piano di assistenza, esclusivamente nell'area della disabilità psichica.
Il trattamento di dati giudiziari può avvenire esclusivamente in relazione a provvedimenti della autorità giudiziaria.
Avviato il programma di assistenza, le informazioni relative alle prestazioni erogate al paziente sono strutturate in una cartella socio-sanitaria.

La struttura, sede della prestazione, procede alla rilevazione delle informazioni relative alle prestazioni e all'assistenza erogata al paziente, comunicando periodicamente all'azienda sanitaria locale di riferimento i dati necessari alla liquidazione delle quote di rimborso e remunerazione quantificate dalla normativa regionale/provinciale di riferimento.
I dati relativi alle prestazioni erogate vengono comunicati al comune in caso di compartecipazione agli oneri, limitatamente ai soggetti che ne facciano richiesta.

Il dato, relativo sia alla valutazione multidimensionale e allo stato di salute, sia all'assistenza e alle prestazioni erogate, viene consolidato a livello di azienda sanitaria locale e comunicato alla Regione/Provincia Autonoma con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A, a fini di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

I dati sono inoltre comunicati alla Regione/Provincia Autonoma, con le cautele descritte nella scheda 12 dell'Allegato A, per gli obblighi previsti dai decreti del Ministero della salute "Istituzione del sistema informativo nazionale sulle dipendenze", "Istituzione del sistema informativo per la salute mentale", "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare", "Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali", nonché dal decreto di cui agli articoli 5, comma 1 e 9, comma 1 della legge 15 marzo 2010, n. 38 relativo all'assistenza erogata presso gli Hospice, così come modificati dal Ministero della salute e sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere nel 2011 e nel 2012 ai sensi dell'art.154 del Codice.

Scheda n. 16

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ASSISTENZA TERMALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

legge 24 ottobre 2000, n. 323 "Riordino del settore termale"

regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 "Regolamento attuativo del Regolamento base n. 883/04, e che sostituisce il regolamento attuativo n. 574/72"

regolamento(CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

d.p.c.m. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"

decreto del Ministro della Sanità, 22 marzo 2001, "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale"

testo unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria – Approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di cura e riabilitazione di soggetti affetti da determinate patologie individuate con apposito decreto (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs.. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale (art 85, comma 1, lettera g) d.lgs.. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|				
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|
Opinioni politiche	|_|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					|_|
Stato di salute: attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale	|_|				
Dati giudiziari	|_|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|

Archivio esenzioni, archivio invalidità civile, archivio ricoveri (SDO), prestazioni specialistiche, farmaceutica

- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|

Regione/Provincia Autonoma

Istituto termale, ove strettamente necessario, nelle procedure di contestazione

- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Ogni istituto termale, su prescrizione medica, somministra le cure richieste, i dati relativi sono trasmessi dagli istituti termali alle aziende sanitarie e/o alle ASL territorialmente competenti per la fatturazione degli importi derivanti dalle prescrizioni.

In particolare le Aziende Sanitarie trattano i dati relativi alle prestazioni termali, nell'ambito dell'attività di mobilità sanitaria a compensazione prevista dall'art. 8 sexies, comma 8 del d.lgs. 502/92 e dal T.U. per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

Attualmente il flusso informativo è regolato da intese Regioni-Federterme, i cui contenuti sono regolamentati con atti formali delle singole Regioni/Province Autonome.

I dati possono essere inviati alla Regione/Provincia Autonoma per finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A.

Nell'ipotesi di non corretta esecuzione delle disposizioni in materia di tipologia di prestazioni erogabili, modalità di tariffazione o non congrua esecuzione delle disposizioni procedurali, l'Azienda provvede alla formulazione di contestazioni all'Istituto termale per l'adozione degli adempimenti necessari all'adeguamento delle disposizioni normative sia sotto il profili procedurale, sia sotto il profilo dell'applicazione della norma tariffaria mediante richiesta note di credito. L'Istituto Termale provvede all'invio di proprie controdeduzioni. La procedura si conclude con una archiviazione o con emissione di nota di credito.

Scheda n. 17

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, PROGRAMMATORIA, GESTIONALE E DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLA ASSISTENZA OSPEDALIERA IN REGIME DI RICOVERO

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico Leggi sanitarie"

legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle successive esecuzioni di misure privative e limitative della libertà" (art.11)

legge 13 maggio 1978, n. 180 "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

legge 11 agosto 1984, n. 449 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese" (art. 6)

legge 25 marzo 1985, n. 121 "Ratifica ed esecuzione accordo con prot. addizionale, firmato a Roma il 18.12.1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense" (art. 11)

legge 22 novembre 1988, n. 516 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiede Cristiane avventiste del 7° giorno" (art. 8)

legge 22 novembre 1988, n. 517 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia" (art. 4)

legge 8 marzo 1989, n. 101 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane" (art. 9)

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia Sanitaria"

legge 23 dicembre 1994, n. 724 (art. 3 (registro delle prenotazioni)

legge 12 aprile 1995, n. 116 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia"(art. 6)

legge 29 novembre 1995, n. 520 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia" (art. 6)

legge 30 novembre 1998, n. 419 "Delega al governo per la realizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e per l'adozione di un Testo Unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale" (art. 5)

d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'art. 5 legge n. 419/1998 e modifiche con d.lgs n.433/2000"

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 88 per i controlli amministrativi sulle cartelle cliniche)

legge 16 novembre 2001, n. 405 (art. 2 comma 5, monitoraggio delle prescrizioni ospedaliere)

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (art. 92-Cartelle cliniche)

legge 6 agosto 2008, n. 133 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria "(in particolare, capo IV Spesa sanitaria e per invalidità, art. 79 Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria, comma 1-septies)

regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 "regolamento attuativo del regolamento base n. 883/04, e che sostituisce il regolamento attuativo n. 574/72"

regolamento(CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"(artt. 53 e 94)

decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 "Ordinamento interno dei servizi ospedalieri" (artt. 5 e 35 - cartella clinica e servizio di assistenza religiosa)

decreto del Presidente della Repubblica, 14 gennaio 1997, "Requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie"

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme dell'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà."

decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 "Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale"

decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"

d.p.c.m. 27 giugno 1986 "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private"

d.p.c.m. 19 maggio 1995 "Schema di riferimento per la Carta dei servizi pubblici sanitari"

d.p.c.m. 29 novembre 2001 "Livelli essenziali di assistenza"

decreto del Ministro della Sanità, 26 luglio 1993, "Disciplina del flusso informativo dei dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati"

decreto del Ministro della Sanità, 1 settembre 1995, "Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche"

decreto del Ministro della Sanità, 30 giugno 1997, "Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994"

decreto del Ministro della Sanità 27 ottobre 2000, n. 380 "Regolamento recante norme concernente l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati"

decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 12 dicembre 2001, "Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria"

decreto del Ministro della Salute, 18 novembre 2008

accordo Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni del 22 novembre 2001 "Accordo tra Governo, Regioni e Provincie Autonome sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 502/92e s.m."

circolare del Ministero della Sanità 14 marzo 1996, n. 900 Registro Operatorio

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (Art. 85 comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità e di interruzione della gravidanza, stupefacenti e sostanze psicotrope, assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, con riferimento alle attività connesse al ricovero ospedaliero (art. 86 d.lgs. 196/2003)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose |**X**| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

Stato di salute:	attuale	**|X|**	pregresso	**|X|**	Anche relativi a familiari dell'interessato	**|X|**
Vita sessuale		**|X|**				
Dati giudiziari		**|X|**				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo **|X|**
- informatizzato **|X|**
- supporto di altro tipo**:**
  - audio **|X|**
  - video **|X|**
  - per immagini **|X|**
- reperti biologici o di altro tipo **|X|**

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato **|X|**
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato **|X|**
- dati forniti da soggetto pubblico **|X|**

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. **|X|**

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) **|X|**
  Archivi sanitari.
- di altro titolare **|_|**

Comunicazione

- verso soggetti pubblici **|X|**

Azienda Sanitaria di residenza dell'interessato, se diversa da quella del ricovero; Regione/Provincia Autonoma, Istituto Assicuratore (ai sensi degli artt. 53 e 94 d.p.r.1124/65); Istituti penitenziari

- verso soggetti privati

Diffusione **|_|**

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati riguarda le attività amministrative correlate alle prestazioni di ricovero ospedaliero (per acuti, di riabilitazione, di lungodegenza), effettuate sia in regime ordinario sia in regime di day hospital/day surgery.

L'erogazione della prestazione di ricovero è svolta dagli ospedali pubblici, da quelli equiparati e dai privati accreditati che hanno stipulato appositi accordi contrattuali. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale il ricovero può avvenire in regime istituzionale (con oneri a carico del SSN stesso) o in regime libero-professionale.

Il ricovero ospedaliero può avvenire in modo programmato o in urgenza.

Particolare forma di ricovero è quello obbligatorio, rientrante nei trattamenti sanitari obbligatori, per il quale sono previste specifiche modalità di attivazione.

Nella categoria dei ricoveri ospedalieri vengono anche inclusi gli episodi di assistenza al neonato sano ospitato nel "nido" al quale viene offerta una forma di "ospitalità protetta".

Gli interventi ospedalieri a domicilio costituiscono una modalità utilizzata in alternativa al ricovero, che le Regioni/Province Autonome attivano per particolari necessità in base a modelli organizzativi dalle stesse fissati.

Sono escluse dai ricoveri ospedalieri le attività residenziali o semi-residenziali, e quelle degli hospice.

Nell'ambito delle attività di ricovero ospedaliero, particolare interesse ai fini del regolamento riveste il trattamento dei dati individuati nella presente scheda, in relazione alle seguenti finalità:

- cartelle cliniche di ricovero;
- diari clinici (es. infermieristici, riabilitativi, ecc.) relativi ai ricoverati;
- registri delle prenotazioni (legge23 dicembre 1994, n.724);
- relazione clinica di dimissione, che viene trasmessa al medico di famiglia, con il previo e specifico consenso dell'interessato per finalità di cura e tutela della salute;
- archivi di attività diagnostiche/terapeutiche svolte per i pazienti ricoverati;
- registri di sala operatoria (circolare del Ministero della Sanità n. 900 del 14.03.1996);
- registri delle trasfusioni (d.m.Sanità 01.09.1995);
- registri e documenti relativi alle sperimentazioni cliniche;
- raccolte di dati con finalità amministrativo-contabili;
- raccolte di dati relativi ad esposti/lamentele/opinioni degli utenti.

Il ricovero ospedaliero genera diversi flussi informativi dalle caratteristiche specifiche; alcuni di questi sono già disciplinati sul piano legislativo e regolamentare (schede di dimissione, certificazione di assistenza al parto, certificazione di morte), alcuni sono descritti in altre schede.

Il trattamento dei dati sanitari è inoltre effettuato nell'ambito delle funzioni di programmazione, gestione (inclusi i programmi di miglioramento della qualità), controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (inclusi i programmi di accreditamento e quelli di vigilanza); implementazione e valutazione dei programmi di prevenzione, di diagnosi precoce delle malattie, valutazione di efficacia dei trattamenti sanitari erogati e della qualità e appropriatezza dell'assistenza anche a fini programmatori.

Per tali finalità possono essere stabilite interconnessioni con altri archivi aziendali, ad es.: con archivi contenenti dati di mortalità, registri informatizzati di prenotazione, archivi relativi alle

prestazioni, archivi attività residenziali e semiresidenziali, archivi relativi alle attività di tutela della salute mentale, archivi assistenza al parto, archivi dei servizi sociali per l'espletamento dei compiti propri delle U.V.G. (unità di valutazione geriatrica).

I dati sono comunicati alla Regione/Provincia Autonoma, per i flussi amministrativi e di controllo gestionale di cui all'art. 8-sexies, comma 8, del d.lgs. 502/92 e s.m.i.,e per le finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A.

La documentazione sanitaria in relazione a particolari patologie può contenere anche informazioni relative alla vita sessuale.

I dati relativi alle convinzioni religiose sono oggetto di trattamento al fine di garantire ai ricoverati su richiesta l'assistenza religiosa presso gli ospedali, tramite i ministri di culti delle diverse confessioni religiose, sulla base di specifiche disposizioni normative indicate nella presente scheda.

Il bisogno di conforto o di sacramento al letto è solo comunicato verbalmente al personale di reparto che provvede alla chiamata del religioso.

La conoscenza di dati religiosi dei pazienti deceduti in Ospedale si può avere anche durante il servizio necroscopico, ai fini della preparazione della salma.

Sono comunicati all'Istituto assicuratore i dati relativi agli infortuni lavorativi necessari alle attività certificatorie dei sinistri subiti dai lavoratori (o nel caso di cartelle cliniche resi consultabili), in conformità a quanto previsto negli artt. 53 e 94 del d.p.r. 1124/1965.

Il ricovero in ospedale può dare anche luogo al trattamento di dati giudiziari nel momento in cui un detenuto venga ricoverato per prestazioni sanitarie di tipo ospedaliero.

In questo caso l'ospedale mette a disposizione un posto letto che possa consentire la vigilanza da parte dell'A.G. ed apre una cartella clinica del tutto identica alle altre, nella struttura e nelle finalità, che tuttavia nella parte relativa alla residenza del ricoverato porta l'indicazione del luogo di detenzione o custodia del detenuto.

All'atto delle dimissioni sono oggetto di comunicazione ai competenti Istituti penitenziari i dati sanitari strettamente indispensabili per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime carcerario necessarie alla cura dell'interessato o per interventi di sanità pubblica.

Scheda n. 18

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, PROGRAMMATORIA, GESTIONALE E DI VALUTAZIONE CONCERNENTE L'ATTIVITA' IMMUNO-TRASFUSIONALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasma-derivati"

legge 25 febbraio 1992, n. 210 (decreti-legge n. 4/4/1997, n. 92 e 27/7/1997, n. 238) "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccini, trasfusioni e somministrazione di emoderivati"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"

d.lgs. 19 agosto 1995, n. 191 "Attuazione direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti"

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice per la protezione dei dati personali", art. 94, Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario

legge 21 ottobre 2005, n. 219 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati"

d.lgs. 9 novembre 2007, n. 207 "Attuazione della direttiva CE 2005/61 che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue ed emocomponenti destinati a trasfusioni e notifica effetti indesiderati"

d.lgs. 9 novembre 2007, n. 208 "Attuazione della direttiva CE 2005/62 che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali"

d.lgs. 20 dicembre 2007, n. 261 "Revisione del d.lgs.19 agosto 2005 n.191 recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza, raccolta, controllo e lavorazione, conservazione e distribuzione sangue umano e suoi componenti"

LEGGI PROVINCIALI

piano sangue regionale 2005-2008

piano sangue regionale 2008-2011

legge provinciale 23 Luglio 2010, n. 16 "Tutela della Salute in Provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Ministro della Sanità 15 gennaio 1988, n. 14 "Disposizioni dirette ad escludere il rischio di infezioni da virus HIV……."

decreto del Ministro della Sanità, 21 luglio 1990, "Misure atte ad escludere rischio di infezioni epatiche da trasfusione di sangue"

decreto del Ministro della Sanità, 15 dicembre 1990, "Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive"

decreto del Ministro della Sanità, 18 giugno 1991, "Indicazioni per l'istituzione del registro del sangue e del plasma in ciascuna Regione e Provincia autonoma"

decreto del Ministero della Sanità, 30 dicembre 1992, "Misure dirette ad escludere il rischio di infezione da HIV2 da trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati"

decreto del Ministro della Sanità, 1 settembre 1995, "Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di Servizi Trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, fornite di frigoemoteche"

decreto del Ministro della Sanità, 5 novembre 1996, "Indicazioni per l'istituzione del registro del sangue e del plasma in ciascuna Regione e Provincia autonoma"

decreto del Ministro della Sanità, 1 marzo 2000, "Adozione del progetto relativo al piano nazionale sangue e plasma per il triennio 1999-2001"

decreto del Ministro della Salute, 3 marzo 2005, "Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti"

decreto del Ministro della Salute, 3 marzo 2005, "Protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti "

circolare M.S. 10 aprile 1992, n. 500 VII/AG3/6274-bis di pari oggetto

circolare M.S. 14 novembre 1996 L. 25 febbraio 1992, n. 210 "Direttive alle Unità Sanitarie Locali in attuazione dell'art.7 del decreto-legge 23 ottobre 1996 n.548

circolare M.S. 30 ottobre 2000, n. 17 "Adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte alle indagini sui costituenti virali per HCV" Circolare M.S. 19 dicembre 2001 "indicazioni integrative d.m. 3 marzo 2005 "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emo-componenti"

deliberazione della Giunta provinciale 3 maggio 2013, **n. 810 "**Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni rep. atti. n. 66/CSR del 13 marzo 2013 sulla definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da malattie emorragiche congenite (MEC)**"**

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003): in particolare al fine di garantire la tracciabilità del percorso di

ogni unità di sangue prelevata, fino al suo impiego, e cioè dal donatore al ricevente, onde consentire di porre in atto eventuali ulteriori misure a tutela della salute del ricevente e del donatore

Attività amministrative correlate alle trasfusioni di sangue umano (art. 85, comma 1, lettera f) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose |_| Filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

Stato di salute: attuale |**X**| Pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |**X**|

Vita sessuale |**X**|

Dati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
-supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini | _|
- reperti biologici o di altro tipo |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |_|

- di altro titolare

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|

Ai Centri di coordinamento regionali/provinciali e interregionali (limitatamente ai dati non direttamente identificativi dell'interessato riferiti al numero e alla tipologia delle donazioni nonché ai flussi di scambio di sangue ed emocomponenti);
Alle autorità investigative, giudiziarie o sanitarie competenti, quando necessario ai sensi del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche e integrazioni e del d.m. 15 dicembre 1990 (malattie infettive).
Riscontro ad esami commissionati da presidi ospedalieri ASL, U.O. di Medicina Generale tramite poliambulatori.

- verso soggetti privati |**X**|

Riscontro ad esami commissionati da case di cura private.

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il sistema riguarda l'attività di donazione e di gestione delle sacche degli emocomponenti e di trasfusione. E' gestito dai Servizi di Immunoematologia e medicina Trasfusionale (SIMT) delle AO, ASL, IRCSS e dai Centri regionali/provinciali e interregionali di Coordinamento.

I dati individuati nella presente scheda riguardano i donatori, le relative sacche e i riceventi, anche al fine di garantire la tracciabilità di ogni unità di emocomponenti.

Per quanto riguarda la donazione, la procedura si svolge dalla convocazione, scelta e controllo clinico dei donatori al frazionamento e produzione delle sacche degli emocomponenti.
I dati relativi al donatore (contenuti nella scheda di cui al d.m. 3 marzo 2005) sono trattati nell'ambito del processo di selezione del donatore a cura della struttura trasfusionale, ovvero dell'unità di raccolta gestita dalle associazioni dei volontari di sangue sotto la responsabilità della struttura trasfusionale di riferimento: tali dati vengono conservati nell'archivio della stessa struttura trasfusionale.
Le attività relative ai donatori appartenenti ad associazioni di volontariato vengono svolte in base a convenzioni tra l'azienda sanitaria e le associazioni di volontariato ed in conformità al principio della tracciabilità della donazione previsti dalla normativa vigente. La banca dati, esclusivamente per i singoli donatori di ciascuna associazione di volontariato, è condivisa con le associazioni firmatarie del predetto atto.
Il donatore periodico che si presenta alla struttura di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale viene inserito nella banca dati elettronica del servizio (banca dati interna). Il donatore periodico quindi, una volta riconosciuto dal sistema, procede alla donazione o ad un esame. I dati relativi alla donazione sono inseriti nella cartella sanitaria personale del donatore e nella banca dati della struttura. Le unità di sangue e/o di emocomponenti vengono raccolte in sacche etichettate conformemente al d.m. 3 marzo 2005 che, in particolare, tra l'altro, recano il numero identificativo della donazione e la struttura in cui e' avvenuta la donazione; informazioni, attraverso le quali è possibile, se necessario, risalire all'identità del donatore.

I dati sanitari relativi al ricevente sono trattati e conservati sia dalla struttura di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, sia dalla struttura di degenza presso la quale lo stesso è stato sottoposto al trattamento trasfusionale.

Scheda n. 19

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, PROGRAMMATORIA, GESTIONALE E DI VALUTAZIONE CONCERNENTE LA DONAZIONE, IL TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 26 giugno 1967, n. 458 "Trapianto del rene tra persone viventi"

legge 2 dicembre 1975, n. 644 "Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico"

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale"

legge 13 luglio 1990, n. 198 "Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

legge 12 agosto 1993, n. 301 "Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea"

legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte"

legge 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti"

legge 16 dicembre 1999, n. 483 "Norme per consentire il trapianto parziale di fegato"

legge 6 marzo 2001, n. 52 "Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo"

d.lgs. giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 90 comma 3, Donatori di midollo osseo art. 94, Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)"

d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191 "Attuazione della direttiva 2004/23/CEE sulla definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione,l'approvvigionamento, la lavorazione e conservazione di tessuti e cellule animali"

d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 16 "Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo dei tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica la lavorazione e la conservazione lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409 "Regolamento di attuazione della legge 644/1975"

decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694 "Regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti"

decreto del Ministro della Sanità, 8 aprile 2000, "Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto"

decreto del Ministro della Salute, 5 giugno 2002, "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, relative al rinnovo della "Consulta tecnica permanente per i Trapianti" di cui all'*articolo 9* legge 1 aprile 1999, n. 91"

decreto del Ministro della Salute, 2 agosto 2002, "Criteri e modalità per la certificazione dell'idoneità degli organi prelevati al trapianto (articolo 14, comma 5, legge n. 91/1999)"

decreto del Ministro della Salute, 11 aprile 2008, "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994 n. 582 relativo al Regolamento recante modalità per l'accertamento e la certificazione di morte"

decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 18 novembre 2009, "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo - dedicato"

decreto del Ministro della Salute 16 aprile 2010, n. 116 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente"

ordinanza del Ministero della Salute, 10 giugno 2003, "Misure precauzionali atte ad evitare il rischio di trasmissione di SARS attraverso la donazione di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto"

ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 26 febbraio 2009, "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale" (prorogata fino al 31/12/2010 con ordinanza - 1 marzo 2010)

linee Guida della Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni 31 gennaio 2002 "linee Guida per il trapianto renale da donatore vivente e da cadavere"

"linee Guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti ai fini di trapianto"

"linee Guida per il prelievo, la conservazione e l'utilizzo di tessuto muscolo-scheletrico"

linee Guida del Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni 26 novembre 2003 "Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee-guida per l'accertamento della sicurezza del donatore di organi"

"linee Guida per la gestione delle liste d'attesa e l'assegnazione degli organi nel trapianto di fegato da donatore cadavere"

"protocollo per il trapianto epatico nei soggetti con infezione HIV"

accordo 10 luglio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Accordo «Linee-guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)"

linee guida del Centro Nazionale Trapianti 1 marzo 2005 “Linee guida per la valutazione dell'idoneità del donatore e protocolli specifici”

linee guida del Centro Nazionale Trapianti 19 giugno 2007 “Linee guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto”

deliberazione della Giunta Provinciale di Trento 25 ottobre 2001, **n. 2779** “Individuazione del centro interregionale per i trapianti ai sensi della legge 1 aprile 1999 n. 91 recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 20 marzo 2009, n. 599 (Rinnovo della convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e il Land Tirolo per l'effettuazione di trapianti di organi e tessuti presso l'Ospedale regionale di Innsbruck (Clinica Universitaria) a favore di assistiti del Servizio Sanitario Provinciale).

deliberazioni dell’Azienda provinciale per i sevizi sanitari 2374/98, 2702/99, 1159/99.

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate ai trapianti di organi e di tessuti (art. 85, comma 1, lettera f) d.lgs.196/2003), anche al fine di assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa ed alle prestazioni, determinati sulla base di parametri clinici ed immunologici

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs.196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria (art.85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Origine razziale ed etnica	**|X|**				
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d’altro genere	|_|
politiche	|_|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale	|_|				
Stato di salute: attuale	**|X|**	pregresso	**|X|**	Anche relativi a familiari dell’interessato	**|X|**
Vita sessuale	**|X|**				
Dati giudiziari	**|X|**				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo	**|X|**
- informatizzato	**|X|**

-supporto di altro tipo:
- audio |_|
- video |_|
- per immagini |_|
- reperti biologici o di altro tipo |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:
- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|
(limitatamente ai trattamenti necessari per le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, controlli ed accertamenti successivi al trapianto,medicina legale e gestione amministrativa)

- di altro titolare |**X**|
(Centri di donazione e trapianti autorizzati, centri regionali/provinciali, interregionali e di coordinamento nazionale; biobanche , registro donatori)

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|
alla Regione/Provincia Autonoma, all'autorità giudiziaria

- verso soggetti privati |**X**|
I dati raccolti sono comunicati solo ai soggetti che compongono l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti.

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Le strutture che compongono l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti (Centro nazionale, centri regionali/provinciali o interregionali, strutture per i prelievi, strutture per la conservazione dei tessuti e delle cellule prelevati, strutture per i trapianti e Aziende Sanitarie) trattano in regime di contitolarità i dati sanitari relativi ai pazienti trapiantati riceventi compresi, ove strettamente necessari, quelli relativi all'anamnesi familiare, i dati sanitari dei potenziali donatori e

dei donatori compresi, sempre se necessari, quelli relativi all'anamnesi familiare, le dichiarazioni di volontà dei cittadini in ordine alla donazione. Esiste un collegamento telematico tra i Centri regionali/provinciali, interregionali e Centro Nazionale Trapianti, nell'ambito del Sistema Informativo dei Trapianti istituito dalla legge 91/99.

L'attività di trapianto di organi o di parte di organo da donatore vivente comprende anche l'attività di trapianto da donatore cadavere.

Il trattamento dei dati giudiziari può essere effettuato esclusivamente per la valutazione dell'idoneità del donatore; a tal fine, nella scheda di segnalazione di potenziale donatore, si chiede di segnalare eventuali periodi di detenzione negli ultimi dodici mesi.
Il registro donatori di midollo, ai sensi della legge 52/2001 istitutiva del registro, prevede la compilazione di apposito campo informativo relativo all'origine razziale ed etnica.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare la vita sessuale può essere effettuato soltanto per valutare l'idoneità generale del donatore (il comportamento sessuale a rischio dello stesso nei 12 mesi precedenti la donazione e' infatti causa di esclusione dello stesso, ai sensi del punto.5.1 e punto 5.2 delle linee guida del 19.6.2007)

1. LISTE DI ATTESA (dati del ricevente): i dati idonei a rendere identificabile il paziente ricevente sono trasmessi dal Centro Trapianti al Centro regionale/provinciale o interregionale di riferimento (NITp, Nord Italia Transplant program; AIRT, Associazione Inter Regionale Trapianti; OCST, Organizzazione Centro Sud Trapianti) ed al sistema informativo nazionale. Sono operative regole nazionali per l'allocazione dei fegati e dei cuori nei soggetti dichiarati in condizioni di urgenza. Sono anche operative le liste nazionali per il trapianto in età pediatrica.

2. PROCESSO DI DONAZIONE (dati clinici del donatore cadavere o vivente e del ricevente): lo scambio di informazioni viene effettuato tra il Centro di prelievo presso cui si trova il donatore cadavere o vivente, il Centro trapianti che deve eseguire il trapianto ed il Centro regionale/provinciale o interregionale di riferimento. La scheda relativa al donatore è anche inserita nel Sistema Informativo nazionale dei trapianti. Copia dei verbali che accertano la morte del soggetto, le modalità di accertamento della volontà espressa in vita dal soggetto in ordine al prelievo di organi e le modalità di svolgimento del prelievo è trasmessa alla Regione/Provincia Autonoma a fini statistici ed epidemiologici, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 91/99. Lo scambio di informazioni può avvenire anche direttamente fra Centro di Prelievo e Centro che provvede al trapianto (Banca del Tessuto muscolo scheletrico), sempre tramite il Centro regionale/provinciale.

3. TRAPIANTO (dati del donatore e del ricevente): il flusso informativo è dal Centro trapianti che deve eseguire il trapianto al Centro regionale/provinciale/interregionale ed al Centro Nazionale Trapianti.

4. FOLLOW UP (dati del ricevente): i dati vengono periodicamente aggiornati dal Centro Trapianti e sono archiviati presso i Centri regionali/provinciali/interregionali di riferimento e il Centro Nazionale Trapianti.

Scheda n. 20

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

SOCCORSO SANITARIO DI EMERGENZA/URGENZA SISTEMA "118". ASSISTENZA SANITARIA DI EMERGENZA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

regolamento(CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati

regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 "regolamento attuativo del regolamento base n. 883/04, e che sostituisce il regolamento attuativo n. 574/72"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

Decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza"

decreto del Ministro della Sanità, 15 maggio 1992, "Criteri e requisiti per la classificazione degli interventi di emergenza"

decreto del Direttore generale della Motorizzazione civile e Trasporti, 5 novembre 1996, "Normativa tecnica e amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo"

decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 20 novembre 1997, n. 487 "Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali"

linee guida n. 1/1996 "Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza in applicazione del d.p.r. 27 marzo 1992"

deliberazione Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 22 maggio 2003 Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee guida su formazione,

aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza»

d.m. Ministro della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministro per la Funzione pubblica, Ministro delle Attività produttive 15 luglio 2003, n. 388 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni"

d.m. Ministro della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali 17 dicembre 2008 "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza emergenza urgenza"

testo unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria – approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

accordi bilaterali e Convenzioni internazionali con i Paesi extra UE

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con riferimento all'intervento di soccorso, alla stabilizzazione in loco del paziente, al trasporto presso l'ospedale più idoneo al trattamento della patologia (art. 85 comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g) d.lgs.196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |**X**| filosofiche |_| d'altro genere |_|
politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |**X**|

Vita sessuale |**X**|

Dati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
-supporto di altro tipo:
  - audio |**X**|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:
- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|
  (archivi di prenotazione, ricoveri ospedalieri, registri di patologia)

- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|
  Ospedali pubblici per ricerca posti letto per trasferimenti e al momento del ricovero in pronto soccorso, Regione/Provincia Autonoma,
  Autorità giudiziaria, Autorità sanitaria , forze di polizia .

- verso soggetti privati |**X**|
  Ospedali privati

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Soccorso di emergenza

L'operatore di centrale operativa che riceve la comunicazione con richiesta di soccorso valuta la richiesta e chiede il nome del chiamante o della persona che necessita di soccorso, nonchè informazioni sul suo stato di salute. I dati vengono registrati o su supporto cartaceo o informatizzato.

Viene inoltre effettuato il trattamento dei dati sanitari su supporto audio al fine di rintracciare la telefonata in caso fosse necessario richiamare il paziente per tutelare la sua salute (monitoraggio dello stato clinico in attesa di arrivo sul luogo del mezzo di soccorso; accertamento costante della posizione geografica del paziente) e per coordinare l'intervento sul territorio tra il personale della centrale operativa (operatori del dispach e medici) e il personale sui mezzi di soccorso.

Nel caso di invio di mezzo di soccorso, tali dati vengono comunicati via telefono o via radio all'equipaggio, costituito da autista-soccorritore e/o qualora necessario, infermiere e medico.
In concomitanza con le operazioni di soccorso vengono raccolte informazioni sul paziente, che vengono riportate nella scheda di soccorso cartacea che è sull'ambulanza.

Nella scheda di soccorso sono indicati:

- Dati anagrafici;
- Anamnesi;
- Le operazioni di assistenza compiute;

Le schede di soccorso vengono conservate presso la centrale operativa del 118 ed eventualmente nella cartella del Pronto Soccorso.
Nel caso in cui il paziente necessiti di ricovero, viene trasportato all'ospedale più idoneo per il trattamento della patologia.

Assistenza di emergenza

L'utente che afferisce all'area di Pronto Soccorso della Azienda Ospedaliera viene accettato da personale infermieristico (I.P.) addetto alla accoglienza e al TRIAGE. Lo stesso esegue una raccolta dati anagrafici che viene inserita nel software di gestione del PS, con verifica (per i residenti in provincia) tramite collegamento automatico alla banca dati anagrafica provinciale.
Successivamente viene eseguita una breve e sintetica raccolta anamnestica con successiva assegnazione di un codice colore di priorità di accesso agli ambulatori, secondo le linee guida nazionali del TRIAGE.
Il medico acquisisce il dato di triage dal programma, e lo completa con i dati clinico-anamnestici di pertinenza medica, necessari alla completa gestione del caso.
Tali dati (anagrafici e clinici) vengono trasmessi ad altro personale sanitario per via informatica e/o cartacea in relazione all'esecuzione di accertamenti urgenti (esami ematochimici, radiologico/ecografici o consulenze) e all'eventuale trasferimento in regime di ricovero in area ospedaliera o extraospedaliera accreditata (case di cura).
In caso di ricovero o di osservazione breve eseguito presso l'area di Medicina d'Urgenza dello stesso Servizio, la documentazione sanitaria viene presa in carico dal personale sanitario della area stessa, facente capo alla stessa Direzione di Unità Operativa.
In caso di dimissione dal PS, al termine dell'evento, il personale sanitario addetto chiude la pratica amministrativa e procede alla archiviazione, dopo avere consegnato copia integrale dei documenti all'utente.
La documentazione cartacea degli accessi di PS e di Medicina d'Urgenza, che può contenere informazioni relative alla vita sessuale in relazione a specifiche patologie, viene archiviata in apposito settore dedicato.

I dati relativi all'attività di Pronto soccorso – emergenza vengono inviati alla Regione/Provincia Autonoma su supporto informatico. Tali dati sono nominativi e vengono comunicati allo scopo di permettere di effettuare le seguenti attività per le quali sono indispensabili:

Attività amministrative:

- remunerazione degli accessi in pronto soccorso: in alcune regioni/Province Autonome l'attività di Pronto Soccorso viene remunerata sulla base delle informazioni raccolte dai pronto soccorso e comunicate alle regioni/Province Autonome. L'utilizzo di dati nominativi è indispensabile per poter eseguire controlli sulla remunerazione erogata alle strutture.
- compensazione interregionale delle spese sanitarie: i dati relativi ai trasporti con ambulanza ed elisoccorso (FLUSSO G) e gli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero (FLUSSO C) sono trasmessi alla Regione ed all'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito. La Regione e l'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito devono poter effettuare un'attività di controllo ai fini di un'eventuale contestazione.

Inoltre i predetti dati possono essere comunicati alla Regione/Provincia Autonoma, con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A, per finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria e per adempiere agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2008 "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza emergenza urgenza" così come modificato dal Ministero della salute e sul quale il Garante ha espresso il proprio parere nel 2012 ai sensi dell'art.154 del Codice.

Scheda n. 21

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE AD ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E RIABILITAZIONE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124 "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"

legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"

legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 "Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento"

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Ministro della Sanità, 22 luglio 1996, "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe"

decreto del Ministro della Sanità 28 luglio 1999, n. 329 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124."

decreto del Ministro della Sanità 18 maggio 2001, n. 279 "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124"

decreto del Ministro della Sanità 21 maggio 2001, n. 296 "Regolamento di aggiornamento del d.m. 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124"

testo unico sulla "Compensazione interregionale della mobilità sanitaria" – approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome

piano nazionale per il contenimento dei tempi di attesa approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 28 marzo 2006

piano nazionale per il contenimento dei tempi di attesa approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 28 ottobre 2010

deliberazione della Giunta provinciale 1 settembre 2006, n. 1758 "Piano provinciale per il contenimento dei tempi di attesa a valere per il triennio 2006-2008"

deliberazione della Giunta provinciale 7 maggio 2010, n. 1071 "Piano provinciale di contenimento dei tempi di attesa a valere per il triennio 2010-2012"

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|					
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute:	attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale	|_|					
Dati giudiziari	|_|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|

- supporto di altro tipo
  - audio |**X**|
  - video |**X**|
  - per immagini |**X**|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|

archivio esenti, archivio farmaceutica, archivi relativi ad altre prestazioni: accessi in pronto soccorso, emergenza 118, prestazioni ospedaliere, assistenza residenziale e semi-residenziale, assistenza domiciliare integrata, assistenza riabilitativa, assistenza psichiatrica, archivio invalidi, registro mortalità.

- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|

Regione/Agenzia Regionale di Sanità/Provincia Autonoma, Azienda sanitaria di residenza dell'interessato, Ministero dell'Economia e delle Finanze (legge. n. 326/2003, art. 50)

- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati riguarda le attività amministrative correlate all'erogazione in regime ambulatoriale di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di riabilitazione, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza.
La prescrizione è effettuata dal Medico di Medicina Generale o da altro medico del Servizio Sanitario Regionale/Provinciale. La ricetta viene dunque utilizzata dal paziente per la prenotazione della prestazione e quindi acquisita dai sistemi CUP delle Azienda Sanitarie o dai sistemi delle strutture convenzionate con il SSN , al fine di una loro registrazione avente valenza sia sanitaria, sia gestionale.

Per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, il referto è conservato anche in forma elettronica .
I dati relativi alle prestazioni effettuate dalle strutture convenzionate pervengono all'Azienda sanitaria di riferimento, su supporto informatico e cartaceo, per la verifica sanitaria e amministrativa nonché per il pagamento delle prestazioni rese.
I dati relativi alle prestazioni vengono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, direttamente o tramite la specifica struttura regionale/provinciale (art. 50, comma 11, decreto-legge n. 269/2003), ai fini del monitoraggio della spesa.
I trattamenti di dati contenuti nei nuovi flussi previsti dal comma 5-bis dell'art.50 del decreto-legge n. 269/2003 tra medici prescrittori e MEF, ai fini di monitoraggio della spesa sanitaria e di verifica dell'appropriatezza prescrittiva. potranno essere effettuati con le cautele già previste per il trattamento dei dati contenuti nelle prescrizioni di prestazioni specialistiche, in conformità al parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 26 luglio 2012.
Nelle Regioni/Province Autonome che gestiscono direttamente l'attività di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica erogate, le Aziende Sanitarie e le strutture aziendalizzate inviano alla Regione/Agenzia Regionale di Sanità/Provincia Autonoma i dati relativi alle prestazioni erogate, insieme ai dati nominativi degli assistiti, ove indispensabili per poter eseguire i controlli sulla remunerazione erogata dalle strutture.
I dati relativi alle prestazioni effettuate sono trattati dalle aziende sanitarie per la gestione amministrativa-economica, nonché per la programmazione, gestione, controllo e valutazione aziendale dell'assistenza; per lo stesso fine sono comunicati all'azienda di residenza dell'interessato (se diversa) o alla Regione/Provincia Autonoma, per la procedura di compensazione.
I medesimi dati possono essere comunicati alla Regione/Agenzia Regionale di Sanità/Provincia Autonoma di Trento per finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A.

Scheda n. 22

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 13 maggio 1978, n. 180 "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

legge 12 marzo 1999, n. 68 " Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

legge 9 gennaio 2004, n. 6 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 22 luglio 2009, n. 8 "Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale"

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica, 7 aprile 1994, "Approvazione del Progetto obiettivo salute mentale 1994-1996"

decreto del Presidente della Repubblica, 10 novembre 1999, "Approvazione del Progetto obiettivo salute mentale 1998-2000"

decreto Ministro della Salute, 15 ottobre 2010, "Istituzione del sistema informativo per la salute mentale"

piano Sanitario Nazionale

piano Sanitario Regionale

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

Attività certificatorie (art. 85 comma 1, lettera d) d.lgs. 196/2003)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale (art 85, comma 1, lettera g, d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|				
Convinzioni religiose	|**X**|	filosofiche	|**X**|	d'altro genere	|**X**|
Opinioni politiche	|_|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					|_|
Stato di salute: attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale	|**X**|				
Dati giudiziari	|**X**|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo	|**X**|
- informatizzato	|**X**|
- supporto di altro tipo	|_|
- audio	|**X**|
- video	|**X**|
- per immagini	|_|
- reperti biologici o di altro tipo	|_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:
- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
- dello stesso titolare |_|

- di altro titolare |_|

Comunicazione
- verso soggetti pubblici: |**X**|
Aziende sanitarie, Regione/Provincia Autonoma, Comuni, Autorità giudiziaria, Sindaco

- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda le attività amministrative correlate agli interventi di tutela della salute mentale: l'approccio è globale e riguarda aspetti di prevenzione e promozione della salute mentale, cura e riabilitazione, in collaborazione con tutte le altre articolazioni sanitarie e sociali del territorio, attraverso un utilizzo equilibrato di interventi assistenziali ospedalieri e territoriali. Ogni Dipartimento di Salute Mentale (DSM) si compone di una o più équipe psichiatriche. All'équipe è conferito il mandato dell'interezza del percorso terapeutico e riabilitativo per gli utenti di cui ha competenza territoriale. Al DSM è conferito il compito di coordinare le équipe dell'Azienda USL.

Quando un cittadino accede, autonomamente o inviato dal medico di medicina generale o da altre strutture dell'Azienda USL o da strutture accreditate/convenzionate, ad una équipe psichiatrica di un DSM viene attivata una cartella clinica territoriale che sarà aperta e successivamente chiusa da un dirigente dell'area sanitaria, con una data di inizio ed una di fine processo, con diagnosi provvisoria in inizio trattamento e diagnosi conclusiva in fine trattamento.
La chiusura di una cartella territoriale si associa alla dimissione del paziente dal processo di cura intrapreso.
I dati sensibili consistono nello stato di salute del paziente a inizio e fine trattamento, nonchè nella tipologia di trattamento fornito.
Possono emergere nel corso del trattamento, specialmente in caso di pazienti multiproblematici, informazioni relative alla situazione giudiziaria, alla vita sessuale del paziente e al contesto familiare, anche sanitario, nonché informazioni relative alle convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere del paziente (si tratta di convinzioni riconducibili a particolari sistemi di condotta e di pensiero riscontrabili

in particolar modo in soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare in relazione a determinate scelte rilevanti ai fini della diagnosi).
Poiché fra i trattamenti possibili rientrano anche terapie familiari, indirettamente si trattano informazioni sullo stato di salute di persone appartenenti al nucleo familiare del paziente.
Le modalità del trattamento possono essere di tipo cartaceo ed informatizzato ma anche audio e video, come nel caso delle video registrazioni di sedute terapeutiche; qualora sia necessario utilizzare a fini di cura tale modalità, ne viene gestita e conservata la relativa documentazione, ove l'interessato lo richieda.
La collaborazione tra il DSM e i Servizi Sociali, finalizzata alla realizzazione di un programma e/o un piano di intervento specifico a tutela del portatore di disagio psichico, vede inoltre coinvolta la Provincia e il Comune, per quanto riguarda la trasmissione della documentazione necessaria per l'avvio di attività di formazione professionale, limitatamente ai dati indispensabili e comunque su richiesta dell'interessato.
Nell'ambito della integrazione sociosanitaria, possono essere comunicati dati sanitari indispensabili al Comune per l'attivazione di servizi sociali o di supporto o all'Autorità giudiziaria per la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno a favore di utenti del DSM in stato di abbandono o senza fissa dimora e per la tutela di minori con situazione familiare di pregiudizio.
Le aziende territoriali inviano i dati alla Regione/Agenzia Regionale di Sanità/Provincia Autonoma per finalità amministrative gestionali (in relazione alla mobilità sanitaria), nonché, con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A, a fini di programmazione, di valutazione della qualità dell'assistenza e di analisi delle disuguaglianze nell'accesso ai servizi, nonchè per adempiere agli obblighi del d.m. 15 ottobre 2010.

Scheda n. 23

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLE DIPENDENZE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

legge 18 febbraio 1999, n. 45 "Disposizioni per il Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze"

legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge-quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"

legge 21 febbraio 2006, n. 49 "Conversione in legge con modificazione del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272 recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'Interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi"

regolamento CEE n. 302/1993 del Consiglio del 8 febbraio 1993 relativo all'"Istituzione dell'Osservatorio europeo droghe e tossicodipendenze"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"

decreto del Ministro della Sanità 12 luglio 1990, n. 186 "Regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere"

decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 30 novembre 1990, n. 444 "Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei Servizi per le Tossicodipendenze da istituire presso le Unità Sanitarie Locali"

decreto del Ministro della Sanità, 3 ottobre 1991, "Approvazione delle schede di rilevamento dei dati concernenti le attività dei servizi per le tossicodipendenze"

decreto del Ministero della Sanità, 19 febbraio 1993, “Approvazione dello schema - tipo di convenzione tra Unità Sanitarie Locali ed enti, società, cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope”

decreto del Ministro della Sanità, 3 agosto 1993, “Linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di alcooldipendenze”

decreto del Ministro della Sanità, 30 ottobre 1993, “Scheda per le strutture socioriabilitative nel settore delle tossicodipendenze – comunità”

decreto del Ministro della Sanità, 4 settembre 1996, “Rilevazione di attività nel settore delle alcooldipendenze”

decreto del Ministro della Sanità, 20 settembre 1997, “Modifica delle schede di rilevamento dei dati relativi alle attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT)”

decreto del Ministro della Salute, 11 giugno 2010, “Istituzione del sistema informativo nazionale delle dipendenze”

accordo Stato - Regioni 21 gennaio 1999, n. 593 per la riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti

atto di Intesa Stato - Regioni su proposta dei Ministri della Sanità e per la Solidarietà Sociale, recante "Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso" **- 5 agosto 1999**

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (art. 86 comma 1, lettera b) d.lgs.196/2003)

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, (art. 85 comma 1, lettera a) d.lgs.196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs.196/2003)

Attività certificatorie (art. 85 comma 1, lettera d) d.lgs.196/2003)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale (art. 85, comma 1, lettera g) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |**X**|
Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|
politiche |_|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|
Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |**X**|
Vita sessuale |**X**|
Dati giudiziari |**X**|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |**X**|
  - per immagini |**X**|
  - reperti biologici o di altro tipo |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:
- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |_|
- di altro titolare |_|

Comunicazione
- verso soggetti pubblici | **X**|
  Azienda USL e SERT di residenza dell'interessato, Prefetto/Commissariato del Governo, Regione/Provincia Autonoma, Autorità giudiziaria
- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda le attività connesse alla gestione delle problematiche relative alle dipendenze.

Il Sert ha un proprio archivio (cartaceo o informatizzato) comprendente anche referti biologici dei soggetti presi in carico per il trattamento della tossicodipendenza, alcolismo, farmacodipendenza, gioco d'azzardo, tabagismo, HIV (solo per gli aspetti psico-sociali), nel quale sono riportate varie tipologie di informazioni (anagrafiche, socio-demografiche, sanitarie, relative allo stato di dipendenza, alle prestazioni e ai trattamenti effettuati, etc.) e che permettono di creare il piano di trattamento terapeutico del soggetto stesso. I campioni biologici per gli esami tossicologici dei soggetti in cura vengono raccolti secondo modalità rispettose della riservatezza concordate nel rapporto medico-paziente.
In talune limitate e residuali circostanze, in mancanza di modalità alternative più rispettose della dignità e della riservatezza della persona sottoposta ad esame tossicologico, la ripresa del prelievo del campione biologico dell'interessato può risultare indispensabile per evitare la manomissione del campione stesso. Le modalità del trattamento dei dati mediante l'utilizzo di "supporti video" dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto delle garanzie individuate con provvedimento del Garante per la privacy a tutela della dignità e della riservatezza degli interessati.
Il soggetto può chiedere l'anonimato nei casi in cui non sia indispensabile per il Sert conoscere i dati anagrafici (es. consulenza occasionale); di norma nella erogazione degli interventi di cura viene utilizzato solo un codice numerico, ad esclusione dei trattamenti per i quali è previsto un inserimento in comunità terapeutica, una prescrizione medica per visita specialistica, il piano terapeutico per farmaci stupefacenti per i quali è indispensabile l'utilizzo dei dati anagrafici.
I dati individuali possono essere comunicati all'azienda USL di residenza dell'interessato ai fini del pagamento delle prestazioni.
Il Sert crea un flusso informativo sia su richiesta dell'autorità giudiziaria e di organi dello Stato per le certificazioni circa la sospensione delle pene detentive e/o applicazione pene alternative, per lo stato di tossicodipendenza e di idoneità del programma (art. 91 d.p.r. n. 309/1990), sia con la prefettura per l'accertamento delle condizioni di tossicodipendenza e l'esecuzione del programma alternativo (art. 75 d.p.r. n. 309/1990).

Anche i reparti ospedalieri di tossicologia medica trattano i dati sensibili e giudiziari individuati nella presente scheda per le attività amministrative correlate alla cura delle patologie connesse ad ogni tipo di intossicazione acuta e alle intossicazioni croniche non professionali.
Per le medesime finalità, i servizi di tossicologia perinatale trattano dati relativi agli abusi di farmaci e droghe in stato di gravidanza, anche attraverso consulenze telefoniche.

Le aziende sanitarie inviano i dati alla Regione/Agenzia Regionale di Sanità/Provincia Autonoma, con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A, a fini di programmazione e di valutazione della qualità dell'assistenza nonchè per adempiere agli obblighi dal d.m. 11 giugno 2010.

Scheda n. 24

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE MATERNO-INFANTILE ED ESITI DELLA GRAVIDANZA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 29 luglio 1975, n. 405 "Istituzione dei Consultori Familiari"

legge 22 maggio 1978, n. 194 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"

legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"- artt. 93 (certificato di assistenza al parto) e 109 (dati statistici relativi all'evento della nascita)

legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20 "Istituzione e disciplina del Servizio di Consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia"

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica, 24 febbraio 1994, "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"

decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 " Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"

decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e il Ministro per la Solidarietà sociale, 24 aprile 2000, "Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al piano sanitario nazionale 1998-2000"

decreto del Ministro della Sanità 16 luglio 2001, n. 349 "Regolamento recante: "Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni"

decreto del Ministro della Salute, 11 aprile 2008, "Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita"

circolare del Ministero della Salute 19 dicembre 2001, n. 15 " Modalità di attuazione del decreto 16 luglio 2001, n. 249: regolamento recante "Modificazioni al certificato di assistenza al parto per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla natimortalità ed ai nati affetti da malformazioni"

testo unico "Compensazione interregionale della mobilità sanitaria" – approvato annualmente dalla conferenza delle Regioni e province autonome

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, per la gestione di consultori familiari, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza (art. 86, comma 1, lettera a) d.lgs.196/2003)

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi e cura (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003):

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |**X**|
Convinzioni religiose |**X**| Filosofiche |**X**| d'altro genere |**X**|
Opinioni politiche |_|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|
Stato di salute: attuale |**X**| Pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |**X**|
Vita sessuale |**X**|
Dati giudiziari |**X**|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
-supporto di altro tipo:
  - audio |**X**|
  - video |**X**|
  - per immagini |**X**|
  - reperti biologici o di altro tipo |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard
Raccolta:
- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:
Interconnessione, raffronti, incroci di dati con altri trattamenti o archivi
- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|
archivio ricoveri, archivio emergenza 118, archivio prestazioni, registri di mortalità, malformazioni congenite, malattie rare

- di altro titolare |_|

Comunicazione
- verso soggetti pubblici |**X**|
Regione/Provincia Autonoma, Azienda Sanitaria di residenza, Tribunale dei minori, Servizi Sociali del Comune di residenza, Istituti scolastici su richiesta dei genitori
Datore di lavoro
Istituto Previdenziale presso il quale la lavoratrice è assicurata

- verso soggetti privati |**X**|
Istituti scolastici su richiesta dei genitori
Datore di lavoro
Istituto Previdenziale presso il quale la lavoratrice è assicurata

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

L'assistenza socio-sanitaria per la tutela della salute materno-infantile viene garantita sia a livello ospedaliero, sia a livello territoriale al fine di rendere servizi completi e di qualità per la salute della donna e del bambino**,** tenendo conto anche degli aspetti culturali, etici e sociali.

In particolare vengono attuati interventi mirati di assistenza e di sostegno anche con percorsi personalizzati e con l'apporto multi professionale delle diverse componenti sanitarie.

Particolare cura viene prestata nei trattamenti di dati relativi a:

- dichiarazione della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- segnalazioni alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni in riferimento a situazioni di possibile pregiudizio per la salute psico-sociale del neonato (disagio psicologico, psichiatrico, abuso di alcol e sostanze stupefacenti da parte della madre e/o dei genitori);
- trattamento di casi in situazioni di violenza/maltrattamento psicofisico della donna o dei minori che vengono ricevuti dai P.S.;
- interruzioni volontarie di gravidanza (per le minorenni in collaborazione anche con i servizi sociali di residenza, se necessario, ed il giudice tutelare in assenza di consenso da parte dei genitori).

Nell'ambito della rete ospedaliera possono essere presenti operatori dei servizi sociali che svolgono funzioni di tramite e di coordinamento con i servizi territoriali e sociali .

I servizi per la tutela della salute materno-infantile, dislocati presso i distretti delle ASL, consistono generalmente in: consultori familiari, pediatria di comunità, neuropsichiatria infantile (logopedia e foniatria) e psicologia clinica tutela minori.

I consultori familiari possono rilasciare la certificazione di autorizzazione all'intervento di interruzione volontaria della gravidanza (art. 5 legge 194/78). Presso i consultori viene predisposta una scheda informativa della donna contenente le motivazioni che hanno portato a tale autorizzazione.

Le lavoratrici in gravidanza possono presentare alle ASL la domanda di interdizione dal lavoro nei casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
La domanda è corredata dal certificato medico rilasciato da uno specialista del SSN attestante le condizioni di gravidanza a rischio connessa esclusivamente allo stato di salute della donna.
Qualora il certificato presentato dalla lavoratrice sia stato rilasciato da uno specialista privato alla lavoratrice è richiesta una visita di verifica da parte di un medico del SSN che confermi l'esistenza della gravidanza a rischio.
Alla lavoratrice all'atto di presentazione della domanda viene rilasciata una ricevuta che vale anche come giustificativo dell'assenza fino all'emanazione del provvedimento finale.
Il provvedimento emanato dagli uffici competenti delle ASL attestante l'astensione per gravidanza a rischio a decorrere dal primo giorno non lavorato dichiarato dalla lavoratrice e fino alla data dichiarata dallo specialista del SSN, viene consegnato alla lavoratrice e una copia trasmessa al datore di lavoro e all'Istituto Previdenziale presso il quale la lavoratrice è assicurata.

Il servizio di pediatria di comunità svolge assistenza sanitaria a minori stranieri irregolari e nomadi (può essere effettuato un trattamento di dati relativi a minori appartenenti a etnie diverse per la programmazione di calendari particolari di vaccinazioni).

Sia la pediatria di comunità che la neuropsichiatria infantile collaborano con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione in ambito scolastico dei bambini disabili (ai sensi della legge 104/92) o affetti da patologie croniche. A tal fine la struttura sanitaria può comunicare su richiesta dei genitori i dati sensibili indispensabili per concordare l'inserimento scolastico del minore. Inoltre gli operatori dell'azienda sanitaria collaborano con gli insegnanti alla definizione del profilo dinamico funzionale (PDF) e del piano educativo individualizzato (PEI).

La Psicologia clinica tutela minori svolge gli interventi di tutela dei minori in carico al Servizio sociale minori in accordo con l'Autorità Giudiziaria (es. sospetti abusi, maltrattamenti in famiglia, conflittualità tra la coppia) per la salvaguardia e la tutela del bambino.

In merito ai tipi di dati e alle modalità di trattamento, si precisa che :

- possono essere trattati dati :
    a. sulle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere in particolari contesti in cui vengono affrontate le problematiche circa l'interruzione volontaria di gravidanza o la diagnosi prenatale;
    b. su supporti audio e video, nel caso della video registrazione delle terapie familiari nei consultori o nei servizi di neuropsichiatria infantile dove sono conservati, oppure per immagini nei casi di esami ecografici conservati all'interno dei consultori;
    c. attraverso la raccolta e la conservazione di reperti biologici acquisiti nell'ambito di analisi diagnostiche.

- i dati possono essere anche informatizzati, sia quelli relativi alle prestazioni erogate, sia quelli clinici;
- i dati possono essere trasmessi alla Regione/Provincia Autonoma, con le cautele descritte nella scheda n. 12 nell'allegato A, per finalità di valutazione e controllo dell'assistenza erogata.

Scheda n. 25

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE ALL'ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE E OSPEDALIERA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica"

legge 8 agosto 1996, n. 425 "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (art. 1 comma 4)"

legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001" (art. 87)

legge 16 novembre 2001, n. 405 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria"

legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 269/2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"- (artt. 48 e 50)

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"

decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 "Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private"

decreto del Ministro della Salute, 31 luglio 2007, "Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto"

testo unico "Compensazione interregionale della mobilità sanitaria" vigente approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

deliberazione della Giunta provinciale 31.05.2002, n. 1225 "Direttive per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata nell'ambito del SSP" e succ. integrazioni

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1 a) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1 b) d.lgs. 196/2003).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|					
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute: attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato		|_|
Vita sessuale	|**X**|					
Dati giudiziari	|_|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|

archivio esenzioni dalla partecipazione al costo delle prestazioni, archivi relativi ad altre prestazioni,

- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|

Regione/Provincia Autonoma, Azienda sanitaria di residenza dell'interessato, per compensazione, Ministero dell'Economia e delle Finanze

- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda le attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con riferimento alla fornitura di specialità medicinali e prodotti galenici classificati nella classe A e di medicinali non essenziali a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché l'attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza.

Assistenza farmaceutica territoriale:
La prescrizione è effettuata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta (ovvero dai medici dell'emergenza sanitaria, dai medici specialisti convenzionati, nonché, in alcune realtà, dai medici specialisti ospedalieri), che generalmente acquisiscono le informazioni nell'ambito del proprio sistema di cartella clinica.

La ricetta viene dunque consegnata al paziente per il ritiro del farmaco. La farmacia trattiene la prescrizione, apponendovi i fustelli adesivi asportati dalla confezione erogata.

Periodicamente le ricette, e in alcune realtà i relativi dati analitici su supporto informatizzato, sono trasmesse dalle singole farmacie, anche avvalendosi di appositi Centri Servizi, alle rispettive Aziende USL per la rendicontazione e la gestione amministrativo-economica delle prestazioni, nonché per la valutazione ed il controllo dell'assistenza erogata. Le Aziende Sanitarie, acquisito il dato, effettuano elaborazioni con riferimento sia all'utente sia al prescrittore, validando i dati sulla base dell'anagrafe assistiti e dell'anagrafe dei medici.

I dati relativi alle prestazioni vengono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, direttamente o tramite la specifica struttura regionale/provinciale (art. 50, comma 11, decreto-legge n. 269/2003), ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria .
I trattamenti di dati contenuti nei nuovi flussi previsti dal comma 5-bis dell'art.50 del decreto-legge n. 269/2003 tra medici prescrittori e MEF, ai fini di monitoraggio della spesa sanitaria e di verifica dell'appropriatezza prescrittiva. potranno essere effettuati con le cautele già previste per il trattamento dei dati contenuti nelle prescrizioni di farmaci, in conformità al parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 26 luglio 2012.

Per il monitoraggio dell'appropriatezza della spesa farmaceutica previsto dalle vigenti leggi (ad es. controllo Note AIFA), le Aziende sanitarie possono:

- richiedere ai diretti prescrittori delle prestazioni ogni ulteriore documentazione atta a permettere l'effettuazione di una verifica diagnostica tra la corrispondenza di quanto previsto dalle vigenti Note AIFA e la patologia da cui dovrebbe risultare affetto l'assistito per poter godere della prestazione stessa a carico del SSN;
- attivare tutte le operazioni sui dati in possesso atte a contenere la spesa farmaceutica.

Le aziende sanitarie trasmettono i dati alla Regione/Provincia Autonoma per l'attività di remunerazione delle prestazioni, qualora la Regione/Provincia Autonoma provveda direttamente a questa attività, nonché con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A per finalità di programmazione, valutazione e controllo dell'assistenza sanitaria,

Assistenza farmaceutica ospedaliera

La richiesta di farmaci, da parte dei medici operanti all'interno di una struttura ospedaliera, alla Farmacia interna all'ospedale prevede l'approvvigionamento di reparto e il trattamento di dati sanitari per determinate categorie di farmaci e specialità. Tutte le richieste vengono archiviate presso la Farmacia.

L'operazione di comunicazione dei dati verso la Regione/Provincia Autonoma è effettuata inoltre per adempiere agli obblighi derivanti dal al decreto ministeriale 31 luglio 2007 "Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto" così come modificato dal Ministero della salute e sul quale il Garante ha espresso il proprio parere nel 2012 ai sensi dell'art.154 del Codice.

Scheda n. 26

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

SPERIMENTAZIONE CLINICA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 507 "Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi"

d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici"

legge 28 marzo 2001, n. 145 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani"

d.lgs 24 giugno 2003, n. 211 "Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico"

d.lgs. 6 novembre 2007, n. 200 "Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonchè requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439 "Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali"

decreto del Ministro della Sanità, 15 luglio 1997, "Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali"

decreto del Ministro della Sanità, 10 maggio 2001, "Sperimentazione clinica controllata in medicina generale ed in pediatria di libera scelta"

decreto del Ministro della Sanità, 30 maggio 2001, “Accertamenti ispettivi sulla osservanza delle norme di buona pratica di fabbricazione e di buona pratica clinica”

decreto del Ministro della Salute, 8 maggio 2003, “Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica”

decreto del Ministro della Salute, 17 dicembre 2004, “Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria”

decreto del Ministro della Salute, 2 agosto 2005, “Modalità di presentazione della documentazione per notifica di indagine clinica con dispositivi medici”

decreto del Ministro della Salute di concerto con Ministro dell’Economia e delle Finanze, 12 maggio 2006, “Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali”

decreto del Ministro della Salute, 21 dicembre 2007, “Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico”

decreto del Ministro della Salute, 31 marzo 2008, “Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali”

decreto del Ministro Lavoro, Salute e Politiche sociali, 7 novembre 2008, “Modifiche ed integrazioni ai decreti 19 marzo 1998, recante «Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali» 8 maggio 2003, recante «Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica» e 12 maggio 2006, recante «Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali”

Ministero della salute - Circolare 2 settembre 2002, n. 6 Attività dei comitati etici istituiti ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 1998

determinazione AIFA del 23 dicembre 2008 – Autocertificazione dei requisiti minimi delle organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali ai sensi dell’art. 7, commi 5 e 6 e dell’art. 8 del d.m. 31 marzo 2008

Garante per la protezione dei dati personali-Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali - **24 luglio 2008**

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Vigilanza sulle sperimentazioni (art. 85, comma 1, lettera c) d.lgs.196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |**X**|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |**X**|

Vita sessuale |**X**|

Dati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
-supporto di altro tipo:
  - audio |**X**|
  - video |**X**|
  - per immagini |**X**|
  - reperti biologici o di altro tipo |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:
- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|
  Archivio sanitario aziendale
- di altro titolare |_|

Comunicazione
- verso soggetti pubblici |**X**|

Ministero Salute

- verso soggetti privati |**X**|

- lo sponsor (la persona, società, istituzione oppure organismo che si assume la responsabilità di avviare, gestire e/o finanziare una sperimentazione clinica);
- il monitor (responsabile del monitoraggio dello studio individuato dallo sponsor);
- l'auditor (responsabile della esecuzione della verifica sulla conduzione dello studio, come parte integrante della assicurazione di qualità, individuato dallo sponsor).

La comunicazione è effettuata nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal d.lgs. n. 211/2003 e dalle Linee guida del Garante del 24 luglio 2008.

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati riguarda le attività amministrative connesse alla vigilanza nell'ambito delle sperimentazioni cliniche.

Obiettivo del trattamento è quello di garantire l'aderenza delle sperimentazioni cliniche alle Norme di buona pratica clinica (allegato 1 al d.m. 15 luglio 1997 e d.lgs. 6 novembre 2007, n. 200). La buona pratica clinica è un insieme di principi etici e di regole in materia di qualità in campo etico e scientifico, riconosciuti a livello internazionale, vincolanti ai fini della progettazione, conduzione, registrazione e comunicazione degli esiti della sperimentazione clinica con la partecipazione di esseri umani.
Il rispetto della buona pratica clinica garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti della sperimentazione clinica e assicura la credibilità dei dati concernenti la sperimentazione clinica stessa.

I soggetti coinvolti nel flusso informativo sono:

1. **il Centro di sperimentazione;**
2. **lo Sperimentatore** (il medico responsabile dell'esecuzione della sperimentazione clinica in un dato centro; se la sperimentazione è svolta da un gruppo di persone nello stesso centro, lo sperimentatore responsabile del gruppo e' definito Sperimentatore principale);
3. **lo Sponsor o Promotore** (il soggetto che si assume la responsabilità di avviare, gestire e/o finanziare una sperimentazione; lo sponsor o promotore può affidare una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica ad una CRO, una società, istituzione o organizzazione privata con cui il promotore della sperimentazione ha stipulato un contratto);
4. **il Comitato etico** (una struttura indipendente costituita da personale sanitario e non con la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti in uno studio clinico e di fornire pubblica garanzia di tale protezione emettendo ad esempio pareri sul protocollo di sperimentazione, sull'idoneità dello o degli sperimentatori, sulle strutture e sui metodi e documenti da impiegare per informare i soggetti della sperimentazione prima di ottenere il consenso informato);
5. **il Monitor** (responsabile del monitoraggio e della verifica dello studio, individuato dallo sponsor);
6. **l'Auditor** (responsabile della esecuzione della verifica sulla conduzione dello studio, come parte integrante della assicurazione di qualità, individuato dallo sponsor);
7. **gli Ispettori** del Ministero della salute e delle autorità regolatorie estere.

I dati personali dell'interessato, ossia della persona che partecipa a una sperimentazione clinica, sono acquisiti dallo sperimentatore/i e registrati nelle schede raccolta dati o case report form (CRF). L'interessato è individuato nella CRF mediante codici che non permettono la sua diretta ed immediata identificazione. Solo il Centro di Sperimentazione ha la disponibilità della lista che consente di associare il codice identificativo del paziente con il relativo nominativo. I dati riportati nelle CRF sono ottenuti dai documenti originali (ad esempio cartelle ospedaliere, note di laboratorio, diari dei soggetti, radiografie, ecc) riferiti ai partecipanti alla sperimentazione.

Allo scopo di consentire la verifica e il monitoraggio delle modalità di conduzione della sperimentazione e delle modalità con le quali i dati sono stati registrati, analizzati e trasmessi (conformità al protocollo di studio, alle procedure operative standard dello sponsor, alle Norme di buona pratica clinica e alle disposizioni normative vigenti nel settore della sperimentazione clinica), il Centro di Sperimentazione ha l'obbligo di consentire l'accesso diretto alla documentazione originale degli interessati al Monitor, all'Auditor, al Comitato etico ed alle autorità regolatorie nazionali ed estere.

Scheda n. 27

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

FARMACOVIGILANZA E RILEVAZIONE REAZIONI AVVERSE A VACCINI E FARMACI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

legge 25 febbraio 1992, n. 210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" (art. 7, comma 3)

d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

legge 14 ottobre 1999, n. 362 "Disposizioni urgenti in materia sanitaria"

d.lgs 24 aprile 2006, n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Ministero della Salute, 21 novembre 2003, "Istituzione dell'elenco dei farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo ai sensi del D.L. n. 95/2003"e successivi periodici aggiornamenti all'elenco

decreto del Ministro della Salute, 12 dicembre 2003, "Nuovo modello di scheda unica di segnalazione reazione avversa a farmaci e vaccini"

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Farmacovigilanza (art. 85, comma 1, lettera c) d.lgs. 196/2003)

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |**X**|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |**X**|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|

archivi relativi alle prestazioni, cartelle cliniche e referti di accertamenti

- di altro titolare |_|

Comunicazione
- verso soggetti pubblici |**X**|
Ministero della salute; Regione/Provincia Autonoma o Centri di Farmacovigilanza regionali, ove istituiti, AIFA

- verso soggetti privati |**X**|
Aziende farmaceutiche titolari dei farmaci che hanno causato la reazione

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il Titolo IX d.lgs. 24/04/2006, n. 219 regolamenta il sistema nazionale di farmacovigilanza coinvolgendo gli operatori sanitari, le aziende sanitarie, le aziende farmaceutiche, le Regioni/Province Autonome o i Centri Regionali di Farmacovigilanza, ove istituiti, il Ministero della Salute e l'AIFA.
Tale sistema viene gestito dalla Rete telematica nazionale di Farmacovigilanza che collega tra di loro i soggetti sopraindicati, opportunamente abilitati dal Ministero.
Il flusso dei dati è il seguente:
Segnalatore (MMG,PLS, Farmacista, Medico ospedaliero, Igiene Pubblica e Servizi Territoriali, Infermiere, tecnico sanitario, ostetrica, Interessato) -> Azienda U.S.L.-> Regione/Provincia Autonoma-> Ministero Salute e Azienda farmaceutica titolare del farmaco

I dati sanitari dei pazienti, per i quali vengono segnalate reazioni avverse, sono acquisiti al fine di poter definire il nesso di causalità tra reazione e farmaco assunto. E' necessario infatti conoscere le indicazioni terapeutiche per le quali il paziente ha assunto il farmaco sospetto, le date di insorgenza della reazione e quelle della durata della terapia per poter stabilire se esista una correlazione temporale.
Occorre inoltre conoscere le condizioni concomitanti e/o predisponenti per poter escludere spiegazioni alternative all'insorgenza della reazione. Le schede di segnalazione possono essere integrate da altra documentazione clinica incluse le cartelle cliniche ed i referti di accertamenti.
Le segnalazioni di reazioni avverse, compilate da medici, farmacisti, operatori sanitari e dagli altri segnalatori, sono inserite, tramite la rete di farmacovigilanza, nel data-base nazionale a cura delle strutture sanitarie o del Ministero.
Gli elementi della scheda relativi al paziente sono limitati alle iniziali, all'età, al sesso e alla data di insorgenza della reazione. Ai sensi del d.m. 12/12/2003 è prevista la raccolta del dato relativo all'origine etnica dell'interessato in quanto l'appartenenza ad una determinata etnia può influenzare il manifestarsi di eventi avversi a farmaci e/o vaccini.
Inoltre nel caso di segnalazioni di anomalie congenite o difetti alla nascita in feti/neonati di donne che hanno assunto il farmaco/vaccino sospetto in gravidanza, vengono acquisiti i dati relativi sia al bambino che alla madre.
I dati sulle reazioni avverse raccolti nella scheda sono registrati nella rete di farmacovigilanza dalle strutture sanitarie che hanno rilevato l'evento avverso.
I medesimi dati, nell'ambito della rete di farmacovigilanza, sono trasmessi dalle strutture sanitarie che li hanno inseriti, alla Regione/Provincia Autonoma e al Ministero, ove da questi richiesto, e alle Aziende farmaceutiche titolari dei farmaci che hanno causato la reazione, ad eccezione per queste ultime, della parte relativa al segnalatore.

I medici e gli altri operatori sanitari o il paziente stesso devono trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite le apposite schede, tempestivamente, al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza. I Responsabili di farmacovigilanza provvedono, previa verifica della completezza e della congruità dei dati, all'inserimento della segnalazione, entro e non oltre sette giorni dalla data del ricevimento della stessa, nella banca dati della rete di farmacovigilanza nazionale. Provvedono, inoltre, alla verifica dell'effettiva trasmissione del messaggio, relativo all'inserimento, alla Regione/Provincia Autonoma ed all' Azienda farmaceutica interessata.
Le schede originali di segnalazione sono conservate presso la struttura sanitaria che le ha ricevute ed inoltrate in copia all'AIFA, alla Regione/Provincia Autonoma di appartenenza o al Centro di farmacovigilanza individuato dalla Regione ove dagli stessi richiesto (art. 132, comma 5, d.lgs. n. 219/2006).

Scheda n. 28

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE ALL'EROGAZIONE A TOTALE CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, QUALORA NON VI SIA ALTERNATIVA TERAPEUTICA VALIDA, DI MEDICINALI INSERITI IN APPOSITO ELENCO PREDISPOSTO DALL' AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legga 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

legga 23 dicembre 1996, n. 648 di conversione del decreto-legge 21/10/96 n. 536, concernente "Istituzione di un elenco di medicinali predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione Unica del Farmaco, erogabili a totale carico del S.S.N. qualora non esista valida alternativa terapeutica"

LEGGI PROVINCIALI

legga provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Ministro della Sanità. 11 febbraio 1997, "Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero"

decreto del Ministro della Salute, 31 gennaio 2006, "Modificazioni al decreto 11 febbraio 1997, recante: Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero"

provvedimento della Commissione Unica del Farmaco 20 luglio 2000, "Istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del S.S.N. ai sensi della legge n. 648/96"

provvedimento della Commissione Unica del Farmaco 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali erogati ai sensi della legge 648/96.

determine AIFA

compensazione interregionale della mobilità sanitaria – Testo unico approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1 a) d.lgs. 196/2003)

Vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali (art. 85, comma 1 c) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|					
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute:	attuale |**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato		|_|
Vita sessuale	|_|					
Dati giudiziari	|_|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
-supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |_|

- di altro titolare |_|

Comunicazione
- verso soggetti pubblici |**X**|
Azienda sanitaria di residenza del paziente, Regione/Provincia Autonoma, AIFA, Ministero salute-Uffici sanità marittima

- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

La legge n. 648/96 prevede che, qualora non vi sia valida alternativa terapeutica, siano erogati a totale carico del Servizio sanitario nazionale, sulla base di procedure definite dalla Commissione Unica del Farmaco (ora AIFA):

- medicinali innovativi in commercio all'estero, ma non sul territorio nazionale,
- medicinali sottoposti a sperimentazione clinica,
- medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata.

I dati sanitari relativi ai pazienti in terapia con tali medicinali, inseriti nell'apposito elenco predisposto dall' AIFA ed erogati ai sensi della legge 648/96, vengono acquisiti dal medico prescrittore utilizzando il modello di scheda emanato con Provvedimento CUF 31/01/01, previa acquisizione del consenso informato scritto allo specifico trattamento farmacologico (Provvedimento CUF 20/07/2000) e secondo le indicazioni dell'AIFA contenute nei singoli provvedimenti di inserimento in elenco, specifici per ogni medicinale.
Le schede individuali del paziente di cui sopra, in cui sono indicate le iniziali, l'età, il sesso e i dati clinici periodicamente monitorati, vengono trasmesse ogni tre mesi dal medico/struttura sanitaria prescrittore/prescrittrice, all'AIFA e al rispettivo Assessorato Regionale/Provinciale alla Sanità (Provvedimento CUF 20 luglio 2000 art. 4), al fine di monitorare l'appropriatezza prescrittiva di tali farmaci.
I dati identificativi del paziente ed il consenso informato al trattamento farmacologico acquisito dai medici prescrittori rimangono allegati alla documentazione clinica del paziente.

Il farmaco può essere erogato dalla struttura prescrittrice (ospedaliera e/o convenzionata), sia dal competente servizio farmaceutico. In tale ultimo caso la dispensazione del farmaco deve avvenire previa acquisizione del piano terapeutico rilasciato dalla struttura prescrittrice.

Nel caso in cui l'Azienda di residenza dell’assistito o la Regione/Provincia Autonoma sia diversa rispetto a quella che eroga il farmaco, gli uffici competenti dell’Azienda sanitaria provvedono a richiedere il rimborso all’Azienda di residenza dell’assistito o inviano le informazioni alla Regione/ Provincia Autonoma comunicando i dati relativi alla prestazione erogata, inclusi gli elementi identificativi del paziente, in conformità al TU sulla Compensazione interregionale della mobilità sanitaria.

Ai sensi del d.m. 31 gennaio 2006 (importazioni medicinali dall’estero) gli Uffici di Sanità Marittima e di Frontiera del Ministero della Salute possono chiedere, in presenza di richieste numeriche “eccessive rispetto a periodi precedenti”, le motivazioni di carattere clinico ed epidemiologico al medico e alla struttura sanitaria facente richiesta.

Scheda n. 29

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE ALL'ASSISTENZA A FAVORE DELLE CATEGORIE PROTETTE (MORBO DI HANSEN)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

legge 31 marzo 1980, n. 126 "Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice per la protezione dei dati personali" (Art. 94, Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

Decreto del Presidente della Repubblica, 21 settembre 1994, "Controllo del Morbo di Hansen nel SSN"

d.p.c.m. 31 maggio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome in materia di morbo di Hansen"

decreto del Ministro della Sanità, 15 dicembre 1990, "Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive"

decreto del Ministero della Sanità 18 maggio 2001, n. 279 "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124"

accordo Stato Regioni 18 giugno 1999 "Linee guida per il controllo del morbo di Hansen in Italia"

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

Erogazione di contributi economici ai cittadini affetti da Morbo di Hansen e loro familiari (art. 68, comma 2, lettera f) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|				
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|
Opinioni politiche	|_|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					|_|
Stato di salute: attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale	| |				
Dati giudiziari	|**X**|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato (medico che invia il paziente al Centro di riferimento) |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|
archivio esenti, archivi relativi alle prestazioni

- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|
Ministero della Salute, Regione/Provincia Autonoma, Centri di riferimento al di fuori dell'azienda sanitaria, Istituto penitenziario o altre comunità o strutture presso cui dimora l'interessato, ove strettamente necessario

- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati riguarda le attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, al monitoraggio della diffusione del morbo, nonché di erogazione di contributi economici, in relazione agli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da morbo di Hansen e loro familiari.

In base al d.p.c.m. 31/05/01, il medico che osserva un caso o un sospetto di morbo di Hansen, invia il paziente e la segnalazione al centro territoriale competente per territorio.
Nella notifica sono indicati la malattia diagnosticata o sospettata, i dati identificativi del paziente, gli accertamenti diagnostici eventualmente effettuati e la data di insorgenza della malattia.
Il centro territoriale, nel caso in cui il sospetto diagnostico sia fondato, provvede ad inviare il paziente presso uno dei centri di riferimento nazionale unitamente alla relativa scheda di notifica (compilata nelle sez A e B).
Il centro di riferimento nazionale, confermata la diagnosi, compila la scheda nella sez C senza dati identificativi diretti e ne invia copia al centro territoriale che ha inviato il paziente, una alla regione/Provincia Autonoma in cui è dislocato il centro territoriale ed una al Ministero della Salute anche ai fini del monitoraggio delle malattie infettivi e diffusive.
Il centro territoriale invia una copia della scheda di notifica , completa in tutte le sezioni, all'ASL competente per territorio.
In base al d.m. Sanità n. 279 del 18 maggio 2001 il morbo di Hansen è inserito nell'elenco delle malattie rare, mentre in base al d.m. 15 dicembre 1990 (Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive) è compreso anche tra le malattie infettive di classe III°.
I dati sono trattati a livello aziendale e regionale/provinciale per finalità di monitoraggio sullo stato di diffusione del morbo di Hansen, in applicazione di quanto previsto per le malattie rare e per le malattie infettive.
Nel caso in cui il soggetto con sospetto di morbo di Hansen sia sottoposto a misura detentiva, l'indicazione della struttura penitenziaria quale domicilio abituale dell'interessato, può essere idonea a rivelare, in determinati contesti, dati giudiziari dell'interessato.
I dati relativi allo stato di salute delle persone detenute affette da Morbo di Hansen possono inoltre essere comunicati all'Istituto penitenziario presso cui è detenuto l'interessato, se strettamente

necessari a garantire il rispetto delle norme di sicurezza del sistema penitenziario, nonchè ad assicurare i necessari interventi per la salute dell'interessato e di sanità pubblica, all'interno dell'Istituto stesso.

Scheda n. 30

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PROGRAMMATORIA, GESTIONALE E DI VALUTAZIONE CONCERNENTE L'ASSISTENZA AI NEFROPATICI CRONICI IN TRATTAMENTO DIALITICO

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124 "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"

legge 24 novembre 2003, n. 326 conversione in legge con modifiche del decreto-legge n. 269 del 30 settembre2003 –(art. 50)

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Ministero della Sanità 28 maggio 1999, n. 329 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124"

accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di assistenza sanitaria ai nefropatici cronici mediante trattamento dialitico (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs 196/2003);

Programmazione dei servizi, gestione amministrativa (esenzioni, mobilità sanitaria, etc.), gestione dei servizi, controllo e valutazione (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

rigine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

tato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |**X**|

ita sessuale |_|

ati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
-supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:
- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |_|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|

(Con i trattamenti o archivi necessari per le attività di medicina legale e gestione amministrativa)

- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|

Regione/Provincia Autonoma, Ministero dell'Economia e delle Finanze (art.50 legge n. 326/2003)

- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

I dati sanitari riferiti a nefropatici cronici in trattamento dialitico vengono trattati a livello aziendale per finalità amministrative, gestionali, di controllo e valutazione, di programmazione dei servizi correlati alle prestazioni di assistenza ai nefropatici cronici.

Gli aventi diritto si rivolgono alla propria Azienda Sanitaria Locale di residenza, chiedendo il riconoscimento della esenzione per patologia.
Per ogni assistito viene creata una scheda sanitaria contenente un diario delle sedute di dialisi che rimane al servizio per tutta la durata del trattamento e fino a quando, trascorsi i termini di legge previsti dopo l'ultima seduta, viene distrutto.
La prestazione può essere, altresì, erogata dai privati accreditati che hanno stipulato appositi accordi contrattuali. In tal caso per il flusso dei dati si rinvia alla scheda n. 40 Allegato B.
Le Aziende Sanitarie trattano i dati relativi all'attività di dialisi nell'ambito dell'attività di mobilità sanitaria a compensazione prevista dall'art. 8 sexies comma 8 D. Lgs. 502/92 e dal TU per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome.
I dati sono comunicati dalla ASL, quale soggetto erogatore diretto della prestazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze direttamente o tramite la specifica struttura regionale/provinciale ai sensi della legge n. 326/2003 (art. 50), ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria.
E' facoltà delle ASL prevedere, altresì, un rimborso delle spese sostenute dai nefropatici cronici in trattamento dialitico in centri privati.
I dati possono essere forniti da soggetto privato diverso dall'interessato nel caso in cui ci sia un rimborso per dialisi effettuata in centri privati. In tal caso, ove strettamente necessario per finalità di controllo, la ASL può acquisire presso il centro privati presso cui è stata effettuata la dialisi, ulteriori dati e notizie relative a prestazioni ulteriori rese all'interessato.

Il trattamento dei dati è inoltre effettuato nell'ambito delle funzioni di programmazione, gestione (inclusi i programmi di miglioramento della qualità), controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (inclusi i programmi di accreditamento e quelli di vigilanza); implementazione e valutazione dei programmi di prevenzione, di diagnosi precoce delle malattie, valutazione di efficacia dei trattamenti sanitari erogati e della qualità e appropriatezza dell'assistenza anche a fini programmatori.

Per tali finalità possono essere stabilite consultazioni con altri archivi aziendali, quali quelli relativi agli archivi contenenti dati di mortalità, ai registri informatizzati di prenotazione, agli archivi relativi alle prestazioni, etc. .

Scheda n. 31

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITÁ MEDICO - LEGALE INERENTE L'ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI INDENNIZZO PER DANNI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

legge 25 febbraio 1992, n. 210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatorie, trasfusioni"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria "

legge 20 dicembre 1996, n. 641 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210" (art. 7 Modifica e integrazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210)

legge 25 luglio 1997, n. 238 "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati"

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge. 15 marzo 1997, n. 59" (art. 123 rubricato sotto il titolo: "Contenzioso" – "sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati")

legge 14 ottobre 1999, n. 362 "Disposizioni urgenti in materia sanitaria" (art. 3, comma 3, relativamente l diritto all'indennizzo anche per i soggetti che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria)

legge 29 ottobre 2005, n. 229 "Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie"

legge 3 febbraio 2006, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

d.p.c.m. 26 maggio 2000 "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del

titolo IV, capo I, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112" (art. 2 - restano a carico dello Stato gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento)

d.p.c.m. 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112"

d.p.c.m. 8 gennaio 2002 "Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria" (art. 3 rubricato sotto il titolo "Contenzioso" – "restano a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.p.c.m. 26 maggio 2000, gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dal contenzioso riferito a qualsiasi ricorso giurisdizionale concernenti le istanze di indennizzo trasmesse sino al 21 febbraio 2001 al Ministero della sanità, dalle aziende sanitarie locali")

d.p.c.m. 24 luglio 2003 "Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria" (art. 3 - reitera in termini identici l'art. 3 del precedente d.p.c.m. 8 gennaio 2002)

decreto del Ministero Lavoro, Salute e Politiche sociali, 20 giugno 2008, "Modalità di liquidazione e di determinazione degli importi per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni"

decreto del Ministro Lavoro, Salute e Politiche sociali di concerto con Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 aprile 2009, n. 132 "Regolamento di esecuzione dell'art. 33, c. 2, del DL n. 159 del 1/10/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29/11/2007, e dell'art. 2, comma 362, della legge n. 244 del 24/12/2007, per la fissazione dei criteri di base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano istaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti

Ministero della Sanità: circolare 10 aprile 1992, n. 500 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati legge 25 febbraio 1992, n. 210"

Ministero del Tesoro circolare 11 marzo 1996, n. 13/NC "Variazione della misura degli indennizzi, previsti dalla legge n. 210 del 1992"

Ministero della Salute circolare 14 novembre1996, n. 900 "Direttive alle Unità sanitarie locali in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 23/10/1996, n. 548"

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - circolare 9 aprile 1998, n. 49/98 "Denuncia ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti"

I.N.P.S. circolare 10 ottobre 2000, n. 172 "Indennizzo di cui alla legge n. 210/1992. Non computabilità nel reddito ai fini dei trattamenti di famiglia"

I.N.P.S. circolare 6 dicembre 2000, n. 203 "Indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992. Non computabilità nel reddito da valutare ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche"

Ministero della Salute circolare D.G.P.S. 11 Aprile 2002, n. 2128 (sul termine di decadenza delle domande di indennizzo)

accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti n. 1508 del 1/8/2002): "Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni", di cui al punto 3 dell'accordo dell'8 agosto 2001 (repertorio atti n. 1285)

accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – 23 settembre 2004 - "Modifiche ed integrazioni all'Accordo sancito alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2002" (rep. Atti n. 1508).

deliberazione della Giunta provinciale 31 ottobre 2008, n. 2380 "Direttive per il riconoscimento e la corresponsione degli indennizzi spettanti ai soggetti danneggiati individuati dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati"

deliberazione del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari 21 gennaio 2009, n. 59 "Commissioni per la valutazione medico – legale delle complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, contatto con sangue e derivati in attività di servizio".

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d) d.lgs.196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dei servizi (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs.196/2003)

Attività amministrative correlate alle trasfusioni di sangue umano (art. 85, comma 1, lettera f) d.lgs.196/2003)

Finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, etc. (art. 68, comma 2, lettere d) e f), d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|					
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|**X**|
Stato di salute: attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato		|**X**|
Vita sessuale	|_|					
Dati giudiziari	|_|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:

audio |_|
video |_|
per immagini |_|
reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard
Raccolta:
- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |_|
- dati forniti da soggetto pubblico |_|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco accesso |**X**|

Operazioni particolari:
Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi
- dello stesso titolare (Azienda sanitaria): archivi cartelle cliniche, archivio del servizio di immunoematologia-trasfusionale, archivio vaccinazioni |**X**|

- di altro titolare |_|

Comunicazione
- verso soggetti pubblici
Ministero Salute, Provincia Autonoma di Trento (Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa), Aziende Sanitarie nel caso in cui il Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale afferisca ad altra Azienda Sanitaria) |**X**|

- verso soggetti privati |**X**|
Aventi diritto all'indennizzo

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

In seguito alla ricezione dell'istanza, presentata anche per il tramite di un patronato o di una associazione di categoria previa delega scritta dell'interessato, l'Azienda Sanitaria istruisce la pratica raccogliendo la scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla vaccinazione o all'infortunio nel caso di operatori sanitari e tutta la documentazione sanitaria necessaria; nel caso di epatite o di infezione da HIV post trasfusionali viene effettuata la ricerca sui donatori da parte del Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale competente al fine di verificare l'eventuale nesso di causalità.

L'Azienda sanitaria provvede all'accertamento medico-legale del nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte, esercitando le competenze delle commissioni di accertamento statali previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210. La costituzione e il funzionamento delle commissioni di primo e secondo grado incaricate

dell'accertamento del nesso causale nonché il relativo procedimento sono disciplinate con provvedimenti aziendali.

Il verbale di accertamento viene notificato all’interessato o agli aventi diritto in caso di decesso dell’interessato e al Distretto sanitario territorialmente competente.

Avverso il parere della commissione medico-legale di 1° livello l’interessato (o gli aventi titolo) può presentare ricorso amministrativo entro il termine di 30 gg. al Direttore generale dell’azienda sanitaria; il ricorso è quindi sottoposto alla valutazione della Commissione medico legale di 2^ istanza e la relativa decisione viene comunicata al Direttore generale, per l’adozione dei necessari atti deliberativi, all’interessato (o agli aventi titolo) e al Distretto sanitario.

All’erogazione dei relativi indennizzi provvede l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

Scheda n. 32

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITÀ MEDICO-LEGALE INERENTE GLI ACCERTAMENTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI INVALIDITÀ, CECITÀ E SORDITÀ CIVILI, DELLA CONDIZIONE DI HANDICAP AI SENSI DELLA L. 104/92, ACCERTAMENTI PER IL COLLOCAMENTO MIRATO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA L. 68/99)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 26 maggio 1970, n. 381 “Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti”

legge 27 maggio 1970, n. 382 “Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili"

legge 30 marzo 1971, n. 118 “Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”

legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”

legge 11 febbraio 1980, n. 18 “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”

legge 23 novembre 1988, n. 508 “Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti"(indennità di accompagnamento)”

d.lgs 23 novembre 1988, n. 509 “Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291”

legge 11 ottobre 1990, n. 289 “Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi”

legge 15 ottobre 1990, n. 295 “Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti” (istituzione di commissioni mediche per l’accertamento nelle ASL)

legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” (art. 12 bis, comma 9)

legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” art. 1, commi 248 -259 e comma 266”

d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” (art. 130)

d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124 “Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”

legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

legge 3 aprile 2001, n. 138 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”

d.l. 30 settembre 2003, n. 269-“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici” (art. 42)

legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203”, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”

legge 9 marzo 2006, n. 80 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”

legge 20 febbraio 2006, n. 95 “Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi”

legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”

d.l. 1 luglio 2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”

legge 3 agosto 2009, n. 102 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”.

legge 4 novembre 2010, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti,di organizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” (art. 24, comma 6)

legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (art. 4)

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 “Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti”

legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 “Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità”

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento”

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 "Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici"

decreto del Presidente della Repubblica, 13 febbraio 2000, "Atto di indirizzo e coordinamento per l 'accertamento della capacità lavorativa della persona con disabilità ai fini del collocamento mirato al lavoro"

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa"

d.p.c.m. 30 marzo 2007 "Attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS"

decreto del Ministro del Tesoro 5 agosto 1991, n. 387 "Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civili"

decreto del Ministro della Sanità, 5 febbraio 1992, "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti" (tabelle di invalidità civile)

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con Ministro della Salute, 2 agosto 2007, "Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante"

deliberazione della Giunta provinciale di Trento 8 marzo 2013, n. 412 "Modifica e sostituzione del documento allegato della deliberazione n. 3000 di data 28 novembre 2003 recante intese operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili"

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrativa correlata alla disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate (art. 86 comma1, lettera c) punti 1 e 2), d.lgs. 196/2003)

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal SSN (art. 85, comma 1, lettere a) e d), d.lgs.196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art.85, comma 1, lettera b) d.lgs.196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |**X**|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |**X**|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |**X**|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:

audio |_|
video |_|
per immagini |_|
reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:
- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|

(familiari, conviventi, Associazioni di volontariato, di categoria, patronati con delega)

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi
- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|
- di altro titolare |_|

Comunicazione
- verso soggetti pubblici |**X**|

Provincia Autonoma di Trento (Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa, Agenzia del Lavoro)

- verso soggetti privati |**X**|

Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili (art. 24 comma 6 della legge 183/2010).

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

L'Azienda Sanitaria, tramite l'Unità Operativa di Medicina Legale, cui pervengono le domande di accertamento sanitario dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, corredata da certificato medico del MMG o specialista attestante le infermità invalidanti anche per il tramite degli enti di patronato e delle associazioni di categoria – protocolla le domande stesse e provvede ai successivi adempimenti.

Nel caso di accertamento in 1^ istanza l'interessato è sottoposto a visita medico-legale (ambulatoriale o domiciliare) e in via monocratica da parte di:

- un medico specialista in Medicina legale assegnato alla U.O. dell'Azienda Sanitaria che valuta soggetti di tutte le fasce di età (soggetti infra18enni, infra65enni, ultra65enni);
- medici anche non specialisti in Medicina Legale assegnati alle U.U.O.O. Cure primarie dell'Azienda Sanitaria che valuta esclusivamente soggetti ultra 65enni.

Nel caso di accertamento della disabilità in 2^ istanza (escluso lo stato di handicap per cui non è previsto ricorso amministrativo) l'interessato è sottoposto a visita medico-collegiale (ambulatoriale o domiciliare):

a. dell'invalidità civile da parte di una Commissione Sanitaria composta da 2 Dirigenti Medici specialisti in medicina legale assegnati alla U.O. di Medicina Legale e da 1 medico designato dalla relativa Associazione di categoria (ANMIC) anch'esso specialista in Medicina legale;
b. della cecità civile da parte di una Commissione Sanitaria composta da 1 Dirigente Medico specialista in medicina legale assegnato alla U.O. di Medicina Legale e da 2 Dirigenti medici specialisti in oculistica di cui 1 dipendente della APSS e l'altro designato dalla relativa Associazione di categoria (UIC);
c. del sordomutismo da parte di una Commissione Sanitaria composta da 1 Dirigente Medico specialista in medicina legale assegnato alla U.O. di Medicina Legale e da 2 Dirigenti medici specialisti in ORL di cui 1 dipendente dell'Azienda e l'altro designato dalla relativa Associazione di categoria (ENS);

I verbali relativi all'accertamento effettuato, **riportanti il solo giudizio medico-legale**, vengono trasmessi, dalla U.O. di Medicina Legale all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, per l'eventuale erogazione dei benefici economici e in versione integrale al diretto interessato.

Nel caso di richiesta di collocamento mirato dell'interessato, che ha attivato la domanda, viene trasmessa, dalla U.O. di Medicina Legale all'Agenzia del Lavoro (articolazione della Provincia autonoma di Trento), una relazione sintetica degli accertamenti effettuati, con esclusione dei dati relativi al giudizio diagnostico ivi inclusa anamnesi, accertamenti medici disposti e la documentazione acquisita.

Dati giudiziari possono essere trattati, nel caso di visita medica a persone soggette a misure restrittive (presso carceri, case circondariali, ecc…), ove il medico-legale o la Commissione medica dell'Azienda Sanitaria si rechi per l'effettuazione della visita.

Scheda n. 33

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITÀ MEDICO - LEGALE INERENTE L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÁ IN AMBITO DI DIRITTO AL LAVORO (ASSUNZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO; IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE; CONTROLLO DELLO STATO DI MALATTIA DI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI, ACCERTAMENTI SANITARI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA O DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI CHE COMPORTINO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ E LA SALUTE DI TERZI)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 19 ottobre 1967, n. 977 "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti" e modifiche successive "d.lgs n. 345/99", "d.lgs. n. 262/00", "decreto-legge n. 112/08" in materia di visite e sorveglianza sanitaria per gli apprendisti, e d'idoneità all'impiego di bambini in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo

legge 20 maggio 1970, n. 300 "Statuto dei lavoratori" (art. 5)

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

legge 11 novembre 1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini" (art. 5 -visite fiscali-)

legge 8 agosto 1991, n. 274 "Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi" (art. 13 - inabilità permanente e assoluta a qualsiasi lavoro proficuo)

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria"

legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" (art. 2, comma 12, - infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa)

legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (art. 10 -accertamento per aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore disabile)

d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"

legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" (art. 35, comma 5, -personale docente)

d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell' art. 1 legge 123/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**"**

legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (art. 71 - assenze per malattia e permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

d.lgs 29 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 "Testo unico recante lo statuto degli impiegati civili dello Stato"

decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 "Norme di esecuzione del Testo unico n. 3,10 gennaio 57"

decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 "Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali"

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impiego"

decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 "Disciplina concorsuale per il personale dirigente del Servizio Sanitario nazionale"

decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 "Disciplina concorsuale per il personale non dirigente del Servizio Sanitario nazionale"

decreto del Ministro del Lavoro, 8 gennaio 1985, "Visite di controllo sui lavoratori in malattia"

intesa sancita in sede di Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 30 ottobre 2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza nelle mansioni a rischio

accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 18 settembre 2008, ai sensi dell'art. 8 comma 2 dell'Intesa sopra citata

cc.nn.ll.. vigenti

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d), d.lgs. 196/2003)

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

Applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione (art. 85, comma 1, lettera e) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|				
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|
Opinioni politiche	|_|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					|_|
Stato di salute: attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale	|_|				
Dati giudiziari	|_|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |**X**|
  - per immagini |**X**|

  reperti biologici o di altro tipo |**X**|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria): Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, anagrafe aziendale invalidi civili, ciechi, sordi |**X**|

- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|

- verso soggetti privati |**X**|
  Ente pubblico o privato richiedente (solo per quanto attiene al giudizio – non la diagnosi).
  Commissione medica periferica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente al personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti e che richieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti .

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati è connesso alle attività certificatorie relative all'accertamento di:

- idoneità psico-fisica continuativa ed incondizionata all'impiego del dipendente pubblico;
- idoneità alle mansioni; assegnazione a mansioni diverse, variazione di profilo professionale;
- dispensa dal servizio per motivi di salute.

In ambito di visita medica individuale finalizzata all'assunzione nel pubblico impiego, il certificato viene consegnato all'interessato.
Per i minori apprendisti non soggetti a sorveglianza, il trattamento trae origine, oltre che dalla legge n. 833/78 (art.14), anche d.lgs n. 345/99.
Nell' ambito delle attività del Collegio Medico, l'ASL ricevuta l'istanza, istruisce la pratica. Effettuata la visita collegiale, copia del verbale viene trasmessa all'interessato e copia dell'estratto del verbale contenente unicamente il giudizio medico-legale all'ente pubblico o privato richiedente.
Ai sensi dell'art. 35, comma 5, della legge n. 289/2002, il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, può chiedere di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti. In tale caso l'interessato è sottoposto ad accertamento medico presso la commissione medica periferica del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente in relazione alla sede di servizio. In tali ipotesi, le citate commissioni richiedono alle aziende sanitarie i documenti contenenti dati sensibili indispensabili dei docenti che siano stati dichiarati inidonei.
Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica.

L'Azienda Usl territorialmente competente effettua l'accertamento sullo stato di malattia dei dipendenti assenti pubblici e privati.
Le visite medico-legali di controllo sono svolte da medici all'uopo incaricati che raccolgono l'anamnesi clinica e lavorativa, esaminano la documentazione sanitaria, effettuano l'esame obiettivo finalizzato alla verifica della diagnosi e compilano il referto medico-legale indicante la capacità o incapacità al lavoro riscontrata, la diagnosi e la prognosi.

Al datore di lavoro/amministrazione di appartenenza viene comunicato l'esito della visita fiscale con l'attestazione della effettuazione della visita e il periodo di astensione riconosciuto; non vengono trasmessi né la diagnosi né la relazione medica.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4, del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e dell'Accordo 18 settembre 2008, in tema di sorveglianza sanitaria, i lavoratori addetti a mansioni che comportino particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, vengono sottoposti periodicamente ad accertamenti sanitari per verificare l'assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli accertamenti che vengono effettuati attraverso il prelievo del campione di urina avvengono sotto controllo del medico competente o di un operatore sanitario qualificato. La produzione del campione avviene garantendo il rispetto della dignità della persona introducendo misure atte ad evitare la manomissione del campione.
In talune limitate e residuali circostanze, in mancanza di modalità alternative più rispettose della dignità e della riservatezza della persona sottoposta ad esame tossicologico, la ripresa del prelievo del campione biologico dell'interessato può risultare indispensabile per evitare la manomissione del campione stesso. Le modalità del trattamento dei dati mediante l'utilizzo di "supporti video" dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto delle garanzie individuate con provvedimento del Garante per la privacy a tutela della dignità e della riservatezza degli interessati.

Il medico competente compila per ciascun lavoratore il verbale di prelievo in triplice copia, firmato dallo stesso e controfirmato dal lavoratore. Una copia del verbale viene consegnata al lavoratore, una copia rimane al medico competente e l'altra, in caso di positività al test, viene trasmessa al laboratorio analisi (pubblici o privati autorizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano) specializzati ed in possesso delle necessarie tecnologie ed esperienze, atte a garantire affidabilità ed uniformità nell'effettuazione delle analisi secondo metodiche di qualità condivise.

Scheda n. 34

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITÀ MEDICO - LEGALE INERENTE L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÁ AL PORTO D'ARMI, AI FINI DELLA SICUREZZA SOCIALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (art. 35)

legge 18 giugno 1969, n. 323 "Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo"

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

legge 6 marzo 1987, n. 89 "Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino"

legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (autorizzazione al porto di fucile per uso venatorio)

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Ministro della Sanità, 14 settembre 1994, "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per difesa personale"

decreto del Ministro della Sanità, 28 aprile 1998, "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale"

direttiva del Ministro dell'Interno 9 maggio 2003, n. 1909 - "Licenze in materia di armi" (certificazioni rispondenti ai requisiti di cui al D.M Sanità 28/4/98, anche per la mera detenzione di armi)

circolare del Ministero dell'Interno 20 maggio 2003, n. 35607-"Attuazione della direttiva ministeriale in materia di armi del 9/5/2003" (revisione delle certificazioni sanitarie e applicazione delle procedure previste dal d.m. 28/4/98 anche alla detenzione di armi)

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività certificatoria relative all'accertamento di idoneità psicofisica ai fini del rilascio o rinnovo di ogni tipo di porto d'armi, della detenzione di armi (art. 85, comma 1, lettera d), d.lgs. 196/2003)

Applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute della popolazione (art. 85, comma 1, lettera e) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|				
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|
Opinioni politiche	|_|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					|_|
Stato di salute: attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|_|
Vita sessuale	|_|				
Dati giudiziari	|**X**|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- Cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco accesso, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:
Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|
  Archivio invalidi **,** archivio accertamenti idoneità alla guida

- di altro titolare |_|

Comunicazione *(da parte dell'azienda sanitaria)*

- verso soggetti pubblici |**X**|
  Questura o Prefetto/Commissariato del Governo

- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Dopo la ricezione dell'istanza, l'Azienda USL istruisce la pratica con raccolta dell'eventuale documentazione sanitaria in possesso dell'utente, oltre a quella obbligatoria per legge, presentata dallo stesso e rilasciata dal MMG.

I dati possono essere comunicati dal Prefetto/Commissariato del Governo e dalla Questura qualora queste richiedano alla Azienda Sanitaria di residenza dell'interessato di effettuare un accertamento sanitario sulla base della documentazione sanitaria loro prodotta da parte dell'interessato medesimo.
Viene effettuata la visita medica e sono disposti gli eventuali ulteriori accertamenti sanitari.
Vengono effettuati raffronti con l'archivio relativo agli accertamenti di idoneità alla guida, finalizzati a verificare che l'interessato non sia andato incontro a violazioni di rilievo penale (es. guida sotto l'effetto di alcool e/o sostanze stupefacenti), che potrebbero essere motivo di non idoneità .
Vengono altresì effettuati raffronti con l'archivio relativo al riconoscimento degli stati di invalidità civile/cecità/sordità/condizione di handicap.
In caso di idoneità, il relativo certificato è consegnato all'interessato.
In caso di inidoneità, il relativo certificato è da trasmettere entro cinque giorni all'Autorità di pubblica Sicurezza o alla Prefettura competenti per territorio in rapporto alla tipologia del porto d'armi (artt. 1 e 2 d.m.28/4/1998).
In caso di inidoneità è ammesso ricorso al Collegio Medico Aziendale entro trenta giorni. In tale ipotesi, le modalità relative al rilascio della certificazione in caso di idoneità/inidoneità sono sovrapponibili al caso precedente.

Scheda n. 35

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITÁ MEDICO - LEGALE INERENTE L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÁ ALLA GUIDA, AI FINI DELLA SICUREZZA SOCIALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria"

legge 7 dicembre 1999, n. 472 "Interventi nel settore dei trasporti"

legge 22 marzo 2001, n. 85 "Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada"

legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"

d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 "Modifiche al Codice della strada"

d.l. 27 giugno 2003, n. 151"Modifiche al Codice della strada"

legge 1 agosto 2003, n. 214 "Modifiche al Codice della strada"

d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172"

legge 29 luglio 2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"(art. 23, comma 6)

d.lgs. 18 aprile 2011, n. 59 "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S."

decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575 "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio della patente di guida dei veicoli"

decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, 16 ottobre 1998, "Modificazione al decreto ministeriale 28 giugno 1996 circa i requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore"

decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 settembre 2003, n. 40T "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE"

decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto"

decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 novembre 2010 "Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante la modifica della direttiva 91/439/CE del Consiglio concernente la patente di guida"

circolare del Ministero della Salute DGPREV 25 luglio 2011, n. 17798 "Requisiti per l'idoneità alla guida – Indicazioni operative"

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d) d.lgs. 196/2003), relative all'accertamento di idoneità alla guida

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dei servizi (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

Applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute della popolazione (art. 85, comma 1, lettera e) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|					
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute: attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato		|_|
Vita sessuale	|_|					
Dati giudiziari	|**X**|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard
Raccolta:
- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |_|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco accesso, cancellazione, distruzione |**X**|

Operazioni particolari:
Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi
- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|
  (Archivio invalidi dell'Azienda Sanitaria)

- di altro titolare |_|

Comunicazione
- verso soggetti pubblici |**X**|
  Motorizzazione civile territoriale (Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri) ex art. 128, comma 1 bis, d.lgs 285/1992, ex art. 330, comma 11, del d.p.r. 495/1992, come modificato dall'art. 188 del d.p.r. 610/1996 e ai sensi del d.m. 30.11.2010;
  Prefettura o Ufficio Centrale Operativo (UCO) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei casi previsti dal comma 10 art. 330 d.p.r. n. 495/92, come modificato dall'art. 188 del d.p.r. 610/1996;
  Forze dell'ordine, ai sensi degli artt. 186 e 187 Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992)

- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

In caso di certificazione rilasciata in forma individuale dal singolo medico per conseguimento/conferma dell'idoneità alla guida, l'istanza (inoltrata dall'interessato o dal legale rappresentante), viene ricevuta da parte della Azienda USL che istruisce la pratica, acquisendo l'eventuale documentazione sanitaria prodotta dall'interessato.

Viene effettuata la visita medica e vengono richiesti gli eventuali ulteriori accertamenti sanitari ritenuti necessari.
In caso di giudizio di idoneità, la certificazione viene consegnata al richiedente, mentre l'allegato di cui all'art. 331 del d.p.r. n. 495/92 è trasmesso all'Ufficio Centrale Operativo (UCO) di Roma, per il successivo invio all'interessato del tagliando adesivo attestante la data di scadenza, con eventuale indicazione di prescrizioni (es. obbligo lenti, obbligo protesi acustiche).
Nel caso in cui il medico certificatore riscontri la presenza di condizioni tali da porre il dubbio sull'idoneità alla guida del soggetto (es. patologie o minorazioni che impediscano una corretta valutazione del caso o in casi specificamente contemplati dal N.C.d.S.: ultrasessantenni titolari di pat. Cat. D o DE, ultrasessantacinquenni titolari pat. Cat. C o CE, in ogni caso vi sia una richiesta di revisione dell'idoneità da parte della Prefettura o della Motorizzazione Civile territoriale – MCTC), la valutazione è demandata ad accertamento collegiale da parte della Commissione Medica Locale per le patenti di guida, costituita presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale del Capoluogo di Provincia, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del d.lgs n. 285/1992.
L'allegato di cui all'art. 331 del d.p.r. n. 495/92 non è da inviare nelle ipotesi di valutazione dell'idoneità psico-fisica finalizzata al conseguimento della patente di guida o di duplicato della stessa (per deterioramento, smarrimento, furto, riclassificazione, conversione di patente estera).
Nel caso di giudizio di inidoneità psicofisica alla guida, l'esito deve essere comunicato, oltre che all'interessato, alla Motorizzazione civile territoriale (Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri).
Sussistono inoltre obblighi di segnalazione alla Motorizzazione civile territoriale nei casi previsti dal Decreto Ministeriale 30 novembre 2010 per i soggetti affetti da diabete mellito ed epilessia e dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 per i soggetti in stato di coma di durata superiore alle 48 ore (art. 23, comma 6).
In caso di violazione delle norme comportamentali di cui agli art. 186 e 187 del d.lgs. n. 285/1992 (Guida sotto l'influenza dell'alcool e Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) l'Azienda Sanitaria effettua gli accertamenti medici richiesti dalle Forze dell'Ordine tendenti a rilevare l'eventuale stato di ebbrezza alcolica o/e l'eventuale condizione di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'esito di tali accertamenti viene comunicato alle Forze dell'Ordine, rilasciando un certificato medico attestante o meno la presenza di dette sostanze.

Scheda n. 36

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

CONSULENZE E PARERI MEDICO-LEGALI IN TEMA DI RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DELLE INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario nazionale (artt. 14, lettera q), 19 e 75 (funzioni di Medicina Legale)"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria"

LEGGI PROVINCIALI

Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 "Testo unico recante lo statuto degli impiegati civili dello Stato"

decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 "Norme di esecuzione del Testo unico n. 3,10 gennaio 57"

decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate"

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 12 febbraio 2004, "Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del d.p.r. del 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori"

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d) d.lgs.196/2003)

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale di rilevante interesse pubblico (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|				
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|
Opinioni politiche	|_|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					|_|
Stato di salute: attuale	|**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|**X**|
Vita sessuale	|_|				
Dati giudiziari	|_|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|

Comitato Medico di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione di appartenenza del dipendente, Autorità Giudiziaria

- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati personali da parte dell'Azienda sanitaria riguarda l'attività di consulenza e pareri da parte delle Unità operative di Medicina legale, relativamente alla valutazione della dipendenza da causa di servizio per i dipendenti della azienda sanitaria stessa e per i dipendenti delle amministrazioni di competenza (Enti Pubblici non economici, limitatamente ai dipendenti del parastato). I dati sanitari relativi a familiari dell'interessato vengono trattati nell'ambito della raccolta di informazioni inerenti l'anamnesi familiare, al fine di accertare la presenza di eventuale familiarità della patologia riscontrata .

Procedura

Si riceve l'istanza da parte dell'Amministrazione da cui dipende l'interessato, si istruisce la pratica acquisendo la documentazione necessaria (cartella clinica, certificazioni sanitarie, relazione dettagliata dei fatti da parte dell'interessato e degli altri soggetti coinvolti).

Si invia al Comitato Medico di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la valutazione del nesso di causalità.

La procedura si conclude con l'invio del giudizio finale all'Amministrazione di appartenenza del dipendente.

Scheda n. 37

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

CONSULENZE E PARERI MEDICO-LEGALI IN TEMA DI IPOTESI DI RESPONSABILITÁ PROFESSIONALE SANITARIA, DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÁ DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO, INFORMAZIONE E CONSENSO AI TRATTAMENTI SANITARI E CONSULENZE E PARERI IN MATERIA DI BIOETICA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario nazionale" (artt. 14, lettera q), 19 e 75 -funzioni di Medicina Legale)

legge 25 febbraio 1992, n. 210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatorie, trasfusioni"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" (art. 12 bis, comma 9)

legge 28 marzo 2001, n. 145 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani"

d.lgs. 24 giugno 2003, n. 211 "Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico"

d.lgs. 6 novembre 2007, n. 200 "Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonchè requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali"

legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

d.p.c.m. 19 maggio 1995 "Schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari»"

decreto del Ministro della Sanità, 15 ottobre 1996, "Approvazione degli indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e l'umanizzazione dell'assistenza, il diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché l'andamento delle attività di prevenzione delle malattie"

decreto del Ministro della Salute, 3 marzo 2005, "Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue e di emocomponenti" (art. 17 in materia di trasfusioni)

decreto del Ministro Lavoro, Salute e Politiche sociali di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, 14 luglio 2009, "Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali"

decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 12 maggio 2006, "Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali"

decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico 18 ottobre 2010, n. 180 "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs.. 4 marzo 2010 n. 28"

circolare del Ministero della salute 2 settembre 2002, n. 6 "Attività dei comitati etici istituiti ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 1998"

codici Deontologici delle professioni sanitarie

deliberazione del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento 15 giugno 2011, n. 311/2011 "Istituzione del comitato valutazione sinistri"

deliberazione del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento 19 ottobre 2011, n. 473/2011 "Riorganizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio clinico nell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento"

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale di rilevante interesse pubblico (art. 85, comma 1, lettera a), d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lett. b), d.lgs. 196/2003)

Vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio ed all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria (art. 85, comma 1, lett. c), d.lgs. 196/2003)

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d), d.lgs. 196/2003)

Finalità volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo.(Attività di tutela (art. 71, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

Accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento ai dati sensibili relativi a esposti e petizioni (art 67, comma 1, lett.b) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|				
Convinzioni religiose	|**X**|	filosofiche	|**X**|	d'altro genere	|**X**|
Opinioni politiche	|_|				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					|_|
Stato di salute:	attuale |**X**|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato	|_|
Vita sessuale	|_|				
Dati giudiziari	|_|				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|
-

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|
  (Ufficio Legale, Registro segnalazioni e reclami degli Uffici Relazioni con il Pubblico*)*

- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|
  Organi Giudiziari (nei casi previsti dalla legge)
-
- verso soggetti privati |**X**|
  Compagnie di Assicurazione (limitatamente ai dati sensibili indispensabili all'esecuzione del contratto di polizza per il risarcimento del danno)

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

L'attività consiste prevalentemente nella stesura di pareri medico legali per conto dell'Azienda di appartenenza in tema di responsabilità professionale sanitaria.

L'espressione del parere a tali fini prende in esame, secondo la consueta criteriologia medico legale, la natura del danno lamentato dal paziente in conseguenza della prestazione sanitaria, la sussistenza o meno del nesso causale tra danno e prestazione sanitaria, con particolare riferimento alle condotte dei professionisti e ad ipotesi di deficit organizzativo dell'azienda sanitaria.
Sono altresì presi in considerazione:

- consapevole scelta dei trattamenti sanitari cui è stato sottoposto (adeguatezza dell'informazione, della comunicazione e delle modalità di raccolta del consenso informato, compresa la possibilità di poter documentare a posteriori l'ottemperanza di tali momenti)
- correttezza e adeguatezza della compilazione, tenuta e conservazione della documentazione sanitaria nel suo complesso.

E' inoltre prevista l'eventuale convocazione dell'interessato per visita medica, richiesta di eventuali accertamenti sanitari e/o amministrativi, con trasmissione del parere agli Uffici aziendali competenti.
Tale attività è svolta a completamento della valutazione complessiva dell'attività sanitaria e della qualità delle cure integrando la programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione dell'assistenza sanitaria.
Procedura
Si istruisce la pratica acquisendo tutta la documentazione inerente il caso in esame (cartelle cliniche, referti di visite specialistiche e di accertamenti diagnostici, eventuali atti giudiziari, etc.).
Si valuta il caso, procedendo eventualmente a visita medica del presunto danneggiato, e si formula una relazione medico legale da trasmettere agli Uffici aziendali competenti.
Tale attività può essere svolta nell'ambito di procedimenti di contenzioso giudiziale, penale o civile, a carico di professionisti e/o dell'Azienda.
Si prende parte alla Conciliazione giudiziaria e/o extragiudiziaria.

Questa procedura è prevista nelle Aziende sanitarie solo come parte in causa in tema di colpa professionale. Istituzionalmente le Aziende sanitarie non rilasciano consulenze e pareri medico legali per conto terzi in tema di colpa professionale.

I dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere possono essere trattati nel caso in cui tali convinzioni condizionino il consenso alla prestazione sanitaria proposta e siano pertanto richiamati nelle valutazioni medico-legali e bioetiche eventualmente necessarie.

Per quanto riguarda le consulenze ed i pareri in materia di bioetica, va ricordato che il Comitato etico, oltre a compiti autorizzativi e di controllo (quali quelli relativi alle sperimentazioni di medicinali), svolge anche funzioni consultive e di indirizzo relativamente ad aspetti generali dell'assistenza e della cura ritenuti particolarmente complessi sul piano etico-decisionale e/o deontologico; a questo scopo può essere chiamato anche a formulare pareri argomentati su casi problematici sottoposti alla sua valutazione da parte di operatori e cittadini, a tal fine acquisendo le informazioni e la documentazione clinica necessarie e indispensabili; il conseguente parere potrà essere autonomamente comunicato da parte del Comitato al soggetto che ha proposto l'istanza.

Scheda n. 38

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITÁ MEDICO - LEGALE IN AMBITO NECROSCOPICO

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria"

legge 12 agosto 1993, n. 301 "Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea"

legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte"

legge 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti"

d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del SSN"(art 7 quater, co. 2)

d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali , a norma dell'art. 55, comma 1 , della L. 17 maggio 1999, n. 144" (articolo che riguarda accertamento in ambito necroscopico)

legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"

codice penale

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria"

decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"

decreto del Ministro della Sanità, 15 dicembre 1990, "Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive"

decreto del Ministro della Salute, 11 aprile 2008, "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte"

regolamenti comunali di Polizia mortuaria

circolare del Ministero della Sanità 24/93 esplicativa del regolamento di Polizia Mortuaria

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d) d.lgs. 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs. 196/2003)

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a) d.lgs. 196/2003)

Applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione (art. 85, comma 1, lettera e) d.lgs. 196/2003)

Attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti (art. 85, comma 1, lettera f) d.lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|_|					
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|	
Opinioni politiche	|_|					
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						|_|
Stato di salute: attuale	|_|	pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato		|_|
Vita sessuale	|_|					
Dati giudiziari	|_|					

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- Cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|

- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |_|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco accesso, conservazione, cancellazione, distruzione |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|
- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|
  Comune ove è avvenuto il decesso, Autorità Giudiziaria (ove previsto da obblighi di legge), Azienda USL di residenza (se diversa da quella del decesso), Regione/Provincia Autonoma
-
- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

L'attività medico-legale in ambito necroscopico si estrinseca in:

1) attività certificatorie finalizzate all'accertamento della realtà della morte (certificato necroscopico) necessarie all'autorizzazione alla sepoltura (inumazione o tumulazione dei cadaveri);
2) attività certificatorie finalizzate alla cremazione da parte del Comune (ai sensi del d.p.r. 285/90, della legge 578/93, del d.m.11/4/2008, della legge 91/99 e della legge 130/01);

3) attività certificatorie a seguito di effettuazione di riscontro diagnostico (in caso di decesso senza assistenza medica e/o di dubbi sulle cause della morte) o di autopsia giudiziaria su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente (scheda di morte ISTAT, certificato necroscopico e verbale di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria);
4) attività di accertamento collegiale della morte ex legge 578/93 e d.m.11/4/2008 e redazione della relativa documentazione;
5) attività certificatorie finalizzate al rilascio del nulla osta alla sepoltura di feti e prodotti abortivi, ai sensi dell'art. 7 d.p.r.285/90.

L'Azienda Sanitaria Locale detiene il registro delle cause di morte dei deceduti sul territorio comunale ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 285/90.
I dati contenuti nelle schede di morte (schede di morte ISTAT con finalità sia statistica che sanitaria) vengono utilizzati e confrontati con altri dati nell'ambito dell'attività di programmazione, gestione e controllo dell'assistenza sanitaria e per tali finalità possono essere trasmesse alla Regione/Provincia Autonoma con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A.

Scheda n. 39

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

legge 5 giugno 1990, n. 135 "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS"

legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" (art. 118)

d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche"

legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001)

legge 6 marzo 2001, n. 52 "Riconoscimento del Registro nazionale italiano donatori di midollo osseo"

d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (art. 244)

legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (in particolare, capo IV Spesa sanitaria e per invalidità, art. 79 Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria)

legge 15 marzo 2010, n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" e disposizioni attuative

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della, delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" (artt. 17 e 27)

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n 285 "Regolamento Polizia Mortuaria" (art.1, comma 7, (Registro Cause di morte))

decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private"

d.p.c.m. 19 maggio 1995 "Carta dei servizi pubblici sanitari"

d.p.c.m. 29 novembre 2001 "Livelli essenziali di assistenza sanitaria"

d.p.c.m. 10 dicembre 2002, n. 308 "Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991**"**

decreto del Ministro della Sanità, 7 febbraio 1983, "Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi"(Reg. Legionellosi)

decreto del Ministro della Sanità, 15 gennaio 1988, "Sorveglianza delle infezioni trasmissibili con trasfusioni di sangue"

decreto del Ministro della Sanità, 15 dicembre 1990, "Istituzione del Sistema Informativo Malattie Infettive – SIMI"

decreto del Ministro della Sanità, 12 luglio 1993, "Registro della malattia di Gaucher"

decreto del Ministro della Sanità, 29 novembre 1993, "Disposizioni volte a limitare l'impiego di specialità medicinali a base di ormone somatotropo"

decreto del Ministro dei Lavori pubblici, 15 ottobre 1996, "Aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza"

decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e il Ministro per la Solidarietà sociale, 24 aprile 2000, "Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al «Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000"

decreto del Ministero della Sanità 18 maggio 2001, n. 279 "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124"- Registro Malattie Rare

decreto del Ministro della Sanità 16 luglio 2001, n. 349 Regolamento recante: "Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni"

decreto del Ministro della Salute, 21 dicembre 2001, "Sorveglianza obbligatoria della Malattia di Creutzfeldt-Jakob" - Registro malattia Creutzfeld-Jakob

decreto del Ministro della Salute, 31 luglio 2007, " Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto"

decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 17 dicembre 2008, " Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza"

decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 17 dicembre 2008, "Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali"

decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 17 dicembre 2008, "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare"

decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 10 dicembre 2009, "Controlli sulle cartelle cliniche"

decreto del Ministro della Salute, 11 giugno 2010, "Istituzione del sistema informativo sulle dipendenze"

decreto del Ministro della Salute, 15 ottobre 2010, "Istituzione del sistema informativo sulla salute mentale"

direttiva p.c.m.. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"

piano Sanitario Nazionale

piano Socio Sanitario Regionale

Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario" – **Provvedimento 5 maggio 2011**

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) d.lgs.196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	|**X**|						
Convinzioni religiose	|_|	filosofiche	|_|	d'altro genere	|_|		
Opinioni politiche	|_|						
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale							|_|
tato di salute:	attuale |**X**|	Pregresso	|**X**|	Anche relativi a familiari dell'interessato			|**X**|
ita sessuale	|**X**|						
ati giudiziari	|_|						

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
- reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|

Archivio esenzioni, archivi relativi alle prestazioni ospedaliere, ambulatoriali, specialistiche, agli accessi in pronto soccorso, all'emergenza 118, all'assistenza domiciliare e assistenza residenziale, all'assistenza farmaceutica, registro di mortalità, registri di patologia, archivi statistici.

- di altro titolare | _|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici |**X**|

Regione/Provincia Autonoma, altre agenzie e istituti di ricerca regionali/provinciali, altre aziende sanitarie

- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di tutela della salute dei cittadini, attraverso interventi di diagnosi, cura e riabilitazione, l'azienda sanitaria ha l'esigenza di svolgere attività di monitoraggio, controllo e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della appropriatezza e qualità dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute (art. 8-octies del decreto legislativo n. 502/92).

In particolare, il trattamento dei dati individuati nella presente scheda, che non riguarda di regola i dati identificativi degli interessati, eccetto in alcuni casi strettamente indispensabili (artt. 8 octies e 10 d.lgs. n. 502/92), ha l'obiettivo di valutare e confrontare (tra gruppi di popolazione o tra strutture) l'appropriatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'assistenza erogata; per tali scopi l'Azienda sanitaria ha necessità di effettuare la selezione, l'estrazione, la conservazione, il raffronto, l'interconnessione e l'elaborazione (con modalità informatizzate) dei diversi archivi di dati personali correnti gestiti nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario aziendale.

Previa verifica della stretta indispensabilità nel singolo caso, il trattamento può comprendere dati relativi all'anamnesi familiare e al comportamento sessuale dell'interessato, ove siano strettamente necessari per formulare programmi di prevenzione per particolari categorie di soggetti a rischio.
Può risultare necessario , in alcuni casi, trattare di dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, in quanto diversi studi mostrano differenze nel profilo di salute tra gli italiani e altri gruppi di popolazione e rilevano come questi ultimi accedano alle strutture sanitarie in modo diverso rispetto agli italiani; in tali casi risulta dunque necessario individuare l'appartenenza ai vari gruppi di popolazione, al fine di poter programmare più correttamente azioni specifiche mirate.

La trasmissione dei dati dalle aziende sanitarie alla Regione/Agenzia regionale di sanità/Provincia Autonoma, e da queste al Ministero della salute, con le cautele previste dalla scheda 12 dell'Allegato A, con riferimento ai flussi informativi sull'assistenza domiciliare, residenziale, semiresidenziale, sull'assistenza negli hospice, sul sistema di emergenza-urgenza, sulle prestazioni farmaceutiche dirette e per conto, nonché sulle dipendenze e sulla salute mentale, istituiti dal Ministero della salute, è descritta nelle seguenti schede dell'Allegato B: n.14, n.15, n.20, n.22, n.23, n.25.

Indagini sul grado di soddisfazione dei servizi da parte degli utenti –Nell'ambito dell'attività del monitoraggio della qualità delle prestazioni nell'area della salute vengono realizzate dalle Aziende Sanitarie indagini di gradimento degli utenti, rispetto alle prestazioni e ai servizi offerti dal Servizio Sanitario (artt. 8 octies e 10 d.lgs. n. 502/92).
Nel rispetto delle Linee guida emanate nel 2011 dal Garante per la protezione dei dati personali sulle indagini di customer satisfaction in sanità , tali rilevazioni di regola sono effettuate mediante la raccolta di dati anonimi; In casi particolari, correlati a specifiche metodologie di indagine prescelte (telefoniche o tramite e-mail) o a determinate finalità o ambiti di indagine, tali rilevazioni possono comportare trattamenti di dati personali. In questi casi agli interessati viene fornita idonea informativa ai sensi dell'art.13 del Codice sulla protezione dei dati personali, con la quale è posta in particolare evidenza che il conferimento dei dati da parte dell'utente è facoltativo.
Le indagini possono comportare il trattamento di dati sanitari (sensibili) in relazione all'accesso ai servizi fruiti dall'interessato, ove ciò sia strettamente necessario allo scopo dell'indagine.
Se l'indagine viene condotta con il ricorso a interviste telefoniche o a spedizione di questionari tramite e-mail, agli interessati vengono richiesti i recapiti telefonici, le fasce orarie di contatto, l'indirizzo della casella di posta elettronica, in conformità alle linee guida citate.

Scheda n 40

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLA GESTIONE E VERIFICA SULL'ATTIVITA' DELEGATA A SOGGETTI ACCREDITATI O CONVENZIONATI DEL SSN

FONTI NORMATIVE

legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"(art. 58)

d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"

legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"

LEGGI PROVINCIALI

legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento"

ALTRE FONTI

decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 119 "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati" (art. 6)

decreto del Ministro della Sanità, 28 dicembre 1991, "Istituzione della scheda di dimissione ospedaliera"

decreto del Ministro della Sanità, 26 luglio 1993, "Disciplina del flusso informativo dei dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati"

decreto del Ministro della Sanità 2 ottobre 2000, n. 380 "Regolamento recante norme concernente l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati"

decreto del Ministro della Salute, 18 novembre 2008,

piano Sanitario Nazionale

t.u. per la Compensazione Interregionale della Mobilità Sanitaria approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome

accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale

accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta

accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali

deliberazioni e accordi contrattuali con le singole strutture accreditate

regolamento di organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento

carta dei servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrativa correlata alla cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal SSN (art. 85 comma 1, lettera a) d.lgs.196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85 comma 1, lettera b) d.lgs.196/2003)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del SSN (art. 85 comma 1, lettera g) d.lgs.196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |_|

Stato di salute: attuale |**X**| pregresso |**X**| Anche relativi a familiari dell'interessato |**X**|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |_|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

- cartaceo |**X**|
- informatizzato |**X**|
- supporto di altro tipo:
  - audio |_|
  - video |_|
  - per immagini |_|
  - reperti biologici o di altro tipo |_|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato |**X**|
- dati forniti da soggetto pubblico |**X**|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. |**X**|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Azienda sanitaria) |**X**|
  (Archivio esenzioni, archivi sanitari.)
- di altro titolare |_|

Comunicazione

- verso soggetti pubblici
  Regione/Provincia Autonoma, ASL di residenza (se diversa dalla Azienda su cui insiste la struttura erogatrice), Comuni
  |**X**|
- verso soggetti privati |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati riguarda la gestione del rapporto contrattuale con le strutture convenzionate e accreditate e con i professionisti convenzionati, compresa la verifica della prestazione erogata, sia dal punto di vista logico- formale (prestazione richiesta – assistenza erogata) che da quello della congruità sanitaria, relativa alle attività correlate alla fornitura di assistenza domiciliare, assistenza residenziale e semiresidenziale ad anziani non autosufficienti, disabili fisici, psicofisici, sensoriali e malati terminali, assistenza riabilitativa, specialistica, ricoveri, salute mentale, gestione delle problematiche attinenti alle dipendenze, trattamenti dialitici, termali.

L'Azienda sanitaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, laddove non riesca ad assolvere direttamente alle richieste degli utenti, ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri soggetti: strutture che esercitano attività di ricovero (ordinario, day hospital) e/o che erogano prestazioni specialistiche, per le quali sono comunque attivi i normali flussi informativi nell'ambito del sistema informativo sanitario e/o professionisti che erogano le prestazioni di cui sopra.

I soggetti individuati allo scopo devono essere riconosciuti idonei ad assolvere i compiti delegati attraverso il raggiungimento di particolari parametri che danno alla struttura e/o al professionista l'idoneità all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Ogni struttura privata accreditata che eroga prestazioni di assistenza sanitaria ambulatoriale o in regime di degenza, è tenuta ad inviare all'Azienda Sanitaria, tutte le prestazioni erogate, per conto della stessa, come stabilito nei rapporti contrattuali.

Alla struttura aziendale preposta alla verifica-controllo dell'attività erogata dalle strutture accreditate, vengono trasmesse sia le impegnative di richiesta prestazione e/o ricovero (per i ricoveri viene inviata la prima parte della SDO), sia i resoconti di attività che possono essere cartacei o informatizzati. Al fine di procedere alla corretta corresponsione delle competenze, le aziende sanitarie, in conformità ai principi di pertinenza e di indispensabilità dei dati sensibili trattati rispetto alle finalità perseguite, possono legittimamente richiedere alle strutture convenzionate o accreditate con il S.S.N. esclusivamente i dati che si rivelino strettamente indispensabili per l'attività di controllo, limitando la richiesta di dati diagnostici (referti) al solo caso in cui emergano motivati e precisi elementi di criticità, tali da rendere necessario effettuare verifiche più approfondite sulla congruenza della prestazione.

Entro la fine di ogni mese i professionisti convenzionati inviano all'A.S.L. che ha emesso l'impegnativa la distinta delle prestazioni eseguite nel mese precedente, corredata di copia delle impegnative debitamente firmate dagli utenti, nonché dei referti formulati se richiesti dalla A.S.L., ai fini dei controlli dovuti e laddove non siano state attivate procedure automatizzate di controllo (art. 6 del d.p.r. n. 119/1988).

Il trattamento dei dati correlati alla prestazione di assistenza residenziale e semiresidenziale domiciliare ad anziani non autosufficienti, disabili fisici, psichici e sensoriali e malati terminali (accoglimento in strutture residenziali e semiresidenziali con quote a carico del SSR) da parte di strutture accreditate prevede la comunicazione periodica all'azienda sanitaria locale dove insiste la struttura erogante e all'azienda sanitaria di residenza dei dati sanitari indispensabili alla liquidazione delle quote di rimborso e remunerazione quantificate dalla normativa regionale/provinciale di riferimento.

I dati relativi alla permanenza dell'assistito in strutture socio-sanitarie accreditate vengono comunicati al comune in caso di compartecipazione agli oneri, qualora il soggetto ne faccia richiesta.

I dati relativi alle prestazioni effettuate sono trattati dalle aziende sanitarie per la gestione amministrativa-economica, nonché per la programmazione, gestione, controllo e valutazione aziendale dell'assistenza; per lo stesso fine sono comunicati all'azienda di residenza dell'interessato (se diversa), per la procedura di compensazione e alla Regione/Provincia Autonoma.

I dati possono essere inoltre comunicati alla Regione/Provincia Autonoma per finalità di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria con le cautele descritte nella scheda n. 12 dell'Allegato A. Il trattamento dei dati correlati all'erogazione dell'assistenza da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, di medicina dei servizi e di continuità assistenziale comporta l'acquisizione da parte delle aziende sanitarie dei dati sanitari relativi all'interessato (ad es. dati relativi a prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata, di campagne vaccinali, di screening; dati relativi alla spesa farmaceutica) indispensabili per la gestione amministrativa ed economica delle prestazioni rese, nonché per il controllo e valutazione dell'assistenza erogata.

Allegato C

Trattamenti di dati sensibili e giudiziari dell'Allegato A che, in quanto di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono inclusi nell'allegato B.

Scheda 15 PAT	PROFILASSI GENERALE DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE	Scheda 2 APSS	SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE E DELLE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI
Scheda 18 PAT	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE ALL'ASSISTENZA INTEGRATIVA (fornitura di prodotti dietetici e di presidi sanitari a categorie particolari)	Scheda 12 APSS	ASSISTENZA INTEGRATIVA
Scheda 29 PAT	FARMACOVIGILANZA E RILEVAZIONE REAZIONI AVVERSE A VACCINI E FARMACI	Scheda 27 APSS	FARMACOVIGILANZA E RILEVAZIONE REAZIONI AVVERSE A VACCINI E FARMACI
Scheda 30 PAT	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE ALL'ASSISTENZA A FAVORE DELLE CATEGORIE PROTETTE (MORBO DI HANSEN)	Scheda 29 APSS	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CORRELATE ALL'Assistenza a favore delle categorie protette (Morbo di Hansen)

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Note alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta."

- L'articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
   Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;

7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”

Nota all’articolo 1

- L’articolo 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dispone:

“Art. 20 *(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili).*

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di' dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.”

- L’articolo 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come da ultimo modificato dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 dispone:

“Art. 21

Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

- L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dispone:

"Art. 18 Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
"1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici."

Nota all'articolo 2

- L'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, dispone:

"Art. 4 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all' articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) , del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;

l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) "Garante", l'autorità di cui allì' articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675..

2. Ai fini del presente codice si intende inoltre per:

a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) “chiamata”, la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;

c) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'*articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

f) "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell' articolo 31;

b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l' autenticazione informatica;

e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

g) “sistema di autorizzazione”, l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;

g-bis) “violazione di dati personali”: violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico.

4. Ai fini del presente codice si intende, per:

a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.